



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE



DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA,
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO

Dottorato di ricerca in Linguistica
Curriculum: Linguistica italiana
ciclo XXXII

*Il Dizionario del linguaggio italiano storico
ed amministrativo* di Giulio Rezasco e
il linguaggio giuridico-burocratico dell'Ottocento

Tutores:

prof. Ugo Vignuzzi
prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini
prof. Federigo Bambi

Addottoranda:

FRANCESCA FUSCO
(matr. n. 1740714)

a.a. 2018/2019

**IL DIZIONARIO DEL LINGUAGGIO ITALIANO STORICO ED AMMINISTRATIVO
DI GIULIO REZASCO E IL LINGUAGGIO GIURIDICO-BUROCRATICO DELL'OTTOCENTO**

INTRODUZIONE.....	4
I. GIULIO REZASCO E IL <i>DIZIONARIO DEL LINGUAGGIO ITALIANO STORICO ED AMMINISTRATIVO</i>	8
1. GIULIO REZASCO	8
2. IL <i>DIZIONARIO DEL LINGUAGGIO ITALIANO STORICO ED AMMINISTRATIVO</i>	15
II. ASPETTI LINGUISTICI DEL <i>DIZIONARIO DEL LINGUAGGIO ITALIANO STORICO ED AMMINISTRATIVO</i>	33
1. ANALISI DELLA VOCE: INTESTAZIONE.....	33
1.1 Varianti a lemma	33
1.1.1 <i>Analisi delle varianti</i>	33
1.1.2 <i>Ordine delle varianti e rinvii</i>	44
1.2. Marche grammaticali	46
1.2.1 <i>Modelli grammaticali di riferimento</i>	46
1.2.2 <i>Analisi delle marche grammaticali</i>	52
2. ANALISI DELLA VOCE: DEFINIZIONE	58
2.1 Modalità di definizione del significato delle voci.....	58
2.2 Unità sintagmatiche superiori.....	66
2.2.1 <i>Locuzioni e unità polirematiche</i>	66
2.2.2 <i>Proverbi</i>	72
2.3 Commenti dell'autore	76
2.4 Indicazioni etimologiche.....	81
2.5. Riferimenti diatopici	87
2.6 Criteri di successione delle accezioni all'interno del lemma.....	99
2.7 Insetti storico-descrittivi.....	104
3. ANALISI DELLA VOCE: DOCUMENTAZIONE	117

3.1 Struttura degli esempi	118
3.2 Fonti.....	121
3.2.1 <i>Fonti citate nella</i> Tavola delle abbreviature degli autori e dei testi	121
3.2.2 <i>Fonti lessicografiche</i>	140
3.2.2.1 <i>Il</i> Vocabolario degli Accademici della Crusca	141
3.2.2.2 <i>Gli altri dizionari citati nell'Avvertenza</i>	152
III. UN CASO DI STUDIO: LA VOCE <i>GIURISDIZIONE</i>	156
1. IL LATINO <i>IURISDICTION</i>	156
2. <i>IURISDICTION</i> NELLA TRATTATISTICA MEDIEVALE IN LINGUA LATINA.....	164
3. <i>GIURISDIZIONE</i> NEI PRIMI TESTI IN VOLGARE	170
4. IL FRANCESE <i>JURI(S)DICTION</i> E L'ITALIANO <i>GIURISDIZIONE</i> ALLA PROVA DELLE TEORIE POLITICHE DELL'ETÀ MODERNA.....	176
5. <i>GIURISDIZIONE</i> NEGLI ORDINAMENTI LIBERALI MODERNI.....	183
6. <i>GIURISDIZIONE</i> NEL <i>DIZIONARIO</i> DI REZASCO	188
IV. IL "NUOVO" LESSICO DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'INTERNO DEL <i>DIZIONARIO</i>	196
1. PAROLE MODERNE.....	197
2. INNOVAZIONI NELLA SUFFISSAZIONE	203
3. FORME SINTETICHE	206
4. UNITÀ POLIREMATICHE	208
5. MODIFICHE NEI REFERENTI.....	209
6. EVOLUZIONI SEMANTICHE.....	210
7. TRA ANTICO E MODERNO	212
APPENDICE: TESTI E DOCUMENTI.....	219
BIBLIOGRAFIA.....	229

INTRODUZIONE

Il Rezasco è un vocabolario vero e proprio in cui le pur copiose notizie di carattere enciclopedico son tenute distinte in maniera netta dai dati più propriamente lessicali; ed è, sia pure in parte, un vocabolario giuridico, che dà definizioni e illustrazioni giuridiche di molti termini storici del diritto. Nessun'altra opera abbiamo in Italia, di cui si possa dire altrettanto¹.

Così scriveva nel 1947 Piero Fiorelli, sottolineando la rilevanza storica, giuridica e lessicografica del *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco², opera che si inserisce a pieno titolo nella vasta produzione ottocentesca di vocabolari specialistico-settoriali³, andando a colmare l'importante lacuna riguardante il lessico dell'amministrazione e, in parte, i contigui (e talvolta sovrapposti) ambiti del diritto e della politica⁴.

A oggi, tuttavia, se si fanno salvi alcuni studi storico-archivistici sull'autore⁵ e il contributo di Maria Vittoria Dell'Anna (*Un dizionario specialistico postunitario: il*

¹ PIERO FIORELLI, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», N. S., I (1947), pp. 293-327, alle pp. 320-321.

² Firenze, Successori Le Monnier, 1881.

³ Per una bibliografia completa dei dizionari specializzati del XIX secolo si rimanda a PAOLO ZOLLI, *Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XIX secolo*, Firenze, Olschki, 1973. È d'obbligo il rinvio anche a CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 278-282; LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 62-65 e 76-79.

⁴ Si ricorda che proprio la lingua del foro e degli uffici lungo tutto il corso del secolo XIX è al centro di ferventi dibattiti e oggetto di numerosi vocabolari normativi e repertori di parole vitande: v. cap. IV, nota 4.

⁵ Si veda in particolare il recente volume *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017). Si vedano anche FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco a Bolano: nuove fonti documentarie e librerie*, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXX (2010), pp. 101-107; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco: fonti documentarie e bibliografiche*, in «Nuova informazione bibliografica», VIII (2011), 4, pp. 855-860; FRANCESCA NEPORI, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXX (2010), pp.

Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo [1881] di Giulio Rezasco) pubblicato negli Atti del convegno ASLI *Storia della lingua italiana e storia dell'Italia unita: l'italiano e lo Stato nazionale*⁶, non vi sono studi sistematici sull'argomento.

In questo lavoro si propone dunque – dopo una breve trattazione della vita dell'autore e delle vicende editoriali dell'opera (ricostruite anche grazie al materiale manoscritto contenuto nel fondo Rezasco dell'Archivio storico di Bolano) – l'analisi del *Dizionario* da un punto di vista linguistico e lessicografico, partendo dalla struttura delle voci (con esame delle varianti a lemma e delle marche grammaticali, del contenuto delle definizioni e dei criteri che ne regolano la successione, degli inserti storico-descrittivi e degli esempi), e giungendo fino alle fonti (lessicografiche e non) usate da Rezasco. Per tale studio (raccolto nel cap. II), si sono scelte come campione rappresentativo le lettere A ed S del *Dizionario*; tuttavia, per la parte relativa all'esame delle marche grammaticali (§ 1.1.2 *Modelli grammaticali di riferimento* e § 1.2.2 *Analisi delle marche grammaticali*) l'analisi è stata estesa all'intero vocabolario, mentre per i paragrafi *Riferimenti diatopici* (§ 2.5) e *Il Vocabolario degli Accademici della Crusca* (§ 3.2.2.1) è stato adottato un campione più ristretto, costituito da 40 pagine (20 all'inizio e 20 alla fine) di ciascuna delle due lettere considerate.

Come caso di studio si è poi scelto di approfondire la voce *giurisdizione*, termine cardine della trattatistica giuridica che ha visto mutare più volte e considerevolmente il proprio significato nel corso dei secoli, e che quindi può ben mostrare come Rezasco si sia orientato nella trattazione delle voci tecniche (per di più oggetto di evoluzione semantica).

Infine, per contestualizzare il *Dizionario* nella copiosa produzione lessicografica coeva sulla lingua del foro e degli uffici, si è esaminata la presenza (e le modalità di trattazione) della nuova terminologia giuridico-burocratica ottocentesca all'interno dell'opera, censendo le marche d'attualità ricorrenti nelle voci delle lettere A, C, M ed

109-116; EAD., *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850): fonti documentarie e librerie*, in «Le carte e la Storia», XVIII (2012), 1, pp. 158-166.

⁶ Atti del convegno ASLI (Firenze, 2-4 dicembre 2010), a cura di ANNALISA NESI, SILVIA MORGANA e NICOLETTA MARASCHIO, Firenze, Cesati, 2011, pp. 231-242.

S. Difatti Rezasco, pur avendo deliberatamente scelto di occuparsi del lessico amministrativo antico – per il quale manifesta, peraltro, una malcelata predilezione – non di rado accoglie all'interno della sua opera termini e significati attuali.

Lo studio ha quindi permesso di mettere in luce le principali caratteristiche del *Dizionario*, che, pur restando fedele alla tradizione lessicografica italiana per il taglio storico e per l'impiego cospicuo di fonti letterarie, si distanzia dai principali vocabolari storici dell'epoca per il carattere manifestamente settoriale e per l'inclusione nel lemmario di forme non toscane (scelta imposta dalla materia trattata, ossia il lessico giuridico-amministrativo degli Stati preunitari).

Inoltre, il *Dizionario* di Rezasco si distingue notevolmente dai contemporanei lessici puristici sulla lingua del foro e degli uffici per le definizioni particolareggiate (talvolta corredate da *excursus* storici che danno alle voci un taglio enciclopedico), ma soprattutto per l'impostazione scarsamente normativa, che lascia al lettore «che abbia occhi in fronte»⁷ la valutazione delle forme da preferire. Tale scelta, insieme a quella di dare al lemmario un taglio volutamente antiquario (che spesso rende arduo il reperimento del moderno lessico del diritto e della burocrazia all'interno dell'opera), è dettata dal fine politico perseguito dall'autore, ossia mostrare che l'Italia, unificata solo di recente da un punto di vista istituzionale, possedeva invece già da tempo un'unità culturale (nel caso di specie nel campo della terminologia giuridico-amministrativa).

Colgo qui l'occasione per ringraziare i miei tutori proff. Ugo Vignuzzi, Patrizia Bertini Malgarini e Federigo Bambi, che con i loro preziosi consigli e insegnamenti hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro. Ringrazio inoltre l'amministrazione comunale di Bolano e l'archivista Francesca Nepori per avermi permesso di consultare il fondo Rezasco.

Alcune parti di questo lavoro sono già apparse nelle seguenti sedi:

I §§ 1-5 del cap. III (*Un caso di studio: la voce giurisdizione*) sono stati pubblicati, con alcune modifiche, in «Studi di lessicografia italiana», XXXVI (2019), pp. 5-29 (con il titolo *Tra antico e moderno, la parola*

⁷ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, in ID., *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, cit., pp. V-XVI, a p. XI.

«giurisdizione»); mentre il § 6 in *Linguaggi settoriali e specialistici*, Atti del XV Congresso SILFI (Genova, 28-30 maggio 2018), Firenze, Cesati, pp. 239-246, i.c.s. (con il titolo *La voce giurisdizione: stratificazioni semantiche e variazioni diacroniche nel Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco*). Infine, il cap. IV (*Il “nuovo” lessico dell’amministrazione all’interno del Dizionario*) è apparso, con alcune modifiche, in «Studi di lessicografia italiana», XXXV (2018), pp. 173-192 (con il titolo *Giulio Rezasco e il moderno linguaggio «de’ pubblici ufficj»*).

I. GIULIO REZASCO E IL *DIZIONARIO DEL LINGUAGGIO ITALIANO STORICO ED AMMINISTRATIVO*

1. GIULIO REZASCO

Giulio Rezasco nasce alla Spezia il 4 dicembre 1813 in una famiglia di possidenti¹. Dopo la morte del padre (il medico spezzino Pier Ennio Rezasco), avvenuta il 6 febbraio 1829², il giovane Giulio, che stava completando a Genova la sua formazione³ sotto la guida dell'archeologo e storico barnabita Giambattista Spotorno⁴, è costretto a interrompere gli studi⁵ per trasferirsi a Giovagallo presso lo zio materno Settimio

¹ *Giulio Rezasco*, in *Servitori dello Stato. 150 biografie di uomini illustri d'Italia*, a cura di GUIDO MELIS, Roma, Gangemi, 2011, pp. 439-440, a p. 439.

² La madre, Lucilla Porrini, era già venuta a mancare nel maggio del 1817 (e nell'ottobre dello stesso anno anche la sorella Maria Colomba): tali informazioni sulla famiglia Rezasco si trovano in una missiva del 17 febbraio 1917 scritta dallo storico spezzino Ubaldo Mazzini a Giovanni Sforza e conservata nel fascicolo «Rezasco» [sic] dell'Archivio di Giovanni Sforza della Biblioteca civica Mazzini della Spezia. Nella missiva si legge, inoltre, che il padre di Rezasco nel 1794 era stato implicato in un processo per giacobinismo insieme con Marco Federici e Luigi d'Isengard "il vecchio": v. FRANCESCA NEPORI, *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit., p. 159 (si rileva che il nome del padre è invece Ernesto nel *Necrologio di Giulio Rezasco* scritto da GIOVANNI SFORZA, in «Archivio Storico Italiano», s. V, XIII [1894], 1, pp. 222-226, a p. 222).

³ Sugli studi di Rezasco si hanno informazioni contrastanti: studiava filosofia per GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 222; lettere o giurisprudenza secondo quanto riporta GUIDO MELIS, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 47-52, a p. 49.

⁴ Il quale aveva anche curato la pubblicazione dei suoi primi scritti *Del fine della poesia e Riflessioni sopra alcune opinioni emerse dal signor Guizot nella sua opera sull'Incivilimento francese* (v. GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., pp. 222-223).

⁵ V. GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 222. FRANCESCA NEPORI afferma, invece, che Giulio Rezasco in una lettera a Domenico Buffa aveva scritto di aver concluso gli studi (v. *Giulio Rezasco a Bolano [1848-1850]*, cit., p. 159, nota 5; EAD., *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., p. 110, nota 2; cfr. anche GUIDO MELIS, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, cit., p. 49); e pure nella pagina dedicata a *Giulio Rezasco* nel *Portale storico della Camera dei Deputati* (consultabile all'indirizzo: <<https://storia.camera.it/deputato/giulio-rezasco-18131213/leg-sabaudo-II#nav>>) si legge che Rezasco

Porrini⁶. Lì ha inizio la sua esperienza politica, in quanto, nella confusa situazione lunigianese dovuta al disgregamento dei ducati di Parma e Modena⁷, la casa degli zii era divenuta una delle roccaforti delle idee rivoluzionarie filopiemontesi⁸. Anche Rezasco diventa un attivo sostenitore dell'annessione della Lunigiana al Regno di Sardegna, contribuendo a creare, durante i moti del '48, governi provvisori in alcuni comuni limitrofi⁹. A seguito, tuttavia, di una spedizione punitiva contro la casa dei Porrini organizzata dalla fazione filotoscana, l'intera famiglia è costretta alla fuga¹⁰: Rezasco si

era laureato in giurisprudenza e svolgeva la professione di avvocato. Tuttavia, proprio nel *post scriptum* di una lettera di Rezasco a Buffa del 25 novembre 1848 si legge: «Badate, ch'io non sono né avvocato, né dottore, né ho cartapecore di sorta. Sono un galantuomo e nulla più» (*Il regno di Sardegna nel 1848-1849 nei carteggi di Domenico Buffa*, a cura di EMILIO COSTA, vol. I, [28 settembre dicembre 1847 - 18 dicembre 1848], Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1966, p. 389).

⁶ V. GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 222; FRANCESCA NEPORI, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., p. 110; EAD., *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit., p. 159; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 856.

⁷ Alcuni comuni dell'Alta Val di Magra avevano difatti scelto di passare sotto il Granducato di Toscana, mentre altri invocavano la protezione di Carlo Alberto: si veda FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e il "Comitato per gli affari di Lunigiana"*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 23-37, alle pp. 23-24 (e la bibliografia ivi citata).

⁸ V. FRANCESCA NEPORI, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., p. 110; EAD., *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit., p. 159; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 856.

⁹ V. GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 223; FRANCESCA NEPORI, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., p. 110; EAD., *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit., p. 159; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 856; RICCARDO FERRANTE, *Giulio Rezasco "giurista": da legislatore a lessicografo*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 39-46, a p. 39.

¹⁰ Così scrive Rezasco in una lettera del 30 gennaio 1849 a Buffa, in *Il regno di Sardegna nel 1848-1849 nei carteggi di Domenico Buffa*, a cura di EMILIO COSTA, cit., vol. II, (19 dicembre 1848 - 19 febbraio 1849), 1968, p. 416 (cfr. anche FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e il "Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., p. 26).

rifugia prima a Bagnone, poi a Rocchetta di Vara¹¹, successivamente a Sarzana, e infine a Bolano (comune già sabauda)¹², dove soggiorna dal 1848 al 1850¹³ presso l'amico avvocato Giuseppe Grossi¹⁴ (ed è proprio nella casa di Grossi che lascia le carte più compromettenti relative all'attività politica del '48, oltre alla sua biblioteca personale)¹⁵.

¹¹ V. le lettere riportate in *Il regno di Sardegna nel 1848-1849 nei carteggi di Domenico Buffa*, a cura di EMILIO COSTA, vol. II, cit., pp. 416-417 (cfr. anche GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 223).

¹² Si vedano FRANCESCA NEPORI, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., p. 111; EAD., *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit., p. 160; EAD., *L'Archivio di Giulio Rezasco a Bolano*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 109-130, a p. 109; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 856; FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e il "Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., p. 26.

¹³ Rezasco è infatti costretto all'esilio anche dopo il ritorno di Francesco V d'Este, in quanto non può beneficiare dell'amnistia generale concessa dal duca l'8 agosto 1848 (dalla quale restavano esclusi, oltre ai colpevoli di delitti comuni, i capi dei moti rivoluzionari): v. GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 223; FRANCESCA NEPORI, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., p. 112, nota 6; EAD., *L'Archivio di Giulio Rezasco a Bolano*, cit., p. 109, nota 3; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 856, nota 5.

¹⁴ V. FRANCESCA NEPORI, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., p. 111; EAD., *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit., p. 160; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 856; FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e il "Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., p. 26.

¹⁵ Tale materiale è confluito nell'Archivio della famiglia Grossi, donato nel 1986 da Mario Grossi (nipote di Giuseppe) al Comune di Bolano. Il fondo Rezasco è suddiviso in tre cartelle (per l'inventario completo si rinvia a FRANCESCA NEPORI, *L'Archivio di Giulio Rezasco a Bolano*, cit.): la prima, intitolata *Fatti di Lunigiana*, raccoglie i documenti compromettenti riguardanti l'attività politica di Rezasco (tra cui alcune lettere di patrioti e le dichiarazioni dei governi provvisori di Calice, Bibola e Pallerone); la seconda la corrispondenza privata di Rezasco (vi sono, tra le altre, lettere dei poeti Lorenzo Costa e Pietro Parodi, del letterato Antonio Crocco, del biologo Antonio Bertoloni e dei politici Domenico Buffa, Terenzio Mamiani, Giovanni Lanza, Giuseppe Cartegni, Riccardo Sineo e Giuseppe Grossi); e la terza spogli di classici, raccolte di citazioni, elenchi di vocaboli, appunti e minute di lettere in cui Rezasco domanda pareri lessicali per il suo *Dizionario* (cfr. pure FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco a Bolano: nuove fonti documentarie e librerie*, cit., pp. 103-104; FRANCESCA NEPORI, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., pp. 111-112; EAD., *Giulio Rezasco a Bolano [1848-1850]*, cit., pp. 160-161; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il "Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo" di Giulio Rezasco*, cit., pp. 856-857).

Durante il suo soggiorno bolanese, Rezasco entra in contatto con l'avvocato Federico Grossi¹⁶, insieme al quale fonda il *Comitato per gli affari di Lunigiana* con lo scopo di raccogliere informazioni sui soprusi che il delegato del Granducato e i suoi agenti perpetravano nei confronti dei rappresentanti dei governi provvisori che avevano deciso di aderire al Regno di Sardegna¹⁷. I due scrivono inoltre più volte al deputato ovadese Domenico Buffa, caldeggiando un intervento piemontese in Lunigiana¹⁸.

Su incoraggiamento degli amici del *Comitato*, Rezasco presenta la sua candidatura per la Camera dei Deputati nel collegio della Spezia, come rappresentante dei costituzionali moderati; ma viene sconfitto al ballottaggio del 23 gennaio 1849 dal

Inoltre, come si è detto, nel fondo Grossi è confluita anche la biblioteca di Rezasco, composta sia dai libri che l'autore aveva portato con sé da Giovagallo (e che aveva poi lasciato a casa dell'amico), sia da altri volumi acquistati da Mario Grossi sul mercato antiquario: al riguardo si veda FRANCESCA NEPORI, *I libri di Giulio Rezasco*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 139-153 (cfr. anche EAD., *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., pp. 112-113; EAD., *Giulio Rezasco a Bolano [1848-1850]*, cit., pp. 162-164; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il "Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo" di Giulio Rezasco*, cit., p. 857).

¹⁶ Notabile sarzanese proveniente da un altro ramo della famiglia Grossi: v. FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e il "Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., p. 23, nota 1, e la bibliografia cui si rimanda (cfr. anche ID., *Giulio Rezasco a Bolano: nuove fonti documentarie e librerie*, cit., pp. 105-106). Nell'archivio privato di Federico Grossi (composto da sette cartelle contenenti appunti e minute di filosofia e una cartella contenente carte di politica), vi sono anche alcuni documenti di Rezasco: si vedano FRANCESCA NEPORI, *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit. p. 164; EAD., *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, cit., p. 114.

¹⁷ Sul *Comitato per gli affari di Lunigiana* si veda *amplius* FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e "il Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., e la bibliografia ivi riportata.

¹⁸ La prima lettera, datata 6 giugno 1848 e firmata solo da Federico Grossi, è accompagnata da una petizione indirizzata alla Camera dei Deputati che denuncia le violazioni e i soprusi degli agenti granducali in Lunigiana, da una memoria esplicativa (in cui si riconosce la grafia di Rezasco) intitolata *Schiarimento sugli affari lunigianesi*, e da altri documenti utili a illustrare la gravità della situazione in Lunigiana: si veda *Il regno di Sardegna nel 1848-1849 nei carteggi di Domenico Buffa*, a cura di EMILIO COSTA, vol. I, cit., pp. 218-225.

deputato uscente Oldoini¹⁹. Meno di due mesi dopo, il 20 marzo 1849, si ricandida e vince nel collegio di Sarzana (grazie anche all'appoggio dell'amico Federico Grossi); tuttavia la sua elezione non viene ratificata a causa dello scioglimento delle Camere²⁰. Nuovamente candidato per Sarzana, nel luglio 1849 Rezasco è eletto deputato nella III legislatura; e poi ancora nel 1853 (e fino al 1857) nella V (questa volta nel collegio della Spezia)²¹.

Negli anni alla Camera, Rezasco si prodiga per il suo collegio di appartenenza, sostenendo attivamente un progetto di legge per il trasferimento del porto militare da Genova alla Spezia. Sul tema scrive *Sull'arsenale marittimo. Ricordi offerti al Parlamento*²², un testo ricco di riferimenti storici in cui illustra come la soluzione di spostare l'arsenale nel golfo spezzino porti vantaggi non solo alla sua città natale, ma prima di tutto a Genova, che può così rilanciare il suo porto come scalo commerciale²³.

¹⁹ V. FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e "il Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., pp. 32-33. Rezasco commenta con ironia la sconfitta nel *post scriptum* della già menzionata lettera del 30 gennaio 1849 a Buffa: «Temevo di dovervi tosto vedere a Torino. A malgrado della mia renitenza, gli spezzini mi volevano a loro deputato. Pensate se il marchese Oldoini era uno da stare colle mani a cintola: sconvolse cielo e terra, ed ebbe 128 voti, io 78. Ringrazio di cuore le brighe marchionali» (*Il regno di Sardegna nel 1848-1849 nei carteggi di Domenico Buffa*, a cura di EMILIO COSTA, vol. II, cit., p. 417).

²⁰ V. la voce *Giulio Rezasco*, in ALBERTO MALATESTA, *Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922*, in *Enciclopedia biografica e bibliografica "italiana"*, s. XLIII, vol. II, Roma, Istituto Editoriale Italiano Bernardo Carlo Tosi, 1940, p. 54; GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 223; *Giulio Rezasco*, in *Servitori dello Stato*, a cura di GUIDO MELIS, cit., p. 439; FRANCESCA NEPORI, *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit. p. 159; FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e "il Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., p. 33.

²¹ V. le informazioni riportate nella pagina dedicata a *Giulio Rezasco* nel *Portale storico della Camera dei Deputati*, cit. (cfr. anche la voce *Giulio Rezasco*, in ALBERTO MALATESTA, *Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922*, cit., p. 54; FRANCO BONATTI, *Giulio Rezasco e "il Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., pp. 36-37).

²² Torino, Dall'Officina Tipografica di Giuseppe Fodratti, 1853.

²³ Sull'argomento si veda *amplius* RICCARDO FERRANTE, *Giulio Rezasco "giurista"*, cit., pp. 39-42. Per un breve elenco degli incarichi assunti e delle attività svolte da Rezasco durante la sua esperienza parlamentare si rinvia a GUIDO MELIS, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, cit., p. 51 (e, più diffusamente, alla già menzionata pagina dedicata a *Giulio Rezasco* nel *Portale storico della Camera dei Deputati*).

Conclusa nel 1857 l'esperienza politica²⁴, Rezasco entra nei ranghi dell'alta burocrazia²⁵: nel biennio 1859-1860 è a Firenze come segretario del governatore delle province collegate dell'Italia centrale Carlo Boncompagni²⁶; e dal 1860 è a capo della Divisione *Belle arti, antichità, biblioteche, archivi e accademie* (dal 1877 *Provveditorato per l'istruzione artistica*) del Ministero della Pubblica Istruzione²⁷. È inoltre chiamato come segretario generale del Ministero una prima volta nel gennaio 1863 (ma rinuncia all'incarico dopo il parere negativo espresso dalla Corte dei Conti in merito all'integrazione del suo stipendio), poi ancora dal 24 maggio 1872 al 31 dicembre 1873,

²⁴ Come spiega FRANCO BONATTI, uno dei motivi della non rielezione di Rezasco nella VI legislatura (il seggio andrà al deputato della destra Verasis) è il voto favorevole espresso sul progetto di legge Rattazzi per la soppressione delle comunità religiose, che gli fa inevitabilmente perdere l'appoggio degli ambienti clericali (*Giulio Rezasco e "il Comitato per gli affari di Lunigiana"*, cit., p. 37).

²⁵ Come scrive ANNA GIULIA CAVAGNA, Rezasco «appartiene a quella schiera di burocrati di prima leva che entra[no] in politica e nell'amministrazione del nuovo Regno in virtù del passato filosabauda e della militanza insurrezionale» (*Pubblicare parole nell'Ottocento: editare un dizionario con Le Monnier*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 55-84, a p. 56). V. anche GUIDO MELIS, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, cit., p. 50.

²⁶ V. GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 224; *Giulio Rezasco*, in *Servitori dello Stato*, a cura di GUIDO MELIS, cit., p. 439.

²⁷ V. *Giulio Rezasco*, in *Servitori dello Stato*, a cura di GUIDO MELIS, cit., p. 439; GUIDO MELIS e GIOVANNA TOSATTI, *I tecnici delle belle arti nell'amministrazione italiana (1861-1915)*, in *Burocrazie non burocratiche. Il lavoro dei tecnici nelle amministrazioni tra Otto e Novecento*, a cura di ANGELO VARNI e GUIDO MELIS, Torino, Rosenberg & Sellier, 1999, pp. 183-205, alle pp. 184-186 (i quali sottolineano – ivi, p. 184 – come Rezasco faccia parte di quella prima generazione di tecnici delle istituzioni culturali costituita da «eruditi, spesso autodidatti, animati da passione volontaristica, talvolta inseriti in circuiti di collegamento internazionali d'un certo rilievo» e molto vicini «alla classe di governo»). Come burocrate, Rezasco è apprezzato dai suoi superiori, tanto che di lui dice in Parlamento il ministro della Pubblica Istruzione Ruggiero Bonghi: «è [...] un uomo eccellente, uno dei migliori impiegati che io conosca; redige e concepisce con grandissima chiarezza e con molta celerità» (*Atti parlamentari della Camera dei Deputati, XII Legislatura, Discussioni*, tornata dell'8 febbraio 1875, p. 1104, consultabili all'indirizzo: <<https://storia.camera.it/regno/lavori/leg12/sed040.pdf>>).

nel 1878 e nel 1879²⁸. Dopo essere stato collocato a disposizione nel marzo 1881, si ritira a Bogliasco, dove muore l'11 gennaio 1894²⁹.

Socio dall'*Accademia di Filosofia Italiana*³⁰ e della *Società ligure di Storia patria*³¹, nonché membro della *Commissione per i testi di lingua*³², Rezasco, nel corso della sua vita, oltre al *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, ha pubblicato (prevalentemente su periodici locali) numerosi lavori di argomento politico, storico, letterario, filosofico e artistico³³.

²⁸ Si vedano *Giulio Rezasco*, in *Servitori dello Stato*, a cura di GUIDO MELIS, cit., p. 439; GUIDO MELIS, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, cit., p. 49; FRANCESCA NEPORI, *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit. p. 159; GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 224. Molto critico il giudizio di FELICE BARNABEI sull'operato di Giulio Rezasco come segretario generale: v. *Memorie inedite di un archeologo (I)*, in «Nuova antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti», s. VII, CCCLXVIII (1933), 1472, pp. 267-286, alle pp. 271-273.

²⁹ V. GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 222.

³⁰ Fondata nel 1850 dal conte Terenzio Mamiani della Rovere, aveva lo scopo di richiamare «la mente dei giovani alle razionali discipline, avvezzarli a bere non agli scarsi e torbidi d'una vulgare Filosofia, ma sì bene alle fonti chiare e profonde dell'antica e nuova sapienza» (così Terenzio Mamiani nell'*incipit* di una lettera del 16 luglio del 1850 a Giulio Rezasco, conservata a Bolano nella seconda cartella del fondo Rezasco dell'Archivio della famiglia Grossi: v. appendice).

³¹ Fondata il 22 novembre 1857, aveva il fine di approfondire e diffondere la storia di Genova e dei suoi antichi domini, tramite la pubblicazione di testi e documenti. Tra i soci fondatori il marchese Vincenzo Ricci, Michel Giuseppe Canale, Giuseppe Banchemo, Federico Alizeri, Emmanuele Celesia, Agostino e Giuseppe Olivieri, Luigi Tommaso Belgrano, Vincenzo Marchese, Michele Erede, Cornelio Desimoni e Giovanni Papa.

³² Fondata a Bologna nel 1860 da Luigi Carlo Farini e Antonio Montanari, si prefiggeva la valorizzazione del patrimonio linguistico italiano attraverso il reperimento e la diffusione delle opere degli autori del Trecento e del Quattrocento. Insieme a Giulio Rezasco ne fanno parte Francesco Zambrini (presidente), Prospero Viani (vicepresidente), Michele Amari, Antonio Bertoloni, Salvatore Bongi, Pietro Fanfani, Cesare Guasti, Terenzio Mamiani, Alessandro Manzoni, Francesco Selmi, Nicolò Tommaseo: v. ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 57, nota 6.

³³ Per l'elenco completo dei suoi scritti si rimanda ad ANNARITA BRUNO e FRANCESCA NEPORI, *Bibliografia di Giulio Rezasco*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 131-137.

2. IL DIZIONARIO DEL LINGUAGGIO ITALIANO STORICO ED AMMINISTRATIVO

«Al Rezasco resterà sempre una lode incontestabile, quella d'aver per primo studiato l'antico linguaggio politico e amministrativo d'Italia»: così chiude il necrologio Giovanni Sforza³⁴, elogiando la principale e più famosa opera di Rezasco. Come sottolinea tuttavia l'autore stesso nella dedica introduttiva, il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* prende avvio da un'idea di Terenzio Mamiani della Rovere³⁵, il quale – particolarmente sensibile alla questione della lingua³⁶ – riteneva

³⁴ GIOVANNI SFORZA, *Necrologio*, cit., p. 225.

³⁵ Terenzio Mamiani della Rovere (Pesaro, 1799 - Roma, 1885) si forma a Pesaro con Giulio Perticari, e poi a Roma e Firenze, dove entra in contatto con Leopardi e con gli ambienti vicini al gabinetto Viesseux. Partecipa attivamente ai moti del 1831, ricoprendo anche il ruolo di ministro dell'Interno nel governo delle Province unite. Condannato all'esilio dopo il ritorno di papa Gregorio XVI, si stabilisce a Parigi, dedicandosi agli studi letterari. Rientra nello Stato pontificio nel 1847 e durante le agitazioni del '48 viene nominato da papa Pio IX ministro dell'Interno e poi degli Esteri, lasciando però il seggio quando la Giunta provvisoria scioglie d'autorità le Camere e dichiara la Repubblica. Ripara a Genova e nel 1855 ottiene la cittadinanza sarda per interessamento di Cavour, il quale lo vuole con sé al Parlamento: sarà deputato per Genova nella V legislatura e ministro dell'Istruzione nel 1860 (nel 1864 verrà poi nominato senatore del Regno). Di orientamento cattolico-liberale, si batte per riformare l'istruzione e per valorizzare la lingua italiana, cercando di educare le masse e di formare una coscienza nazionale. Lasciato il governo, viene avviato da Cavour alla carriera diplomatica, dapprima come ministro plenipotenziario del Regno d'Italia in Grecia (1861-1863) e poi nella Confederazione Elvetica (1866). Molto intensa anche la sua attività di studioso: insegna filosofia negli atenei di Torino e Roma e pubblica numerosi scritti di argomento filosofico-letterario. Inoltre, nel 1850 fonda l'*Accademia di filosofia italica* (di cui, come si è visto *supra*, faceva parte anche Rezasco) e nel 1870 la rivista «La Filosofia delle scuole italiane», che dirigerà fino alla morte: si veda *amplius* ANTONIO BRANCATI, voce *Terenzio Mamiani della Rovere*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2003, pp. 388-396, consultabile all'indirizzo: <[³⁶ Al riguardo v. MARCELLA PINCHERLE, *Moderatismo politico e riforma religiosa in Terenzio Mamiani*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 39-41.](http://www.treccani.it/enciclopedia/mamiani-della-rovere-terenzio_%28Enciclopedia-Italiana%29/>, e la bibliografia ivi riportata.</p></div><div data-bbox=)

indispensabile, per «sovvenire alle nascenti istituzioni» italiane³⁷, che venisse compilato «un repertorio delle voci e locuzioni che occorrono più frequentemente a' ragionatori di politica ed economica, con a fronte le voci e locuzioni errate o dubbie, affinché fossero meglio riconosciute e fuggite»³⁸. A tal fine aveva iniziato a lavorare a «un saggio di Dizionario», sollecitando nel 1847 la collaborazione di alcuni studiosi a lui vicini, tra cui Giulio Rezasco³⁹. Ed è proprio a lui che Mamiani affida la prosecuzione del lavoro⁴⁰, dopo aver perso, durante i moti risorgimentali, tutto il materiale raccolto⁴¹.

³⁷ Come riporta MARCELLA PINCHERLE (ivi, p. 40), per Mamiani «patria e lingua italiana [...] erano quasi tutt'uno». (cfr. anche MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *Un dizionario specialistico postunitario*, cit., pp. 232-233).

³⁸ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. vi.

³⁹ Si vedano le lettere di Mamiani a Rezasco del 13 agosto e del 18 dicembre 1847 riportate da MARCELLA PINCHERLE, *Moderatismo politico e riforma religiosa in Terenzio Mamiani*, cit., p. 41, nota 104. V. anche GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. vi (e cfr. pure MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *Un dizionario specialistico postunitario*, cit., p. 232; FRANCESCA NEPORI, *Giulio Rezasco a Bolano [1848-1850]*, cit., p. 161; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 859; ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 62). Secondo quanto scrive Maria Vittoria Dell'Anna, sulla base del materiale contenuto nella terza cartella del fondo Rezasco dell'Archivio della famiglia Grossi conservato presso l'Archivio storico di Bolano, è possibile affermare che Rezasco lavorava sul lessico amministrativo già dal 1845 (v. MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 859).

⁴⁰ «Ma intanto que' grandi fatti e gli altri che si stavano preparando vi distornarono dalla vostra impresa letteraria; la quale con giudizio troppo amichevole offeriste a me, ed io troppo leggermente l'accettai senza essermi provato se valesse a condurla» (GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. vii).

⁴¹ Si legge in una lettera del 27 gennaio 1850 di Mamiani a Rezasco (contenuta nella seconda cartella del fondo Rezasco presso l'Archivio storico di Bolano): «tutto ciò ch'io era venuto dettando e compilando circa il dizionario politico quasi nulla ho a mente e smarrite le carte ho smarrito ogni cosa. Ma non solo supplirò al mio lavoro il quale non oso pensare che avesse gran pregio, ma lo supererò oltre modo d'ampiezza di diligenza e d'ogni altra qualità» (per la riproduzione integrale della lettera v. appendice). La perdita dei materiali preparatori di Mamiani e la susseguente compilazione del *Dizionario* a opera del solo Rezasco sono ricordate anche da Ubaldo Mazzini nel *Necrologio di Giulio Rezasco* pubblicato il 20 gennaio 1894 sul settimanale «La Spezia» (n. 197): v. FRANCESCA NEPORI, *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850)*, cit.,

La stesura dell'opera impegna Rezasco per quasi quattro decenni, anche perché il taglio storico per cui opta – abbandonando il disegno pratico-normativo pensato inizialmente da Mamiani⁴² – impone lunghe e accurate ricerche d'archivio, cui talvolta è l'autore stesso a dedicarsi (come testimonia la sua ripetuta presenza nelle sale dell'Archivio di Stato di Venezia⁴³, Firenze⁴⁴ e Napoli⁴⁵), ma che, molto più spesso, demanda ad archivisti e bibliotecari del luogo, approfittando dei rapporti privilegiati che

p. 161; MARIA VITTORIA DELL'ANNA e FRANCESCA NEPORI, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco*, cit., p. 859.

⁴² V. GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. VII. Seppur modificando il taglio dell'opera, Rezasco mantiene ben saldi i fini politici-patriottici di Mamiani, come spiega nella dedica introduttiva (*Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX) e come emerge altresì dal fatto che «dopo un iniziale e fugace ricorso al termine *vocabolario* di sapore cruscante l'opera [è] sempre costantemente chiamata, da lui e dai corrispondenti, *dizionario politico*» (ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 60). Cfr. anche cap. IV.

⁴³ Dove era stato ammesso per ricercare «Esempi italiani dell'uso più antico di alcune voci spettanti agli Uffici e all'amministrazione dello Stato durante la Repubblica Veneta» (*Il Regio Archivio generale di Venezia*, per cura di TEODORO TODERINI e BARTOLOMEO CECCHETTI, Venezia, Prem. Stabil. tip. di Pietro Naratovich, 1873, p. 407) una prima volta nel 1868 («Rezasco avv. Giulio. – Esempî del primo uso in lingua italiana di locuzioni e voci ufficiali venete; illustrazioni di storia veneta»), poi nel 1869 («Rezasco avv. Giulio. – Confidenti della Rep. Veneta ed uccisioni mediante veleno, da essa ordinate. Agenti della sua polizia segreta»), nel 1871 («Rezasco comm. avv. Giulio. – Esempj di denominazioni italiane, di magistrati della Rep. Veneta e di locuzioni del linguaggio ufficiale veneto antico»), nel 1872 («Rezasco comm. avv. Giulio. – Esempî di locuzioni ufficiali venete antiche in lingua italiana»), e nel 1875 («Rezasco comm. avv. Giulio. – Esempj di voci italiane dell'antica burocrazia veneta»): v. TEODORO TODERINI e BARTOLOMEO CECCHETTI: *L'Archivio di Stato in Venezia nel decennio 1866-1875*, Venezia, Prem. Stabil. tip. di Pietro Naratovich, 1876, pp. 100, 103, 111, 116 e 129.

⁴⁴ Cui aveva avuto accesso nel 1859 per svolgere ricerche «sulle istituzioni fiorentine durante la Repubblica» grazie a una lettera di presentazione di Giambattista Giuliani (come spiega Cesare Guasti al soprintendente Francesco Bonaini inoltrando la richiesta di Rezasco di ammissione all'Archivio: v. STEFANO GARDINI, *Archivi ed archivisti nella genesi del Dizionario di Giulio Rezasco*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 89-99, alle pp. 94-95).

⁴⁵ Dove sua presenza è attestata nel 1871, anche se in relazione a ragioni primariamente istituzionali (v. *ivi*, p. 94).

con questi poteva avere grazie al suo ruolo di alto funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione⁴⁶.

Di tali aiuti Rezasco non fa mistero, anzi nella dedica introduttiva ringrazia pubblicamente cinque dei suoi corrispondenti («Bartolomeo Cecchetti di Venezia⁴⁷,

⁴⁶ Ciò trova riscontro nel contenuto del fascicolo personale di Rezasco conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato, che raccoglie «le lettere che i vari direttori di biblioteche pubbliche di ogni parte d'Italia gli scrivevano per soddisfare le sue molti e pressanti richieste: manoscritti, stampe, originali di statuti cittadini, vocabolari di ogni sorta ed epoca» (GUIDO MELIS, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, cit., pp. 51-52). V. anche ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 60; STEFANO GARDINI, *Archivi ed archivisti*, cit., pp. 93 e 96-97.

⁴⁷ Bartolomeo Cecchetti (Venezia, 1838 - Roma, 1889) è direttore dal 1863 della sezione storico-diplomatica dell'Archivio dei Frari di Venezia (dove svolge, dal 1860 al 1872, anche il ruolo di docente paleografia) e poi, a partire dal 1876 (e fino alla morte), soprintendente degli Archivi del Veneto. La sua attività si concentra sulla valorizzazione e sull'incremento del patrimonio documentario dell'Archivio: si occupa in particolar modo del riordino dei fondi dell'età repubblicana (in ispecie delle antiche magistrature veneziane), ottenendo inoltre il trasferimento allo Stato degli atti notarili della Repubblica veneta (fino ad allora di proprietà dei singoli notai). Collabora con i periodici «Il pensiero di Venezia» e l'«Archivio veneto» (del quale diventa anche direttore a partire dal 1884), e pubblica diversi volumi di argomento paleografico, storico e archivistico (si veda PAOLO PRETO, voce *Bartolomeo Cecchetti*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXIII, 1979, pp. 227-229, consultabile all'indirizzo: <[18](http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-cecchetti_(Dizionario-Biografico)/>, e la bibliografia ivi citata). Cecchetti è altresì autore di <i>Saggio di un dizionario del linguaggio archivistico veneto</i> (Venezia, Prem. Stab. Tip. di P. Naratovich, 1888) pubblicato poco dopo il <i>Dizionario</i> di Rezasco: nonostante i rapporti tra i due autori, dal confronto tra le due opere non emergono analogie o influenze reciproche.</p></div><div data-bbox=)

Luciano Banchi di Siena⁴⁸, Salvatore Bongi di Lucca⁴⁹, Luigi Tommaso Belgrano di Genova⁵⁰ e Leopoldo Tanfani di Pisa⁵¹) per avergli fornito «il meglio della derrata

⁴⁸ Luciano Banchi (Radicofani, 1837 - Siena, 1887), dopo gli studi giuridici, inizia a lavorare come sottoarchivista all'Archivio di Stato di Siena, di cui diventa prima reggente e poi, dal 1875 al 1887, direttore. Si occupa del riordino dei fondi documentari relativi alla magistratura senese in un'ottica di continuità tra Repubblica e Granducato. Di orientamento liberale, partecipa alla vita politica cittadina, svolgendo funzioni di consigliere comunale, di membro e poi presidente della Deputazione del Monte dei Paschi, nonché, dal 1877 al 1881, di soprintendente dell'Istituto provinciale delle Belle Arti: v. EMILIO CAPANNELLI, STEFANO MOSCADELLI e RITA ROMANELLI, *Luciano Banchi*, in *Archivi di personalità* del SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche), consultabile all'indirizzo: <<http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=48754&RicProgetto=personalita>>, e la bibliografia ivi citata. Riguardo ai rapporti con il nostro Autore, va rilevato che proprio a Rezasco è dedicato il libro *I fatti di Cesare, testo di lingua inedito del secolo XIV*, che Banchi pubblica nel 1863 (Bologna, presso Gaetano Romagnoli).

⁴⁹ Salvatore Bongi (Lucca, 1825 - 1899) compie studi giuridici nel locale liceo universitario e partecipa alle agitazioni per le riforme degli anni '40, caldeggiando l'annessione di Lucca alla Toscana. È tra i fondatori del periodico politico-letterario «La Riforma» e, nel corso della sua vita, collabora con l'«Archivio storico italiano», il «Giornale storico degli Archivi toscani», il «Bibliofilo», la «Rivista critica della letteratura italiana», il «Propugnatore» e lo «Chasseur bibliographe». Dopo aver trascorso un periodo come segretario alla Pia Casa di Beneficenza, diventa prima coadiutore e poi direttore della soprintendenza dell'Archivio di Lucca, dedicandosi al riordino del materiale secondo il criterio storico di Francesco Bonaini. Cura numerose edizioni di testi e pubblica diversi saggi principalmente sulle vicende storiche della Toscana (si veda MARIO BARSALI, voce *Salvatore Bongi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXII, 1970, pp. 51-54, consultabile all'indirizzo: <[19](http://www.treccani.it/enciclopedia/salvatore-bongi_(Dizionario-Biografico)/>, e la bibliografia ivi riportata). Nell'<i>Epistolario Bongi</i>, conservato presso l'Archivio di Lucca, vi sono sei lettere in cui Rezasco gli «chiede pareri lessicali e di storia amministrativa» per il suo <i>Dizionario</i>: v. DONATO TAMBÈ, <i>Gli archivi e l'archivistica in carteggi inediti di archivisti e di storici dell'Ottocento</i>, in <i>Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea</i>, Atti del convegno internazionale di studi nei 150 anni dall'istituzione dell'Archivio Centrale, poi Archivio di Stato, di Firenze (Firenze, 4-7 dicembre 2002), a cura di IRENE COTTA e ROSALIA MANNO TALU, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2006, pp. 55-94, alle pp. 57-58 (cfr. anche STEFANO GARDINI, <i>Archivi ed archivisti</i>, cit., p. 97). Inoltre, tra i libri della biblioteca di Rezasco conservati presso l'Archivio storico di Bolano si trova una copia di <i>Il velo giallo di Tullia di Aragona</i> di Bongi, omaggiato a Rezasco proprio dall'autore, come testimonia la dedica in testa alla coperta («Al comm.</p></div><div data-bbox=)

concernente alle loro Comunità»⁵². Dai ringraziamenti ufficiali restano però esclusi altri due preziosi collaboratori: l'archivista pratese Cesare Guasti⁵³ e il cugino sarzanese

Rezasco per saluto, l'autore»): v. FRANCESCA NEPORI, *I libri di Giulio Rezasco*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 139-153, a p. 144. Si ricorda, infine, che Salvatore Bongi è l'autore della recensione al *Dizionario* apparsa sull'«Archivio storico italiano» nel 1882 (v. *infra*).

⁵⁰ Luigi Tommaso Belgrano (Genova, 1838 - 1895), dopo essersi laureato in legge, si dedica agli studi storici, pubblicando, nel corso della sua vita, svariati testi sulla storia di Genova e della Liguria. Come già si è visto, è inoltre tra i fondatori della *Società ligure di storia patria* (di cui diventa in seguito anche segretario), nonché, insieme ad Achille Neri, del «Giornale ligustico di archeologia, storia e belle arti», su cui pubblica pure Rezasco (v. appendice per la lettera, datata 16 febbraio 1874, con la quale i due fondatori inviano a Rezasco il primo numero della loro rivista). Belgrano insegna inoltre paleografia e archivistica presso l'Archivio di Stato di Genova (di cui è direttore) e Storia antica e moderna all'Università di Genova, ricoprendo in tale ateneo anche la carica di preside della Facoltà di Lettere dal 1891 fino alla sua morte: si veda GIOVANNA BALBI, voce *Luigi Tommaso Belgrano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. VII, 1965, pp. 578-579, consultabile all'indirizzo: <[⁵¹ Leopoldo Tanfani Centofanti \(Firenze, 1824 -1905\), dopo aver partecipato ai moti del '48 e servito nella Guardia nazionale fiorentina, diviene direttore del neocostituito Archivio di Stato di Pisa \(nonché soprintendente della Pia casa di Misericordia\). Diverse le sue pubblicazioni di carattere storiografico \(soprattutto sulla storia pisana\) e artistico-letterario: v. EMILIO CAPANNELLI *et alii*, *Leopoldo Tanfani Centofanti*, in *Archivi di personalità* del SIUSA \(Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche\), consultabile all'indirizzo: <<http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=354&RicProgetto=personalita>>, e la bibliografia ivi citata \(cfr. anche DANILO BARSANTI, *Leopoldo Tanfani Centofanti. Patriota, archivista, erudito*, Pisa, ETS, 2011\).](http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-tommaso-belgrano_(Dizionario-Biografico)/>, e la bibliografia ivi riportata.</p></div><div data-bbox=)

⁵² «L'opera non può essere in effetto che un saggio di quel più o meglio che avrei voluto [...]. Quindi, se per avventura vi si rinvenga alcun che di buono o di comortevole, deve riferirsene grazia e lode, oltre che all'Accademia della Crusca comune maestra, agli egregi uomini Bartolomeo Cecchetti di Venezia, Luciano Banchi di Siena, Salvatore Bongi di Lucca, Luigi Tommaso Belgrano di Genova e Leopoldo Tanfani di Pisa; dalla cui dottrina e liberalità estremamente cortese mi venne il meglio della derrata concernente alle loro Comunità» (GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. xvi).

⁵³ Cesare Guasti (Prato, 1822 - Firenze, 1889), dopo aver partecipato all'esperienza del '48, inizia a lavorare come commesso archivista all'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. È poi nominato aiuto per gli Archivi delle Riformazioni e assistente al soprintendente presso l'Archivio Centrale dello Stato toscano, di cui diventa soprintendente alla morte di Bonaini nel 1874. Nel corso della sua vita pubblica svariate opere di argomento storico (soprattutto sulla sua città natale) e religioso (in particolare su Savonarola).

Achille Neri⁵⁴, ai quali più volte l'autore fa ricorso per ottenere libri in prestito o pareri lessicali e di storia amministrativa locale⁵⁵.

Collabora con l'«Archivio storico italiano» ed è tra i fondatori del «Calendario pratese», rivista di cultura locale, in cui saggi di carattere storico, letterario e artistico si alternano a interventi sulla situazione politica ed economica contemporanea. Dal 1853 è inoltre accademico della Crusca: si veda ZEFFIRO CIUFFOLETTI, voce *Cesare Guasti*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. LX, 2003, pp. 501-504, consultabile all'indirizzo: <[⁵⁴ Achille Neri \(Sarzana, 1842 - Genova, 1925\), inizialmente dipendente delle Ferrovie, viene poi assunto, grazie all'intercessione del cugino Giulio Rezasco, nella Biblioteca universitaria di Genova, di cui assume anche la direzione dopo la morte di Emanuele Celesia nel 1889. Dispensato dal servizio nel 1892 per un "infortunio" nella gestione, riesce a ottenere contratti di insegnamento all'Aquila, Treviglio e infine a Genova, dove, nel 1915 è incaricato dal Comune di catalogare il materiale archivistico e storico conservato nei palazzi Rosso e Bianco. Con tale materiale Neri costituisce il Museo del Risorgimento, di cui resterà conservatore fino alla morte. Riguardo alla sua attività storico-letteraria e giornalistica, nel 1867 esordisce con la pubblicazione di alcuni testi letterari poco noti; inizia, poi, a collaborare con i periodici «La Liguria», «Il Filomate», «Il Propugnatore», venendo in seguito anche chiamato a far parte della *Commissione per i testi di lingua*. Insieme a Luigi Tommaso Belgrano dirige il «Giornale ligustico di archeologia, storia e belle arti», e nel 1900 fonda con Ubaldo Mazzini il «Giornale storico e letterario della Liguria» \(si veda ALBERTO PETRUCCIANI, voce *Achille Neri*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. LXXVIII, 2013, pp. 247-249, consultabile all'indirizzo: <\[⁵⁵ Si legge ad esempio in una lettera del 1 marzo 1873 di Rezasco a Guasti: «Si potrebbe avere in prestito dalla Roncioniana di Prato il codice 62, che è il Lunario storico pratese del Casotti? O se non quello che è autografo, il cod. 63 che è una copia dello stesso Lunario?»: v. *Carteggi di Cesare Guasti*, a cura di FRANCESCO DE FEO, vol. VI, cit., p. 515 \\(dalle lettere che seguono si evince poi che il manoscritto viene inviato da Guasti il 4 marzo successivo e restituito con raccomandata da Rezasco sei giorni dopo: v. ivi, pp. 516-517\\). In un'altra lettera, anteriore di qualche mese \\(25 novembre 1872\\), Rezasco aveva invece chiesto riscontri in merito al significato di alcuni vocaboli \\(«La Crusca trovò esempi per *Competere* nel senso di *appartenere all'autorità di alcuno*, e di *Competenza per l'autorità proposta di alcuno*? Quando che sì,\]\(http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-neri_\(Dizionario-Biografico\)/>, e la bibliografia ivi riportata\).</p></div><div data-bbox=\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-guasti_(Dizionario-Biografico)/>, e la bibliografia ivi citata. Come rileva STEFANO GARDINI, «La collaborazione di Guasti [con Rezasco] è documentata, a partire dal giugno 1851, da una corrispondenza a tratti piuttosto fitta, nella quale non poche volte ricorrono informazioni, citazioni, indicazioni utili alla composizione del <i>Dizionario</i>» (<i>Archivi ed archivisti</i>, cit., p. 98; cfr. anche ANNA GIULIA CAVAGNA, <i>Pubblicare parole nell'Ottocento</i>, cit., pp. 55-84, a p. 60, nota 17). Le lettere di Rezasco a Guasti sono raccolte nei <i>Carteggi di Cesare Guasti</i>, a cura di FRANCESCO DE FEO, vol. VI, <i>Carteggi con gli archivisti fiorentini. Lettere scelte</i>, Firenze, Olschki, 1979, pp. 483-548.</p></div><div data-bbox=)

Forse proprio a causa del protrarsi dei tempi di stesura⁵⁶, nei primi anni Sessanta Rezasco decide di dare alle stampe un primo saggio del suo lavoro⁵⁷, cui fa seguito la pubblicazione di alcune voci sulla «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione»⁵⁸. Tuttavia, per l'autore è ancora prematuro pensare a una pubblicazione definitiva dell'opera, come scrive a Felice Le Monnier

sarete tanto gentile di trascrivermeli e mandarmeli?»: v. *ivi*, p. 510). Altre delucidazioni sono chieste, sempre a Guasti, nel mese di marzo 1873, su alcune istituzioni pratesi (la festa del Corpus Domini, la Camera dei Pegni e il Provveditore del Comune) e sul Banco del Giro (*ivi*, pp. 517-518); e, nel luglio 1874, riguardo alle «borse dello antico squittino fiorentino» conservate nell'Archivio di Firenze (*ivi*, p. 545) e alle «palline, pallotte o pallottole che dovrebbero inchiudere le polizze» (*ivi*, p. 546). Gli argomenti trattati nel carteggio con il cugino Achille Neri spaziano maggiormente (v. ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., pp. 56-57, nota 5), ma anche a lui Rezasco rivolge spesso richieste per il suo *Dizionario*: ad esempio, in una lettera del 21 giugno 1877, l'autore gli chiede di controllare una citazione presa dal manoscritto degli *Annali della Repubblica di Genova* di Filippo Casoni (*ivi*, p. 73, nota 71).

⁵⁶ Di cui Rezasco si lamenta ripetutamente nei carteggi con gli amici (e con lo stesso Mamiani): v. ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., *passim*. Sollecitazioni per una pronta conclusione dell'opera arrivano a Rezasco da più parti; scrive, ad esempio, PROSPERO VIANI nella prefazione al suo *Dizionario di pretesi francesismi*: «affretto col desiderio che venga in luce (nè forse andrà molto) il Dizionario politico-amministrativo composto con lunghi e giudiziosi studj dal mio chiaro e valoroso amico Giulio Rezasco, deputato al parlamento Sardo» (*Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana, con una tavola di voci e maniere aliene o guaste*, Firenze, Felice Le Monnier, vol. I, 1858, p. xxvi).

⁵⁷ GIULIO REZASCO, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano* (non vi sono indicazioni in merito all'anno e all'editore, ma nel preambolo – a p. 1 – si precisa che «nel fascicolo del settembre 1863 della *Rivista contemporanea italiana* fu pubblicato un saggio di un importante lavoro del cav. Giulio Rezasco», pertanto l'opuscolo è sicuramente posteriore a tale data).

⁵⁸ GIULIO REZASCO, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano. Collegio*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione», VI (1865), 223, pp. 420-423; *Id.*, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano. Ambasciatore*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione», VI (1865), 237, pp. 231-233; *Id.*, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano. Podestà del Comune*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione», VI (1865), 240, pp. 277-280; *Id.*, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano. Consoli delle arti*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione», VI (1865), 250, pp. 434-436.

declinando per ben due volte le sue profferte di stampa⁵⁹. Qualche anno dopo, nel 1871, è però proprio a lui che Rezasco si rivolge nella speranza di ottenere la pubblicazione del suo (non ancora concluso) *Dizionario*⁶⁰; ma questa volta è l'editore a declinare⁶¹. Rezasco, dunque, dopo aver tentato invano presso altre case editrici⁶², nel 1873 chiede aiuto a Cesare Guasti, il quale, tramite il consigliere di amministrazione della società Successori Le Monnier Isidoro Del Lungo⁶³, riesce a mediare positivamente con l'editore e a ottenere la pubblicazione dell'opera⁶⁴. Il contratto, stipulato alla fine dello stesso

⁵⁹ Una prima volta nel 1859 e una seconda nel 1864: v. ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 67.

⁶⁰ Si legge in una lettera di Rezasco a Le Monnier del 6 marzo 1871: «anni fa mi dimostraste il desiderio di stampare a suo tempo il mio Vocabolario storico, politico e amministrativo italiano. Ora che quel lavoro è, non dirò congiunto [*sic*], che quei lavori non si compiono mai, ma condotto ad un punto che io non intendo tirarle più avanti, prima che io mi rivolga ad altri editori, vi prego di dirmi se avete sempre lo stesso desiderio di prima» (v. ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 68).

⁶¹ Come spiega Rezasco a Guasti in una lettera del 23 agosto 1873 (in *Carteggi di Cesare Guasti*, a cura di FRANCESCO DE FEO, vol. VI, cit., p. 525).

⁶² Oltre a Le Monnier, rifiutano anche Barbèra e Loescher: v. *ibidem*.

⁶³ Lo storico, scrittore, e politico Isidoro Del Lungo (Montevarchi, 1841 - Firenze, 1927) era un lontano parente (nonché allievo) di Cesare Guasti: per informazioni biografiche su Del Lungo, ultimo Arciconsolo e primo Presidente dell'Accademia della Crusca, si rinvia a LUCIA STRAPPINI, voce *Isidoro Del Lungo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., vol. XXXVIII, 1990, pp. 96-100, consultabile all'indirizzo: <[⁶⁴ Guasti spiega a Rezasco di aver scritto all'amico Del Lungo: «ma come mai un'opera così non ha da trovare editore? Intendo bene, che non si tratta d'un romanzo, ma in Italia si vendono e leggono pur libri che non sono romanzi. Si compilano stampano e spacciano dizionari d'antichità greche e romane; e delle antichità italiche, ricercate e svolte nello studio della lingua \(che è svolgimento nuovo e fecondo\) non si vorrà un dizionario bell'e compilato con lunga fatica e grande amore?» \(lettera di Guasti a Rezasco del 9 settembre 1873, in *Carteggi di Cesare Guasti*, a cura di FRANCESCO DE FEO, vol. VI, cit., p. 533\).](http://www.treccani.it/enciclopedia/isidoro-del-lungo_(Dizionario-Biografico)/>, e alla bibliografia ivi richiamata; si veda altresì MASSIMO FANFANI, <i>Vocabolari e vocabolaristi. Sulla Crusca nell'Ottocento</i>, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2012, pp. 63-115.</p></div><div data-bbox=)

anno, prevede un compenso di 2000 lire e 30 copie per l'autore (cui sarebbe rimasta anche la proprietà dell'opera), e 10 anni di privativa per l'editore⁶⁵.

Nel 1874 prende dunque avvio la stampa del *Dizionario*, che si conclude, però, solo 12 anni dopo⁶⁶, sia per le difficoltà interne alla Successori Le Monnier che rallentano in generale le attività della società⁶⁷, sia per la macchinosità dei passaggi tra autore e bottega tipografica che rendono arduo il processo di revisione delle bozze. Difatti,

Le schede, in copia unica, ordinate e numerate entro cassette di legno sono spedite da Roma ove Rezasco lavora a Firenze in tipografia: qui vengono tirate le prime porzioni di testo in colonna unica (non impaginato, per consentire ampie correzioni) soggette a una prima lettura interna all'officina, per sgrossare le sviste ortografiche maggiori. Da Firenze sono mandate, insieme alle pagine appena tirate, a Reggio Emilia dove il revisore di bozze, amico scelto da Rezasco⁶⁸, effettua una seconda sgrossatura [...]. Poi tutto quanto il materiale, a spese dell'autore, è re-inviato a Roma dove Rezasco le corregge personalmente per poi rispedirle, di nuovo a proprie spese, indietro a Firenze. Qui la tipografia tira un secondo stato delle bozze, e la danza delle correzioni *in itinere* ricomincia, con plichi sempre in viaggio e sempre più pesanti perché devono contenere le schede originali e le prime bozze già corrette oltre le seconde! Poi arrivano le terze bozze impaginate. Un giro complicato, che facilita le perdite: in un caso almeno bozze e originali sono tragicamente smarriti [...] e bisogna riscrivere tutto da capo⁶⁹.

⁶⁵ V. *ivi*, pp. 536-538. Come sottolinea ANNA GIULIA CAVAGNA, il corrispettivo monetario pattuito non era elevato, se si considera che negli anni Settanta lo stipendio annuo di Rezasco era di 6000 lire (v. *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 70). Inoltre, come si evince dalle lettere di Giulio Rezasco a Felice Le Monnier del 19 maggio e del 13 giugno 1882 (riportate *ivi*, p. 71, nota 62), Rezasco riceverà il saldo dell'importo pattuito solo nel 1882 (per di più vistosamente decurtato).

⁶⁶ Nell'estate del 1874 si è ancora al primo foglio (nonostante nell'inverno precedente Rezasco avesse inviato tutte le schede relative alla lettera A); nel maggio del 1875 si arriva alla lettera C, nella primavera del 1878 alla I (che diventa poi M in estate) e, finalmente, nel 1880 si concludono i lavori compositivi, sicché Rezasco può stendere la prefazione, poi sottoposta per l'approvazione di rito a Terenzio Mamiani (v. *amplius* ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., pp. 72-79).

⁶⁷ V. *ivi*, p. 77.

⁶⁸ Si tratta di Ulisse Poggi, letterato e tipografo, che Rezasco ringrazia pubblicamente nella dedica introduttiva per la «correzione della stampa» e i «preziosi consigli» (v. GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. XVI).

⁶⁹ ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., pp. 74-75.

Si sottolinea, inoltre, che revisioni così temporalmente distanti generano inevitabilmente dubbi e ripensamenti e, di conseguenza, correzioni e aggiunte⁷⁰, che comportano a loro volta la necessaria ristampa di numerose pagine⁷¹ (con ulteriore rallentamento dei lavori).

⁷⁰ Ciò trova riscontro nel richiamo, all'interno delle voci, di opere edite negli anni Settanta – o addirittura Ottanta – dell'Ottocento, quando quindi il *Dizionario* era già in corso di stampa: ad esempio, *Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali appartennero, studi del conte Giovanni Gozzadini* (In Bologna, presso Nicola Zanichelli, 1875) è citata (in nota) nella voce *casatorre* (e nella voce *reformatore/riformatore* è richiamata, dello stesso autore, *Giovanni Pepoli e Sisto V. Racconto storico*, In Bologna, Presso Nicola Zanichelli, 1879); analogamente, in una nota relativa alla voce *terratico/terradego* è citato il primo volume del *Diplomatarium veneto-levantinum sive acta et diplomata res venetas graecas atque levantis illustrantia, a. 1300-1350*, Venetiis, Sumptibus societatis, 1880.

⁷¹ Rileva, al riguardo, ANNA GIULIA CAVAGNA che «Risultano sostituite almeno le pagine 13-14, 15-16, 36-37, 59-60, 61-62, 63-64, 77-78, 91-92, 105- 106, 123-124, 125-126, 131-132, 251-252, 261-262, 297-298, 319-320, 327-328, 361-362, 389-390, 415- 416, 419-420, 423-424, 425-426, 433-434, 467-468, 497-498, 545-546, 595-596, 633-634, 651-652, 655- 656, 657-658, 681-682, 1187-1188, 1213-1214 pari almeno a 4 fogli e mezzo stampati e scartati» (*Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 73, nota 73). I ritardi e le ristampe sono poi talvolta dovuti a errori dell'autore, come testimonia, ad esempio, una lettera del 12 ottobre 1875 (riportata ivi, p. 76, nota 83) in cui Giulio Rezasco scrive a Felice Le Monnier: «Questa volta la colpa della tardanza è mia. Nel rivedere i primi fogli già stampati ho trovato sotto la parola Anziano un errore grave. Questa parola è dichiarata come sostantivo invece si doveva dire addiettivo e sostantivo; altrimenti il primo esempio non consuona al titolo. Anche qui la colpa è mia che non seppi corregger bene. Non è una inesattezza che si possa riportare nell'errata corrige. Ma il foglio è già stampato e credo che non vi si possa rimediare. Quanto sarebbe la spesa a ristampare il foglio ove si trova quella rubrica?» (la pagina viene effettivamente ricomposta dato che *anziano* nel *Dizionario* è marcato come *Add. e Sust.*).

Terminata la stampa, nel febbraio 1882 il volume viene finalmente immesso sul mercato⁷² in 800 esemplari⁷³ a un prezzo di 30 lire⁷⁴. La veste bibliologica è un compromesso tra le proposte di Rezasco⁷⁵ e gli usi della tipografia⁷⁶: la copertina è in carta marrone con caratteri e fregi dorati a impressione, e il testo è disposto su due colonne molto fitte e separate da un filetto centrale⁷⁷. La scrittura minuta, l'alternanza tra tondi, corsivi, maiuscoli e minuscoli, i fitti richiami e la presenza di note a piè di pagina rendono poco agevole la lettura⁷⁸.

La ricezione dell'opera è tiepida. Se ne lodano l'impostazione storica e la completezza delle definizioni (che rende le voci «eccellenti ed erudite monografie»⁷⁹):

Non ho bisogno di dire quanto di questo nuovo indirizzo [storico] dato dal Rezasco all'opera sua dobbiamo rallegrarci noi ricercatori del medio evo, ai quali poco importa di sapere se una parola o una locuzione attenente al linguaggio politico, amministrativo, forense, sia da accettarsi o da condannarsi, ma

⁷² Il frontespizio reca tuttavia la data del 1881, in quanto era stato già tirato e la redazione non ha voluto incorrere in nuove spese di stampa (v. *ivi*, p. 79). Per una riproduzione fotografica del frontespizio v. *appendice*.

⁷³ Si segnala che sul sito *Internet Archive* è disponibile una versione digitalizzata di tale edizione (<<https://archive.org/details/dizionariodellin00rezauoft/page/n2>>), interrogabile (seppur non perfettamente) grazie al sistema OCR.

⁷⁴ Come rileva ANNA GIULIA CAVAGNA, si tratta di un prezzo considerevole per l'epoca, all'incirca equivalente «a quindici volte il prezzo d'un volume di poesie o novelle pubblicate dallo stesso editore» (*Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 82).

⁷⁵ Il quale si era raccomandato con l'editore «che la pagina risult[asse] chiara leggibile e ariosa, onde evitare disarmonici accostamenti di diversi caratteri, forme e corpi» e «che definizioni di lemmi ed esempi tratti dalla documentazione [fossero] ben distinguibili a colpo d'occhio e dunque resi in caratteri differenti» (*ivi*, p. 74).

⁷⁶ Come il formato in 16° largo, tipico delle edizioni Le Monnier (*ivi*, p. 80).

⁷⁷ Per ulteriori dettagli sulla veste bibliologica dell'opera si veda *ivi*, pp. 80-82.

⁷⁸ Come rilevano già i contemporanei: v. SALVATORE BONGI, *Recensione a Giulio Rezasco*, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, in «Archivio storico italiano», s. IV, IX [1882], 27, III, pp. 383-395, a p. 384 (cfr. anche ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 83).

⁷⁹ CESARE PAOLI, *Recensione a Giulio Rezasco*, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, in «Giornale di filologia romanza», IV (1882), 9, pp. 196-201, a p. 197.

bene importa di conoscere se un tempo è stata detta, se ora si dice o non si dice più, e in quale significato fu usata, e se si adopera tuttora nel medesimo o in altro significato. E anche a coloro, i quali vogliono avere una guida a ben parlare e bene scrivere il linguaggio ufficiale, il Dizionario del Rezasco è assai più utile secondo il nuovo disegno storico che non secondo il primitivo disegno filologico; imperocché nel ravvivare vocaboli vecchi e adattarli agli usi moderni, bisogna procedere con molta cautela, per non far dire a quelli cose che non hanno mai significato né potrebbero significare⁸⁰.

Le definizioni ch'ei dà, unendo il criterio filologico e lo storico, sono esatte e comprensive: ben disposti e ordinati i varj significati e i varj accoppiamenti dei temi: ricca l'esemplificazione: ben distinte le modificazioni provinciali e locali. A parecchi temi di capitale importanza, succede un sommario storico che dà piena contezza delle origini della istituzione, delle vicende sue, delle varietà nei diversi luoghi, separando ciò che è sostanziale da ciò che è accidentale, ciò che è generale da ciò che è speciale⁸¹.

Se ne apprezzano, inoltre, la ricchezza e la varietà delle fonti:

La *Tavola delle abbreviature* che si diffonde per ben 60 colonne di fitta stampa, mostra quante laboriose indagini abbia il Rezasco dovuto sostenere per dare all'Italia un'opera filologica e storica che le altre nazioni dovranno invidiarle⁸².

Può affermarsi con tutta coscienza che il materiale esplorato è tanto e tale, che difficilmente si troverebbe altra opera moderna di erudizione, che sia fondata su tanta copia di testimonianze, in gran parte recondite e difficilmente accessibili⁸³.

Se ne segnalano però anche imprecisioni, errori e dimenticanze: Alessandro D'Ancora rileva, ad esempio, che «le sviste abbondano nelle citazioni di autori» e che «tutta la *Tavola* avrebbe bisogno di esser rivista, aggiungendovi più ricche notizie

⁸⁰ Ivi, p. 196.

⁸¹ ALESSANDRO D'ANCONA, *L'antico linguaggio politico ed amministrativo d'Italia*, in Id., *Varietà storiche e letterarie*, s. II, Milano, Treves, 1885, pp. 165-188, a p. 171.

⁸² Ivi, p. 169.

⁸³ SALVATORE BONGI, *Recensione*, cit., p. 385.

bibliografiche»⁸⁴; Salvatore Bongi riporta alcuni esempi di «definizioni scorrette»⁸⁵ e di (riconoscibili) errori di stampa che dalle fonti sono passati nel *Dizionario*⁸⁶; Cesare Paoli analizza compiutamente dieci voci⁸⁷, sottolineandone sviste ed errori, e proponendo «giunte ed emendamenti»⁸⁸.

Tra le altre critiche mosse a Rezasco, poi, quella di non aver rispettato i limiti della materia trattata, avendo da un lato incluso nell'opera vocaboli «che non hanno nulla di specialmente tecnico e di specialmente storico»⁸⁹, dall'altro tralasciato (o registrato incompiutamente) voci frequentemente ricorrenti nel linguaggio politico-amministrativo⁹⁰.

Severo, infine, il giudizio del recensore Cesare Paoli sull'impiego di fonti della tradizione letteraria per attestare significati tecnico-specialistici:

[Rezasco] ha creduto bene di valersi anche di fonti puramente letterarie, della cui opportunità e speciale competenza mi faccio lecito di dubitare. Non già che, a mio credere, linguaggio storico e

⁸⁴ ALESSANDRO D'ANCONA, *L'antico linguaggio politico ed amministrativo d'Italia*, cit., p. 170, nota 2. Di tale avviso anche SALVATORE BONGI, *Recensione*, cit., p. 387, e CESARE PAOLI, *Recensione*, cit., p. 197.

⁸⁵ *Borsa del suggello* (s.v. *sigillo/suggello*), *condannare nella persona* (s.v. *persona*), *inquisizione e senatore*: v. SALVATORE BONGI, *Recensione*, cit., p. 390.

⁸⁶ «Vespasiano Bisticci raccontando nella vita di Poggio fiorentino del gran tesoro posseduto da non so qual prelado inglese, scrisse che ne facevano parte anche “sette forzieretti tutti pieni di *nobili* di’Inghilterra”; quali *nobili* erano una moneta d’oro notissima. Ora nella edizione delle *Vite* venne stampato, invece di *Nobili, Mobili*; e l’errore, passato nel *Dizionario*, servì per esempio a *Mobile*, nel senso di ricchezza in denaro. Così la moneta *meflata*, che si registra sulla fede d’un libro di lettere senesi del dugento, modernamente pubblicato, deve essere moneta *meslata*, cioè mescolata, e non altro. In questi casi si poteva correggere arditamente anche senza riscontro d’originali» (ivi, pp. 392-393).

⁸⁷ *Ammiraglio, balia, bolla di piombo, caleffo, descrivere, diplomatico, forma, lodo/laudo, minutare, raccolta/ricolta*.

⁸⁸ CESARE PAOLI, *Recensione*, cit., pp. 198-201.

⁸⁹ Come, ad esempio, le voci *appresso, agitare, assassinare*: v. ivi, p. 197.

⁹⁰ V. SALVATORE BONGI, *Recensione*, cit., p. 391, il quale rileva, ad esempio, che Rezasco registra pochissime voci relative «alla misura del tempo e del calendario». CESARE PAOLI sottolinea poi che «anche nell’acceptare e nel rifiutare certi gruppi di vocaboli, l’autore non ha sempre una norma sicura», come avviene, ad esempio, per le «monete, [i] pesi e [le] misure» (*Recensione*, cit., p. 197).

scientifico e tecnico non possa ricavarsi anche dalle poesie, dalle novelle e da ogni altro componimento letterario; ma tali fonti debbono essere usate soltanto come sussidiarie, e nel pigliare da esse gli esempi, e nel fondare sopra la loro autorità le definizioni dei vocaboli, bisogna procedere con prudente discernimento, accettandone solo il linguaggio proprio e preciso, non quello vago e generico, o figurato, o letterariamente abbellito⁹¹.

Alcuni di tali rilievi⁹² saranno recepiti da Rezasco nelle nuove voci e integrazioni che pubblicherà tra il 1881 e il 1890 sul «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura»⁹³.

Per quanto riguarda, poi, la fortuna editoriale dell'opera, va rilevato che il *Dizionario*, pur figurando nel 1892 tra *I migliori libri italiani consigliati da cento illustri contemporanei*⁹⁴, non avrà ristampe per oltre ottant'anni⁹⁵. All'inizio degli anni Trenta del Novecento l'archeologo Felice Barnabei si chiede addirittura se «qualche parte di questo Vocabolario del Rezasco sia mai stata pubblicata»⁹⁶ (tale osservazione è commentata da Antonio Gramsci nei suoi *Quaderni del carcere*: «Il dizionario del Rezasco. Vi accenna Felice Bernabei nelle *Memorie inedite di un archeologo* [prima parte

⁹¹ Ivi, p. 198.

⁹² Come, ad esempio, quello di SALVATORE BONGI di dare un'«illustrazione più piena [...] al giuoco del *Lotto*» (*Recensione*, cit., p. 391).

⁹³ GIULIO REZASCO, *Dell'antico debito pubblico denominato Monte*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», VII-VIII (1881), pp. 440-471; ID., *Senato*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XI (1884), pp. 36-50; ID., *Il giuoco del lotto*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XI (1884), pp. 196-225; ID., *Scampanata*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XI (1884), pp. 321-335; ID., *Armi proibite*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XII (1885), pp. 90-120; ID., *Maggio*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XIII (1886), pp. 81-159; ID., *Il Segno degli Ebrei* [1], in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XV (1888), pp. 241-266; ID., *Il Segno degli Ebrei* [2], in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XVI (1889), pp. 31-61; ID., *Segno delle meretrici*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XVII (1890), pp. 161-220.

⁹⁴ Milano, Ulrico Hoepli Libraio Editore della Real Casa, 1892, p. 298.

⁹⁵ È del 1966 la prima ristampa anastatica della casa editrice bolognese Forni, cui segue una seconda (sempre della stessa casa editrice) nel 1982.

⁹⁶ *Memorie inedite di un archeologo (I)*, cit., p. 272.

pubblicata sulla “Nuova Antologia” del 16 luglio 1933]. Il Rezasco [Giulio] fu più volte Segretario Generale della Pubblica Istruzione [cioè sottosegretario]. Il Bernabei ne parla un po’ sottogamba come compilatore di un “Vocabolario della Burocrazia” e scrive: “Non so se qualche parte di questo Vocabolario del Rezasco sia stata mai pubblicata”. [La redazione della “Nuova Antologia” non ha creduto opportuno annotare]. Pare che il Rezasco non si occupasse dei suoi doveri burocratici e impiegasse l’orario d’ufficio a compilare il vocabolario»⁹⁷.

L’interesse per il *Dizionario* non è invece mai venuto meno (anzi è andato rinsaldandosi con il tempo) tra gli studiosi di storia del diritto e della lingua italiana⁹⁸.

⁹⁷ ANTONIO GRAMSCI, *Quaderni del carcere*, Edizione critica dell'Istituto Gramsci a cura di VALENTINO GERRATANA, Torino, Einaudi, 1975, vol. III, p. 1834 (quaderno 15, § 75, *Argomenti di cultura*). A proposito del *Dizionario*, Gramsci aveva già scritto qualche tempo prima (quaderno 8, § 144, *Nozioni enciclopediche. Bibliografia*): «Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, 1881. (Non lo conosco. Vedere come compilato, di che tendenza politica ecc; [lodato dall’Einaudi])» (ivi, vol. II, p. 1030). L’opera di Rezasco è menzionata anche nel quaderno 17, § 17 (*Argomenti di cultura*): «Titolo esatto del *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco* (Firenze, Le Monnier, 1881, pp. 1287)» (ivi, p. 1920).

⁹⁸ PIERO FIORELLI ricorda, ad esempio, che il *Dizionario* di Rezasco è una delle opere che hanno indirizzato i suoi studi verso la lingua del diritto: «Resta da dire della lingua giuridica [...]. Non mi viene davvero in mente un anno, un mese, un giorno, una data insomma che inchiodi i primi ricordi d’un mio interessamento. O forse mi riesce meglio d’accennare per vie traverse ai dati sfuggenti della cronologia richiamando pochi dati d’altra natura, tangibili e rimasti impressi, che finiscono col dare a modo loro una certa idea del tempo, meno lineare. Ecco: quando comprai, a Firenze, in Via Matteo Palmieri già del Mercatino, il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco (1881) [...]; e pochi mesi dopo [...] le *Institutioni imperiales del sacratissimo prencipe Giustiniano Cesare Augusto* volgarizzate da Francesco Sansovino (1552) [...]; e del resto, non molti mesi prima, in Borgo la Noce, avevo comprato per lire due le *Lezioni di lingua toscana* di Domenico Maria Manni (1737)» (*Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, p. VIII). Sull’importanza che ancora oggi riveste il *Dizionario* di Rezasco si vedano, tra gli altri, MARIA VITTORIA DELL’ANNA, *Un dizionario specialistico postunitario*, cit., pp. 241-242, e LUCA SERIANNI, *Storia dell’italiano nell’Ottocento*, cit., p. 77.

D'altronde, come sottolinea Piero Fiorelli, l'«inesauribile Rezasco»⁹⁹ è «il nostro unico e prezioso dizionario storico del diritto pubblico»¹⁰⁰, nonché, in generale, il solo vocabolario che abbiamo della lingua giuridica italiana¹⁰¹.

Il *Dizionario* è citato nei grandi manuali (a partire dalla *Storia della lingua italiana* di Bruno Migliorini), e utilizzato come fonte per ricerche linguistiche e filologiche sulla lingua italiana¹⁰², oltre che per quelle specificamente dedicate al linguaggio giuridico (si vedano in particolare gli studi di Piero Fiorelli e Federigo Bambi). È inoltre fonte di molti vocabolari storici ed etimologici (es. *GDLI, DELIN, LEI*), nonché della banca dati *Archivio*

⁹⁹ PIERO FIORELLI, *Del marsupio elettorale e d'altro*, in *Per Carlo Ghisalberti: miscellanea di studi*, a cura di ESTER CAPUZZO ed ENNIO MASERATI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pp. 7-17, ora in PIERO FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, cit., pp. 281-296 (da cui si cita), a p. 291.

¹⁰⁰ PIERO FIORELLI, *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in *Con felice esattezza: economia e diritto fra lingua e letteratura*, a cura di ILARIO DOMENIGHETTI, Bellinzona, Casagrande, 1998, pp. 139-183, ora in PIERO FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, cit., pp. 71-128 (da cui si cita), a p. 74, nota 4.

¹⁰¹ «Quanto sia grave e assoluta questa mancanza d'un vocabolario della lingua giuridica italiana, è facilmente provato dall'esame di quelle stesse opere che più s'avvicinano a rappresentare quel tipo. Più di tutti vi s'avvicina, assai più di quel che non paia dal titolo, il giustamente celebrato *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco. Gli nuoce, è vero, il passare del tempo e il progredire degli studi storici [...]; lo limita eccessivamente il suo ristretto carattere storico [...]; l'appesantisce d'altra parte un troppo frequente chiamarsi agli esempi di quegli autori, diremo così, letterari [...]; e soprattutto l'allontana un poco dal mondo giuridico il suo stesso oggetto, cioè la lingua del governo e dell'amministrazione, della politica e della giustizia, che solo in parte è giuridica e che della lingua giuridica è solo una parte, sia pure considerevole. Con tutto questo Rezasco è un vocabolario vero e proprio [...]; ed è, sia pure in parte, un vocabolario giuridico»: PIERO FIORELLI, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, cit., pp. 320-321 (v. anche ID., *Per un vocabolario giuridico italiano*, in «Lingua nostra», VIII [1947], pp. 96-108, a p. 97). Come sottolinea MARIA VITTORIA DELL'ANNA, ancora oggi l'opera di Rezasco resta, «nel quadro della lessicografia giuridica, [...] un punto di riferimento per un futuro compiuto vocabolario storico della lingua giuridica italiana, tutto ancora da realizzare» (*Un dizionario specialistico postunitario*, cit., p. 241).

¹⁰² Si citano, tra gli altri, i *Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1946-1976)* di ARRIGO CASTELLANI (Roma, Salerno, 1980, 3 voll.), dove il Rezasco è più volte richiamato per attestare forme e significati (v. in particolare vol. II).

IS-Legi (Indice Semantico per il Lessico giuridico italiano) dell'ITTIG (Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica).

II. ASPETTI LINGUISTICI DEL *DIZIONARIO DEL LINGUAGGIO ITALIANO STORICO ED AMMINISTRATIVO*

Per l'analisi contenuta nel presente capitolo – esclusi i paragrafi relativi allo studio delle marche grammaticali, per i quali si è preso in considerazione l'intero *Dizionario* – si è scelto di spogliare le lettere A ed S, distanti nella sequenza alfabetica e quindi verosimilmente composte in momenti diversi. Le due lettere si differenziano inoltre notevolmente per dimensioni, constando di 608 voci la prima e di 1162 voci la seconda.

1. ANALISI DELLA VOCE¹: INTESTAZIONE

Nell'area del lemma si trova la voce in tondo maiuscolo con le eventuali varianti riscontrate nelle fonti. A seguire ci sono le indicazioni relative alla marca grammaticale, mentre mancano, salvo rarissimi casi, le indicazioni ortofoniche².

1.1 Varianti a lemma

1.1.1 *Analisi delle varianti*

Scorrendo il lemmario delle lettere scelte emerge subito la cospicua presenza, all'interno del *Dizionario*, di voci a lemma con varianti (circa il 12% del totale delle voci della lettera A e il 21% della S). Sono inoltre numerose le varianti elencate in una stessa entrata: di norma due o tre (si citano, a titolo esemplificativo, *albergaria/albergheria*,

¹ Nell'analisi si tiene conto delle indicazioni di VALERIA DELLA VALLE, *Dizionari italiani: storia, tipi, struttura*, Roma, Carocci, 2005.

² Cfr. anche MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *Un dizionario specialistico postunitario*, cit., pp. 236-237. Nel lemmario delle lettere A ed S l'unica indicazione ortofonica è la precisazione «coll'accento o senza» riferita ad *arzana*, s.v. *arsana/arsena/arzana/arsanale/arsenale/arsinale/arsenata/arkanale/arsenale*.

amistà/amistanza, anziano/ansiano/anciano, apprezzamento/apprezio, sacramentale/saramentale/sagramentare, salare/salario/salario, scioverare/scioverare/sioverare, segnore/signore/signiore, sgombero/sgombro, sindacare/sindicare/sinticare, soperchiare/soverchiare e subornare/subornare), ma talvolta anche di più, come nel caso di ammiraglio/ammirante/almiraglio/almirante/armiraglio/armiragio/armirario, aringo/arringo/arengo/arrengo, sansale/sansaro/sansero/sensaio/sensale/sensero, scaraguaita/schiraguaita/schiriguaita/schiriguaito/schiviguaito/sguaraguaita/sparaguaito/sparagualto/squaraguaita/squaraguaito, segnoreggiare/signoreggiare/signiorgiare/signorizzare/segnoziare/signioziare e senescalco/seniscalco/sescalco/secalco/scalco/siniscalco/siscalco.

Tale ricchezza di allotropi e di varianti grafiche, chiaramente congruente con la prospettiva antiquaria del *Dizionario* e con l'antichità delle fonti spogliate³, si ritrova spesso anche in altri autori dell'epoca, nonché nelle principali opere lessicografiche coeve⁴ (come si evince scorrendo il lemmario delle edizioni IV e V del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* e quello del Tommaseo-Bellini).

Analizzando in concreto le principali tipologie di varianti, è subito evidente la presenza, a fianco delle forme toscano-italiane, di forme latineggianti⁵, giustificate sia

³ Per di più sovente manoscritte e provenienti da diverse aree d'Italia, come dichiara l'autore nella dedica introduttiva (v. GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. X), e come segnala talvolta all'interno dei lemmi (es. *anziano e, secondo i diversi dialetti e la corruzione degli scrittori, ansiano ed anciano*).

⁴ Si vedano LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., p. 170, e già BRUNO MIGLIORINI, *Storia della lingua italiana*, Firenze, Sansoni, 1960 (si cita dall'edizione Milano, Bompiani, 2013), pp. 559-560 e 625-627.

⁵ Si vedano, ad esempio, *aggiunta/adjunta, assolvere/absolvere, audienza/udienza, audire/udire, auditorio/uditorio, augustale/agostaro, satisfacimento/soddisfacimento, soddisfare/soddisfare, soddisfazione/soddisfazione, scusare/escusare, sindacato/sindicato, singolare/singolare, soggiogare/suggiugare, sospendere/suspendere, sostanza/sustanza, sostanziale/sustanziale, sostituire/sostituire, spedire/espedito, spedizione/espedizione, stimare/estimare, sopralluogo/sopralluoco, sottocordiere/subcordiere*.

dall'impostazione storica del *Dizionario*⁶, sia dai caratteri del linguaggio giuridico-burocratico, fortemente legato alla tradizione latina⁷.

I latinismi riportati a lemma da Rezasco sono tuttavia spesso attestati anche nella tradizione letteraria italiana, e quindi registrati nei principali dizionari dell'epoca: ad esempio, *audienza*, *audire*, *auditorio*, *escusare*, *espedire*, *espedizione*, *estimare*, *satisfare*, *satisfazione*, *sindicato*, *singulare*, *sustanza*, *sustanziale*, *sostituire* si trovano pure nella IV Crusca e nel Tommaseo-Bellini⁸, anche se in quest'ultimo sono quasi sempre marcati come forme arcaiche o non comuni⁹.

⁶ E dal conseguente ricorso a fonti spesso molto risalenti nel tempo: così, ad esempio, la forma *adjunta* (voce *aggiunta/adjunta*) è giustificata da Rezasco sulla base dello *Statuto dell'Arte della Lana di Radicondoli (1308-1388)* (in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena* vol. II, per cura di Luciano Banchi, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1871, pp. 155-228), e analogamente, la forma *absolvere* (voce *assolvere/absolvere*) sulla scorta della *Cronaca Modanese di Tommasino de' Bianchi detto de' Lancellotti*, risalente alla prima metà del XVI secolo (Parma, Pietro Fiaccadori, 1862-1884, 12 voll.).

⁷ Si veda al riguardo PIERO FIORELLI, *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, cit., pp. 72-73; PIERO FIORELLI, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di LUCA SERIANNI e PIETRO TRIFONE, vol. II, *Scritto e parlato*, Torino, Einaudi, 1994, pp. 553-597, ora in PIERO FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, cit., pp. 1-70 (da cui si cita), alle pp. 10-12 e 48-49. Cfr. anche CLAUDIO MARAZZINI, *La lingua degli Stati italiani. L'uso pubblico e burocratico prima dell'Unità*, in *La "lingua d'Italia": usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso SLI (Malta 3-5 novembre 1995), a cura di GABRIELLA ALFIERI e ARNOLD CASSOLA, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 1-27; MATTEO VIALE, *Studi e ricerche sul linguaggio amministrativo*, Padova, Cleup, 2008, p. 79; RICCARDO GUALDO e STEFANO TELVE, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, 2011, pp. 414-415; MAURIZIO TRIFONE, *Il linguaggio burocratico*, in *Lingua e identità: Una storia sociale dell'italiano*, a cura di PIETRO TRIFONE, Roma, Carocci, 2012, pp. 263-291, alle pp. 266-272; SERGIO LUBELLO, *Il linguaggio burocratico*, Roma, Carocci, 2014, pp. 21-41; ID., *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 17-56.

⁸ Le forme *audienza*, *audire*, *auditorio*, *escusare*, *espedire*, *espedizione*, *estimare* non compaiono, invece, nella V Crusca (mentre non è ovviamente possibile alcun confronto per le forme relative alla lettera S).

⁹ Come anche *absolvere*, *satisfacimento*, e *suggiugare*, che non sono, invece, presenti nella IV Crusca (*absolvere* non è registrata neanche della V Crusca).

Altre volte, le coppie registrate a lemma da Rezasco mostrano oscillazioni tra forme con esito toscano e forme con esito non toscano¹⁰: *acquajolo/acquarolo* e *stajo/staro* rappresentano il diverso esito di (-)RJ- in Toscana e nel resto d'Italia; *albergaria/albergheria*, *ambasceria/ambasciaria* e *angaria/angheria* l'evoluzione schiettamente fiorentina di *ar* protonica in *er* (sconosciuta altrove); *allegato/alligato*, *amnistia/amnestia*, *aringherio/arengherio*, *attenenza/attinenza*, *seculo/sicuro*, *segnare/signare*, *signora/signora* e *signoria/signoria* l'oscillazione tra *e* e *i* in posizione protonica.

Ha che fare con la provenienza geografica delle attestazioni raccolte da Rezasco anche l'oscillazione tra forme con consonanti scempie e geminate (riscontrabile, ad esempio, nelle coppie *alloderia/aloderia*, *aringamento/arringamento*, *aringhiera/arringhiera*¹¹, *soddisfacimento/sodisfacimento*, *soddisfare/sodisfare*, *soddisfazione/sodisfazione* e *scrutinare/scruttinare*), e quella tra forme con occlusive sorde e sonore in posizione intervocalica (come *ambasciatore/ambasciadore*, *avvocaresco/avvogaresco*, *avvocaria/avvogaria*, *sacrista/sagrista*, *scabellare/sgabellare*, *scabello/sgabello*, *secretario/segretario*, *secreto/segreto*, *servitore/servidore*, *sopraccastaldo/sopraggastaldo*, *spodestare/spotestare* e *stadico/statico*)¹². Infine, mostrano diversi esiti del nesso -TJ- le coppie *scomunicazione/scomunicazione*, *servigio/servizio*, *spogliazione/spogliazione*, *stimazione/stimazione*, *subrogazione/subrogazione*; del nesso (-)CL- le coppie

¹⁰ Senza però poter mai escludere del tutto un influsso del latino.

¹¹ Riguardo all'oscillazione tra consonanti scempie e geminate dopo *a-* iniziale (e, in particolare, in merito all'effettiva consistenza fonetica del fenomeno), si vedano le diverse posizioni di Contini e Castellani richiamate da Ugo Vignuzzi, in *Statuti del comune di Ascoli Piceno*, a cura di GIANCARLO BRESCHI e UGO VIGNUZZI, Ascoli Piceno, Comune, 2004, vol. II., *Commento filologico-linguistico*, pp. 150-151.

¹² A volte il fenomeno di lenizione comporta la spirantizzazione dell'occlusiva bilabiale, come nei casi di *scabino/scavino*, *soperchiare/soverchiare*, *soperchio/soverchio*, *sopra/sovra* (le medesime forme si ritrovano anche nel Tommaseo-Bellini e, tranne *scabino*, nella IV Crusca).

sconchiudere/sconcludere e *sconchiuso/sconcluso*; e del nesso -NG- seguito da vocale palatale *smugnere/smungere*, *spegnere/spengere* e *stringere/strignere*¹³.

Anche in questi casi si tratta di oscillazioni non solo attestate storicamente nella tradizione linguistica italiana (e dunque prevedibilmente registrate da un vocabolario storico quale è quello di Rezasco), ma assai comuni ancora nell'uso ottocentesco¹⁴, e quindi presenti nei dizionari coevi: così, ad esempio, le forme *acquajolo* (o *acquaiole*) e *acquarolo* compaiono entrambe a lemma nelle edizioni IV e V del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, e nel Tommaseo-Bellini (come anche *sacramentale/saramentale/sagramentale*, *satisfazione/soddisfazione* e *sigillo/suggello*)¹⁵.

¹³ Ovviamente, quando le varianti a lemma sono più di due, tali fenomeni possono combinarsi: in *aringaria/aringheria/arengaria/arrengaria*, si ha, ad esempio, l'alternanza tra *ar* ed *er* in posizione protonica (intertonica), tra *e* e *i* in protonia, e tra consonanti scempie e geminate; in *subbietto/subietto/soggetto/suggetto* tra consonanti scempie e geminate, e tra *o* e *u* in protonia; infine, in *securità/sicurezza/sicurtà/sigurtà*, tra *e* e *i* protoniche, tra consonanti sorde e sonore in posizione intervocalica, e tra forme etimologiche e sincopate (per altri casi di sincope nel lemmario del *Dizionario* cfr., ad esempio, *addirittare/addrittare*, *addirizzare/addrizzare*, *sgomberare/sgombrare* e *sperone/sprone*).

¹⁴ V. ad esempio ANDREA MASINI, *La lingua di alcuni giornali milanesi dal 1859 al 1865*, Firenze, La Nuova Italia, 1997, specialmente alle pp. 25-48. Tali varianti ricorrono anche nella lingua letteraria (si veda LUCA SERIANNI, *Le varianti fonomorfologiche dei Promessi Sposi 1840 nel quadro dell'italiano ottocentesco*, in «Studi linguistici italiani», XII, 1986, pp. 1-63, ora in *Id.*, *Saggi di storia linguistica italiana*, Napoli, Morano, 1989, pp. 141-213); e sono parimenti registrate nella grammaticografia dell'epoca (si veda MASSIMO PRADA, *Le avventure di una lingua: il viaggio alla scoperta dell'italiano nella Grammatica di Giannettino*, in «Studi di Grammatica italiana», XXXI-XXXII [2012-2013], pp. 245-263, e la bibliografia ivi citata).

¹⁵ Queste ultime ovviamente solo nella IV Crusca e nel Tommaseo-Bellini. Delle altre oscillazioni citate *supra* a titolo esemplificativo, si ritrovano nella IV Crusca: *ambasciatore/ambasciadore*, *aringhiera/arringhiera*, *scomunicazione/scomunicazione*, *scrutinare/scrutinare*, *secretario/segretario*, *secreto/segreto*, *securità/sicurezza/sicurtà* (ma non *sigurtà*), *servigio/servizio*, *servitore/servidore*, *soddisfacimento/sodisfacimento*, *soddisfare/sodisfare*, *soddisfazione/sodisfazione*, *spegnere/spengere*, *spodestare/spotestare*, *stadico/statico*, *stimazione/stimazione*, *subbietto/subietto/soggetto/suggetto* (ma solo le forme *albergheria*, *allegato*, *ambasceria*, *angheria*, *aringamento*, *attenenza*, *avvocaria*, *segnare*, *signoria*, *sgabellare*, *sgabello*, *smugnere*, *spogliazione* e *stringere*, senza i rispettivi allotropi

Ciò che invece differenzia il lemmario del *Dizionario* da quello di tali vocabolari, di impostazione più letteraria e toscanocentrica¹⁶, sono le forme più marcate in senso

riportati da Rezasco). Nella V Crusca, rispetto all'edizione precedente, vi sono anche *angaria/angheria*, *allegato/alligato*, *aringamento/arringamento* e *attenenza/attinenza* (e la forma *amnistia*), mancano però *aringhiera/arringhiera* e la forma *avvocaria* (oltre, ovviamente, a tutte le forme relative alla lettera S). Decisamente più numerose sono le oscillazioni a lemma del *Dizionario* riscontrabili anche nel Tommaseo-Bellini: *albergaria/albergheria*, *allegato/†alligato*, *ambasceria/†ambasciaria*, *ambasciatore/†ambasciadore*, *amnistia/†amnestia*, *†angaria/angheria*, *†aringamento/arringamento*, *attenenza/attinenza*, *†avvocaria/†avvogaria*, *†scabello/sgabello*, *†scomunicazione/scomunicazione*, *†sconchiudere/sconcludere*, *†sconchiuso/sconcluso*, *scrutinare/†scruttinare*, *†seculo/sicuro*, *†secretario/segretario*, *secreto/segreto*, *†sicurtà/†sicurtà/sicurtà* (ma non *sigurtà*), *†segnoria/signoria*, *servigio/servizio*, *servitore/†servidore*, *†smugnere/smungere*, *soddisfacimento/sodisfacimento*, *soddisfare/sodisfare*, *soddisfazione/sodisfazione*, *†spegnere/spengere*, *spodestare/spotestare*, *†stadico/statico*, *stajo/staro*, *†stimazione/stimazione*, *stringere/strignere*, *subbietto/subietto/soggetto/†suggetto*, *†subrogazione/subrogazione* (ma unicamente le forme *aringheria*, *segnare*, *signora*, *sagrista*, *sgabellare* e *†spogliazione*).

¹⁶ Scrive MAURIZIO VITALE in merito al principio del «*toscanismo* letterario con le sue predilezioni anticheggianti» che ha orientato la stesura della IV edizione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*: «Il criterio del *toscanismo* risultava, proprio nei confronti con la III edizione, che aveva, sia pur cautamente, avviato un allargamento delle autorità a scrittori genericamente *italiani* dal punto di vista linguistico, più fedelmente rispettato, anzi rinsaldato. Come risultato della riconferma del valore paradigmatico ed esemplare degli scrittori trecenteschi e degli autori toscanoflorentini dei secoli successivi, con i primi solidali linguisticamente, gli accademici limitavano l'ampliamento in direzione moderna del *canone* autorevole delle scritture agli *auctores* propriamente toscani o comunque tali, per la loro esperienza di lingua, strettamente considerati» (*La IV edizione del Vocabolario della Crusca. Toscanismo, classicismo, filologismo nella cultura linguistica fiorentina del primo Settecento*, in *Studi di filologia romanza offerti a Silvio Pellegrini*, Padova, Liviana, 1971, pp. 675-704, ora in *Id.*, *L'oro nella lingua. Contributi per una storia del tradizionalismo e del purismo italiano*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1986, pp. 350-382 [da cui si cita], alle pp. 361-362). EUGENIO SALVATORE («*Non è questa un'impresa da pigliare a gabbo*». *Giovanni Gaetano Bottari filologo e lessicografo per la IV Crusca*, Firenze, Accademia della Crusca, 2016) rileva tuttavia come nella IV impressione del *Vocabolario* vi sia invece «una parziale apertura rispetto al vincolo del toscanismo letterario» (p. 275, nota 161), sottolineando inoltre come il «“principio dell'uso moderno”» venga nei fatti seguito «più di quanto gli stessi compilatori avessero dichiarato» (p. 245). V. anche SEVERINA PARODI, *Quattro secoli di Crusca. 1583-1983*, Firenze, 1983, p. 101; MIRELLA SESSA, *Fortuna e sfortuna della IV impressione del Vocabolario della Crusca*, in *La Crusca nella tradizione*

localistico che programmaticamente Rezasco inserisce a lemma a fianco delle corrispondenti tosco-italiane, come annuncia già nella dedica introduttiva:

Io procurai di raccogliere quanti più potei esempi di voci e maniere già registrate o no, attingendoli non da pochi scrittori o di una sola provincia, e molto meno di un sol Municipio, quasi *gocciolate dalle grondaje*, come direbbe il Davanzati; ma dal fiume reale di tutta la Nazione, a cui i fiumi minori debbono onorarsi di essere tributarj, e non pretendere di più. Mi proposi ancora di corroborare di esempi non toscani e possibilmente più antichi le voci e locuzioni che non hanno se non de' toscani nel Vocabolario; il che a me sembra, sia detto con riverenza, un grave mancamento, a cui la illustre Accademia dovrebbe riparare nobilmente com'ella sa fare¹⁷.

letteraria e linguistica italiana, Atti del Congresso Internazionale per il IV Centenario dell'Accademia della Crusca (Firenze, 29 settembre - 2 ottobre 1983), Firenze, 1985, pp. 183-191, a p. 183; EAD., *La Crusca e le Crusche. Il Vocabolario e la lessicografia italiana del Sette-Ottocento*, Firenze, Accademia della Crusca, 1991, pp. 13-14. Invece, sull'attenuazione, nella V Crusca, del toscanocentrismo schietto e dell'impostazione arcaizzante che avevano caratterizzato le edizioni precedenti, si rinvia a CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole*, cit., p. 253; LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., p. 73 (con, tuttavia, i rilievi di GIOVANNI NENCIONI, il quale scrive: «Tuttavia quella mira all'italiano comune, quella considerazione della lingua familiare e del prestito necessario non superano linguisticamente le frontiere della Toscana e superano solo eccezionalmente quella della letteratura. La memoria storica e la cauta apertura instaurano un compromesso tra il vecchio e il nuovo a cui l'acrobatica soluzione manzoniana e il suo lungimirante democratismo resteranno sempre estranei; come gli resterà estranea la vivissima aspirazione dell'Italia postunitaria ad una buona lingua media [quella che il Carducci chiamerà con disprezzo 'lingua borghese'], lingua per la narrativa moderna, per il teatro, per il giornalismo, per l'amministrazione, e finalmente la non minore aspirazione a quell'italiano parlabile e parlato da tutti, che viene largamente perseguito come l'ideale compimento dell'unità politica»: *L'Accademia della Crusca e la lingua italiana*, in «Historiographia Linguistica», IX, 1982, 3, pp. 321-332, ora in Id., *Saggi di lingua antica e moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989, pp. 395-406 [da cui si cita], a p. 400; cfr. anche Id., *Verso una nuova lessicografia*, in «Studi di lessicografia italiana», VII [1985], pp. 5-19, alle pp. 8-9). Infine, riguardo alla cauta apertura all'uso vivo (pur sempre toscano) del Tommaseo-Bellini si veda LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., p. 72.

¹⁷ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., pp. IX-X.

Sicché, ad esempio, a lemma si trova la serie *aguzzino/auzzino/algozino/algozirio*, in cui, dopo la più comune forma panitaliana¹⁸, ve ne è una senza velare di tradizione presumibilmente fiorentina¹⁹, e, a seguire, due forme che non trovano riscontro né nella IV e V edizione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, né nel Tommaseo-Bellini²⁰, e che sono probabilmente di origine siciliana – come spiega l’autore stesso nella definizione della seconda accezione del termine²¹, e come si desume altresì dall’analisi delle fonti citate²². Ancora, nella serie *avvocato/advocato/avvocato/avvogà* si hanno, sempre dopo la forma italiana comune, due varianti antiche (la prima delle quali latineggiante), e, a seguire, una forma con tratti tipicamente settentrionali (lenizione dell’occlusiva intervocalica e apocope), che non è registrata in nessuno dei vocabolari

¹⁸ Il termine *aguzzino* è un prestito dall’arabo *al-wazīr* (‘incaricato, ministro’), come attestano il *DELIN* e ALBERTO NOCENTINI, *L’etimologico. Vocabolario della lingua italiana*, con la collaborazione di ALESSANDRO PARENTI, Milano, Le Monnier, 2010.

¹⁹ Scrive Tommaseo s.v. *auzzino*: «Aguzzino. Vive in Tosc.». E anche l’attestazione di *auzzino* fornita dalla V Crusca è del fiorentino Anton Maria Salvini (nella IV Crusca non vi è, invece, alcun esempio a corredo della definizione).

²⁰ In tali dizionari sono presenti solo le forme tosco-italiane *aguzzino* e *auzzino*, che sono anche le uniche a essere registrate nel *GDLI* (in particolare, *aguzzino* è trattata per esteso, mentre *auzzino* ha un’entrata di rinvio alla prima). Solo *aguzzino* è presente, poi, nel *Corpus OVI*.

²¹ «In Sicilia, Messo principale di Tribunale che faceva le esecuzioni e le citazioni, scriveva le sentenze, ed eseguiva alcune catture: Capo de’ sergenti».

²² Si tratta delle *Constituzioni Siciliane del re Alfonso* dell’anno 1433 (in *Capitula Regni Siciliae, quae ad hodiernum diem lata sunt, edita cura ejusdem Regni deputatorum Herculis Michaelis Brancifortii, Francisci Requesensii, Antonini Vigintimillii, Berlingarii Gravinae, Dominici Rubei, Balthasaris Nasellii, Hieronymi Gravinae, Antonini Federici, Petri de Neapoli, Antonini Gruae Talamancae, Aloysii Ducis Caetani*, a cura di FRANCESCO TESTA, Panormi, excudebat Angelus Felicella, vol. I, 1741, pp. 232-239), della *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima Collectio* del 1596 (Panormi, sumptibus Angeli Orlandi, 1636) e del *Diario della città di Palermo da’ mss di Filippo Paruta e Niccolò Palmerino* (in *Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, pubblicati sui manoscritti della Biblioteca Comunale per cura di Gioacchino Di Marzo*, vol. I, Palermo, Luigi Pedone Lauriel, 1869, pp. 1-197): cfr. le accezioni seconda e terza della voce *aguzzino/auzzino/algozino/algozirio*. *Algozini* o *algoziri* («Agenti di polizia, guardie carcerarie») è registrato anche nel *Dizionario di antiche istituzioni siciliane* di FRANCESCO LUIGI ODDO (Palermo, Flaccovio, 1983).

citati²³ (probabilmente perché di provenienza modenese, come, d'altronde, l'istituto che designa)²⁴. Analogamente, per la lettera S, né la IV Crusca, né il Tommaseo-Bellini registrano la seconda forma delle coppie *stormeggiare/stremizzare* e *scandaglio/scandiglio*, classificate da Rezasco rispettivamente come romagnola²⁵ e senese²⁶.

²³ Nella V Crusca è lemmatizzata solo la forma più comune *avvocato*, mentre il Tommaseo-Bellini registra anche le due successive *advocato* e *avvogato*, marcandole come arcaismi (l'ultima è presente pure nella IV Crusca). La forma *avvogà* non è inoltre attestata né nel *Corpus OVI* (dove sono si ritrovano solo *avvocato* e *advocato*), né nel *GDLI* (che nell'intestazione di *avvocato* riporta solo «ant. *advocato*, *avvogato*»).

²⁴ Si veda la nona accezione di *avvocato/advocato/avvogato/avvogà*: «Giudici all'avvocato. Quattro Giudici modanesi, tratti a sorte ogni sei mesi dalla borsa del Collegio dei Giuristi, incaricati di assegnar tutori e curatori ai pupilli, ai mentecatti, ai furiosi, ai prodighi, ai sordi e muti, e di assistere le donne ne' loro contratti; latinamente *Judices Advocatorum*». Anche l'attestazione della forma *avvogà* è tratta da un testo modenese (la già citata *Cronaca Modanese di Tommasino de' Bianchi detto de' Lancellotti*).

²⁵ Si legge s.v. *stremizzare/strimizzare* («In Romagna e nelle vicinanze per Stormeggiare»). L'esempio riportato è difatti attinto dalle *Croniche forlivesi di Leone Cobelli dalla fondazione della città sino all'anno 1498, pubblicate ora per la prima volta di su i manoscritti a cura del prof. Giosuè Carducci e del dott. Enrico Frati, con notizie e note del conte Filippo Guarini* (Bologna, Regia tipografia, 1869). La forma *stremizzare* non è presente né nel *GDLI*, né nel *Corpus OVI*.

²⁶ Si legge a lemma: *Scandaglio, e nel Senese, Scandiglio* (e ancora nella definizione: «I. In Firenze, ed in Venezia, l'Esame minuto delle mercanzie fatto alla Dogana, a riprova della denuncia del conduttore di esse; che si disse ancora Riscontro a scandaglio»; «II. In Firenze, ed in Siena, l'Adeguato dei prezzi, ragguagliato alle compre fatte indigrosso ed ai prezzi correnti del mercato; il quale s'imponessa dal Magistrato alla vendita minuta delle grasce»; «III. In Firenze fu pure il Prezzo risultante dalle cinque ultime annate delle tasse de' Siti, al quale prezzo medio i Siti s'allegavano, quando non si mettevano all'incanto; onde le frasi Allogare, Condurre, Concedere i Siti per via di scandaglio o scandiglio»). Le attestazioni di *scandiglio* sono tratte dalla *Legislazione Toscana, raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini* (Firenze, nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1807, 32 voll.), e sono relative agli anni 1588 e 1611: «Il Proveditore della Grascia.... avendo in questa maniera vera informazione delle compre.... faccia lo scandiglio de' prezzi da darsi alli macellari» e «Loro Signorie vogliono dare e concevere per via d'incanto tutti quelli siti che non fossero allogati.... per scandiglio» (si cita dal *Dizionario*, ma cfr. LORENZO CANTINI, *Legislazione Toscana*, cit., vol. XII, 1804, p. 203 e vol. XIV, 1804, p. 381). Il *GDLI* registra sia *scandaglio* (§ 6 «Stor. A Firenze e a Venezia, esame [compiuto per campioni] delle merci fatto dalla dogana per verificarne la corrispondenza con l'elenco fornito dai commercianti»), sia *scandiglio*²

Le forme diatopicamente marcate sono quindi indubbiamente numerose nel *Dizionario* e, quando l'autore reputa che meritino una particolare attenzione, le lemmatizza separatamente rispetto alle corrispondenti toscano-italiane: così è, ad esempio, per *abao* («Abate, in Genova; voce del dialetto genovese»), *soccita/soceda/socedo/socida/soccida/socita* («Soccio, in Toscana comunemente, in Milano, in Vicenza ed altrove») e *stermita/stirmita/stormita/stremida/stremita/strimita* («Stormeggiata in Liguria, nel Modenese ed altrove»)²⁷, che hanno un'entrata autonoma rispetto a *abate/abbate, socio* e *stormeggiata*²⁸.

L'inserimento a lemma di forme regionali e locali non deriva tuttavia tanto da un interesse di Rezasco per la variazione linguistica in diatopia, bensì soprattutto dal taglio storico del *Dizionario*, che impone l'inclusione nell'opera di istituti e usi giuridico-amministrativi preunitari²⁹. Così, ad esempio, le forme *aigone/aigonese/agigone/aginone* indicano a Modena i guelfi nelle prime lotte tra

(Stor. «In Firenze, tassa che si pagava per poter esercitare la vendita al dettaglio sul suolo pubblico»; § 2 «a Firenze e a Siena, calmiera dei prezzi»). Entrambe le forme sono attestate nel *Corpus OVI* (ma solo *scandiglio* nel senso estensivo di Rezasco), mentre nella IV Crusca e nel Tommaseo-Bellini si ritrova solo *scandaglio* (si vedano, rispettivamente, la seconda accezione: «Per metaf. Calcolo, Ripruova, Esperimento; Onde Far lo scandaglio, vale Esaminar per la minuta, Calcolare esattamente, Scandagliare. Lat. esaminare, explorare, aestimare»; e il § 3 «Trasl. Calcolo, Riprova, Esperimento; onde Far lo scandaglio, vale Esaminare per la minuta, Calcolare esattamente, Scandagliare»).

²⁷ Prima accezione.

²⁸ Mentre le forme *stermita/stirmita/stormita/stremida/stremita/strimita* non trovano riscontro in nessuno dei tre dizionari citati, di *soccita/soceda/socedo/socida/soccida/socita* il Tommaseo-Bellini registra le forme *soccita* e *soccida* (voci di rinvio a *soccio*); infine, *abao* è presente sia nella IV Crusca («Nome di dignità: e vale Capo, in signific. di Guida, scorta, regolatore, ec.»), sia nel Tommaseo-Bellini («Voce corrotta da ABATE. Nome di dignità popolare segnat. presso i Genovesi e Piacentini»).

²⁹ È l'autore stesso a dichiararlo nella dedica, ove scrive di aver inserito nella sua opera «quella parte di linguaggio storico che s'attiene alle antiche signorie o di Stato o di Municipio, ed alla vita civile ed economica de' loro tempi» (GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX).

Papato e Impero³⁰; *astiloforo/astiluforo* l'«Armeggiatore, Bagordatore, in Bologna»³¹; *addecinare/addicinare* l'atto di «Dividere i balestrieri in decine» a Pisa³²; e *scaffina/scarfia/scarfio/scarfina* brevi e bollettini nelle Marche e in Sicilia³³. In tali casi riuscire ad attuare un confronto con la IV e V edizione della Crusca e con il Tommaseo-Bellini è quasi impossibile, non solo poiché tali dizionari tendono a non registrare le forme diatopicamente marcate diverse dalle tosco-fiorentine, ma soprattutto perché sono caratterizzati da una scarsa propensione al tecnicismo³⁴, e non registrano quindi

³⁰ «Guelfo, in Modena, ne' primi tempi della divisione tra l'Impero e la Chiesa, se già non era nome di famiglia principale, donde s'intitolò tutta la fazione: opposto a Grasolfo o Grisulfo».

³¹ L'esempio è difatti tratto da *Dell'Historia di Bologna del R. P. M. Chervbino Ghirardacci Bolognese dell'ordine Eremitano di Sant'Agostino*, In Bologna, per Giouanni Rossi, 1596-1657, 2 voll.

³² Anche l'esempio è pisano, tratto dal *Breve del Popolo et delle Compagne del Comune di Pisa* (in *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo raccolti ed illustrati per cura del prof. Francesco Bonaini*, vol. II, Firenze, presso G. P. Viessieux, 1870, pp. 443-641).

³³ «I. Breve § 1; e qualsivoglia altro Bollettino da trarsi alla ventura, massime nella divisione de' beni: voce usata nelle Marche ed in Sicilia»; «II. Quindi Fare od Eleggere per scarfia o per via di scarfie e simili, valeva in Sicilia Eleggere a brevi».

³⁴ Sulla scarsa apertura della IV Crusca al lessico tecnico v. MAURIZIO VITALE, *La IV edizione del Vocabolario della Crusca*, cit., pp. 377-379, con, tuttavia, i rilievi di EUGENIO SALVATORE, «Non è questa un'impresa da pigliare a gabbo», cit., pp. 267-279 (cfr. pure Id., *La IV edizione del «Vocabolario della Crusca». Questioni lessicografiche e filologiche*, in «Studi di lessicografia italiana», XXIX [2012], pp. 123-160, alle pp. 149-157; MIRELLA SESSA, *La Crusca e le Crusche*, cit., pp. 20-21). Anche nella V Crusca il lessico tecnico-scientifico è scarsamente presente: si veda al proposito GIOVANNI NENCIONI, in *Saggi di lingua antica e moderna*, cit., p. 399 (cfr. altresì LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., p. 73; CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole*, cit., p. 253). Una maggiore apertura al linguaggio tecnico (sempre cauta e soprattutto limitata a determinati settori del sapere) si ha, invece, nel Tommaseo-Bellini: v. GIANFRANCO FOLENA, *Presentazione a NICOLÒ TOMMASEO e BERNARDO BELLINI, Dizionario della lingua italiana*, Milano, Rizzoli, 1977, vol. I, pp. 1-8, alle pp. 4-5; CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole*, cit., pp. 287-298; LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., p. 73.

molte delle voci giuridico-amministrative presenti nel *Dizionario*³⁵, soprattutto se designanti istituti o figure non più attuali³⁶.

1.1.2 *Ordine delle varianti e rinvii*

Nel caso di voci con più varianti, nel *Dizionario* vi è un'entrata principale in cui sono elencate tutte le forme; a questa rimandano poi le rispettive entrate di rinvio³⁷. Va tuttavia rilevato che nell'opera non vi è una *ratio* sistematica e diffusa che regola il trattamento degli allotropi a lemma³⁸: talvolta nessuna delle forme successive alla prima ha un'entrata propria³⁹, talaltra solo alcune⁴⁰; altre volte ancora, poi, le varianti possono

³⁵ Sul trattamento del «lessico del diritto, della lingua degli Uffici e delle istituzioni» nella IV e V Crusca si veda il sondaggio lessicale di MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *Diritto e istituzioni nel Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in *Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana*, Atti del convegno ASLI (Padova, 29-30 novembre 2012 - Venezia, 1 dicembre 2012), a cura di LORENZO TOMASIN, Firenze, Cesati, 2013, pp. 369-391.

³⁶ Difatti, nessuna delle forme da ultimo citate è presente nella IV e V edizione della Crusca o nel Tommaseo-Bellini (né è attestata nel *Corpus OVI* o nel *GDLI*).

³⁷ Si vedano, tra i tanti, i lemmi *abbate*, *amnestia*, *sagrista* e *surgente*, che rinviano rispettivamente ad *abate/abbate*, *amnistia/amnestia*, *sacrista/sagrista* e *sergente/surgente*.

³⁸ D'altronde Rezasco non possedeva una formazione lessicografica e pure gli intenti da lui perseguiti erano principalmente di carattere politico.

³⁹ Ciò avviene per le mere difformità grafico-fonetiche: si vedano, ad esempio, *alligato*, *attinenza*, *serviente* e *sindicamento*, che compaiono solo come varianti rispettivamente nelle voci *allegato/alligato*, *attenenza/attinenza*, *servente/serviente* e *sindacamento/sindicamento*.

⁴⁰ Ad esempio, della serie *sansale/sansaro/sansero/sensaio/sensale/sensero*, solo *sensaio*, *sensale* e *sensero* hanno un'entrata propria, e di *aringa/arringa/arenga/arrenga* sono lemmatizzate autonomamente tutte le forme tranne l'ultima.

trovarsi raccolte e lemmatizzate in un'unica entrata di rinvio "onnicomprendensiva"⁴¹, oppure a coppie secondo criteri di prossimità grafico-fonetica⁴².

Anche per quanto concerne la loro disposizione a lemma è arduo rinvenire un criterio unitario e sistematico all'interno dell'opera⁴³: in qualche caso viene posta per prima la forma (presumibilmente) più diffusa⁴⁴, ma è sicuramente l'ordinamento alfabetico quello prediletto dall'autore (che lo impiega nel 53% dei casi della lettera A e, soprattutto, nell'80% della lettera S)⁴⁵. Si aggiunge, inoltre, che nel caso di voci con varianti marcate in senso localistico viene posta per prima la forma toscano-italiana, o comunque quella più prossima all'italiano⁴⁶; e qualora si abbiano lemmi che riportano il

⁴¹ Si veda, ad esempio, la voce *sicurit /sicurt /sigurt * che rinvia a *securit /sicurit /sicurt /sigurt *, trattata invece per esteso.

⁴² Ci  avviene, ad esempio, per le voci *aigone/aigonese/agigone/aginone*, *allibrare/allirare/allivrare/alliverare*, *sommessione/sommissione/sottomessione/sottomissione* e *strascicare/strascinare/trascinare/trassinare*: hanno ulteriori entrate, difatti, le coppie *agigone/aginone*, *allivrare/alliverare*, *sottomessione/sottomissione* e *trascinare/trassinare*.

⁴³ Tale «discontinuit  di metodo»   fortemente criticata dal recensore SALVATORE BONGI (*Recensione*, cit., pp. 388-389).

⁴⁴ Secondo quanto registrato dalle edizioni IV e V della Crusca e dal Tommaseo-Bellini: cos , ad esempio, in *ambasciatore/ambasciadore*, *ammutinamento/ammotinamento*, *ammutinare/ammotinare*, *senatore/sanatore* e *servitore/servidore*, la prima forma a lemma nel *Dizionario* coincide con la prima a lemma (o comunque con quella trattata pi  estesamente) nelle edizioni IV e V della Crusca e nel Tommaseo-Bellini.

⁴⁵ Anche quando la forma che viene posta per prima secondo l'ordine alfabetico non   la pi  diffusa, (sempre secondo quanto registrato dalle edizioni IV e V della Crusca e dal Tommaseo-Bellini): nel *Dizionario* si ha *adempiere/adempire*, *secretario/segretario* e *signoraggio/signoraggio*; mentre negli altri vocabolari citati *adempiere*, *secretario* e *signoraggio* sono voci di mero rinvio.

⁴⁶ Sicch  si hanno, ad esempio, *aguto/aguo*; *anzianato/ansianato*; *scandagliare*, e nel *Senese e Pisano*, *scandigliare*; *scandaglio*, e nel *Senese*, *scandiglio*; *sportello*, e, secondo alcuni dialetti del mezzogiorno, *sportillo* (per un'analisi di tutte le voci del *Dizionario* che nel lemma contengono la parola *dialetto/i* si rimanda al paragrafo sui riferimenti diatopici nelle definizioni all'interno del presente capitolo).

grado positivo di un aggettivo insieme a quello superlativo, è chiaramente sempre la forma base a comparire per prima⁴⁷.

Tali criteri si combinano, poi, tra loro quando le varianti a lemma sono più di due: in *avvocato/advocato/avvogato/avvogà*, ad esempio, si registra prima la forma toscana italiana con la sua variante latineggiante, e poi le forme regionali in ordine di prossimità all'italiano. Si vedano anche, per la lettera S, *sacrestia/sagrestia/sacristia/sagristia*, *senescalco/seniscalco/sescalco/secalco/scalco/siniscalco/siscalco* e *sommessione/sommissione/sottomessione/sottomissione*, in cui risulta chiara l'applicazione dei criteri suesposti e l'accorpamento delle varianti per prossimità grafico-fonetica alla forma "di riferimento".

1.2. Marche grammaticali

1.2.1 Modelli grammaticali di riferimento

Nell'intestazione, a fianco del lemma, è solitamente presente l'indicazione della marca grammaticale. Si rileva tuttavia che all'interno del *Dizionario* l'uso delle marche non è sistematico né sempre coerente, e ciò è indubbiamente da ascrivere alla mancanza di una specifica formazione lessicografica per l'autore.

Si rileva, ad esempio, che in alcune delle voci del *Dizionario* la marca grammaticale manca del tutto: nella lettera A ciò avviene in cinque casi (*albergheria*, *aldione*, *ambasciaria*, *anziano*, *appo*), probabilmente perché meri rinvii ad altre entrate⁴⁸; nella lettera S, invece, oltre a qualche rinvio (es. *secalco*, *sedia*, *sindicatore*), si presentano senza categoria anche una decina di sostantivi trattati più o meno estesamente (tra questi si segnala *signoria/signoria* che conta ben settantadue accezioni) e un'altra decina di voci costituita da nomi di santi (*San Giambattista*, *San Giorgio*, *San Iacopo*, *San*

⁴⁷ Si hanno per l'appunto *sacrato/sacratissimo*, *santo/santissimo*, *stretto/strettissimo*, *sviscerato/svisceratissimo*.

⁴⁸ Le voci a cui rinviano sono rispettivamente *albergaria*, *aldio*, *ambasceria*, *anziano* e *appresso*.

Marco, San Martino, San Michele, San Pierino, San Piero/San Pietro, Santa Chiara e Santa Maria). Salvo questi ultimi, con tutta probabilità senza categoria grammaticale per volontà stessa dell'autore, il numero estremamente esiguo delle altre occorrenze e il fatto che non vi sia una *ratio* che le accomuni lasciano pensare che si tratti di mere dimenticanze.

La non perfetta sistematicità nell'uso delle marche grammaticali trova parimenti riscontro nella desultorietà di alcune di esse: è il caso delle indicazioni di *Att.*, *Neutro* e *Neutro pass.* per i verbi, presenti solo in una trentina di casi nell'intero vocabolario, o delle marche *Nome numerale* e *Part. pres.* e *Part. pass.*, utilizzate solo a partire da un determinato punto dell'opera in poi⁴⁹.

In queste condizioni è evidente la difficoltà di individuare una fonte grammaticografica o lessicografica di riferimento. Ad ogni modo, si segnala che la maggior parte delle (non numerose) marche impiegate da Rezasco⁵⁰ trova riscontro nelle fortunatissime *Regole ed osservazioni della lingua toscana* di Salvatore Corticelli⁵¹. In particolare, si ritrova nella grammatica di Corticelli la distinzione tra (*nomi*) *sustantivi* e (*nomi*) *addiattivi*⁵² (cui corrispondono le abbreviazioni *Sust.* e *Add.* del *Dizionario*); la

⁴⁹ La marca di *Nome numerale* compare a partire dalla lettera D, dalla voce *dieci*; invece l'indicazione della categoria participiale si ha dalla lettera P con la voce *partecipante*.

⁵⁰ Le marche grammaticali presenti nel *Dizionario* sono: *Add.*, *Sust.*, *Nome numerale*, *Nome (proprio) di famiglia*, *Nome geografico*, *Avv.*, *Prepos.*, *Verbo* (di cui talvolta si specifica *Att.*, *Neutro* e *Neutro pass.*), *Part. pres.* e *Part. pass.*

⁵¹ SALVADORE CORTICELLI, *Regole ed osservazioni della lingua toscana ridotte a metodo per uso del Seminario*, In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1745 (si cita dalla terza edizione: *Regole ed osservazioni della Lingua Toscana, Ridotte a metodo ed in tre Libri distribuite*, In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1775). Sul metodo proposto da Corticelli e sulla sua fortuna si veda CIRO TRABALZA, *Storia della grammatica italiana*, Milano, Hoepli, 1908, pp. 386-393 e, più recentemente, GIUSEPPE PATOTA, *I percorsi grammaticali*, in *Storia della lingua italiana*, cit., vol. I, *I luoghi della codificazione*, 1993, pp. 93-137, alle pp. 118-120; SIMONE FORNARA, *Breve storia della grammatica italiana*, Roma, Carocci, 2005, pp. 78-81.

⁵² Si veda SALVADORE CORTICELLI, *Regole ed osservazioni della Lingua Toscana*, cit., pp. 7-9. In merito a tale classificazione cfr. anche EMILIANO PICCHIORRI, *Nome e aggettivo*, in *Storia dell'italiano scritto*, a cura di GIUSEPPE ANTONELLI, MATTEO MOTOLESE e LORENZO TOMASIN, vol. IV, *Grammatiche*, Roma, Carocci, 2018, pp. 233-259, alle pp. 234-235.

categoria dei *nomi propri*⁵³ (anche se nel Corticelli mancano le ulteriori sottocategorie di *nomi [propri] di famiglia* e *nomi geografici* utilizzate dal Rezasco in tre occasioni)⁵⁴; e la marca di *nome numerale*⁵⁵ (con l'ulteriore specificazione di *nome numerale ordinativo*⁵⁶, presente nel *Dizionario* alla voce *trentesimo*).

Degna di nota è poi la conformità di Rezasco alle *Regole ed osservazioni della lingua toscana* per quanto riguarda l'uso delle marche verbali *attivo*, *neutro* e *neutro passivo*. Corticelli, difatti, applicando all'italiano un modello latino di sintassi⁵⁷, distingue tra verbi attivi (ossia i verbi che «hanno dopo di se uno accusativo significante il termine della loro azione»)⁵⁸, verbi assoluti («che non hanno caso alcuno dopo di se»)⁵⁹, verbi neutri (che, come gli attivi, «non significano passione alcuna», ma a differenza di questi non indicano un'«azione perfettamente transitiva, ma intransitiva o transitiva imperfetta»)⁶⁰, verbi neutri passivi (ossia seguiti dalle particelle «*mi, ti, si*, le quali accennano quel riverbero o siasi ritorno dell'azione nel soggetto, il quale fa che il verbo senta del passivo»)⁶¹, e verbi impersonali («che si usano solamente nella terza persona»)⁶². E Rezasco rispetta appieno questa categorizzazione etichettando, ad esempio, *pacificare* («Far pace, indurre a far pace») e *assoldare* («Prendere a soldo le milizie, Prender soldo») come verbi attivi e neutri passivi, ascrivendo *armare* (nella prima accezione di «Fare apparecchio, Mettersi in armi, Apparecchiarsi») tra i verbi

⁵³ Si veda SALVADORE CORTICELLI, *Regole ed osservazioni della Lingua Toscana*, cit., p. 8.

⁵⁴ Nel *Dizionario* la categoria di *Nome (proprio) di famiglia* viene impiegata alle voci *ozeno* e *panigaroli*. Invece *Nome geografico* è usato per la voce *Romania*, con la precisazione che, in questo caso, a seguire vi è anche la marca *Sust*.

⁵⁵ Si veda SALVADORE CORTICELLI, *Regole ed osservazioni della Lingua Toscana*, cit., pp. 12-13.

⁵⁶ A fianco di *cardinale* e *distributivo*: *Ibid.*

⁵⁷ Si veda CIRO TRABALZA, *Storia della grammatica italiana*, cit., pp. 383 e 393.

⁵⁸ SALVADORE CORTICELLI, *Regole ed osservazioni della Lingua Toscana*, cit., p. 122.

⁵⁹ *Ivi*, p. 133.

⁶⁰ *Ivi*, p. 136.

⁶¹ *Ivi*, p. 147.

⁶² *Ivi*, pp. 156-157. Su tale classificazione, ancora in uso fino alla metà del secolo XIX, v. CHIARA GIZZI, *Verbo*, in *Storia dell'italiano scritto*, vol. IV, cit., pp. 293-322, alle pp. 298-299.

neutri e neutri passivi, e segnalando, infine, che *raggirare/rigirare* («Detto de' danari, per Passare a Farli passare, come valore delle facultà, delle mercedi e delle opere, dalle mani di uno a quelle dell'altro, dall'uno all'altro paese senza mai fermarsi o stagnarsi») può essere impiegato sia in forma attiva, sia neutra, sia neutra passiva.

Non trovano invece riscontro nelle *Regole* le marche di *Part. pres.* e *Part. pass.* di Rezasco: Corticelli, difatti, per quanto concerne le forme verbali del participio, dopo aver dato indicazioni riguardo al genere, distingue, in base al significato, tra participi *attivi* («che significano operazione») ⁶³, *passivi* («che accennano passione») ⁶⁴ e *comuni* («che possono adoperarsi e in attiva, e in passiva significazione») ⁶⁵; ma non fornisce, di contro, indicazioni sul tempo degli stessi, salvo l'accenno al fatto che alcuni verbi, utilizzati per lo più al tempo passato, prendono il nome di participi «passati, o preteriti» ⁶⁶.

Le marche participiali impiegate da Rezasco nelle ultime lettere del *Dizionario* e nelle giunte trovano invece riscontro in altre grammatiche molto popolari nella prima metà dell'Ottocento. Tra quelle ragionate ⁶⁷, ad esempio, la *Gramatica* di padre Soave ⁶⁸, pur distanziandosi dal *Dizionario* per alcune delle marche analizzate ⁶⁹, presenta la distinzione temporale tra participi presenti e passati ⁷⁰. Oppure, tra le grammatiche puristiche ⁷¹, molto vicine alla categorizzazione proposta da Rezasco sono le *Regole*

⁶³ SALVADORE CORTICELLI, *Regole ed osservazioni della Lingua Toscana*, cit., p. 97.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Per un breve *excursus* sull'argomento si rinvia a GIUSEPPE PATOTA, *I percorsi grammaticali*, cit., pp. 121-126 e a SIMONE FORNARA, *Breve storia della grammatica italiana*, cit., pp. 85-88.

⁶⁸ FRANCESCO SOAVE, *Gramatica ragionata della lingua italiana*, In Parma, presso i Fratelli Faure, 1771 (si cita dall'edizione del 1802, stampata a Venezia, presso Paulo Santini).

⁶⁹ Soave distingue tra *nomi sostantivi* e *nomi aggettivi* (ivi, p. 3) e ha la categoria dei *nomi proprj* (ivi, p. 15), ma non quella dei *nomi numerali* e non utilizza, per la costruzione verbale, la distinzione usata da Rezasco in verbi *attivi*, *neutri* e *neutri passivi* (ivi, pp. 69-71).

⁷⁰ Ivi, pp. 103-104.

⁷¹ Per un approfondimento sulla grammaticografia purista si rimanda a GIUSEPPE PATOTA, *I percorsi grammaticali*, cit., pp. 126-128 e a SIMONE FORNARA, *Breve storia della grammatica italiana*, cit., pp. 93-95.

elementari della lingua italiana di Basilio Puoti⁷², in cui si ritrovano la distinzione tra *nome sostantivo* e *nome aggettivo*⁷³, le categorie dei *nomi propri*⁷⁴ e dei *nomi numerali* (suddivisi in *cardinali*, *ordinativi* e *distributivi*)⁷⁵, e la distinzione tra *participio presente* e *participio passato*⁷⁶. Tuttavia, di nuovo la coincidenza non è assoluta e, ad esempio, le marche verbali *attivo*, *neutro* e *neutro passivo* usate da Rezasco non hanno precisi riscontri nella categorizzazione attuata da Puoti⁷⁷.

Ad analoghe conclusioni si giunge anche analizzando i sistemi di marche impiegati nelle principali opere lessicografiche del periodo, nell'ipotesi che l'autore non si sia avvalso direttamente di una grammatica, ma che abbia riproposto nella sua opera il modello grammaticale di uno dei dizionari usati come fonti⁷⁸. Tra questi è sicuramente la quarta impressione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*⁷⁹ ad avvicinarsi di più al *Dizionario*: le marche grammaticali difatti tendenzialmente coincidono, salvo

⁷² Napoli, dalla stamperia del Fibreno, 1833 (si cita dalla prima edizione lucchese: *Regole elementari della lingua italiana compilate nello studio di Basilio Puoti. Prima edizione lucchese fatta sulla XII di Napoli e nuovamente annotata*, Lucca, Tipografia di Giovanni Baccelli, 1850).

⁷³ Si veda BASILIO PUOTI, *Regole elementari della lingua italiana*, cit., p. 12. Si ricorda che Rezasco impiega invece l'allotropo *add(iettivo)*.

⁷⁴ Pur senza le ulteriori specificazioni di *nomi (propri) di famiglia* e *nomi geografici* usate in tre casi nel *Dizionario* di Rezasco. Si veda BASILIO PUOTI, *Regole elementari della lingua italiana*, cit., p. 13.

⁷⁵ Si veda BASILIO PUOTI, *Regole elementari della lingua italiana*, cit., pp. 26-28.

⁷⁶ A cui si aggiunge anche il participio *futuro*: *ivi*, p. 118.

⁷⁷ Per la categorizzazione proposta da Puoti cfr. *ivi*, pp. 111-117.

⁷⁸ Un tale confronto, come già si è detto, non è sempre agevole, per il taglio settoriale del *Dizionario* e la conseguente non coincidenza dei lemmari.

⁷⁹ Per la ricostruzione delle vicende che interessano tale edizione nonché per uno spoglio di voci ed esempi nel confronto con le edizioni precedenti è d'obbligo il rinvio al già citato MAURIZIO VITALE, *La IV edizione del Vocabolario della Crusca*, cit. (v. anche MIRELLA SESSA, *Fortuna e sfortuna della IV impressione del Vocabolario della Crusca*, cit.; EAD., *La Crusca e le Crusche*, cit., pp. 13-24; VALERIA DELLA VALLE, *La lessicografia*, in *Storia della lingua italiana*, vol. I, cit., pp. 29-91, alle pp. 55-57; CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole*, cit., pp. 228-232; EUGENIO SALVATORE, *La IV edizione del «Vocabolario della Crusca»*, cit.; ID., *La «IV Crusca e l'opera di Rosso Antonio Martini*, in «Studi di lessicografia italiana», XXXIII (2016), pp. 81-121; ID., «Non è questa un'impresa da pigliare a gabbo», cit.).

quella participiale, assente nel *Vocabolario* dell'Accademia (si veda a titolo esemplificativo la voce *uscente*, classificata come *Part. pres.* da Rezasco e invece senza marca nella IV Crusca). A un'analisi più approfondita si scorge tuttavia qualche altra lieve diversità: così, ad esempio, la voce *arretrato* viene classificata come *add. da Arretrare* nella IV Crusca e come *Add. e Sust.* da Rezasco; ancora, *ammutinare* è marcato *Neutr. paß.* nella IV Crusca, mentre Rezasco lo registra solo come *Verbo*, salvo poi fornire nella definizione, oltre all'uso neutro passivo («Sollevarsi, Far sedizione») presente nella Crusca, anche quello attivo di «Indurre o Spingere a sedizione». Tale discrasia può essere ricondotta non solo alla maggiore precisione e sistematicità del *Vocabolario* dell'Accademia (molto attento anche a segnalare la voce di base nei casi di derivazione grammaticale) rispetto al *Dizionario* (il quale talvolta omette alcune marche o non fornisce indicazioni dettagliate), ma anche alle scelte semantiche operate dagli autori: così, nell'esempio citato di *arretrato*, il *Dizionario* reca a fianco di *Add.* anche la marca *Sust.* in quanto Rezasco intende segnalare, oltre all'immediato uso aggettivale del termine, anche quello sostantivato, molto frequente nel linguaggio amministrativo. Parimenti, nel caso di *ammutinare*, l'autore, in ossequio al taglio storico dell'opera, tiene a rimarcare, oltre al più comune uso neutro passivo, anche l'ormai desueto uso attivo.

Le medesime considerazioni valgono anche per il Manuzzi, che si rifà alla IV Crusca per quanto concerne la categorizzazione grammaticale.

Si differenzia invece maggiormente – e quindi difficilmente può aver costituito il modello grammaticale del *Dizionario* – il Tramater, il quale, oltre a non riportare le marche participiali, utilizza la marca *neutro assoluto*, laddove Rezasco usa semplicemente *neutro*⁸⁰ concordemente alla classificazione di Corticelli.

Si può supporre, al contrario, che abbia avuto una certa influenza su Rezasco il *Vocabolario degli Accademici della Crusca* nella sua quinta impressione⁸¹, soprattutto per quanto concerne l'impiego delle marche *participio presente* e *participio passato*

⁸⁰ Si veda a titolo esemplificativo il verbo *aringare*, classificato come *neutro assoluto (N. ass.)* dal Tramater e come *neutro e attivo (Neutr. e Att.)* da Rezasco.

⁸¹ Sulle vicende dell'edizione si rimanda a CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole*, cit., pp. 383-385.

(oltre che per quelle verbali *attivo, neutro e neutro passivo*)⁸². D'altronde le marche participiali cominciano a comparire nei vocabolari a partire dagli anni Sessanta dell'Ottocento (sono presenti anche nel Tommaseo-Bellini⁸³, altra importante fonte del *Dizionario*), e ciò sicuramente può avere influenzato Rezasco in corso d'opera (ne sarebbe inoltre una prova l'uso di tali marche solo a partire dalla lettera P del *Dizionario*). Non è tuttavia possibile compiere un confronto esatto con la V Crusca in quanto, al momento in cui viene dato alle stampe il *Dizionario*, il *Vocabolario* era arrivato solo alla lettera C. Sicuramente però l'autore ha potuto vedere completo il Tommaseo-Bellini, finito di stampare nel 1879⁸⁴.

In conclusione, quindi, l'individuazione di un preciso modello grammaticale di riferimento per Rezasco non è al momento possibile: anzi, la non sistematicità dell'opera nell'uso delle marche avvalorerebbe proprio l'ipotesi che l'autore si sia avvalso di più modelli. Sicuramente l'utilizzo delle marche participiali solo nell'ultima parte dell'opera, redatta probabilmente quando queste andavano oramai diffondendosi nei vocabolari, darebbe conferma del ruolo che la lessicografia coeva ha comunque svolto nelle scelte autoriali e potrebbe far propendere, insieme alla mancanza di una formazione grammaticografica per l'autore, per l'ipotesi di una provenienza mediata del sistema grammaticale di riferimento del *Dizionario*.

1.2.2 Analisi delle marche grammaticali

⁸² Vi sono però anche alcune differenze tra le due opere: ad esempio, nella V Crusca viene fornito il genere dei sostantivi, del tutto assente nel Rezasco.

⁸³ Sulla storia e le modalità di redazione di tale dizionario si rimanda a VALERIA DELLA VALLE, *La lessicografia*, cit., pp. 81-83; CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole*, cit., pp. 282-298.

⁸⁴ Il che farebbe supporre che le ultime lettere del *Dizionario* siano state composte, o almeno riviste, nel biennio 1879-1881.

Dall'analisi delle marche grammaticali presenti nelle voci⁸⁵ si evince che la maggior parte del lessico contenuto nel *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* è costituito da sostantivi⁸⁶ e verbi⁸⁷. Netamente inferiore è invece il numero degli aggettivi⁸⁸, e quasi irrisorio quello di avverbi e preposizioni. Vi sono infine una trentina di numerali, senza marca nelle prime lettere dell'opera (es. *cento*) e classificati invece come *Nome numerale* a partire dalla lettera D (*dieci, dodici, due, ecc.*).

La netta prevalenza delle categorie dei sostantivi e dei verbi (oltre il 90% complessivo) è sicuramente in linea con l'essere il *Dizionario* un'opera focalizzata sulla recensione del lessico. Inoltre, più nello specifico, essa indica che per Rezasco sono proprio i sostantivi e i verbi le categorie maggiormente rappresentative del linguaggio amministrativo⁸⁹. E ciò è *a fortiori* valido se si considera che anche la metà degli aggettivi censiti dal *Dizionario* è costituita da participi passati (*accomandato, alleato, salariato,*

⁸⁵ Al proposito, si sottolinea che, coerentemente con il taglio settoriale dell'opera, Rezasco non indica a fianco del lemma tutte le categorie grammaticali astrattamente riferibili alle voci censite, bensì solo quelle relative ai significati che esse assumono nel linguaggio giuridico-burocratico. Così, ad esempio, la marca del participio (come già detto, impiegata da Rezasco a partire dalla lettera P) compare in *precedente, perduto* (a fianco di *Add.*), *reggente* (a fianco di *Add. e Sust.*), *succedente e seguente* (a fianco di *Add.*); ma non in *sottoposto, simigliante* (marcati entrambi solo come *Add. e Sust.*) e *servente/serviente* (marcato solo come *Sust.*).

⁸⁶ Che rappresentano circa i due terzi delle voci totali.

⁸⁷ Che costituiscono un quarto delle voci dell'opera (incluso anche quelli marcati come participio).

⁸⁸ Circa un dodicesimo delle voci totali.

⁸⁹ Del resto, come sottolineano RICCARDO GUALDO e STEFANO TELVE, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, cit., p. 79, il lessico di un linguaggio specialistico «è comunemente identificato con la sua nomenclatura». Si veda altresì LUCA SERIANNI, *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 91-93. Sul lessico dell'amministrazione e sul contiguo lessico giuridico, oltre a RICCARDO GUALDO e STEFANO TELVE, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, cit., pp. 420-426, e LUCA SERIANNI, *Italiani scritti*, cit., 126-134 e 143-144, cfr. almeno BICE MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, pp. 10-17; MATTEO VIALE, *Studi e ricerche sul linguaggio amministrativo*, cit., pp. 55-59; MAURIZIO TRIFONE, *Il linguaggio burocratico*, cit., pp. 272-278; SERGIO LUBELLO, *Il linguaggio burocratico*, cit., pp. 52-57.

sciolto, ecc.) e, in misura minore, presenti (*aspirante, assistente, attendente, soprabbondante, ecc.*).

Quando poi una voce ricade sotto più categorie grammaticali, a fianco di casi in cui queste sono trattate congiuntamente in un'unica entrata⁹⁰, ve ne sono altri in cui sono presenti tante entrate quante sono le categorie grammaticali interessate. Tale scelta è regolata da criteri semantici: Rezasco opta per una trattazione congiunta quando la categoria grammaticale non incide considerevolmente sul significato del termine (come, ad esempio, nel caso di *allegato*⁹¹ e *salariato*⁹²) e, di contro, per una trattazione separata quando alle singole categorie grammaticali corrispondono distinte accezioni⁹³ (come nel caso di *sommario*⁹⁴ e *diritto*⁹⁵).

⁹⁰ In tali casi, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella V Crusca o nel Tommaseo-Bellini, le marche non sono poste all'inizio delle singole accezioni cui afferiscono, bensì tutte di seguito subito dopo il lemma (in quanto non incidono sulla suddivisione in accezioni delle voci, regolata da criteri puramente semantici): si vedano, a titolo esemplificativo, le voci *recredente/ricredente, reggente, resedente/risedente/residente* e *restante*. Fanno in parte eccezione le marche *attivo, neutro* e *neutro passivo*, le quali talvolta vengono poste nelle singole accezioni (così, ad esempio, in *rappacificare, rappacificare, rappattumare*, nelle cui definizioni si legge: «pacificare; nel senso attivo e neutro passivo»). Da notare, inoltre, che per quanto concerne gli esempi adottati a corredo delle definizioni, nel caso di voci con più marche grammaticali l'autore non si cura di fornire un'attestazione per ciascuna delle marche riportate a lemma: si veda, a titolo esemplificativo, la voce *seguace* che, pur essendo classificata come *Add.* e *Sust.*, in entrambe le accezioni reca attestazioni solo del suo uso come sostantivo.

⁹¹ La cui definizione riporta: «Collegato».

⁹² Marcato come *Add.* e *Sust.* e definito come «Che o Chi tira salario».

⁹³ Si veda al proposito anche MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *Un dizionario specialistico postunitario*, cit., p. 237, nota 19. La medesima strategia di lemmatizzazione degli omonimi è attuata dalla IV Crusca: si veda VALERIA DELLA VALLE, *La lessicografia*, cit., p. 56.

⁹⁴ Il quale ha un'entrata come sostantivo («Esposizione in brevi termini delle parti principali di una relazione, descrizioni, e simili») e una come aggettivo («I. Fatto per la più breve»; «II. Detto di Ufficio, Che si esercita sommariamente e simili»).

⁹⁵ Una prima entrata è dedicata al suo uso sostantivato («I. Potenza morale conforme a ragione, di disporre di alcuna cosa, di usarla o farla: Ragione, Giustizia»; «II. Quindi Recare a suo diritto un paese, per Metterlo a sua ragione»; «III. Diritto di petizione. Vedi PETIZIONE»; «IV. Segretario od Ufficio del Regio Diritto. Vedi GIURISDIZIONE»; «V. I Dettami supremi della volontà generale, consonanti con la ragione e col

Per quanto concerne, invece, l'ordine in cui sono poste le marche, quando vi è un'entrata unica vi è prima *Add.* e poi *Sust.*; mentre quando vi è un'entrata per ogni categoria grammaticale viene trattato sempre prima il sostantivo e poi l'aggettivo, anche nei casi (come il già esaminato *diritto*) in cui la forma originaria è quella aggettivale. Tali marche sono poi precedute da quella del participio, ove presente⁹⁶.

Come già visto, non vi è tuttavia una coerenza piena nell'impiego delle marche all'interno dell'opera, sicché, ad esempio, *ricredente* e *riducente* sono classificate come *Part. pres.*, mentre gli allotropi *recredente* e *reducente* cui rinviano sono marcati rispettivamente *Part. pres.*, *Add. e Sust.* e *Part. pres. e Sust.*⁹⁷. Inoltre, dato che la marca participiale compare solo dalla lettera P, vi sono talvolta discrasie tra le marche adoperate nel corpo del *Dizionario* e quelle delle giunte: *alligato*, ad esempio, viene classificato nelle giunte come *Part. pass. e Sust.*, mentre il corrispondente *allegato/alligato* presente nella lettera A reca le marche *Add. e Sust.*

La non sistematicità del *Dizionario* nella classificazione grammaticale emerge, infine, anche dall'analisi delle marche verbali *attivo*, *neutro* e *neutro passivo*, che, come si è detto, non ricorrono sistematicamente per ogni verbo, bensì sono impiegate solo in poco più di una trentina di voci sparse nel *Dizionario*⁹⁸. Di norma, la loro presenza ha la

cerò, ed appropriati alle diverse vicende o parti della vita civile; onde Diritto di Statom delle genti, della guerra, e simili: Ragione»; «VI. Giustizia: onde Fare diritto, per Fare ragione o giustizia»; «VII. Tassa di tribunale, quella in ispezialità che si pagava dall'attore: Dirittura, Data, Datia, Dazia, Decima, Emolumento»; «VIII. Gabella, qualunque sia»; «IX. Diritto di Zecca. *Vedi ZECCA*»), e una seconda al suo uso proprio come aggettivo («I. Detto di Principe, Papa, e simili, per Legittimo e fatto secondo le leggi»; «II. Di Signoria e di Signore, per Diretto»; «IV. Di moneta, Che contenga la lega prescritta dalla legge»).

⁹⁶ Tranne nel caso di *perduto*, marcato come *Add. e Part. pass.*

⁹⁷ Si tratta probabilmente di una svista dell'autore, in quanto solitamente le marche degli allotropi che hanno entrate separate coincidono.

⁹⁸ Precisamente nelle lettere A, B, D, I, L, P, R, S, T, e V: *accomandare*, *aggiornare* prima accezione, *allargare* prima accezione, *ammutinare/ammotinare*, *aringare/arringare/arengare/arregare* prima accezione, *armare* prima accezione, *assoldare*, *bandire*, *dimettere* terza accezione, *dispodestare*, *impossessare* seconda accezione, *laudare/lodare* seconda accezione, *levare* sedicesima accezione, *pacificare*, *patire* seconda accezione, *proponere/proporre* accezioni prima e seconda, *provvedere/providere/provedere* quarta accezione, *racchettare/racquetare*, *raggirare/rigirare*

funzione di evidenziare un uso marcato del termine, mentre l'uso comune è generalmente privo di marca: lo scopo è di focalizzare l'attenzione del lettore su costruzioni antiche ormai desuete⁹⁹, oppure di sottolineare uno specifico uso della forma verbale nel linguaggio dell'amministrazione¹⁰⁰. Talvolta, ovviamente, possono coesistere entrambe le funzioni, come nel caso della voce *levare*, in cui sono riportati (rispettivamente alle accezioni quindicesima e sedicesima) usi sia antichi sia moderni, ma sempre relativi alla lingua degli uffici: «XV. In forma neutra, si disse in Genova d'Ufficio o Magistrato, per significare la sua particolarità di poter Levare i suoi nuovi Ufficiali da altro Magistrato (che era il Privilegio di leva, la leva attiva), e di poter Essere i suoi Ufficiali levati e portati in altro Magistrato (che era la leva passiva)» e «XVI. Ancora in forma neutra e neutra passiva, si usò alcuna volta e si usa tuttora per Finire o Chiudersi la Sessione od udienza, perché, quando ciò fanno i Magistrati o Consiglieri, dopo che il Proposto ha licenziato il Consiglio, si rizzano in piè per andarsene; oggi si usa pure attivamente, per Licenziare il Consiglio: Uscire, Partirsi». Infine, quando un verbo può essere impiegato nel linguaggio dell'amministrazione con più costruzioni, le indicazioni sulla forma attiva, neutra o neutra passiva servono per differenziare i singoli usi: così, ad esempio, le prime tre accezioni di *traboccare* recano rispettivamente: «I. Detto, in forma neutra, delle misure, per Versare fuori una parte del contenuto quando è soverchio»;

quindicesima accezione, *rappaciere*, *rappacificare*, *rappattumare*, *ritoccare* seconda accezione, *romoreggiare/rumoreggiare* accezioni prima e seconda, *scusare/escusare*, *tirannia* terza accezione (*Reggere a Tirannia*), *traboccare* accezioni prima, seconda e terza, *travagliare* terza accezione, *vegliare/vegliare* terza accezione, *volgere/voltare* decima accezione.

⁹⁹ Così, ad esempio, nella definizione di *ammutinare/ammotinare* non viene esplicitamente segnalato l'uso neutro passivo («Sollevarsi, Far sedizione: più propriamente de' soldati») che pure è il primo a essere presentato (nonché il più comune), ma solo quello attivo ormai raro (scrive difatti l'autore nella parte finale della definizione: «Si usa ancora *attivamente* per Indurre o Spingere a sedizione»). Si veda anche *laudare/lodare*, nella cui seconda accezione si legge: «Sentenziare come arbitro, in compromesso; usato ancora attivamente, dicendosi ad esempio, Lodare la pace, la restituzione d'una terra, e simili, per Sentenziare che la pace fosse fatta fra le Potenze compromettenti, e quella terra fosse restituita».

¹⁰⁰ Si veda a titolo esemplificativo la seconda accezione di *patire*, che reca: «Neutralmente ed assolutamente, per Patir danno; detto degli affari pubblici».

«II. Nella stessa forma, detto delle monete, per Aver maggior peso dell'ordinato»; «III. Attivamente, detto delle monete per Menomarle del giusto peso con manganello o strumento chiamalo Trabocco in antico; assai più grave e dannabile che tonderle o ritagliarle».

In cinque casi queste marche compaiono in forma abbreviata nell'area del lemma (di fianco all'indicazione *Verbo*) e si riferiscono a tutte le accezioni della voce¹⁰¹: è il caso di *accomandare*¹⁰², *assoldare*, *bandire*, *pacificare* e *raggirare/rigirare*. In altre sei occorrenze (*aggiornare*, *allargare*, *aringare/arringare/arengare/arrengare*, *armare*, *dispodestare* e *racchettare/racquetare*), invece, la marca si trova alla fine della definizione e riguarda solo la singola accezione¹⁰³. Così, ad esempio, la voce *aggiornare*, classificata esclusivamente come *Verbo*, ha una prima accezione presa dalla V Crusca («Aggiornare la discussione, la sentenza, e simili. Assegnare, Stabilire il giorno per essa») in cui non si specifica ulteriormente l'uso verbale, e una seconda accezione in cui a fianco della definizione («Rimettere ad altro giorno una consulta e simili. Prorogare») viene invece fornita l'indicazione *Att. e neutro pass.* In tutte le altre occorrenze esse sono inserite in forma discorsiva nel testo stesso delle definizioni, come alla voce *scusare/escusare*: «Attivamente e passivamente si disse in ragionamento di ufficio o carica, per Liberare altrui dall'obbligo di accettarla e quindi dalla pena del rifiuto, o di tenerla fino al suo termine: e per Addurre sue ragioni, onde l'uomo non istimava potere accettare l'ufficio o tenerlo per tutto il suo tempo».

¹⁰¹ Se vi è più di una marca, l'ordine seguito è *attivo*, *neutro*, *neutro passivo* (fa eccezione *aringare/arringare/arengare/arrengare*, la cui prima accezione è marcata *Neutro ed Att.*).

¹⁰² Probabilmente a causa di una dimenticanza dell'autore, nella voce *accomandare* la specificazione *Neutr. pass.* non è preceduta dall'indicazione *Verbo*.

¹⁰³ Nel caso di *dispodestare* l'accezione è unica.

2. ANALISI DELLA VOCE: DEFINIZIONE

Sotto il lemma, nell'area della definizione, sono registrate le accezioni della voce in corsivo e in paragrafi contrassegnati da numerazione romana progressiva, cui talvolta si aggiungono inserti di carattere storico-descrittivo racchiusi tra parentesi quadre e corredati da note bibliografiche.

2.1 Modalità di definizione del significato delle voci

Le modalità scelte da Reasco per definire il significato delle voci del *Dizionario* sono varie (e spesso coesistenti all'interno delle singole definizioni).

Le più frequenti sono sicuramente le glosse esplicative, impiegate, ad esempio, nelle voci *attergare* («Scrivere a tergo di bolletta, petizione, e simili, per recognizione, approvazione, risposta, rescritto»); *ambizione* («Smoderata cupidigia di onori, la quale differisce dall'ambito in ciò che quella stia nell'animo, e questo nell'atto»); *antapoca* («Apoca¹⁰⁴ che fa riscontro ad un'altra»); *avvocazia* («Ufficio dell'Avvocato della Chiesa; ed il Feudo datogli in ricompensa»); *saggiare* («Far la prova della bontà de' metalli, ed anche di alcune merci e sostanze che maggiormente importano alla pubblica salute»); *salimbaccare* («Suggellare nella Dogana i sacchi del sale, colle salimbacche¹⁰⁵»); *sobborgo/sottoborgo* («Borgo contiguo o vicino alla città»); e *spossessare* («Privare sè od altrui del possesso»).

Altre volte le voci sono definite tramite uno o più sinonimi, come nel caso di *aderenza* («I. Intelligenza o Lega», «II. Accomandigia»); *apprezzare/apprezziare* («Stimare, Valutare»); *arrecare* («Proporre»); *assemblare/assemprare* («Copiare; Esemplare, Trascrivere»); *saccardo* («Saccomanno»); *sottoponimento*

¹⁰⁴ «Istrumento, Carta, e più comunemente Atto di ricevimento. Quietanza» (v. *Dizionario*, s.v. *apoca*).

¹⁰⁵ «Suggello fatto colla cera e mediante un piccolo legnetto ritondo ed incavato, alle sacca [*sic*] del sale, nella Dogana fiorentina, per assicurarsi che non fossero aperte per la via, come ora si fa col piombino» (v. *Dizionario*, s.v. *salimbacca*, prima accezione).

(«Soggiogamento, e Sommissione»); *subasta* («Incanto»); e *sublimazione* («assunzione»). Le definizioni di tipo sinonimico non di rado sono costituite da geosinonimi, in ossequio all'attenzione di Rezasco per il lessico giuridico-amministrativo delle comunità locali¹⁰⁶. Si vedano, ad esempio, *arfeto*: «Artefice in Perugia; in Pavia, Artesco» (e parallelamente *artesco*: «Artefice in Pavia; in Perugia, Arfeto»); *addizione*: «Accrescimento d'imposta da riscuotersi separatamente: Giunta; in Genova: Salsa; in Mantova, Macaluffo; alcuna volta, Bossolo in Pisa, Partita e Margine in Firenze»; *saldare*, nona accezione: «Guarentire, in Lucca; come in Firenze Sodare. Quindi Saldare l'ufficio. Vedi OFFICIO»; e *saldo*, seconda accezione: «E nel senso del § 5¹⁰⁷: Saldamento; in Pisa e Lucca, Scempico».

Inoltre, per far sì che i lettori di ogni parte d'Italia possano ben comprendere voci o accezioni che illustrano organi amministrativi o governativi strettamente municipali, Rezasco è solito richiamare, nella definizione di questi, istituti analoghi di altre aree della penisola¹⁰⁸: così, ad esempio, nella prima accezione di *accoppiatore* si legge: «Accoppiatori. Magistrato fiorentino e senese straordinario, preposto alla formazione degli squittini, accoppiandoli, donde il nome: in Lucca, Assortitori; in Pisa, Intascatori; in Perugia, Insaccotatori; in Treviso, Rotolarj». Analogamente, nella seconda accezione di *savio*: «Chi era de' Consiglieri straordinarij: Sapiente. Però il Consiglio de' Savi era in Pisa quello che in Firenze il Consiglio de' Richiesti; opposto al Consiglio ordinario»; e ancora nella nona accezione di *società*: «Società di concordia de' pedoni della città. Società delle armi del Popolo. Società o Compagnie del Popolo armato di Lucca, per afforzare il Popolo contro i Magnati; come in Parma la Società de' Crociali, in Milano la Credenza di Sant'Ambrogio, in Asti la Società del Popolo, in Bologna le Società delle armi, e simili».

¹⁰⁶ V. *amplius infra*.

¹⁰⁷ *Saldare*, quinta accezione: «Finir di pagare una partita, onde essa viene annullata; in Pisa e Lucca, Scempicare».

¹⁰⁸ Scrive l'autore nella dedica introduttiva: «Sfilano dietro [alla definizione] le parole e le frasi equivalenti o simiglianti; il che non mi parve superfluo a notarsi, ponendosi il lettore sulla via di rintracciare la stessa cosa detta variamente ne' varj luoghi» (GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. xi).

Nelle definizioni si possono poi incontrare antonimi, segnalati in genere da *contrario di* (ad esempio, *allentare*, prima accezione: «Allentare un Governo od uno Stato: contrario di Tirarlo o Stirarlo»); *artificiale*: «Detto delle facoltà o delle ricchezze, contrario di Naturale»; *salvatichessa*: «Contrario di Civiltà, § 1»¹⁰⁹), e iponimi, che talvolta affiancano i sinonimi nelle voci ad ampia latitudine semantica (come nel caso di *azione*, la cui prima accezione riporta: «Ciò che deve fare l'Ufficiale nell'adempimento del suo ufficio. Maneggio, Incombenza Appartenenza, Attenenza, Cava, Carico, Inspezione, Proprietà, Provvisione, Facoltà, Faccenda. Amministrazione, e simili: oggi Funzione e Attribuzione»)¹¹⁰.

¹⁰⁹ *Civiltà*, prima accezione: «Modo di essere e di conversare degli uomini ordinati in compagnia civile».

¹¹⁰ Come già accennato e come emerge dagli esempi appena citati, le diverse modalità di definizione spesso si cumulano. Più di frequente si hanno glosse esplicative accompagnate da uno o più sinonimi, come si può vedere in *addirizzare/addrizzare* («Costituire il Governo al diritto suo fine: Riformare, Assettare, Rassetare»); *adunanza* («Riunione di Ufficiali o Consiglieri per esercitare l'ufficio loro, e gli stessi Ufficiali riuniti; Adunata, Aunata, Raccolta, Raunata Ragunamento»); *amanuense* («Colui che negli uffizj copia o scrive a dettatura: Menante, Copista, Scrittore»); *saggiatore* («Ufficiale deputato a saggiare: Ufficiale del Saggio, Provajuolo»); *salvocondotto*, prima accezione («Sicurtà che dà il Principe, o altri per lui ad alcuno, specialmente durante la guerra, per affidarlo che nel suo territorio non sarà molestato nella persona o nella roba: Sicuro, Condotto, Lettera o Bollettino di sicurtà. Fida, Fidanza, Fede, Guidatico»); e *sviscerato/svisceratissimo* («Detto di Chi era molto fervido ed appassionato nello studio di alcuna Parte od opinione politica: Stretto, Strettissimo»). Sono invece definite tramite sinonimi e antonimi le voci *allodiale* («Dicevasi de' beni di allodio, contrario di Feudale: Burgensalico») e *signore/signore/signiore*, prima accezione (Padrone, § 1; opposto di Servo e Schiavo») e *sovrano*, prima accezione («Signore, Principe: opposto di Soggetto o Suddito»). Glosse esplicative e geosinonimi sono poi impiegati per definire *assortire* («Nel Lucchese, Formare gli squittini, il che nel resto della Toscana e in altri luoghi si diceva Accoppiare»), *saltaria*, prima accezione («Spazio di campagna commesso alla guardia del Saltario; e corrispondente al Contado, dove la campagna presso alla città non era spartita in più Saltarie come quella di Pontremoli, ma invece era una sola come quella di Sarzana; così la Camparizia in Tortona») e *straccione*, prima accezione («Chi va cencioso per povertà. In Lucca segnatamente, Plebeo d'ultimo grado: in Genova Cappetta, in Firenze Ciompo, in Piacenza Cucito, in Bologna Senza brache»); cui si aggiungono anche sinonimi di diffusione panitaliana nel caso di *attuario* («Il Deputato a ricevere, registrare e conservare gli atti ne' Tribunali: Notajo degli atti giudiziari, Cancelliere; Scrivano in Genova; Mastro d'atti, in Napoli; in Parma, anticamente Notajo delle tasche»), *appaltatore* («Chi prende in appalto: Allogatore, e, quando si

Talvolta, infine, per spiegare alcune locuzioni (o unità polirematiche) ne vengono impiegate altre analoghe, definite altrove nel *Dizionario*: così, ad esempio, la ventiseiesima accezione di *arte* riporta: «Sbandire dell'arte. Lo stesso che Divietare dall'arte», e le accezioni ottava e la nona di *soldo* rispettivamente: «Soldo disteso. Soldo intero» e «Soldo guadagnato. Soldo servito». *Divietare dall'arte o dell'arte* trova poi definizione sempre sotto la voce *arte*, ma nella sedicesima accezione¹¹¹, così come *Soldo intero* e *Soldo servito* sono definite analiticamente nelle accezioni nona e decima di *soldo*¹¹².

Per quanto riguarda, invece, la scelta in concreto tra l'una e l'altra modalità di definizione, sono le glosse esplicative – come si è detto – a ricorrere più di frequente nel *Dizionario*, in quanto indispensabili per garantire al lettore moderno l'agile comprensione di tutti quegli istituti e figure non più attuali nell'Ottocento, ma che costituiscono il fulcro dell'opera¹¹³. Si vedano, ad esempio, *abbacinare*: «Supplizio antico dell'accecare, che si faceva con un bacino rovente tenuto vicino agli occhi aperti del condannato»; *augustale/agostaro*: «Moneta d'oro che da un lato portava l'impronta dell'aquila imperiale; quindi Gabella degli augustali si domandava in Palermo la Gabella pagata dagli Ebrei su cambj e prestiti che essi facevano per ragione di traffico»;

tratti di pubbliche entrate, Proventuale, Provenziere, Gabelliere, Finanziere, Arrendatore: nel Veneziano, Abboccatore ed Assuntore; in Piemonte, Accensatore»), e *sale*, undicesima accezione («Ed altresì, la Dogana del Sale e la Bottega ove esso si rivendeva: Canova, che i Genovesi dicevano Stapada»).

¹¹¹ «Divietare dall'arte o dell'arte. Escludere alcuno per pena dal Collegio d'un'arte: Privare dell'arte o della matricola, Sbandire dell'arte, Divietare, Rimuovere» (si segnala il riferimento incrociato con *Sbandire dell'arte*).

¹¹² «Soldo intero. Il soldo militare senza alcuna diminuzione, che si dava a chi non era in aspetto, ma serviva effettivamente, o a chi faceva il servizio richiesto alle milizie senza limitazione alcuna: Soldo disteso»; e «Soldo servito. Stipendio militare giunto al termine del pagamento e corrispondente al servizio fatto, che si disse pure con una sola parola Servito: Soldo guadagnato» (si segnalano di nuovo i riferimenti incrociati tra *Soldo intero* e *Soldo disteso*, e tra *Soldo servito* e *Soldo guadagnato*).

¹¹³ In tali casi, per rendere ancora più chiara la definizione, Rezasco talvolta affianca alle glosse alcuni sinonimi (che spesso sono i corrispondenti moderni delle voci a lemma). Sulla presenza del lessico giuridico-burocratico ottocentesco nel *Dizionario* v. *amplius* cap. iv.

saccomanno, prima accezione: «Chi accompagnava inerme gli eserciti col sacco per far bottino, ed intanto esercitava gli umili servigi della milizia, come di Bagaglione, Facchino, Stalliere, e altri di quel genere: Saccardo, Barattiere»; e *scalzatura*: «Mancia che soleva dare la sposa, andata a marito, alla donna che la scalzava prima di entrare nel letto nuziale»¹¹⁴.

Glosse esplicative e sinonimi sono impiegate da Rezasco anche per dar conto dell'evoluzione semantica in diacronia delle voci, come nel caso di *agente* («Da prima Mandato o Messaggero pubblico; poi Messaggero pubblico, ma non rappresentante, quale era l'Ambasciatore; oggi nulla più che Procuratore o Fattore de' Principi per le cose loro famigliari, se già non gli danno lettera di credenza per faccende di Stato, nel quale caso piglia qualità di pubblico Ministro, non ostante il titolo»); *ambasciatore*, prima accezione («Ministro mandato con lettere credenziali da Principe a Principe per trattar negozj di Stato sotto la fede pubblica; titolo usato in Italia anche nel secolo XIII, limitato da Carlo V agli agenti de' Re di corona ed a quelli della Repubblica di Venezia: oggi Ministro o Mandato di altissimo grado, cui s'appartiene il carattere rappresentativo propriamente detto, di gran potentato, a potentato simile»); *soldato*, prima accezione («Primariamente e propriamente, Forestiero che militava a soldo: poiché solo i forestieri erano pagati, per militare: oggi Chiunque, cittadino o forestiero, che esercita la milizia: Milite»); e *stradico/stradicoto/stratego/stratico/straticoto* («Ufficiale dell'Impero greco

¹¹⁴ Si vedano anche *allodio/alluodio* («Quella parte di beni stabili che l'uomo, qualunque fosse, poteva trasmettere in retaggio, vendere, commutare, donare liberamente, in opposizione di Feudo; parola poscia ristretta al Signore o Principe, a proposito de' suoi beni interamente liberi dagli obblighi feudali e dai diritti dello Stato; Dominicato»); *appodiato* («Dato in feudo, Ammesso od Appoggiato al dominio altrui: titolo che in forma di sustantivo si dava negli Stati pontificj al villaggio o borgo che s'amministrava per sè sotto il Sindaco, benchè fosse parte di Comune retto dal Senatore, dal Gonfaloniere, o dal Priore [se il Comune non aveva città], e gli fosse soggetto nelle cose generali: Comunello»); e *San Piero/San Pietro*, prima accezione («Era pure in Lucca, come il Pietro, una Polizza stampata colla effigie di San Pietro, uno de' Santi protettori di quella città; la quale polizza occorreva per passare alle porte della città in tempo di notte, per farsele aprire quando, avvenuto qualche delitto, si chiudevano a fine di tòrre ogni scampo al malfattore, per visitare le fortezze ed altro simile; serviva pure per ordinare a' Cittadini, Senatori ed Ufficiali d'intervenire al Consiglio e di presentarsi a qualche Magistrato»).

nella Puglia, nella Calabria e nella Sicilia, Capo militare, ed a volte Governatore politico di città o di provincia; a' tempi de' Normanni, diventato Giudice criminale e sottoposto al Giustiziere della provincia; abolito [salvo quelli di Messina e di Salerno] da Federigo II; a cui successe il Capitano»).

Glosse esplicative di natura tecnica (talvolta affiancate da sinonimi) sono inoltre adoperate da Rezasco per definire i tecnicismi specifici del lessico giuridico-amministrativo, come, ad esempio, *aggio*, prima accezione («Quel guadagno che si dà e riceve sul valore intrinseco ed estrinseco della moneta di metallo, o nel barattarla con altra moneta simile, o nel barattare la moneta di metallo con quella di carta»); *assento* («Il Contratto, pel quale un privato pigliava in appalto dalla Camera Apostolica il mantenimento di tutte le navi da guerra papaline, obbligandosi oltreacciò alla costruzione di qualche nuova galea a sue spese»); *sequestrare* («Occupare giuridicamente i beni o le ragioni del debitore a vantaggio del creditore, chiunque pretenda avere in esse diritto: Staggiare»); e *subappaltare* («Appaltare a un altro la cosa avuta in appalto»).

Un primo modo, poi, per limitare la trattazione delle voci ad ampia latitudine semantica ai significati che esse assumono nel linguaggio del diritto e dell'amministrazione (gli unici, come si è detto, considerati nel *Dizionario*) è quello di far precedere (o seguire) le glosse esplicative e/o i sinonimi dalle locuzioni *detto di* (*si diceva di*, *si disse di*, ecc.) o *referito a*: si vedano, a titolo esemplificativo, *abolire*, prima accezione («Detto delle leggi, delle consuetudini, delle imposte, degli istituti, e simili, per Annullarli con atto dell'Autorità legislativa, sì che della cosa non resti più segno: Abbattere, Levare, Guastare, Estinguere, Dannare, Abrogare, Revocare, Disfare, Vietare, anche Sopprimere»); *aperto* («Si disse dell'Ufficiale, per significare Che aveva l'ufficio aperto e dava udienza», e «Di Casella, Colonnello, e simili. Non riempito della scrittura che vi si deve fare entro»); *adattare* («Applicare, Accomodare, riferito a legge, e simili»); *attribuire* («I. Assegnare ed Applicare; detto d'incumbenze di ufizj, qualunque sieno», «II. Detto di proventi», e «Detto dell'assegnare, applicare, o convertire a qualche opra questa o quella entrata»); *salvaggio/selvaggio*, prima accezione («Detto di uomo nello stato primitivo, senza legge o istituzione alcuna; peggio che Barbaro»);

sciogliere/scorre («Disciogliere; detto delle Assemblee e simili»); e *stativo* («Detto di Chi nelle istituzioni ed ordini civili non ama alcun avanzamento, nè tampoco tornare addietro»). Un'ulteriore strategia è quella di non fornire una definizione della voce in sé, ma solo di alcune locuzioni, sempre afferenti alla lingua del foro e degli uffici, in cui compare il termine a lemma: così, per *alzata* la definizione viene circoscritta ad *Alzata di insegne* («Alzata di insegne. Mossa improvvisa di guerra»); per *scelto* a *Consiglio degli Scelti* («Consiglio degli Scelti. Il Consiglio degli Ottanta, di Firenze»); per *spada* a *Spada consacrata* e *Abito di spada* («I. Spada consacrata. Spada consacrata dal Sommo Pontefice nella Pasqua di Natale e da lui donata a Signorie, a Re e a Capitani, spesso insieme col Cappello; la quale aveva il fodero coperto di velluto, ed il manico ornato di gemme» e «II. Abito di spada. Abito di gala e di cerimonia, che richiede la spada»). Esempio è poi il verbo *andare*, definito in tutte le sue quindici accezioni attraverso una successione di locuzioni:

«I. Andare per questa o per quell'arte. In Firenze, Essere descritto nel Collegio di questa o di quell'arte»;

«II. Andare per la maggiore o per la minore. Pure in Firenze, Essere matricolato in una delle maggiori od in una delle minori arti»;

«III. Andare per questo o quel quartiere, e simili. Ancora in Firenze, Appartenere a questo o a quel quartiere della città, e simili»;

«IV. Andare contro od incontro alla legge, agli ordini, ai patti, e simili. Contravvenire a quelli»;

«V. Andare in alcuno, detto di elezione e di signoria ereditaria. Cadere o Passare in lui»;

«VI. Andare in Podestà, in Capitano, e simili, Andare fuori del proprio paese ad esercitare l'ufficio di Podestà, Capitano, e simili: Andare in ufficio»;

«VII. Andare per gli uffizi od in ufficio. *Vedi* UFFIZIO»;

«VIII. Andare stretti, detto gli uffizj. Parteciparne poche persone»;

«IX. Per Andare a partito»;

«X. Andare alla sua cerca, alla cerca od in cerca»;

«XI. Andare a partito. *Vedi* PARTITO»;

«XII. Andare a monte. *Vedi* MONTE»;

«XIII. Andare a varea. *Vedi* VAREA»;

«XIV. Andrà parte, o Andrà assolutamente. Formula veneziana, posta subito dopo il premio delle parti, che valeva: Sarà mandato al partito o deliberato»;

«XV. Le EE. VV. vadano alla buona avventura. Altra formula usata pure in Venezia dal Deputato a stridar le voci nel Maggior Consiglio, nel licenziarlo da parte della Signoria: oggi La seduta è levata».

Tuttavia, le definizioni del *Dizionario* non sempre forniscono al lettore un'immediata comprensione del significato della voce: ciò avviene, ad esempio, quando Rezasco sceglie di definire *nomina agentis* e *nomina actionis* attraverso il mero richiamo al verbo da cui derivano. Tra i *nomina agentis*, ad esempio, *abdicatario* è definito «Colui che abdica», *ammutinatore/ammotinatore* «Chi ammutina, e Chi s'ammutina», *ampliatore* «Chi amplia», *autorizzatore* «Chi autorizza», *saccheggiatore* «Chi saccheggia», *smugnitore* «Chi smugne»; tra i *nomina actionis*, *abilitazione* è definito «L'Abilitare», *abdicazione* «L'Abdicare», *abrogazione* «L'Abrogare», *accatastazione* «L'Accatastare», *addecimazione* «L'Addecimare», *aggiornamento* «L'Aggiornare», *sagomazione/sogomazione/sugumazione* «L'Atto del sagomare», *soccellazione/succlazione* «Il Soccellare», e *spopolazione* «Lo Spopolare e Spopolarsi», *subappalto* «Il Subappaltare»¹¹⁵.

Non è tuttavia solo in rapporto al verbo che vengono definiti i sostantivi: frequenti sono difatti le definizioni di *nomina agentis* e *nomina actionis* tramite un rinvio (implicito) a sinonimi della stessa categoria grammaticale che possiedono la medesima base derivativa, come nel caso di *amministramento* («Amministrazione»); *ammutinazione/ammotinazione* («Ammutinazione»); *apparecchiamento* («Apparecchio»); *arbitratore* («Arbitro»); *armeggiamento* («Armeggeria»); *arrenda* («Arrendamento»); *saldagione/saldazione* («Saldamento»); *segnorello/signorello*

¹¹⁵ Talvolta, al fine di rendere meno opaca la definizione, oltre al richiamo al verbo base è presente anche un sinonimo, ad esempio: *apprezzatore/apprezziatore* («Chi apprezza: Stimatore»); *armeggiatore* («Chi armeggia: Bagordatore, Astiloforo»); *ammutinamento/ammotinamento* («L'Ammutinarsi: Ammutinazione, Abbottinamento»); *autenticazione* («L'Atto dell'autenticare: Recognizione, Legalità, Lettera di legalità, Legalizzazione; oggi Vidimazione»); *salarinato*, prima accezione («Che o Chi tira salario, § 2: Provvigionato, Stipendiato»); *sequestrazione* («Il Sequestrare: Sequestramento, Sequestro, Staggiamento, Tenuta»); *sommovitore* («Chi sommuove il Popolo: Sollevatore, Commovitore, Scommovitore, Agitatore, Perturbatore, e, rafforzando, Ribellatore [vedi RIVOLGITORE]»); *stimatura* («L'Azione e l'Effetto dello stimare, § 1: Stima, Stimo, Stimazione, Perizia, Valutazione, Apprezzo»).

(«Signorotto»); *sommossa* («Sommivimento»); *soperchieria/soverchieria* («Soperchianza»); *sottoposizione* («Sottoponimento»); *spiagione* («Spiamento»); statutale («Statutario»); *subbiettudine/subiettitudine/suggettitudine* («Subbiezione»); e *supremità* («Supremazia»).

2.2 Unità sintagmatiche superiori

2.2.1 Locuzioni e unità polirematiche

In genere, scorrendo le accezioni delle voci, dopo la spiegazione del significato del termine a lemma sono elencate le locuzioni e le unità polirematiche in cui questo compare. Esse talvolta sono riportate immediatamente dopo l'illustrazione dell'accezione cui afferiscono, all'interno dello stesso sottolemma (come in *accatto*, quarta accezione, dove si legge: «Il domandare l'elemosina: onde Lettera dell'accatto. Lettera nella quale si permetteva a qualche congregazione religiosa di questuare: Patente di accattare»)¹¹⁶; molto più spesso, però, ogni locuzione ha un sottolemma dedicato¹¹⁷, come si può vedere per la voce *audienza/udienza*:

«I. L'Ascoltare che fa il Principe o il Magistrato nella sua pubblica qualità le ambasciate, le domande, i richiami che si fanno»;

«II. Quindi Appuntare l'udienza, per Stabilire di ascoltare alcuno nella suddetta forma ed in tal d»;

«III. Chiedere udienza, per Chiedere di essere ascoltato nella stessa forma»;

¹¹⁶ Si vedano anche, sempre a titolo esemplificativo, *accollo* («Obbligazione volontaria del fare impresa di alcun lavoro, da eseguirsi per un determinato prezzo, a proprio rischio; donde le frasi, Dare in accollo, Pigliare in accollo, per Allogare altrui un lavoro, e simili: Dare o Prendere a cottimo, in appalto, in somma»); *sangue*, prima accezione («L'Umore vermiglio che scorre nelle vene e nelle arterie degli animali. Quindi premere fino al sangue, figuratamente. Vedi PREMERE»); e *seguito*, prima accezione («Obbedienza, § 21; Quindi Giurare il seguito di alcuno, per Giurare la sua ubbidienza»).

¹¹⁷ Ciò fa aumentare considerevolmente il numero delle accezioni delle voci, che può anche superare il centinaio (v. *infra*). Inoltre, talvolta, come si è visto in particolare per il verbo *andare*, non si fornisce una definizione generale delle voci a lemma, ma è indicato solo il significato delle singole locuzioni.

«IV. Chiedere l'udienza. Valse ancora Chiedere licenza di parlare in Consiglio; onde Chiedere la prima udienza, significò Chieder grazia di parlare prima di tutti: oggi Domandare la parola»;

«V. Dare l'udienza. Ascoltare nella forma premantovata: oggi Ricevere»;

«VI. Udienza appartata. Udienza particolare e segreta da solo a solo»;

«VII. Udienza privata. Udienza data dal Principe, come privato nella camera sua, senza solennità, massime agli Ambasciatori, per faccende, non per cerimonie»;

«VIII. Udienza pubblica. Prima udienza, con molta solennità e magnificenza data agli Ambasciatori»;

«IX. E quella che solevano dare alcuni Principi in giorni determinati a' cittadini per udire lor domande e querele»;

«X. Udienza ritirata. Udienza segreta, ove non sono fuorchè le persone che devono trattare insieme»;

«XI. In Firenze, talvolta Residenza o Stanza, ove l'Ufficiale faceva suo ufficio e dava udienza»;

«XII. Quindi Udienza delle cause, la Sala del Tribunale»;

«XIII. Nel Napoletano, lo stesso Tribunale di giustizia»;

«XIV. In Urbino, la Camera o Segreteria del Duca: significazione che poi passò al Cardinal Legato»;

«XV. Ed il Duca stesso e il Cardinal Legato di Urbino»;

«XVI. In Perugia, la Casa od il Luogo, ove si facevano le adunanze de' Consolati e Collegi delle arti: Residenza, Riseggio, Scuola, Bottega».

Per la lettera S, si veda, ad esempio, la voce *saldare*:

«I. Saldare i conti, ragioni e simili. Vedere le ragioni e i conti di altrui se vi sia pareggiamento fra le entrate e le uscite, e se stiano bene, ed approvarli; onde non si ha più da ritornarci sopra: Pareggiare, Far saldo, Mettere in saldo, Quietare»;

«II. E vedere le ragioni e i conti propri, mettendo in pari le partite del dare e dell'avere e tirando le somme finali, per giustificare il maneggio e farlo approvare da altrui; che si diceva ancora Procurare l'approvazione de' suoi saldi»;

«III. Saldare i conti a disavanzi. Vedi DISAVANZO»;

«IV. Saldare, detto di libro o cartolario. Approvare le ragioni o i conti di quel libro o cartolario, per estinguerlo: Serrare»;

«V. Finir di pagare una partita, onde essa viene annullata; in Pisa e in Lucca, Scempicare»;

«VI. Compiere o Dichiarare finiti registri, note, liste, processi e simili, dopo di che non sia permesso di aggiungervi altro, nè variarne alcuna parte: oggi Chiudere»;

«VII. Donde venne Saldare una compagnia di soldati e simili, per compiere il numero di uomini, di cui doveva essere composta, o Compiere il suo ruolo: Fermare»;

«VIII. Conchiudere o Condurre a termina qualsivoglia negozio»;

«XIX. Guarentire, in Lucca; come in Firenze, Sodare. Quindi Saldare l'ufficio. *Vedi* OFFICIO»¹¹⁸.

Per quanto concerne, poi, la definizione, le locuzioni sono solitamente spiegate sotto la voce che, per l'autore, costituisce l'elemento semanticamente preponderante e maggiormente identificativo del sintagma (solitamente – ma non necessariamente – la testa)¹¹⁹, e sotto la quale, quindi, si aspetta che il lettore vada a cercarle; mentre sotto i

¹¹⁸ Anche quando hanno un sottolemma dedicato, locuzioni e unità polirematiche sono talvolta introdotte da (*d*)onde o *quindi*, come, ad esempio, in *angaria/angheria*, terza accezione: «Quindi, Fare alcuna cosa per angaria. Fare obbligatoriamente alcuna cosa a beneficio del Comune senza alcun premio» (che fa seguito alla seconda accezione in cui si legge: «Talora, e forse più modernamente, dappoichè questa parola passò dai Feudi agli altri Governi, Servizio personale obbligatorio, senza ricompensa»); *signoria/signoria*, trentatreesima accezione: «Donde Prender la signoria a giornate, per Impadronirsene a poco a poco, od Usurparne ogni dì una parte» (l'accezione precedente a cui si fa riferimento riporta: «Ed Impadronirsene da sé, in qualunque guisa, o con astuzia o con forza»); e *sgombero/sgombro*, terza accezione: «Onde Bando dello sgombro era il Comandamento della Signoria di dovere i cittadini sgombrare per guerra alcuna terra o provincia; l'esecuzione del quale si commetteva in Toscana a Commissarj speciali (*Vedi* SGOMBERARE, § 2)» (si legge difatti nell'accezione precedente: «Lo sgomberare del § 2», ossia «Sgombrare un paese. Particolarmente valse, Levar via da quel paese [più comunemente da quelli in su i confini] le derrate e riporle più addentro e ne' luoghi forti, per assicurarle da' nemici in tempo di guerra [nel quale caso gli uomini andavano dietro alle derrate], e per impedire le tratte furtive nella pace»).

¹¹⁹ Si veda, ad esempio, la voce *soldo*, sotto la quale sono trattate direttamente *Far soldo* («I. Moneta piccola particolare, ed anche Moneta generalmente o Danari. Onde Far soldo per Fare od Ammassar danari, che gli antichi dicevano più volentieri Far mobile»); *Investir soldo* («II. Ed Investir soldo, frase usata da' Veneziani nel senso d'Impiegare i danari in qualunque guisa per averne frutto, ma più specialmente in zecca ed in altri istituti di quella fatta»); *Soldo di guerra* («VI. Soldo di guerra. Il soldo vantaggiato che si dava alle Milizie in tempo di guerra»); *Soldo disteso* («VII. Soldo disteso. Soldo intero»); *Soldo guadagnato* («VIII. Soldo guadagnato. Soldo servito»); *Soldo intero* («IX. Soldo intero. Il soldo militare senza alcuna diminuzione, che si dava a chi non era in aspetto, ma serviva effettivamente, o a chi faceva il servizio richiesto alle milizie senza limitazione alcuna: Soldo disteso»); *Soldo servito* («X. Soldo servito. Stipendio militare giunto al termine del pagamento e corrispondente al servizio fatto, che si disse pure con una sola parola Servito: Soldo guadagnato»); *Mezzo soldo* («XI. Mezzo soldo. Metà della usata paga militare, che si dava al Condottiero che guerreggiava il nemico liberamente, senza esser tenuto di seguire

lemmi relativi agli altri elementi lessicali si trova di norma solo la citazione della locuzione accompagnata dal rinvio alla voce in cui vi è la trattazione per esteso. Sicché, ad esempio, di tutte le quarantaquattro locuzioni riportate sotto

gli ordini del Capitano generale della guerra; ed a chi rendeva, per qualsivoglia causa, servizio meno disagiato dell'ordinario; onde qualche volta rassembra la stessa cosa del soldo di aspetto»); *Acconciarsi a soldo od al soldo* («XII. Acconciarsi a soldo od al soldo. Assoldarsi»); *Andare al soldo* («XIII. Andare al soldo. Andare ad arrolarsi»); *Avere a soldo* («XV. Avere a soldo. Avere alcuno assoldato per militare»); *Bandire il soldo* («XVI. Bandire il soldo. Pubblicare che ognuno che voglia militare a prezzo ed abbia le qualità richieste, sarà assoldato presentandosi alla banca; oggi pubblicare gli ingaggi»); *Cercare soldo* («XVIII. Cercare soldo. Cercare di assoldarsi»); *Essere al soldo* («XX. Essere al soldo, a soldo od a' soldi di alcuno, od Essere a soldo in un altro luogo. Essere assoldato da lui per servirlo nella milizia, o Dimorare in un luogo per servire alcuno in quella qualità: Essere o Militare a' suoi servigi»); *Finire il soldo* («XXI. Finire il soldo. Finire il tempo del servizio militare pattuito o la ferma»); *Francare il soldo* («XXII. Francare il soldo. Guadagnarselo giustificatamente, Fare opere da valere il soldo ricevuto»); *Levarsi dal soldo di alcuno* («XXIII. Levarsi dal soldo di alcuno. Cessare dal servirlo come soldato»); *Pigliare o Prender soldo* («XXV. Pigliare o Prender soldo. Assoldarsi»); *Recarsi al soldo di alcuno* («XXVI. Recarsi al soldo di alcuno. Arrolarsi sotto di lui»); *Scrivere a soldo od al soldo* («XXVIII. Scrivere a soldo od al soldo. Descrivere ne' ruoli della milizia; detto non solo degli uomini, ma e de' cavalli de' soldati condotti, i quali doveva il Governo ammendare se restavano morti o magagnati nel servizio del pubblico»); *Trovare soldo* («XXIX. Trovare soldo. Trovare da potersi assoldare»); *Venire al soldo di alcuno* («XXX. Venire al soldo di alcuno. Recarsi al suo soldo»); *Arte del soldo* («XXXIV. Arte del soldo. Milizia, secondo il § 2; ma particolarmente Quella de' mercenari o Gente di guerra; quindi Fare Arte di saldo e simili, per Esercitare quella milizia o il mestiere del soldato»); *Esercizio del soldo* («XXXV. Esercizio del soldo. Esercizio dell'Arte del soldo; Servizio, Servito»); *Ferma di soldo* («XXXVI. Ferma di soldo. Quella parte della Ferma militare, ove si stabiliva il soldo»); e *Uomo di soldo* («XXXVII. Uomo di saldo. Uomo di milizia, Soldato»). Sono invece trattate tramite rinvio: *Soldo d'aspetto* («IV. Soldo d'aspetto. Vedi ASPETTO»); *Soldo di cavallata* («V. Soldo di cavallata. Vedi CAVALLATA»); *Armare al soldo* («XIV. Armare al soldo. Vedi ARMARE § 3); *Cassare dal soldo o da' soldi* («XVII. Cassare dal soldo o da' soldi. Vedi CASSARE»); *Licenziare da' soldi* («XXIV. Licenziare da' soldi. Vedi LICENZIARE»); *Rispondere al soldo* («XXVII. Rispondere al soldo. Vedi RISPONDERE»). Da notare (oltre ai riferimenti incrociati *supra* menzionati) che nella voce vengono elencate prima le locuzioni con nucleo nominale (in cui *soldo* è la testa del sintagma) e con nucleo verbale (in cui *soldo* è quindi complemento); mentre le locuzioni con nucleo nominale, ma con *soldo* come complemento, sono poste alla fine della voce.

*ambasciatore/ambasciadore*¹²⁰, solo *Ambasciatore a posta*, *Ambasciatore dimestico*, *Ambasciatore espresso*, *Ambasciatore particolare*, *Ambasciatore residente o risedente*, *Ambasciatore solenne* e *Ambasciatore straordinario* sono definite direttamente sotto la voce¹²¹ (le altre sono trattate tramite rinvio)¹²².

¹²⁰ Ciascuna in un sottolemma dedicato.

¹²¹ «XII. Ambasciatore straordinario. Quello che è mandato ad una Corte straniera in su l'occasione d'alcun affare straordinario ed urgente: Ambasciatore a posta, e particolare; Ambasciatore od Uomo proprio od espresso», cui si rinvia nella stessa voce da: «II. Ambasciatore a posta. L'Ambasciatore straordinario»; «VI. Ambasciatore espresso. Ambasciatore straordinario»; «VII. Ambasciatore particolare. Ambasciatore straordinario, per un affare speciale: Ambasciatore speciale»; «X. Ambasciatore solenne. Ambasciatore straordinario, d'alto affare, ma le più volte per cerimonie». Non vi è invece alcun rinvio incrociato nel caso di «IV. Ambasciatore dimestico. Ambasciatore segreto, senza pompa pubblica» e «IX. Ambasciatore residente o risedente. Quello che stabilmente risiede presso una Corte straniera: Stanziale, Ordinario».

¹²² «III. Ambasciatore della guerra. *Vedi GUERRA*»; «V. Ambasciatore di ubbidienza. *Vedi UBBIDIENZA*»; «VIII. Ambasciatore proprio. *Vedi PROPRIO*»; «XI. Ambasciatore speciale. *Vedi SPECIALE*»; «XII. Ambasciatore stanziale. *Vedi STANZIALE*»; «XIV. Ambasciatore volante. *Vedi VOLANTE*»; «XV. Auditori dell'Ambasciatore. *Vedi AUDITORE*»; «XVI. Camerata dell'Ambasciatore. *Vedi CAMERATA*»; «XVII. Commissione dell'Ambasciatore. *Vedi COMMISSIONE*»; «XVIII. Credenziale dell'Ambasciatore. *Vedi CREDENZIALE*»; «XIX. Donativo dell'Ambasciatore. *Vedi DONATIVO*»; «XX. Giovane dell'Ambasciatore, *vedi GIOVANE*»; «XXI. Informazione dell'Ambasciatore. *Vedi INFORMAZIONE*»; «XXII. Istruzioni dell'Ambasciatore. *Vedi ISTRUZIONE*»; «XXIII. Introduttore dell'Ambasciatore. *Vedi INTRODUTTORE*»; «XXIV. Lettera credenziale dell'Ambasciatore. *Vedi LETTERA*»; «XXV. Mandata dell'Ambasciatore. *Vedi MANDATA*»; «XXVI. Mandato dell'Ambasciatore. *Vedi MANDATO*»; «XXVII. Memoriale dell'Ambasciatore. *Vedi MEMORIALE*»; «XXVIII. Messatica dell'Ambasciatore»; «XXIX. Missione dell'Ambasciatore. *Vedi MISSIONE*»; «XXX. Nota o Notula dell'Ambasciatore. *Vedi NOTA o NOTULA*»; «XXXI. Patente dell'Ambasciatore. *Vedi PATENTE*»; «XXXII. Rapporto dell'Ambasciatore. *Vedi RAPPORTO*»; «XXXIII. Relazione dell'Ambasciatore. *Vedi RELAZIONE*»; «XXXIV. Spedizione dell'Ambasciatore. *Vedi SPEDIZIONE*»; «XXXV. Accomiatore l'Ambasciatore. *Vedi ACCOMIATARE*»; «XXXVI. Accreditare l'Ambasciatore. *Vedi ACCREDITARE*»; «XXXVII. Ammettere l'Ambasciatore. *Vedi AMMETTERE*»; «XXXVIII. Dare congedo o licenza all'Ambasciatore. *Vedi CONGEDO o LICENZA*»; «XXXIX. Licenziare l'Ambasciatore. *Vedi LICENZIARE*»; «XL. Mandare all'Ambasciatore le lettere di ritorno. *Vedi LETTERA*»; «XLI. Revocare l'Ambasciatore. *Vedi REVOCARE*»; «XLII. Richiamare l'Ambasciatore. *Vedi RICHIAMARE*»; «XLIII. Rimandare l'Ambasciatore. *Vedi RIMANDARE*»; «XLIV. Rimuovere l'Ambasciatore. *Vedi RIMUOVERE*»; «XLV. Udire l'Ambasciatore. *Vedi UDIRE*».

Riguardo al sistema dei rinvii, va poi rilevato che esso, strutturalmente molto significativo, non è però sempre coerente: a volte, gli altri elementi lessicali della locuzione non hanno un'entrata nel *Dizionario*; oppure la hanno ma non riportano la locuzione e il relativo rinvio; o, ancora, la riportano, ma aggiungendo, contestualmente al rinvio, un'ulteriore definizione. Prendendo ad esempio le sette locuzioni trattate esplicitamente sotto la voce *ambasciatore/ambasciadore*, si vede chiaramente come i meccanismi di rinvio funzionino *grosso modo* secondo le regole generali solo in tre casi (*Ambasciatore dimestico*, *Ambasciatore espresso* e *Ambasciatore particolare*)¹²³. Negli altri vi sono alcune irregolarità, come dimostra il fatto che di *Ambasciatore a posta* non vi è alcuna traccia sotto *posta*; mentre *Ambasciatore residente o risedente* e *Ambasciatore solenne*, pur non essendo citati espressamente sotto *resedente/residente/risedente* e sotto *solenne*, proprio nelle (rispettivamente prima e terza) accezioni di tali voci trovano una definizione forse ancora più accurata di quella che hanno sotto la voce *ambasciatore/ambasciadore* (inoltre, alla voce *solenne* vi è comunque un rinvio ad *ambasciatore/ambasciadore*, che manca invece del tutto sotto *resedente/residente/risedente*)¹²⁴. Ancora diverso è il caso di *Ambasciatore straordinario*, dato che *Straordinario* è un lemma di mero rinvio (nella definizione si legge solo: «Vedi STRAORDINARIO»), ed è quindi sotto *extraordinario/straordinario* (prima accezione) che si nota: «Che è fuori degli ordini della città, o non è consueto. Quindi fra le altre locuzioni, Ambasciatore straordinario. Vedi AMBASCIATORE».

¹²³ Difatti nella prima accezione di *dimestico/domestico* si legge: «Ambasciatore dimestico. Vedi AMBASCIATORE»; nella prima accezione di *espresso*: «Detto di Ambasciatore. Vedi AMBASCIATORE»; e nella quarta accezione di *particolare*: «Detto di Ambasciatore. Vedi AMBASCIADORE». Da notare che il rinvio è ora ad *ambasciatore* e ora ad *ambasciadore* (che non ha, però, un'entrata propria nel *Dizionario*).

¹²⁴ Si legge, difatti, nella prima accezione di *solenne*: «Si disse d'Ambasciata o Ambasceria straordinaria e magnifica, composta di più uomini, e di più alto affare, che non quelli delle Ambasciate ordinarie: e si disse ancora degli Ambasciatori stessi (Vedi AMBASCIATORE)», mentre nella terza accezione di *resedente/residente/risedente*: «Che o Chi nell'esercitare l'ufficio, aveva obbligo di star fermo in un luogo. Particolarmente, Ambasciatore o qualunque altro Ministro dimorante fermo presso una Potenza straniera; poi Ministro inferiore per molte cose allo stesso Mandato od Inviato, il quale, per dirne una, godeva a Vienna dell'onore dell'anticamera imperiale riservata, e il Residente n'era privo»; e nella.

Infine, tra le locuzioni che sotto *ambasciatore/ambasciadore* sono trattate solo tramite rinvio, degni di nota i casi di *Nota o Notula dell'Ambasciatore* e *Dare congedo o licenza all'Ambasciatore*, per le quali il rinvio è duplice: accanto alla prima si legge difatti «Vedi NOTA o NOTULA», e accanto alla seconda «Vedi CONGEDO o LICENZA». L'esito del rinvio però è diverso: nel caso di *Nota o Notula dell'Ambasciatore* non si trova alcun riferimento alla locuzione né sotto *nota*, né sotto *notola/notula*; nel caso invece di *Dare congedo o licenza all'Ambasciatore*, la locuzione trova una spiegazione dettagliata in tutti e due i lemmi¹²⁵.

2.2.2 Proverbi

Come è prevedibile, dato il carattere tecnico-settoriale dell'opera di Rezasco, la presenza di proverbi¹²⁶ nel *Dizionario* è estremamente esigua; sono difatti solo quattro (e tutti attinenti ai campi semantici dell'amministrazione e della politica) quelli registrati nelle lettere A ed S (rispettivamente uno nella A e tre nella S):

1) *accoppiatore*, seconda accezione: «Gli Accoppiatori e le borse a mano hanno difeso le palle e il piano (C). Proverbio fiorentino che insegna come l'ordine degli Accoppiatori e delle borse a mano avesse giovato ai Medici ed ai loro aderenti per dominare lo Stato. Vedi SQUITINO, § 1; PIANO, § 1»;

2) *sbandito*, quarta accezione: «Mai sbandito fe' buona Terra. Proverbio che ricorda i rancori feroci de' ritornati dall'esilio, donde nuovi bandi e nuove ire, e non mai il bene comune – GRAZIANI, *Cron. Perug.*, 290: Di questo (*del ribandire gli sbanditi*) dispiacque molto alla Comunità, però che mai sbandito fe' buona terra»;

¹²⁵ Si legge difatti nella prima accezione di *congedo*: «Licenza di partirsi, dimandata o data, detto degli Ambasciatori esterni: Licenza»; e nell'ottava di *licenza*: «Commiato d'Ambasciatore. Onde Dare licenza, Chieder licenza, Prender licenza, valsero Dare il commiato agli Ambasciatori forestieri, e Domandarli essi, e simili; ma non sempre amichevolmente: Domandare o Dare il congedo, Accomiatore, Licenziare, Rimandare; oggi Rinviare, Dare i passaporti, o Chiederli».

¹²⁶ Si considerano qui proverbi quelli definiti come tali dall'autore.

3) *signoria/signoria*, quarantottesima accezione: «Amor nè signoria non voglion compagnia. Proverbio che significa come nel comando e nell'amore difficilmente si soffre l'aver compagni (C)»;

4) *signoria/signoria*, quarantanovesima accezione: «Nè di tempo nè di signoria non ti dar malinconia. Proverbio di gente serva o degna di servire¹²⁷, che vale Non doversi l'uomo appassionare nè per le Stagioni nè per le cose dello Stato, che vadano come vogliono».

Come si può vedere, i proverbi sono corredati sempre da una breve spiegazione, ma, salvo il caso di *sbandito*, quarta accezione (in cui viene citato un passo del *Diario del Graziani*)¹²⁸, non sono seguiti da esempi. Tuttavia, in *accoppiatore*, seconda accezione, e *signoria/signoria*, quarantottesima accezione, l'autore segnala, tramite una C tra parentesi, che i proverbi citati (*Gli Accoppiatori e le borse a mano hanno difeso le palle e il piano*, e *Amor nè signoria non voglion compagnia*) sono tratti «senza alcun riscontro dal Vocabolario della Crusca per la seconda volta riveduto dall'abate Giuseppe Manuzzi, e dallo stesso Vocabolario della Crusca nella sua quinta impressione»¹²⁹: il primo, difatti, è attestato nella V Crusca¹³⁰, mentre il secondo è registrato nel Manuzzi, oltre che nelle edizioni I-IV della Crusca¹³¹ (così come *Nè di tempo nè di signoria non ti dar*

¹²⁷ Si noti il commento polemico di Rezasco (sulla presenza nel *Dizionario* di commenti personali dell'autore v. *infra*).

¹²⁸ «De questo ne dispiacque molto alla Comunità, però che mai sbandito fe buona terra»: *Cronaca detta Diario del Graziani*, in *Cronache e storie inedite della città di Perugia dal 1150 al 1563, seguite da inediti documenti tratti dagli archivj di Perugia, di Firenze e di Siena*, con illustrazioni ed a cura di FRANCESCO BONAINI, ARIODANTE FABRETTI e FILIPPO LUIGI POLIDORI, parte I, Firenze, G. P. Viessieux, 1850, p. 291 (si veda ivi anche la nota 1: «Proverbio che in sé compendia gran parte della nostra istoria, e da ricordarsi per que' vocabolari italiani de' quali ogni di più sentesi il bisogno [P.]»).

¹²⁹ GIULIO REZASCO, *Avvertenza*, cit. Sul *Vocabolario degli Accademici della Crusca* come fonte del *Dizionario* v. *infra*.

¹³⁰ *Accoppiatore*, seconda accezione: «E in proverbio, dicevasi a Firenze: Gli accoppiatori e le borse a mano Hanno difeso le palle e 'l piano. Ed avea relazione ai Medici, i quali guadagnandosi gli Accoppiatori, e frodando le borse per l'elezioni, giunsero a dominare lo stato, e a maneggiare a voglia loro le cose della Repubblica».

¹³¹ Nelle prime tre edizioni del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, s.v. *signoria*, quarta accezione, il proverbio è accompagnato solo dal corrispondente latino: «Diciamo in proverbio. Ne amor, ne signoria,

*malinconia*¹³², malgrado non sia contrassegnato dalla C tra parentesi). Da ciò si può quindi evincere la provenienza prevalentemente toscana dei proverbi presenti nel *Dizionario*, ulteriormente avvalorata dal fatto che tutti e quattro sono attestati sia nella *Raccolta di proverbi toscani di Giuseppe Giusti*¹³³, sia nel Tommaseo-Bellini¹³⁴.

non voglion compagnia. Lat. *Amor, et potestas, impatiens est consortis*» (si cita dalla I Crusca). Nella IV Crusca (s.v. signoria, quinta accezione) e nel Manuzzi (s.v. signoria, sesta accezione) vi è, in aggiunta, una breve spiegazione: «Amor, nè signoria non voglion compagnia; proverb. che vale, che Nel comando, o nell'amore difficilmente si soffre l'aver compagni. Lat. *amor, et potestas impatiens est consortis*» (si cita dalla IV Crusca).

¹³² Si legge nella I e II Crusca, s.v. signoria, quinta accezione: «E quell'altro. Ne di tempo ne di Signoria, non ti dar malinconia». A partire dalla III Crusca (sempre s.v. signoria, quinta accezione) viene aggiunta una breve spiegazione: «Ne di tempo, ne di signoria, non ti dar malinconia: pur proverb. Che delle mutazioni delle stagioni, ne dell'emergenze di stato, non si de prender passione» (analoghe le definizioni della IV Crusca e del Manuzzi).

¹³³ *Raccolta di proverbi toscani cavata dai manoscritti di Giuseppe Giusti ed ora ampliata ed ordinata*, Firenze, Felice Le Monnier, 1853 (edizione citata da Rezasco nella *Tavola delle abbreviature*), e *Raccolta di proverbi toscani nuovamente ampliata da quella di Giuseppe Giusti e pubblicata da Gino Capponi*, Firenze, Successori Le Monnier, 1871 (cfr. anche la recente edizione a cura di ELISABETTA BENUCCI, Firenze, Accademia della Crusca - Le Lettere, 2011). *Gli accoppiatori e le borse a mano, hanno difeso le palle e il piano* è presente solo nell'ed. 1871 (p. 220), nella parte riguardante la Toscana della sezione *Nazioni, Città, Paesi* («Gli accoppiatori e le borse a mano, hanno difeso le palle e il piano. Detto del Dei. È storico a Firenze. I Medici spesso designati per le palle che portavano nell'arma, tiravano innanzi, senza parere, i fatti loro, frodando le borse per le elezioni, e guadagnandosi gli accoppiatori, coloro cioè che presiedevano agli scrutinii»); *Mai sbandito fe' buona terra e Nè di tempo nè di Signoria, non ti dar malinconia* sono riportati nella sezione *Governo, Leggi, Ration di Stato* («Mai sbandito fe' buona terra. Lo ha riferito il Cantù» e «Nè di tempo nè di Signoria, non ti dar malinconia. Questo Proverbio fu trovato a' tempi della Repubblica, essendochè i Priori, che insieme col Gonfaloniere erano detti comunemente la Signoria, intra due mesi finivano. [Strozzi.]»: ed. 1853, p. 155; ed. 1871, p. 153); *Amore e signoria non soffron compagnia*, è invece registrato nella sezione *Amore* («Amore e signoria non soffron compagnia. *Omnisque potestas Impatiens consortis erit.* [Lucano.] E di finirla son deliberato, / che compagnia non vuole region né stato [Berni, Orlando.]»: ed. 1853, p. 41; ed. 1871, p. 27).

¹³⁴ *Accoppiatore*, seconda accezione: «[Cam.] Giust. poes. 47. *Gli accoppiatori e le borse a mano Hanno difeso le palle e il piano* (I presidenti degli squittini e le frodate borse per le elezioni hanno difeso i Medici)»; *sbandito*, seconda accezione: «Prov. Tosc. 155. *Mai sbandito fe' buona terra* (gli esilii non

Oltre ai quattro casi riportati, in cui i proverbi costituiscono le accezioni di voci del *Dizionario*, nella lettera S vi sono poi altri due casi (*salto*, prima accezione, e *sperone/sprone*, quinta accezione) in cui i proverbi costituiscono invece l'attestazione del significato dell'accezione:

1) *salto*, prima accezione: «Rapido passaggio da stato a stato – Proverb. Tosc. (Tommas. *Vocab.*), 139: *Quel che vien di salto va via di balzo* (perché gli acquisti e gli avanzamenti non sono durevoli senza il merito della fatica)»;

2) *sperone/sprone*, quinta accezione: «Figuratamente, per Incitamento o Stimolo. Donde il Proverbio che insegna, come i progressi civili debbano essere moderati dalla ragione. – Giusti, *Prov. Tosc.*, 157: *Tra la briglia e lo sprone consiste la ragione*».

rifanno la prosperità nè la pace); e *signoria*, e *†signoria*, prima accezione: «Prov. Amor nè signoria non voglion compagnia, e vale che Nel comando, o nell'amore difficilmente si soffre l'aver compagni. (C)», «Prov. Nè di tempo nè di signoria non ti dar malinconia; e vale che Delle mutazioni delle stagioni, e degli avvenimenti di Stato non si dèe prender passione. (C)». Nel *Tramater*, invece, sono presenti solo gli ultimi due (rispettivamente s.v. *signoria*, quattordicesima accezione: «*Proverb.* Amor nè signoria Non voglion compagnia = *Nel comando e nell'amore difficilmente si soffre l'aver compagni. Lat. amor et potestas impatiens est consortis*», e quindicesima accezione: « Ne di tempo ne di Signoria, non ti dar malinconia = *Delle mutazioni delle stagioni, e degli emergenti di stato non si dee prender passione*»). Così anche in PIETRO FANFANI, *Vocabolario della lingua italiana per uso delle scuole*, seconda edizione, Firenze, Felice Le Monnier editore, 1865 (rispettivamente s.v. *amore*: «*Amore e signoria non soffron compagnia. Nell'amore e nel dominare non si vuol compagni [Serdonati]*», e *malinconia* « Nè di tempo nè di signoria non ti dare malinconia, vale Che nè del mal tempo, nè del mal governo, è da farsi malinconia, come cose soggette a mutarsi»).

Anche in questo caso – come segnala lo stesso Rezasco – si tratta di proverbi toscani, attestati sia nella *Raccolta* di Giusti¹³⁵, sia nel Tommaseo-Bellini¹³⁶.

2.3 Commenti dell'autore

Rezasco scrive nella dedica introduttiva: «Condannare questa o quella forma del parlare comune e proporre altre di mio capo, io non mi teneva da tanto»¹³⁷, e, ancora, a proposito delle nuove parole che all'epoca si andavano diffondendo nella lingua degli uffici: «non insorgo a giudicarle, se non poche che mi forzarono la penna»¹³⁸. Non

¹³⁵ Entrambi i proverbi sono presenti sia nell'edizione del 1853 che in quella del 1871: «Quel che vien di salti, va via di balzi» nella sezione *Fortuna* (v. GIUSEPPE GIUSTI, *Raccolta di proverbi toscani*, cit., p. 139, e GIUSEPPE GIUSTI e GINO CAPPONI, *Raccolta di proverbi toscani nuovamente ampliata*, cit., p. 135); «Tra la briglia e lo sprone, consiste la ragione. Ora si direbbe tra 'l conservativo e il progressivo; e si direbbe assai peggio» nella sezione *Governo, Leggi, Ragion di Stato* (v. GIUSEPPE GIUSTI, *Raccolta di proverbi toscani*, cit., p. 157, e GIUSEPPE GIUSTI e GINO CAPPONI, *Raccolta di proverbi toscani nuovamente ampliata*, cit., p. 154).

¹³⁶ *Balzo*, quarta accezione: «Fig. Prov. Tosc. 139. Quel che vien di salti va via di balzi. (Di beni non sudati.)», e *sprone*, prima accezione: «T. Prov. Tosc. 157. *Tra la briglia e lo sprone consiste la ragione*».

¹³⁷ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. VII.

¹³⁸ *Ivi*, p. XI. Al riguardo v. *amplius* cap. IV.

stupisce, pertanto, che i commenti autoriali siano estremamente rari nelle definizioni delle voci¹³⁹: solo cinque nella lettera A¹⁴⁰ e diciannove nella S¹⁴¹.

Di questi, più della metà sono di carattere linguistico: Reasco depreca l'uso di alcuni termini stranieri e, in generale, è critico sul modo di parlare contemporaneo (in un costante confronto con il passato, presentato sempre come modello di correttezza linguistica)¹⁴². Nella lettera A, ciò si riscontra nelle definizioni di *abitazione*: «Casa ove abitare, che si assegna ad alcuni Ufficiali oltre alla provvisione: Albergo; oggi Alloggio, ed al solito impropriamente, poiché, chi ben nota, l'*Alloggiare* è straordinario e di breve durata, laddove l'*Abitare* è ordinario e stabile»¹⁴³; *arbitraggio*: «Arbitrato: parola di

¹³⁹ In ciò il *Dizionario* si differenzia notevolmente dalla maggior parte della produzione lessicografica coeva sulla lingua giuridico-burocratica (v. *infra* cap. IV). D'altronde, Reasco stesso rileva l'inutilità di inserirsi in un filone già abbondantemente sfruttato: «Ora che cosa avrei potuto far io dove uomini solennissimi in iscienza, il Parenti, il Gherardini, ed il Viani sopra tutti, avevano lavorato sì largamente e dottamente? Al più qualche spigolatura, da non rifarsene nessun granajo» (*Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. VII): l'autore si riferisce a MARCANTONIO PARENTI, *Catalogo di spropositi* n. 1-5, Modena, Tipi della R. D. Camera, 1840-1843; ID., *Esercitazioni filologiche* n. 1-18, Modena, Tipi della R. D. Camera, 1844-1861; GIOVANNI GHERARDINI, *Voci italiane ammissibili benché proscritte dall'Elenco del sig. Bernardoni*, Milano, Giuseppe Maspero, 1812; ID., *Supplimento a' vocabolarj italiani*, Milano, dalla Stamperia di Gius. Bernardoni di Gio., 1852-1857; PROSPERO VIANI, *Dizionario di pretesi francesismi*, cit.

¹⁴⁰ Nelle voci *abilitazione*, *ambasciatajo*, *arbitraggio*, *aspirante*, *assentare* (seconda accezione).

¹⁴¹ Nelle voci *sanità* (terza accezione), *scarso* (seconda accezione), *scattare*, *schiaivo/stiavo* (terza accezione), *sciolto* (prima accezione), *scrivaneria*, *secolare* (seconda accezione), *secreto/segreto* (prima accezione), *sedare*, *sentenza* (ottava accezione), *servire* (terza accezione), *sollevare* (sesta accezione), *sollevazione*, *sorta/sorte* (decima accezione), *specialità/soezialità/spezialità* (terza accezione), *spedire/espeditore* (prima accezione), *spesa/espesa* (novantasettesima e centodiciannovesima accezione), *stracco/stracquo*, e *studioso*.

¹⁴² V. cap. IV.

¹⁴³ Critica espressa anche da GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi più frequenti nell'uso odierno*, Roma, Libreria editrice Carlo Verdesi, Tipografia Ospizio di San Michele, 1886, il quale scrive: «Alloggio per Casa, Abitazione, non è proprio; essendochè Alloggiare nel neutro significhi veramente Fermarsi ad albergo in qualche luogo». A proposito dell'impiego della voce *alloggio* nel significato di 'quartiere militare' si veda pure MARIANO D'AYALA, *Dizionario delle voci guaste o nuove e più de' francesismi introdotti nelle lingue militari d'Italia*, Torino, Stabilimento tipografico Fontana, 1853.

forma francese e sguajata»¹⁴⁴; *aspirante*: «Colui che presta gratuitamente, o con piccola retribuzione, l'opera sua in qualche pubblico ufficio, per conseguirvi a suo tempo un impiego: Giovane; modernamente Apprendista, ed anche Volontario, come se il Provvisionato uficiasse per forza»¹⁴⁵; e *assentare*, seconda accezione: «Arrolare: parola goffa ed assurda»¹⁴⁶. Riguardo alla lettera S, commenti di tal guisa si trovano nelle voci *sentenza*, ottava accezione: «La sentenza vinta ne' Consigli; nel quale senso speciale si affà meglio alla nostra lingua»; *servire*, terza accezione: «Esercitare la milizia o Militare; proprio in antico de' vassalli per obbligo servile, e delle genti forestiere militanti per mestiere; donde poscia, benchè impropriamente, ricadde questa parola alle milizie cittadine; usata ancora attivamente»; *specialità/spezialità/spezialità*, terza accezione: «Talora si diede questo nome ad Uomo che era nella grazia o nel favore del Principe;

¹⁴⁴ Si veda anche GAETANO VALERIANI, *Vocabolario di voci e frasi erronee al tutto da fuggirsi nella lingua italiana*, Napoli, presso G. Migliaccio, 1843, il quale scrive: «ARBITRAGGIO, che s'ode comunemente per *Arbitrato*, è voce di pessima stampa; non l'usar per ogni ragione, e per gli equivalenti vedi ARBITRAMENTO» (duro pure il giudizio espresso da FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati che sono comunemente in uso specialmente negli uffizi di pubblica amministrazione, con un Saggio di voci nuove o svecchiate del Gioberti, illustrate dal raccoglitore*, Firenze, Barbèra, Bianchi e comp., 1855; nonché da PIETRO FANFANI E COSTANTINO ARLIÀ, *Lessico della corrotta italianità*, Milano, Carrara, Tipografia Guglielmini, 1877). Meno severo è invece GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit., il quale ammette l'uso del termine nel linguaggio bancario – dove, a suo avviso, la voce è «nuova ma necessaria» – pur condannandone l'impiego nel significato di «Guidizio di arbitro o arbitri» (nel qual caso consiglia di preferirgli la forma «Arbitrato»).

¹⁴⁵ Criticano l'uso di *volontario* (nel significato che aveva assunto nel gergo degli uffici) anche PIETRO FANFANI E COSTANTINO ARLIÀ, *Lessico della corrotta italianità*, cit., s.v. *apprendista* («Se con questo nome s'intende Colui che in un pubblico ufficio è ammesso con decreto, ma senza paga, per esercitarlo e prenderci pratica, aspettando che vaci un posto: con provvisione sta bene invece della voce burocratica di *Volontario*. E bene sta appropriata anche a' giovani che attendono ad avere un posto ne' banchi di commercio, nelle stamperie o qualche altro di simile. Ma se poi la voce *Apprendista* è adoperata scambio di *Allievo*, *Discepolo*, *Alunno*, sta male, perché manca di proprietà»).

¹⁴⁶ Scrive riguardo ad *arrolamento* FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit.: «ARROLAMENTO, non ci danno i buoni Vocabolari: dirai *leva*» (v. pure PROSPERO VIANI, *Dizionario di pretesi francesismi*, cit.). La voce è registrata anche nel *Dizionario delle voci guaste o nuove* di MARIANO D'AYALA, cit.

uno di quegli astratti che tanto oggi imperversano: Favorito»¹⁴⁷; *spedire/espeditore*, prima accezione: «Dare termine agli affari: Dar loro spedizione o spaccio, Sbrigarli, Pigliare spacciamento di essi, Spacciarli o Spacciarsene, Esaurirli; che i moderni dottori di Scrittoio scambiano coll'Evadere»¹⁴⁸; *spesa/espesa*, accezioni novantasettesima: «Riservare una spesa. Determinare di non farla più: in Venezia Tagliarla, Scansarla; oggi si arriva fino a Decurtarla, se già questa brutta parola non vale piuttosto Limitarla»¹⁴⁹, e centodiciannovesima: «Alle spese od A spesa di alcuno. Modo avverbale per significare,

¹⁴⁷ Dello stesso avviso PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLÌA, *Lessico della corrotta italianità*, cit., che scrivono: «In modo astratto es.: *Il Cellini nella sua arte era una specialità*. Conviene andare molto riservati in queste astrazioni, di cui oggi molto si abusa. Può dirsi *fu singolare*, o *unico nella sua arte*» (al riguardo si veda anche la dura condanna di GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit.). Si rileva che l'impiego della voce come astratto è criticato pure dal Tommaseo-Bellini (che lo marchia come «inutile gallicismo»).

¹⁴⁸ L'uso di *evadere* ed *evasione* nel contesto burocratico è ampiamente criticato nei dizionari puristici ottocenteschi: si vedano GIUSEPPE BERNARDONI, *Elenco di alcune parole oggidì frequentemente in uso le quali non sono ne' vocabolarj italiani*, Milano, Dai torchi di Giovanni Bernardoni, 1812; ANTONIO LISSONI, *Aiuto allo scrivere purgato o meglio correzione di moltissimi errori di lingua di grammatica e di ortografia*, Milano, Tipografia Pogliani, 1831; LORENZO MOLOSSI, *Nuovo elenco di voci e maniere di dire biasimate e di altre che sembrano di buona ragione e mancano ne' Vocabolarj italiani*, Parma, presso Filippo Carmagnani, 1839-1841; TOMMASO AZZOCCHI, *Vocabolario domestico di lingua italiana*, Roma, Stamperia Monaldi, 1846; GAETANO VALERIANI, *Vocabolario di voci e frasi erronee*, cit.; PROSPERO VIANI, *Dizionario di pretesi francesismi*, cit.; GIAMBATTISTA BOLZA, *Prontuario di vocaboli e modi errati colle correzioni e delle principali teorie, regole, proprietà e particelle della lingua italiana per parlare e scrivere correttamente*, Palermo, Decio Sandron Editore, 1857; FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit. Particolarmente severo il giudizio di PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLÌA, *Lessico della corrotta italianità*, cit., s.v. *evadere* («Evadere Per Rispondere, Adempiere, Compiere, Spacciare, Disbrigare, Trattare, è giojello della lingua segretariesca ne' pubblici uffizj, e bisogna vedere come certi se ne pregiano quando scrivono: *Evadendo la lettera di V. S. - Evado la domanda*, ecc. Ma sentite: davvero davvero che da *certi* scritti di *certi* messeri, non solo *Evade* ogni pregio di lingua, ma spesso e volentieri anche il senso comune»). Dà invece conto della popolarità del termine nel gergo negli uffici senza esprimere alcun giudizio GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit.

¹⁴⁹ Biasima la forma *decurtare* anche FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit., il quale scrive: «Decurtare una spesa per scemare, minorare, sminuire, è vezzo di molti ufficiali pubblici; e ne ho sott'occhio un esempio. È facile il ravvisare essere parola nuova, inutile, e capricciosa».

una tal cosa doversi fare Co' danari di lui; il che i moderni dicono A carico, e gli spropositati A peso»; *studioso*: «In alcuni Castelli romani si disse del danno dato dalle bestie a' campi di altro padrone, fra l'avemaria della sera e l'alba del giorno appresso; in altri paesi si disse di quello dato dalle bestie, mentre erano guardate dal padrone; e finalmente si disse della pena imposta per quel danno; il quale in Reggio d'Emilia con una parola sola, ma non bella, si chiamò Galesegna». Nella maggior parte dei casi, come si è visto, si tratta di commenti e giudizi già espressi dalla lessicografia puristica coeva, alla quale, con tutta probabilità, Rezasco si è almeno in parte rifatto.

Altre volte, invece, l'autore interviene polemizzando sulle leggi e sui costumi del suo tempo (sempre in un confronto con un passato idealizzato), o facendo considerazioni di carattere generale sulla natura umana. Così si legge in *sanità*, terza accezione: «Provveditori alla Sanità o sopra la Sanità. Magistrato veneziano di tre, ordinato nel 1485 su la conservazione della pubblica salute, i lazzeretti, l'esercizio de' medici, la nettezza della città e delle case de' poveri (a queste chi pensa oggi?), i mendicanti e le meretrici; ammesso, ma senza voto, in Pregati; detto ancora de' Savi deputati alla Sanità della terra»; *scattare*: «Detto di legge, ordine o comandamento, da Potersi agevolmente fraudare o in qualunque modo sviare dal fine suo, o interpretare in ogni senso: oggi abbiamo le leggi elastiche (e come scattano!), e non poche»; *schiaivo/stiavo*, terza accezione: «Servo, di assoluta servitù politica; ma con esagerare il senso proprio della parola, come sempre si fa in questo argomento»; *sciolto*, prima accezione: «Aggiunto a uomo, per Dilegiato, quindi differente da Libero, chi ben l'intende»; *secolare*, seconda accezione: «Idiota, Non letterato; così Idiota e Laico Chi non era Leggista o Notajo; secondo che passava da una classe all'altra la scienza ed anche la presunzione»; *sedare*: «Quietare; detto de' tumulti: Racchetare, Reprimere, Sopprimere; ma questi due ultimi verbi dicono combattimento tra una parte e l'altra ed anche gastigo de' tumultuali o principio di esso, laddove Sedare può stare e meglio anche senza l'uso della forza»; e *sollevare*, sesta accezione: «Sollevare i Popoli a partito salvo. Sollevarli senza esporsi ad alcun pericolo, come fanno i tristi e i ciarlatani codardi e crudeli».

Infine, oltre ai commenti riportati, vi sono altre sette voci in cui l'autore, pur non polemizzando o giudicando, interviene in prima persona per discostarsi dalla definizione che altri hanno dato alla voce (*secreto/segreto*, prima accezione¹⁵⁰ e *sollevazione*¹⁵¹); o, più spesso, per sollevare dubbi riguardo alle informazioni in suo possesso (*ambasciatajo*¹⁵²; *scarso*, seconda accezione¹⁵³; *scrivaneria*¹⁵⁴; *sorta/sorte*, decima accezione¹⁵⁵; e *stracco/stracquo*¹⁵⁶).

2.4 Indicazioni etimologiche

¹⁵⁰ «Ufficiale, istituito, secondo alcuni, da Federigo II; ma io credo piuttosto che Federigo lo prendesse dall'ordinamento greco e lo riformasse ponendolo con sue norme nelle principali città della Monarchia Siciliana a regolare tutte le rendite fiscali ed il reale patrimonio».

¹⁵¹ «Il Sollevarsi o Commuoversi delle moltitudini, ora con fatti, ed ora con dimostrazioni che apparecchiano i fatti o li minacciano; nel quale ultimo caso, quel Sollevarsi si appellò per alcuni più compitamente Sollevazione d'Animo e di Gelosia, e noi diremmo Allarme».

¹⁵² «Ambasciatore, in Siena, se non è uno scherzo» (si rileva che la voce non è presente nel *GDLI*).

¹⁵³ «E della moneta, Che ha meno metallo buono di quello che dovrebbe avere; ma in questo senso, ch'io sappia, non si usò mai assolutamente, dicendosi piuttosto Scarso di lega e simili, ed ebbe a contrapposto Largo» (l'uso assoluto è invece attestato dal *GDLI*, s.v. *scarso*, § 17)

¹⁵⁴ «Scrivanatico; ma sa di scherzo» (la voce è registrata nel *GDLI* con il significato di «Impiego, incarico, ufficio di scrivano» e «attività di scrittore [e ha una connotazione spregiativa]»).

¹⁵⁵ In cui vi è anche una velata polemica politica: «Vera sorte. In Firenze, la Quantità de' danari del Monte ridotta al solo capite veramente ricevuto, di cui lo Stato si dichiarava debitore verso i cittadini che glielo avevano prestato; se già per tirare più prestatori non dava quel titolo anche al capitale manchevole» (v. *GDLI*, s.v. *sorte*, § 21).

¹⁵⁶ «Cosa gettata o caduta in mare o nei fiumi, che dopo aver vagato su le acque, portata da quelle, è spinta alla riva o vicino. (*Parola sempre viva nello stessissimo senso presso i Genovesi, i quali hanno ancora il verbo Stracquare, o Stracquà, com'essi pronunziano: La tal cosa è andata a stracquare, od è stracquata nel tal luogo: quasi uscire fuor dell'acqua alla riva. Se ben mi ricordo i Livornesi dicono Stracco*)». La voce è presente nel *GDLI*, ma l'unica attestazione proviene proprio dal *Dizionario* di Rezasco.

Nel *Dizionario* non vengono di norma fornite informazioni in merito all'etimologia delle voci trattate¹⁵⁷: nelle due lettere considerate sono difatti solo 24 (14 nella A¹⁵⁸ e 10 nella S¹⁵⁹) le voci che, all'interno della definizione, riportano cenni riguardo alla loro origine¹⁶⁰. In più della metà dei casi si tratta di indicazioni – alquanto generiche – sulla provenienza straniera della voce: si segnala l'origine spagnola di *albarano*¹⁶¹,

¹⁵⁷ Scelta in parte criticata dal recensore SALVATORE BONGI, che scrive: «Che l'autore non credesse di corredare il suo lavoro della parte etimologica, nè della corrispondenza con altre lingue, già si avvertiva: ed in ciò non crediamo sia degno di biasimo, avendo egli inteso di comporre, non un'opera di filologia, ma di storia, sotto forma di Dizionario. Per le voci però che furono trasportate di pianta fra noi, dal greco, dall'arabo e da altri idiomi forestieri, un cenno della provenienza avrebbe giovato» (*Recensione*, cit., p. 388).

¹⁵⁸ *Abuso*, terza accezione; *aguzzino/auzzino/algozino/algozirio*, prima accezione; *albarano*; *ammiraglio/ammirante/almiraglio/almirante/armiraglio/armiragio/armirario*, prima accezione; *anagrafe*; *annale*; *araldo*, prima accezione; *arbitraggio*; *arcideclino*; *arrendamento*, prima accezione; *arrendare*, prima accezione; *arrendatore*; *arsana/arsena/arzana* (coll'accento o senza)/*arsanale/arsenale/arsinale/arsenata/aranale/arsenale*, prima accezione; *assisa*, seconda accezione.

¹⁵⁹ *Sagomare/sogomare/sugumare*; *salajuolo*, seconda accezione; *scarselliere*; *sciurta/xiurta/xvurta/zurta*, prima accezione; *secca*, prima accezione; *serrabotteghe*; *squittino*, prima accezione; *stamento*; *steri*; *stiorato*.

¹⁶⁰ Qualche altro raro cenno etimologico è presente negli inserti storico-descrittivi che talvolta seguono le definizioni delle voci (sui quali v. *infra*).

¹⁶¹ «Apoca, Scritta: voce spagnuola usata nel Napoletano». Il termine deriva dall'arabo *barâ'a* attraverso il catalano *albarà* ('documento in cui è contenuto un permesso, obbligazione o altre dichiarazioni, in particolar modo di natura mercantile'): v. *Diccionari etimologic i complementari de la llengua catalana* di JOAN COROMINES, amb la collaboració de JOSEPH GULSOY i MAX CAHNER; i l'auxili tecnic de CARLES DUARTE i ANGEL SATUE, Barcelona, Curial - Caixa de Pensions "La Caixa", 1980-2001).

*arrendamiento*¹⁶², *arrendare*¹⁶³, *arrendatore*¹⁶⁴ e *stamento*¹⁶⁵; araba di *aguzzino/auzzino/algozino/algozirio*¹⁶⁶, *ammiraglio/ammirante/almiraglio/almirante/armiraglio/armiragio/armirario*¹⁶⁷, *arsana/arsena/arzana* (coll'accento o senza)/*arsanale/arsenale/arsinale/arsenata/arzanale/arzenale*¹⁶⁸ e

¹⁶² Si legge nella prima accezione: «Gabella, cioè Taglia indiretta, presso i Napoletani: parola spagnuola». La forma italiana deriva infatti dallo spagnolo *arrendamiento* (da *arrendar* 'appaltare', a sua volta da *renda* 'rendita'): v. *Vocabolario Treccani*. Scrive riguardo ad *arrendamiento* GIAN LUIGI BECCARIA: «Lo spagnolismo è del tutto usuale nei documenti napoletani, dal sec. XVI in poi: ancora nel 1806 si riferiva ad una imposta indiretta in vigore sino a quell'anno», aggiungendo che «Oltre che a Napoli, nei secoli XVI e XVII *arrendamiento* 'appalto' [...] e *arrendatori* 'appaltatori' [...] erano vocaboli d'uso corrente nella lingua di ogni amministrazione e cancelleria nelle province soggette, o comunque legate alla Spagna» (*Spagnolo e Spagnoli in Italia. Riflessi ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seicento*, Torino, Giappichelli, 1968, p. 36).

¹⁶³ Riporta la prima accezione: «Appaltare, detto specialmente delle regalie: voce spagnuola» (da *arrendar*: v. nota precedente). Si veda anche GIAN LUIGI BECCARIA, *Spagnolo e Spagnoli in Italia*, cit., p. 36.

¹⁶⁴ «Riscotitore e Appaltatore delle gabelle. Gabelliere, Gabellotto, Proventuale, e simili: parola spagnuola» (per l'etimologia v. *supra* nota 162). Si veda anche GIAN LUIGI BECCARIA, *Spagnolo e Spagnoli in Italia*, cit., p. 36.

¹⁶⁵ «Stato. Quindi Ciascuno de' tre Ordini, ecclesiastico, feudale e cittadino, i quali concorrevano alla formazione delle Corti generali o del Parlamento dell'isola di Sardegna; parola portata colà dagli Spagnuoli: in Sicilia, Bracci; nel Friuli, Membri». Come si legge nel *Vocabolario Treccani*, *stamento* deriva dallo spagnolo *estamento* ('ramo del parlamento; ciascuno degli stati che formavano le *Cortes*'; da *estar* 'stare').

¹⁶⁶ Si legge nella prima accezione: «Colui che aveva in custodia gli schiavi e i condannati alla galera; parola arabica» (dall'arabo *al-wazīr*: v. *supra* nota 18).

¹⁶⁷ Riporta la prima accezione: «Capo Supremo di armata, o stuolo: parola arabesca che primi dovettero usare in Italia i Saraceni, dai quali la tolsero i Normanni e la portarono, se già non v'era, nel loro Regno di Sicilia verso la metà del secolo XII. Capitano, Doge, Capitano Generale di mare, Generale di mare». La forma italiana proviene dall'arabo *amīr* ('principe, comandante') tramite il greco bizantino *amērās*: v. DELIN e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit.

¹⁶⁸ Si legge nella prima accezione: «Luogo cinto da mura, sulle sponde del mare o di fiume, congiunto alla Darsena, coi magazzini, col cantiere entro o dappresso, e colle officine necessarie alla fabbricazione e all'acconcime de' navigli da guerra, al loro fornimento ed armamento: parola araba. Darsanate, Terzanate,

*sciurta/xiurta/xvurta/zurta*¹⁶⁹; francese di *abuso* (nella locuzione *appellare dall'abuso*)¹⁷⁰, *arbitraggio*¹⁷¹ e *assisa*¹⁷²; e, infine, greca (per tramite veneziano) di *anagrafe*¹⁷³. Non viene però fornita alcuna ulteriore informazione sui prestiti (o calchi), né sono riportate le rispettive forme d'origine (eccetto per *arcideclino*, di cui si scrive

Terzanaja, Terzanà, e simili». La voce è l'adattamento veneziano dell'arabo *dār as-sinā* ('fabbrica, cantiere'): v. *DELIN* e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit.

¹⁶⁹ Riporta la prima accezione: «Amministrazione e Milizia della pubblica sicurezza notturna, in Sicilia; donde la Campana della Sciurta, la quale si sonava la sera come la Campana della Guardia de' Triestini e quella de' Ladroni deli Astigiani: parola araba». Si legge nel *Dizionario di antiche istituzioni siciliane* di FRANCESCO LUIGI ODDO, cit.: «Forse dall'arabo *aššurta*, 'polizia notturna'». Il *GDLI* ipotizza, invece, che il termine derivi dal latino *securitas*.

¹⁷⁰ *Abuso*, terza accezione: «Appellare dall'abuso. Frase trovata da' Francesi nel secolo XIV, per Appellare dalla sentenza di giudice o superiore ecclesiastico, in ciò che si stima aver egli trapassato le sue facoltà o contravvenuto alle leggi civili».

¹⁷¹ «Arbitrato: parola di forma francese e sguajata». Il termine, che deriva dal francese *arbitrage*, per il *LEI* (s.v. *ARBITRĀRE*, § III.1) è attestato, nel significato di 'arbitrato', per la prima volta proprio negli *Statuti lucchesi* del 1539 riportati da Rezasco (cfr. anche ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit.), mentre nel significato di «determinazione, mediante una serie di calcoli aritmetici, ed esecuzione delle operazioni di compra e vendita di merci, titoli o moneta estera che, per le diverse quotazioni, presentano maggiore possibilità di speculazione» a partire dal 1827; per il *DELIN*, invece, la prima attestazione è del 1283 (e del 1704 nell'accezione finanziaria); infine, per il *TLIO*, che lo definisce «facoltà e potere di giudicare» (da *arbitrare*) la prima attestazione è del 1363. Come si è visto nel paragrafo precedente, la forma *arbitraggio* è condannata (soprattutto quando usata nel senso di 'arbitrato') in modo pressoché unanime dalla lessicografia puristica ottocentesca.

¹⁷² Si legge nella seconda accezione: «Prezzo fermo e forzato delle cose venderece; chiamato così dalle adunanze nominate Assise, le quali nella prima età feudale e in certi luoghi costituivano i prezzi; parola portata da' Normanni nel Napoletano, conservatasi dagli Svevi e dagli Spagnuoli: Sisa; altrove Vendita, Scandiglio, Limitazione, Calmiere, Tariffa, Tassa, Mèta». Il francese *accise*, da cui viene l'italiano *accisa*, deriva a sua volta dal latino medioevale *accisia* per tramite dell'olandese *accijs* (v. ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit., e *Vocabolario Treccani*).

¹⁷³ «Stato delle anime: voce greca usata dai Veneziani, negli ultimi tempi della Repubblica». *Anagrafe* è, come rileva ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit., un «prestito moderno dal greco antico»: la prima attestazione della forma plurale *lanagrafi* si ha nel 1414 a Venezia, mentre la forma *anagrafe*, sempre veneziana, è attestata a partire dal XVIII secolo (v. *DELIN*; cfr. anche *Vocabolario Treccani*).

«storpiatura del latino *Architriclinii*»¹⁷⁴); ancor più generiche sono poi le informazioni nel caso di *araldo*, nella cui prima accezione si segnala solo che è una «parola venuta di fuori»¹⁷⁵.

Altre volte le indicazioni di Rezasco sono mirate a fornire al lettore brevi spiegazioni sull'origine di alcuni vocaboli di diffusione regionale o municipale, come *steri*, nella cui definizione si spiega: «Palazzo fatto in guisa da servire ancora da fortezza, in Sicilia; raccorciamento di Ostieri, come il Boccaccio chiamava il palazzo reale di Re Carlo di Napoli: altrove Casatorre»¹⁷⁶. Ciò avviene, analogamente, per *salajuolo*: «In Pistoja, Chi frequenta la piazza del mercato, perchè là quella piazza si chiama Sala, altrove Piazzajuolo e Mercatino»¹⁷⁷; *scarselliere*: «Specie di Messo pubblico, che dalla patria portava le lettere a' mercanti nazionali dimoranti ne' paesi stranieri, specialmente in Francia ed in Fiandra, detto ancora Corriere e Messo della Mercanzia; chiamato così dalla scarsella o tasca, ove poneva le carte»¹⁷⁸; *serrabotteghe*: «Titolo dato dai Genovesi ai Nobili popolari fatti dopo il dogato di Simone Boccanegra; forse perché i Popolari volendo salire alla nobiltà dovevano per la riforma del 1528 smettere l'esercizio di certe

¹⁷⁴ «Arcideclini. Si dicevano due degli Anziani di Lucca, che avevano la cura del vitto e di quant'altro apparteneva alla masserizia e al mantenimento del Collegio degli Anziani nel pubblico Palazzo; storpiatura del latino *Architriclinii*. La Signoria di Siena aveva lo *Scottiere*, che era pure uno de' Signori o Priori».

¹⁷⁵ «Colui che per ordine del suo Signore intimava le guerre, portava le sfide de' combattimenti, e le proposte delle tregue e delle paci: parola venuta di fuori e poco usata dai nostri antichi in questo senso. Trombetto; oggi Parlamentario». La voce deriva dal francese *hérault* (*hiralt* nel francese del XII secolo, a sua volta dal francone **heriwald*, 'capo di esercito'): v. DELIN. Cfr. anche ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit.

¹⁷⁶ *Steri* viene dall'antico siciliano *ostieri*, a sua volta dall'antico francese *hostier*, latinizzato in *hosterium*: v. GIUSEPPE MANDALÀ, *La Conca d'oro di Palermo. Storia di un toponimo* (in «Medioevo romanzo», XLI [2017], 1, pp. 132-163, a p. 156), dove si spiega altresì (*ibidem*, nota 99) che *Steri* in siciliano vale anche 'casa', 'caseggiato', sommità della casa', 'podere' (cfr. anche GIORGIO PICCITTO e GIOVANNI TROPEA, *Vocabolario siciliano*, Catania-Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1977-2002).

¹⁷⁷ *Salajuolo*, seconda accezione.

¹⁷⁸ La *scarsella* (esito settentrionale di **scarpicella*, a sua volta dal francone **skirpja* 'borsa') era infatti il «borsello da portare alla cintura»: v. ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit.

arti disdette ai Nobili, e quindi serrare le botteghe de' loro traffici»¹⁷⁹; *squittino*: «In Firenze quanto al nome, in tutti i Comuni quanto alla cosa, Scelta di cittadini fatta per sorte a' Magistrati: Imborsazione, Imborsatura, Insaccagione, Imbossolazione, perchè si mettevano i nomi, per traneli a tempo a tempo, in borsa, sacco o bossolo; Squittino o Scrutinio, perché nello sceglierli, prima di imborsarli, insaccarli o imbossolarli, doveansi di ragione scrutare le qualità di ciascuno, e farne partito; e Riforma, perché il rinnovamento degli ufficiali è riforma principalissima dello Stato, se non la maggiore»¹⁸⁰; e *stiorato*: «In Toscana, Terreno messo a seminagione e misurato dall'Ufficio del Catasto pel pagamento della gravezza prediale; da *Stiuro*, la quarta parte dello *Staioro* o di quello spazio di terreno capace di ricevere a seme uno stajo di grano»¹⁸¹.

¹⁷⁹ Si legge nel *GDLI*, s.v. *serrabottega*: «A Genova, nel sec. XVI, ciascuno degli insigniti di titoli nobiliari recenti che, in conformità alla legge del 1528, dovevano cessare ogni attività commerciale (e ha valore polemico)» (si segnala che l'unica attestazione riportata dal *GDLI* proviene proprio dal *Dizionario di Rezasco*).

¹⁸⁰ *Squittino*, prima accezione. La forma *squittino* è un'alterazione antica di *scrutinio*, a sua volta derivante dal latino tardo *scrutinium* ('frugamento, perquisizione'), da *scrutāre* (per il classico *scrutāri*): v. *Vocabolario Treccani*, *DELIN* (s.v. *scrutare*), e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit. (sempre s.v. *scrutare*). Spiega il *DELIN*: «*Scrutinio* pare abbia assunto il significato di 'spoglio di voti' nella terminologia delle comunità religiose, in cui i voti non erano solamente addizionati per formare una maggioranza, ma erano 'pesati, ponderati, esaminati' (la tecnica dello scrutinio è riconosciuta e minuziosamente definita dal IV Concilio Lateranense del 1215)».

¹⁸¹ Lo «*stiuro* (o *staioro*) [variante di *staiolo*, dim. di *staiopera*]» era infatti l'«antica unità di misura di superficie usata a Firenze prima dell'adozione del sistema metrico decimale»: v. *Vocabolario Treccani* (cfr. anche *GDLI*). Ancor più brevi, poi, i cenni etimologici nelle definizioni di *sagomare/sogomare/sugomare*: «In Lucca e Venezia, Staggiare; in Venezia, usato anche per la tenuta o portata de' navigli, non che pe' vasi da vino e da olio: da *Sagoma*, Contrappeso della Stadera, onde si misurano i pesi, quindi Modello e Forma esemplare» (v. anche *Vocabolario Treccani*, s.v. *sagoma*); e *secca*, prima accezione: «Zecca, in Lucca; pronunciandosi colà la s per la z, come in Liguria e in altre provincie». Infine, è proposta solo come ipotesi l'etimologia di *annale*: «Lo stesso che Colla, nel Siciliano; forse perchè pagavasi una volta l'anno» (l'ipotesi trova conferma nel *Vocabolario Treccani*, ove si legge: «Nome che aveva in Sicilia nel basso medioevo e nell'età moderna l'imposta diretta, altrove detta colta, che si pagava una volta l'anno»).

2.5. Riferimenti diatopici

L'autore, inserendosi nel dibattito postunitario sulla ricerca di una lingua che fungesse da coesivo per il neocostituito Stato nazionale, mira con la sua opera a mostrare al lettore «alcune conformità di parole, di quelle meno note, esistenti fra diversi Popoli d'Italia»¹⁸², onde far notare come molte delle divergenze terminologiche che si reputavano sussistenti tra le varie regioni fossero – almeno nel campo del linguaggio giuridico-burocratico – più apparenti che effettive¹⁸³. Di ciò dà prova già nella dedica introduttiva, laddove scrive:

Eccovi *Soccelare* o *Succlare*, verbo di chiarissimo e generale senso, ancorché nessun vocabolario lo abbia descritto; il quale nell'uso ebbe soltanto (per quel che io ne so) lo speciale di *Celare* o *Sottrarre astutamente alla conoscenza del Fisco oggetti e beni per francarli da imposta o simili, o Tenerseli ingiustamente essendo essi del pubblico*; adoprato in quella guida da' Parmigiani e Padovani nel secolo tredicesimo, dà Lucchesi nel quattordicesimo, da' Veneti di Feltre e di Cipro ne' due secoli susseguenti. Chi potrebbe dire donde procedesse questa limitazione di significato fra popoli così lontani e d'interesse così disparato? Altra corrispondenza notevole de' Lucchesi avvenne co' Mantovani nel secolo quattordicesimo o là intorno, per mezzo della parola *Mira* o *Mirra*; la quale in Mantova valeva *Ingegno o Macchina posta sulla torre del Comune per mandar notizie con cenni di fuochi, fumo o bandiere*, quasi il telegrafo a braccia dei fratelli Chappe, ed altre Mire di castella o torri vicine e da questa a quella; forse la stessa cosa in Lucca; certo è che i Lucchesi nominavano similmente *Mira l'Azione e l'Ufficio de' Torrigiani del mandare e ricevere que' cenni*. Ancora Lucchesi e Veneziani usavano insieme *Sagomare* per *Misurare la capacità o tenuta de' vasi e de' navigli*; quello che i Recanatesi dicevano *Staggiare* e i Genovesi *Stazzare*: scambiandosi da' Genovesi la *g* nella *z*, come da' Pisani in *Stazire* per *Staggire*; e da *Sagomare* si fece in Lucca ed in Venezia *Sagomatore* e *Sagomazione*. Oggi in Toscana, se ben ricordo, si dice *Stazzatura* il misurare la capacità delle botti. Una comunicazione non meno singolare si trova tra la Sicilia e le Marche, dal secolo decimoterzo al decimosettimo, se non ancora più avanti, per la voce *Scaffina*, *Scarfia*, *Scarfio*, *Scarfina*, significante *Breve o Cedola scritta di alcun nome da trarsi a sorte*, di cui altri studierà l'origine, che veramente mi pute di barbaro; in Sicilia adoperata nelle elezione de' Magistrati, giusta l'antico ordine dello *Squittino*; nelle Marche altresì per la divisione delle eredità. Di *Modo* per *Statuto*, parola anch'essa dimenticata, non conosco altro esempio latino che quello degli Statuti viterbesi del secolo tredicesimo;

¹⁸² GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX.

¹⁸³ V. *ivi*, p. XIV (e v. anche *infra* cap. IV).

ne' quali non morì, ma passò nel volgare modenese del secolo sedicesimo. Mentre i Veneziani dicevano *Piegeria* o meglio *Piezarìa* per *Malleveria*, voce non ignota agli aurei scrittori, all'incontro i Napoletani e i Fiorentini si accordavano in *Pregeria* o *Pregiarìa*, che più si discosta dal Francese ed accenna al *Pregio* o prezzo che la malleveria deve *valere*, come *Pagaria*, altro sinonimo, accenna al prezzo che deve *pagare*, perché i mallevadori sono povera gente condannata a pagar quasi sempre. Dicevano i Veneziani *Cancello* la *Scrivania* dell'*Ufficiale*; e i Fiorentini dimoranti in Venezia, essi ancora; ma nondimeno quel significato in Toscana non fu mai accolto; donde sorvolò e fermossi in Piemonte e vi è tuttora. Altre corrispondenze filologiche de' Veneti con altri Popoli e specie co' toscani si ravvisano nel *Missier* veneto e nel *Missere* senese, nel *Sansaro* e *Sensero* veneto e nel *Sansaro* senese: nel *Pro* e *Prode*, per l'*Interesse de' denari*, de' Veneti, de' Pisani e de' Fiorentini; nel *Messeto*, *Sensale* in Venezia, in Parma ed in Reggio d'Emilia; in *Terminare*, verbo anticamente messo in opera da' Veneziani e da' Toscani nel senso di *Determinare*, poi dismesso da questi e serbato da quelli alle materie giudiziali e politiche fino agli ultimi giorni della loro Repubblica, come fecero ancora di *Terminazione*. Il Tommaseo molto acutamente avvertì, che il parlare antico de' Veneti si avvicinava di più al toscano e quello de' Toscani al veneto. Ma la sentenza si dovrebbe compire allargandola a' parlari antichi di tutti i Popoli italici¹⁸⁴.

Alla luce di ciò e di quanto visto nei paragrafi precedenti, non stupisce, quindi, che le voci del *Dizionario* che contengono riferimenti diatopici siano estremamente numerose: prendendo, difatti, un campione di 80 pagine totali per le due lettere considerate (20 pagine all'inizio e 20 alla fine di ciascuna lettera – per un totale di 334 voci per la lettera A¹⁸⁵ e 374 per la S¹⁸⁶), è emerso che le voci che recano nella definizione indicazioni geografiche sono ben il 25,58%¹⁸⁷ (per la precisione 77 voci) nella lettera A e addirittura il 31,52%¹⁸⁸ (per la precisione 93 voci) nella S. È altresì frequente la compresenza di più riferimenti diatopici non solo all'interno di una medesima voce, ma anche di una medesima accezione, come può vedersi, ad esempio, in *abate/abbate*, prima accezione («Ufficiale supremo popolare, come a dire Capo, Padrone, e Difensione del Popolo, in Genova; in Savona similmente, dove fu spento nel 1557 da Genova

¹⁸⁴ Ivi, pp. XIV-XV.

¹⁸⁵ Da *abao* ad *allargare* e da *arroto/arruoto* ad *azionista*.

¹⁸⁶ Da *saccardo* a *scaffina/scarfia/scarfio/scarfina* e da *statuire* a *sviscerato/svisceratissimo*.

¹⁸⁷ La percentuale è stata calcolata sulle voci trattate estesamente.

¹⁸⁸ V. nota precedente.

soprastante; in Piacenza ed Ancona, due ad un tempo, nel 1507, Governatori per due anni con libera e generale balia; in Parma, Pavia e altrove, Capo o Priore del Collegio degli Anziani e d'altri magistrati; in Polcevera, Bisagno e Voltri, Rettore delle podesterie, uno per ciascuna: in Genova volgarmente abao»), o in *sacrestia/sagrestia/sacristia/sagristia* («In Genova, Parma e Modena, la Stanza, ove si conservavano le scritture del Comune più importanti; in Pavia, e Valenza non solo quelle, ma qualunque altra scrittura pubblica, onde Sagrista là volle dire Archivista; in Genova, anco i danari: chiamata in altri luoghi Secreta, Tarpea, Camera»).

Oltre a illustrare i significati che una medesima parola assume nelle varie parti d'Italia, Rezasco usa le definizioni per porre «il lettore sulla via di rintracciare la stessa cosa detta variamente ne' varj luoghi»¹⁸⁹, ossia mostrare come nei diversi Stati italiani vi fossero istituti, figure e usi amministrativi analoghi, ancorché denominati diversamente. Perciò, come si è visto *supra*¹⁹⁰ e come spiega l'autore stesso nella dedica introduttiva, i riferimenti diatopici nelle definizioni servono spesso per individuare geosinonimi della voce a lemma: ciò si vede, ad esempio in *accoppiatore*, prima accezione («Accoppiatori. Magistrato fiorentino e senese straordinario, preposto alla formazione degli squittini, accoppiandoli, donde il nome: in Lucca, Assortitori; in Pisa, Intascatori; in Perugia, Insaccatori; in Treviso Rotolarj»), o in *straccione*, prima accezione («Chi va cencioso per povertà. In Lucca segnatamente. Plebeo d'ultimo grado: in Genova Cappella, in Firenze Ciompo, in Piacenza Cucilo, in Bologna Senza brache»).

Per vedere, tuttavia, più compiutamente come Rezasco opera nel campo dei riferimenti diatopici, si riportano di seguito in ordine alfabetico tutte le indicazioni di carattere geografico rinvenute nelle sezioni campione delle lettere A ed S, segnalando con un asterisco (*) i casi in cui il riferimento diatopico considerato ricorre più volte all'interno di una medesima voce¹⁹¹.

¹⁸⁹ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. xi.

¹⁹⁰ Nel paragrafo relativo alle modalità di definizione del significato delle voci.

¹⁹¹ Si precisa inoltre che, nel caso degli aggettivi, si è inserita nell'elenco la forma maschile singolare non marcata. Per quanto concerne, infine, la grafia e l'uso di maiuscole e minuscole, si è rispettato fedelmente quanto riscontrato nel *Dizionario*.

RIFERIMENTI DIATOPICI	VOCI LETTERA A	VOCI LETTERA S
Agobbio/Agubbio/Gubbio	aggravio	salaia/salara, strada, superstite
Albania		stradiotto/statioto
Ancona	abate/abbate	
Aquila	adaminto	
Aquileja	astante	
Arezzo		sacchetta, sacchetto, stinche
Asti		sacco
bergamasca, in alcuna Comunità		scabello/sgabello
Bisagno	abate/abbate	
Bologna	arte, assunto, astiloforo/astiluforo	sacco, salare/salario/salario, scacchese, straccione, suono, superstite
Bologna, provincie di	accollatico	
bolognese (agg.)	arte	
Bolognesi, i		sacrato/sacratissimo
Brescia	albergaria/albergheria	
Bresciano, nel		salafoatico
Calabria		stradico/stradicoto/stratego/str atico/straticoto
Camerino		strada
Castelli romani		studioso
Catania		statuire
Cipro	assisa	savio
Città di Castello		sacchetta
Civitavecchia		strada
Corte Romana/di Roma	abbreviatore (Corte Romana), avvocato/advocato/avvocato/ avvogà (Corte Romana/di Roma)	
di là da' monti ¹⁹²	assisa	
Estense, Ducato		saliniere

¹⁹² «parola usata più comunemente di là da' monti».

estensi, Ne' paesi		salinaro
Fermo		sussidiennale
Ferarresi, i	acculattata	
Ferrara		savio*
ferrarese (agg.)		savio
Fiorentini, i	aggiunto	sterzare
fiorentino (agg.)	accatto*, accoppiatore*, aggravio, arte, asserare	sale, salimbacca
Fiorentino, nel		sbandire, salaia/salara
Firenze	accatto, acconciare*, accoppiare, addizione, adirato, aggiunta/adjunta, aggravezzare, aggravizzato, aggravio, alienazione, arroto/arruoto*, arte*, artefice, assecutore/asseguitore, audienza/udienza	sacchetto, sacco, saggio, salajuolo, salta, salvocondotto, santo (<i>Sust.</i>), savio, sterzare, stinche, straccione, stradajo, stridare, studio
Firenze, Repubblica di	aggravezzato	saliniere
Forlì, provincie di	accollatico	
Friuli	acqua, astante	
Genova	abao, abate/abbate, accettazione, addizione, artefice, ascritto, attendente, attenzione, attendere, attuario	sacrestia/sagrestia/sacristia/sag ristia, sale*, salsa, salvocondotto, San Giorgio*, sterliniere, sterlino, straccione
genovese (agg.)	arsana/arsena/arzana (coll'accento o senza)/arsanale/arsenale/arsi nale/arsenata/arzanale/arzen ale	sterliniere
Genovesi, i	avaria	sale, stracco/stracquo
Gerusalemme	assisa	
Grecia		stradiotto/statioto
Liguria	avaria	stermita/stirmita/stormita/stre mida/stremita/strimita

Livornesi, i		stracco/stracquo
lombarde, in alcune Province	abboccatore	
lombarde aggregate al Piemonte, nelle provincie		strada
lombardi, de' comuni		strada
Lombardia	abboccamento, abboccare	salinatore, sbazzolatura, straccione
Lucca	accoppiare, accoppiatore, acquajolo/acquarolo, alfabetato, assortimento, assortire, assortitore	sagomare/sogomare/sugumare, sagomatore/sogomatore/sugomatore, saldare*, saldo, salinaro, San Pierino, San Piero o San Pietro, straccione
lucchese (agg.)		sangue
Lucchese, di alcuno Comune del	agresto	
Lucchese, nel	agguaglio, assortire	sangue
Lucchese, nelle Comunità campestri del		sangue
Lucchesi, i	aggina, assortimento	salano
lucchesi, in alcune Comunità		salajuolo
Mantova	addizione	strada
Marche		scaffina/scarfia/scarfio/scarfina
Messina		stradico/stradicoto/stratego/stratico/straticoto
milanese (agg.)		statuto
milanese, Ducato		sale
Milano	abate/abbate	sale
Modanese, nel		stermita/stirmita/stormita/stremida/stremita/strimita
modanese (agg.)	acqua, avvocato/advocato/avvocato/avvogà	
Modena	accordo, acculattata, acqua, aguzzino/auzzino/algozino/algozorio, aigone/aigonese/agigone/agigione	sacrestia/sagrestia/sacristia/sagristia, salina, savio*, stravagante

Montemurlo	accomandigia	
napoletane, alcune Terre		sacchetto
Napoletano, nel	adovo, albarano, assisa, audienza/udienza	salvatico/selvatico
Napoli	atto, attuario	salma, strada
Novara		sanguigno
Oriente, in	assiso, avania	
Oriente, si diceva dagl'Italiani in	assegnato	
Palermo	augustale/agostaro	
Parma	abate/abbate, addizionario, arte, attuario, avvocato/advocato/avvocato/ avvogà	sacrestia/sagrestia/sacristia/sag ristia, stormo, strada
parmigiano (agg.)	avvogadro/avvogaro/avogadr o/avogaro	
Pavia	abate/abbate, artesco	sacrestia/sagrestia/sacristia/sag ristia, sacrista/sagrista
Perugia	accoppiatore, acquajolo/acquarolo, arte*, artesco, audienza/udienza, auditore	sacco*, sacco, salaia/salara, sapienza, saputa
Pesaro	arte	
Pescia		stinche
Piacenza	abate/abbate	straccione
Piemonte	accensatore,	strada (v. lombarde aggregate al Piemonte, nelle provincie)
Pisa	accoppiatore, addecinare/addicinare, addizione, arte, artefice, assecutore/assequitore, assessore, avere, avvocato/advocato/avvocato/ avvogà	sacco, saldare, saldo, sapienza, savio, stinche
pisano (agg.)	addecinazione	

Pisani, i	avere, avvocato/advocato/avvogato/ avvogà	
Pistoja	assentare	salajuolo, stinche
pistojesse (agg.)		strada
Polcevera	abate/abbate	
Pontremoli		saltaria
pratese (agg.)		sapienza
Prato	arte	
Puglia		stradico/stradicoto/stratego/str atico/straticoto
Reggio Emilia		studioso
Roma	accollatico	strada, subarrare, subarrazione
Romagna		stremizzare/strimizzare
S. Marino		superstite
Salerno		stradico/stradicoto/stratego/str atico/straticoto
Salò	acculattata	
Sardegna	avaria	saccheria, salmiere
Sarzana		saltaria
Savona	abate/abbate	
Savognano	acqua	
senese (agg)	accoppiatore	sale, studio
senese, in alcuna Comunanza		sacramentale/saramentale/sagr amentale
Senese, nel		salaia/salara, sbandire
Sicilia	aguzzino/auzzino/algozino/alg ozirio	salma, saffina/scarfia/scarfio/scarfina, statuire, scadenza, steri, stradico/stradicoto/stratego/str atico/straticoto, strasatto
siciliano (agg.)		sale, savio
Siena	accoppiare, aggiunta/adjunta, aleggere	salajuolo, sale*, salinare, salinatore, stinche, studio, suono

Stato Pontificio		sussidio
Tortona		saltaria, saltario/saltaro
Toscana	accampionare, aggina, alfabetato, assortire	stima, stiorato, stracciafoglio, straccio, stradiere, strettezza
toscana (agg.)		saputa
Treviso	accoppiatore	sacchetto, stimaria
Turchi, i	avana	
Udine	acqua	
Umbria		sacchetto*, sangue
Umbria, nelle Comunità campestri dell'		sangue
Umbro, nell'		salaia/salara
Urbino	audienza/udienza*	
Valenza		sacrestia/sagrestia/sacristia/sag ristia, sacrista/sagrista
veneto (agg.)		stridare
Veneta, Repubblica		San Marco
Venezia	abboccamento, abboccare, abboccatore, accatto, acqua, aggiunta/adjunta, albergaria/albergheria, arsenalotto, assuntore, auditore, avvocato/avvocato/avvoga tore	sagomare/sogomare/sugumare, sagomatore/sogomatore/sugu matore, sanità, San Marco*, santuario, savio*, stola*, strettezza, stridare, suffragio, supereminenza
Veneziani, i	accatto	stazia/stazio, stradiotto/statioto
veneziano (agg.)	acqua, arsana/arsena/arzana(coll'acc ento o senza)/arsanale/arsenale/arsi nale/arsenata/arzanale/arzen ale*, auditore	sanità, sale*, savio*, strettura/strittura, superiore
Veneziano, nel	assuntore	savio, strida
Verona	acqua	subestimo

Voltri	abate/abbate	
--------	--------------	--

Come si nota dalla tabella, nelle definizioni i toponimi stranieri ricorrono molto di rado e sono piuttosto generici (*Albania, Cipro, di là da' monti, Grecia, Oriente, Turchi*)¹⁹³, mentre sono numerosi e dettagliati i riferimenti relativi ad aree (più o meno circoscritte)¹⁹⁴ della penisola italiana.

Per quanto riguarda poi la distribuzione geografica di tali attestazioni, la tabella mostra chiaramente che vi sono città o regioni molto più rappresentate di altre¹⁹⁵: sono ad esempio ben 40 le voci in cui viene citata la città di Firenze (considerando anche *Repubblica di Firenze, nel Fiorentino, il sostantivo Fiorentini e l'aggettivo fiorentino*)¹⁹⁶; mentre il Sud Italia nel complesso ricorre solo in 25 voci, e con toponimi per lo più generici (*Calabria, Catania, Messina, Napoli, alcune Terre napoletane, nel Napoletano, Palermo, Puglia e Sicilia e l'aggettivo siciliano*). Per numero di attestazioni Firenze è seguita da Venezia (citata in 38 voci, includendo *Repubblica Veneta, nel Veneziano, il sostantivo Veneziani e gli aggettivi veneto e veneziano*), Lucca (menzionata in 25 voci, se si comprendono anche *alcuno Comune del Lucchese, in alcune Comunità del Lucchese, nelle Comunità campestri del Lucchese, nel Lucchese, il sostantivo Lucchesi e l'aggettivo lucchese*), Genova (citata in 23 voci, considerando anche l'aggettivo *genovese* e il sostantivo *Genovesi*), Pisa (che ricorre in 18 voci, includendo il sostantivo *Pisani* e

¹⁹³ Fanno eccezione *Valenza e Gerusalemme*.

¹⁹⁴ Si va da *Stato Pontificio a Voltri, da Repubblica Veneta a Montemurlo, da Ducato Estense a provincie lombarde aggregate al Piemonte*. Ricorrono anche nomi di fiumi o torrenti, come *Bisagno e Polcevera*.

¹⁹⁵ E di tale squilibrio già si erano accorti i contemporanei; scrive, difatti SALVATORE BONGI nella sua recensione all'opera: «È vero però che nel Dizionario occupano maggior luogo, in proporzione d'altre regioni, voci e notizie attenenti a Venezia, Genova, Firenze, Lucca, Siena ec.; ma ciò proviene da che i reggimenti repubblicani e popolari furono senza paragone più ricchi di istituzioni, più complicati e divisi, ed in generale più pieni di vita e di movimento; senza dire che dal Garigliano e dal Tronto in giù fu quasi sempre un governo solo, o almeno una vita pubblica e sociale maggiormente uniforme» (*Recensione, cit.*, p. 385).

¹⁹⁶ A cui si aggiungono altre 11 voci che menzionano la regione Toscana.

l'aggettivo *pisano*), e Siena, che, insieme a *in alcuna Comunanza senese, nel Senese* e l'aggettivo *senese*, è presente in 16 voci.

Tutto ciò non è casuale, ma rispecchia precisamente la distribuzione geografica delle fonti di cui disponeva Rezasco, così come si desume *in primis* dai ringraziamenti inseriti nella dedica introduttiva¹⁹⁷ (all'Accademia della Crusca e ai corrispondenti «Bartolomeo Cecchetti di Venezia, Luciano Banchi di Siena, Salvatore Bongi di Lucca, Luigi Tommaso Belgrano di Genova e Leopoldo Tanfani di Pisa»¹⁹⁸); e poi dai carteggi con i direttori degli archivi e delle biblioteche cui Rezasco si rivolgeva al fine di ottenere libri e documenti¹⁹⁹.

Un'ulteriore conferma della stretta correlazione tra distribuzione regionale delle indicazioni diatopiche presenti nelle definizioni e accessibilità alle fonti da parte dell'autore si trae dalla quantità e specificità dei riferimenti relativi alle zone in cui Rezasco ha vissuto, e quindi riguardo alle quali poteva avere materiale di prima mano: *Bisagno, Polcevera, Pontremoli, Sarzana*²⁰⁰ e *Voltri* – insieme a *Liguria, Genova, genovese* e *Genovesi* – ricorrono difatti in ben 30 voci.

A conclusioni analoghe si può giungere anche partendo dall'esame di tutte le occorrenze della parola *dialetto/i* nel *Dizionario* (50 in totale tra lemmi, definizioni,

¹⁹⁷ V. GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. xvi.

¹⁹⁸ Sui quali v. *amplius* cap. I.

¹⁹⁹ Ad esempio, nel fascicolo personale di Rezasco presso l'Archivio Centrale dello Stato si trovano, tra le altre, le lettere del direttore della Braidense, del direttore della Biblioteca di Palermo e del responsabile della Biblioteca nazionale di Firenze: v. GUIDO MELIS, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, cit., pp. 51-52. (cfr. anche ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., p. 60; STEFANO GARDINI, *Archivi ed archivisti*, cit., pp. 93 e 96-97). Riguardo a Firenze (e a Prato) molto importante è poi il contributo dell'archivista Cesare Guasti, così come risulta dai *Carteggi di Cesare Guasti*, a cura di FRANCESCO DE FEO, vol. VI, cit., pp. 483-548 (v. *amplius* cap. I).

²⁰⁰ A Sarzana Rezasco aveva anche il cugino Achille Neri, al quale, come si è visto, si è rivolto più volte per richieste bibliografiche e controlli citazionali (v. cap. I). Un manoscritto di proprietà di Neri è poi citato nella *Tavola delle abbreviature* (dove sono presenti anche altre due fonti sarzanesi: v. *infra* e cfr. anche STEFANO GARDINI, *Archivi ed archivisti*, cit., p. 97).

inserti storico-descrittivi ed esempi)²⁰¹: ancora una volta, difatti, le zone riguardo alle quali Reasco dispone di maggiore materiale sono proprio Venezia²⁰² e Genova²⁰³, seguite da Pisa²⁰⁴ e Modena²⁰⁵ (e non mancano attestazioni del dialetto lunigianese)²⁰⁶.

²⁰¹ *Abao*; *abbattere*; *aguto*, e nel dialetto genovese *aguo*; *anziano* e, secondo i diversi dialetti e la corruzione degli scrittori, *ansiano* e *anciano*; *brisciolo*; *caduta*, e in qualche dialetto, *cazuda*; *canapo* e in alcuni dialetti *canevo*; *cappellaccio* e, secondo alcuni dialetti, *cappellazzo*; *casalino*; *chiesa*, e in alcuni dialetti *giesia*; *decina*, e in qualche dialetto *desena*; *divieto*, *deveto*, ed anche *devede* e *devedo* ne' dialetti; *fascina*, e ne' dialetti *fassina*; *fante*; *fondaco*, e, secondo i dialetti, *fondico*, *fontico*, *fondego*; *garzone*, e in alcuno dialetto *garzone*; *giogatico*, e secondo, i dialetti *giovatico* e *zovadego*; *giurare*, e ne' dialetti *zurare*; *giuraria*, e in alcun dialetto *zuraria*; *giurato*, *jurato*, e, secondo i dialetti, *zurado* e *zuraro*; *grascia* e, secondo la pronunzia di alcuni dialetti, *grassa* e *grassia*; *infondacare*, e ne' dialetti *infondegare*; *maggiatico* e, in alcuni dialetti, *manzatico*; *mare* (per cui cfr. la nota seguente); *massajo*, *massaro*, e, nel dialetto veneto, *massero*; *matricola*; *petra/pietra/preta/prieta*; *piazza*; *promettere*; *raccomandigia*, e in alcun dialetto *raccomandisia*; *ragionatore*, e in qualche dialetto *rasionatore*; *rifiutare*, *rifutare*, *refutare* e in alcun dialetto *refudare*; *rotolario* e, nel dialetto veneto, *rodolario*; *sergente*, e in alcun dialetto *surgente*; *sgramiato/sgramignato*; *spaccio*, ed in alcun dialetto, *spazzo*; *sportello*, e, secondo alcuni dialetti del mezzodi, *sportillo*; *stacca*; *staggiare*, e in alcun dialetto, *stazzare*; *stallia*, *staglia*, *staglia*, secondo i diversi dialetti; *tavola*, *tabula*, ed in alcuni dialetti, *taola*, o *tola*; *tenere*, e in molti dialetti *tenire* e *tegnire* (Verbo); *tenere*, e ne' dialetti *tenire* e *tegnire* (Sust.); *testatico*, e in alcuni dialetti *testadego*; *torcimannia*, *turcimannia* e *torzimannia*, ne' dialetti; *torcimanno*, *turcimanno* e, in alcun dialetto, *torzimanno*; *vecchio*; *venire*, e in molti dialetti *vegnire*; *voce*, *bose*, e in alcuni dialetti, *vose*; nelle giunte: *decina* e in qualche dialetto *desena*; che nel linguaggio cancelleresco si disse *decena*.

²⁰² Vi sono riferimenti a dialetti di area veneta in *caduta*, e in qualche dialetto, *cazuda*; *canapo* e in alcuni dialetti *canevo*; *decina*, e in qualche dialetto *desena*; *divieto*, *deveto*, ed anche *devede* e *devedo* ne' dialetti; *fante* (terza accezione); *giurare*, e ne' dialetti *zurare*; *giuraria*, e in alcun dialetto *zuraria*; *giurato*, *jurato*, e, secondo i dialetti, *zurado* e *zuraro*; *mare*, diciannovesima accezione (dove vi è però un errore nella lemmatizzazione, in quanto «Madre per corruzione di dialetto in Venezia; nel senso di Libro Maestro, specialmente de' Monti; Campione, Cartolario» viene posta sotto *mare*, invece che sotto *madre*, che – tra l'altro – non ha un'entrata nel *Dizionario*); *massajo*, *massaro*, e, nel dialetto veneto, *massero*; *matricola*, quarta accezione; *rifiutare*, *rifutare*, *refutare* e in alcun dialetto *refudare*; *rotolario* e, nel dialetto veneto, *rodolario*; *spaccio*, ed in alcun dialetto, *spazzo*; *tavola*, *tabula*, ed in alcuni dialetti, *taola*, o *tola*; *tenere*, e in molti dialetti *tenire* e *tegnire*; *testatico*, e in alcuni dialetti *testadego*; *torcimannia*, *turcimannia* e *torzimannia*, ne' dialetti; *torcimanno*, *turcimanno* e, in alcun dialetto, *torzimanno*; *voce*, *bose*, e in alcuni dialetti, *vose*.

2.6 Criteri di successione delle accezioni all'interno del lemma

Le accezioni delle voci del *Dizionario* possono variare da una a più di cento (e sono contrassegnate da numeri romani progressivi); le voci che possiedono numerose accezioni sono molto frequenti (soprattutto tra quelle di maggiore latitudine semantica), ad esempio, per la lettera A, *arme/arma* e *arte* (con rispettivamente 35 e 38 sottolemmi), e, per la lettera S, *segnoia/signoria*, *stato* e *spesa/espesa*, che arrivano rispettivamente a 72, 130 e 138 sottolemmi.

Pur trattandosi di un dizionario storico, l'ordine delle accezioni è improntato principalmente a criteri logico-semantic²⁰⁷. Difatti, di norma la voce si apre con l'accezione più ampia o generica, che viene man mano ristretta e specificata nelle successive: così, ad esempio, nella voce *assoluzione*, la prima accezione riporta il significato di: «Concessione derogante alla legge, a' patti, e simili: Liberazione, Dispensa, Dispensazione, Proscioglimento», mentre la seconda registra un uso più circoscritto e specifico: «L'atto col quale si scusava il cittadino, eletto a qualche ufficio, dall'obbligo di accettarlo, o facendo buoni gl'impedimenti, o riscotendo da lui la pena del rifiuto»; analogamente, sotto *adeguato/adequato* viene registrato prima il più ampio – seppur

²⁰³ Si vedano *abao*; *aguto*, e nel dialetto genovese *aguo*; *cappellaccio* e, secondo alcuni dialetti, *cappellazzo*; *fondaco*, e, secondo i dialetti, *fondico*, *fontico*, *fondego*; *garzone*, e in alcuno dialetto *garzone*; *grascia* e, secondo la pronuncia di alcuni dialetti, *grassa* e *grassia*; *petra/pietra/preta/prieta* (terza accezione); *stacca*; *staggiare*, e in alcun dialetto, *stazzare*; *stallia*, *staglia*, *stagia*, secondo i diversi dialetti; *vecchio* (seconda accezione).

²⁰⁴ Riferimenti al dialetto pisano si hanno in *anziano* e, secondo i diversi dialetti e la corruzione degli scrittori, *ansiano* e *anciano*; *grascia* e, secondo la pronuncia di alcuni dialetti, *grassa* e *grassia*; *piazza* (quarta accezione).

²⁰⁵ Si vedano *divieto*, *deveto*, ed anche *devede* e *devedo* ne' dialetti; *fascina*, e ne' dialetti *fassina*; *tenere*, e ne' dialetti *tenire* e *tegnire* (*Sust.*).

²⁰⁶ In *promettere* (seconda accezione) e *sgramiato/sgramignato*.

²⁰⁷ Criteri adottati anche da Tommaseo: v. GIANFRANCO FOLENA, *Presentazione* a NICOLÒ TOMMASEO e BERNARDO BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, cit., p. 6.

sempre settoriale – significato di «Media proporzionale, Termine medio: Scandaglio», e, poi, quello più schiettamente commerciale: «Nella economica, il Prezzo medio delle merci, determinato sopra una serie di mercati e di anni, o la Media de' prezzi, come diciamo ora»; ancora, di *seguimento/seguimento/sequimento* si dà prima una definizione più generica («Ubbidienza, § 1»)²⁰⁸, e dopo una più specificamente legata al lessico giuridico storico («In ispecie, Obbligo del Vassallo di seguire in esercito e cavalcata e di ubbidire in tutto il suo Signore, e del Cittadino di seguire similmente e di ubbidire la Signoria e gli altri Ufficiali supremi del suo Comune [...]»), seguita dalle locuzioni in cui la parola era solita occorrere²⁰⁹.

²⁰⁸ *Obbedienza/obediencia/obbidienza/ubbidienza/ubbidienza/ubidienza/ubidienza*, prima accezione: «L'Obbidire i comandamenti altrui: Seguimento, Seguitamento, Seguito».

²⁰⁹ «II. [...] *Onde fare il seguimento di alcuno* valse lo stesso che Fargli l'ubbidienza, la fedeltà, il comandamento, la leanza, il vassallaggio; e si disse ancora Giurare il seguimento di alcuno: Sequela, Seguerta, Seguito» e «III. Giurare il seguimento di alcuno. Giurargli ubbidienza». Infatti, di norma, l'autore dà prima la spiegazione generale del significato della voce e poi l'elenco delle locuzioni e polirematiche in cui la parola occorre, con trattazione a volte contestuale e a volte tramite rinvio (per cui v. *supra*). Si veda anche *armare*, nel cui primo sottolemma si legge: «Fare apparecchio, Mettersi in armi, Apparecchiarsi», mentre i sottolemmi dal secondo al settimo trattano rispettivamente: *Armare un paese* («Armare un paese. Dar le armi alla milizia civile od agli uomini di quel paese»), *Armare al soldo* («Armare al soldo. Valeva in Genova Armare le Galere, pigliando a soldo per tempo determinato le ciurme marittime, con che restava tutto l'utile delle prede al Comune»), *Armare a polizze o per via di polizze* («Armare a polizze o per via di polizze. Valeva pure in Genova Armare le galere, facendo patti cogli armatori particolari, i quali ne anticipavano la spesa e il soldo o per conto del Governo, o per conto e rischio proprio, sperando di rifarsi colle prede»), *Armare per angarie* («Armare per angarie. Similmente in Genova valeva Armare le galere; imponendo su l'estimo le galere e gli uomini, i quali dovevano spersarsi dai cittadini; talora due soldati per ogni migliajo di lire d'estimo, col ristoro della partecipazione delle prede»), *Provveditori all'armar* («Provveditori all'armar. Magistrato veneziano di due, poi di tre Ufficiali, principiato nel 1519, il quale provvedeva all'armamento e all'amministrazione delle navi da guerra, e faceva parte del Collegio sopra la milizia da mare, con giurisdizione sopra i condannati alla galera»), *Armare cavaliere* («Armare cavaliere. Ammettere al grado cavalleresco, vestendo al candidato le armi e le altre insegne dell'Ordine: Addobbare, Dar l'armi»). Così pure *sanità*, di cui viene data, come di consueto, prima una definizione più generale, seguita dalle locuzioni in cui il termine occorre («I. Stato d'una popolazione sena straordinarie infermità o con poca mortalità. Quindi bulletta o Fede di sanità, l'Attestato della sanità goduta in qualche

Talvolta, poi, in presenza di significati traslati, Rezasco parte dal significato proprio della voce (riportato nella prima accezione), e a seguire fornisce gli altri, come in *segnoraggio/signoraggio*, definito dapprima come «Dominio, § 1»²¹⁰ e poi come «Terra signorile».

Altre volte, ancora, l'autore adotta come criterio la diffusione geografica della voce, disponendo le accezioni da quella diatopicamente più diffusa a quella più circoscritta: così di *avaria* si fornisce dapprima il significato panitaliano («Danno sofferto nel viaggio da una nave o dal suo carico, e Contribuzione alla quale si assoggettava il carico e la merce per ricompensarlo: Avere guasto, Varea»), e dopo si specifica il valore che il termine assume in Liguria e in Sardegna (ove «valeva ancora Imposizione qualunque, Servizio, Fazione; nel quale senso i Genovesi usavano pure la parola Stagia»). Analogamente, *abboccamento* riporta dapprima il più diffuso significato del «convenire insieme di due o più Principi e de' loro rappresentanti, per parlare di cose di Stato, meno solenne di Parlamento e Congresso: Colloquio», e dopo il (diatopicamente) più circoscritto: «Appalto in Venezia (ove si disse ancora Partito) ed in Lombardia». Così anche *secretiere/segretiere*, nelle cui due accezioni si legge rispettivamente: «Segretario» e «In Firenze, particolarmente credenziere».

La successione delle accezioni in alcuni casi può poi procedere secondo un ordine storico-evolutivo, con il significato più antico della voce posto nella prima accezione e a seguire i significati acquisiti più di recente, come avviene per *appalto*, dove, all'indicazione del valore originario del termine («Impresa assunta, o pagando una

luogo»; «II. Casino della Sanità. Piccola casa sul mare, dove risiedono gli Ufficiali o l'Ufficiale di sanità»; «III. Provveditori alla Sanità o sopra la Sanità. Magistrato Veneziano di tre, ordinato nel 1485 su la conservazione della pubblica salute, i lazzaretti, l'esercizio de' medici, la nettezza della città e delle case de' poveri [a queste chi pensa oggi?], i mendicanti e le meretrici; ammesso, ma senza voto, in Pregati; detto ancora de' Savi deputati alla Sanità della terra»; «IV. Savi deputati alla Sanità della Terra. Provveditori sopra la Sanità in Venezia»; «V. Ufficiali della od alla Sanità. Ufficiali incaricati di curare l'osservanza delle leggi sulla sanità; in antico eletti solo a' tempi di pestilenza; però detti altresì Ufficiali del Morbo o della Peste»).

²¹⁰ «La Facoltà di possedere e governare come Signore: Signoria, Giurisdizione, Demanio, Stato, Podestà, Forza, Virtù, Tenere, Potere, Balìa».

somma determinata per esercitare un diritto, o ricevendola per soddisfare ad un obbligo; e più propriamente si riferì alle entrate pubbliche che per un prezzo e tempo determinato venivano cedute ad una persona o Compagnia, che le riscotesse a suo rischio: Appaltamento, Appaltazione, Abboccamento, Arrendamento, Partito»²¹¹, segue l'illustrazione del contesto d'uso contemporaneo («Oggi si riferisce ancora alle Amministrazioni pubbliche, a cui uno si obbliga di fare un lavoro o di somministrare alcune cose; quindi le frasi Dare, Prendere, Mettere, e simili, in appalto: Cottimo, Accollo»)²¹².

Da ultimo si rileva che non sempre le accezioni delle voci del *Dizionario* hanno un rapporto di derivazione l'una dall'altra: a volte i vari sottolemmi riportano semplicemente i diversi significati che il termine assume nei differenti campi semantici considerati. Ad esempio, in *abbattere*, le accezioni riportano tutte il significato 'abolire', ma la prima è in riferimento alle monete, e la seconda alle leggi (rispettivamente: «Abolire, particolarmente parlandosi di monete» e «E di leggi, ordini, e simili»); analogamente, di *accompagnare* si fornisce prima il significato amministrativo («Si disse de' ministri del Comune e specialmente degli stradieri, quando seguitavano persona o cosa sino a un certo luogo, a fine di assicurarsene che quivi fosse portata o andasse, e non altrove per fraudare le tasse e gli ordini pubblici»), poi quello politico («Allegarsi»), e, infine, quello giuridico («Fare con alcuno compagnia o società di commercio»)²¹³.

²¹¹ *Appalto*, prima accezione.

²¹² *Appalto*, seconda accezione (la voce ha anche una terza accezione, dove si legge: «Incetta»). Si veda anche la voce *sancire*, la cui prima accezione riporta: «Stabilire, § 1» (*stabilire/stabolire*, prima accezione: «Ordinare per legge, o decreto, o in qualunque altro modo autorevole o fermo, alcuna cosa: Determinare, Terminare, Stanziare, Porre, Statuire, Statuare, Stituire, Fermare, Decretare, Fare, Prendere, Sancire, Sanziare»), mentre la successiva: «Oggi piuttosto Dar l'ultima e sovrana approvazione alle leggi; o sanzionarle, come si dice dai più».

²¹³ Così anche per *straniere*, dove si incontra prima il significato politico («Che o Chi non è della stessa Nazione, dello stesso Stato, o della stessa Patria di un altro; oggi propriamente Non della stessa Nazione»), e a seguire quello giuridico («Che o Chi non ha alcun diritto di proprietà sopra una cosa, per contrapposto al Padrone di quella»).

Spesso questi criteri operano congiuntamente: si veda, ad esempio, la voce *arte*, in cui viene riportato prima il significato comune di «Abito razionale di operare intorno a qualsivoglia materia coll'ingegno e colla mano», poi quello metonimico di «Collegio o Corporazione d'artieri», e, a seguire, le locuzioni in cui compare il termine relative al lessico giuridico-burocratico (spesso con specificazioni diatopiche)²¹⁴.

²¹⁴ «III. Arti belle. Quelle arti e discipline che hanno per fine la riproduzione del bello, come la Poesia, la Musica, il Disegno, e simili»; «IV. Arti liberali. Quelle arti o discipline, nelle quali opera principalmente l'intelletto, e che in antico non potevano esercitarsi se non dagli uomini liberi; le quali erano sette: tre intorno al favellare, la Grammatica, la Rettorica e la Dialettica; e quattro intorno alla quantità, la Geometria, l'Aritmetica, la Musica e l'Astronomia»; «V. Arti maggiori, o grosse in Perugia. Le Arti più doviziose e meno meccaniche, costituite in collegio»; «VI. Arti minori in Firenze, minori e piccole in Pesaro, minute in Perugia. Arti costituite in collegio, meno importanti, e più meccaniche che le Maggiori, alle quali erano contrapposte; in Firenze prima cinque, poi quattordici»; «VII. Arte maggiore ed Arte minore. Alcuna volta Tutto il corpo delle Arti maggiori (ove queste Arti erano più d'una) e delle Minori. Si disse pure La maggiore e La minore, a modo di *sustantivo*, ellitticamente»; «VIII. Cinque Arti. In Firenze le Arti minori quando non passavano le cinque (*Vedi* § 6); poi le cinque Arti maggiori soggette alla Corte della Mercanzia, mercantanti, cambiatori, lanajuoli, setajuoli e speciali, le quali, fra gli altri privilegj, davano maggior numero di squittinanti, che non le Arti minori, agli squittini degli Ufficiali di quella Corte, e provvedevano, per mezzo de' loro Consoli insieme con i Sei, a tutte le cose straordinarie della Mercanzia»; «IX. Quattordici Arti. Le Arti minori fiorentine (*Vedi* § 6)»; «X. Quattro Arti. Si disse in Parma la Società de' Collegi de' beccai, de' pellicciai, de' calzolai e de' ferrai, già esistente nel secolo XIII, e detta ancora de' Quattro mestieri; in Bologna la Società degli spadai, sellai, guaianai e pittori, menzionata nel secolo XIV, e scemata di un'Arte, dappoichè i pittori se ne disciolsero nel 1599»; «XI. Sette Arti. Si chiamavano in Firenze le Arti maggiori (*Vedi* § 5); in Pisa la Società o Lega delle Arti de' notai, fabbri, cojai, tavernai, calzolai, pellicciai e vinai, Compagnia delle Arti minori contrapposta a quella delle tre Mercanzie, e fatta per pubblica scrittura, a tempo determinato, durante la quale dovevano le Arti comprese essere d'un pensiero, reggersi nelle cose comuni e generali da Capitani, Priori e Consiglieri comuni, e difendersi tutte e giovarsi insieme, riservate a' Consoli d'ogni Arte le cose speciali secondo i Brevi di ciascuna»; «XII. Tre Arti. Società bolognese degli spadai, sellai e guainai (*Vedi* § 10)»; «XIII. Andare per un'arte. Essere descritto nella matricola del Collegio di quell'Arte»; «XIV. Cercare o Ricercare l'arte. Andare attorno visitando le botteghe e gli edifizj, di un'arte per vedere s'ella v'era esercitata secondo gli Statuti che la governavano»; «XV. Disfare l'arte. Cessare di esercitarla, Cessare di farla»; «XVI. Divietare dall'arte o dell'arte. Escludere alcuno per pena dal Collegio d'un'arte: Privare dell'arte o della matricola, Sbandire dell'arte, Divietare, Rimuovere»; «XVII. Entrare nell'arte. Esservi ammesso, od Essere ascritto alla sua matricola»; «XVIII. Fare

2.7 Inserti storico-descrittivi

Come si è accennato, immediatamente dopo la definizione della voce (o di una sua accezione), possono trovarsi inserti di carattere storico-descrittivo, racchiusi tra parentesi quadre e corredati da note bibliografiche: se si esaminano le lettere A ed S, prese come campione, ciò avviene in 25 casi per 22 voci inizianti con A²¹⁵, e in 72 casi per 52 voci inizianti con S²¹⁶. Le voci con inserti sono quindi il 3,6% del totale nella lettera

l'arte. Esercitarla»; «XIX. Fare od Esercitare un'arte sopra sè. Esercitare l'arte a suo pro e danno, come signore o maestro, non istando con altri»; «XX. Giurare all'arte. Giurare l'osservanza degli Statuti d'un Collegio d'arte»; «XXI. Governarsi o Reggersi ad arte. Reggersi a modo di Collegio d'arte (*Vedi COLLEGIO § 30*)»; «XXII. Privare dell'arte. Lo stesso che Divietare dall'arte»; «XXIII. Reggersi ad arte. *Vedi § 21*»; «XXIV. Ricercare l'arte. *Vedi § 14*»; «XXV. Rifiutare all'arte. Rinunziare di essere aggregato ad un Collegio d'arte»; «XXVI. Sbandire dell'arte. Lo stesso che Divietare dall'arte»; «XXVII. Servire l'arte. Appararla, stando nella bottega altrui in qualità di garzone, discepolo, fante, fancello, gignore»; «XXVIII. Sodare l'arte. In Firenze ed in Prato, Dare mallevadori d'ubbidire a' comandamenti de' Rettori d'una Compagnia d'arte e d'osservarne gli Statuti»; «XXIX. Venire all'arte. Farsi descrivere nella matricola di un'arte»; «XXX. Consiglio dell'arte. Consiglio di ciascun Collegio d'arte, detto ancora Consiglio generale (*Vedi COLLEGIO § 30*)»; «XXXI. Consiglio delle arti. Lo stesso che il Consiglio delle Capitadini, in Firenze»; «XXXII. Consoli delle arti. *Vedi CONSOLE*»; «XXXIII. Difensore delle Società delle arti ed armi. *Vedi DIFENSORE*»; «XXXIV. Difensori delle arti. *Vedi DIFENSORE*»; «XXXV. Monte delle arti. *Vedi MONTE*»; «XXXVI. Priori delle arti. *Vedi PRIORE*»; «XXXVII. Privazione dell'arte. Proibizione di esercitare l'arte»; «XXXVIII. Arte. La casa, ove sedevano i Consoli di un'arte ed ove si riuniva l'Arte a consiglio: Residenza, Riseggio, Seggio, Scuola».

²¹⁵ *Abate/abbate*, prima accezione; *abbondanza*, quinta accezione; *accomandigia*; *accoppiatore*; *albergo*, seconda accezione; *allegato/alligato*, seconda accezione; *ambasciatore/ambasciadore*, prima accezione; *ammiraglio/ammirante/almiraglio/almirante/armiraglio/armirario*, prima, terza e quarta accezione; *ammonire*, seconda accezione; *anziano/ansiano/anciano*; *appasso*; *araldo*, seconda accezione; *arbitrio*, nona accezione; *armeggiare*; *arte*, quinta e sedicesima accezione; *astante*; *audienza/udienza*, ottava accezione; *auditore*, quarta accezione; *autorità*; *avetto*; *avvocato/advocato/avvocato/avvogà*; *avvocato/avvocato/avvogadore*.

²¹⁶ *Sacrestia/sagrestia/sacristia/sagristia*; *sagire*; *sale*, dodicesima accezione; *sanità*, terza accezione; *San Marco*, terza accezione; *scalzatura*; *scandalo*, seconda accezione; *scaraguaita/schiraguaita/schiriguaita/schiriguaito/schiviguaito/sguaraguaita/sparaguaito/sparaguaito*

A e il 4,5% nella S (tra le due lettere cambia anche il numero di inserti per lemma: 1,14 nella A e 1,38 nella S).

Tali inserti storico-descrittivi, che possono essere di poche righe²¹⁷ o di alcune pagine²¹⁸, riguardano principalmente voci o accezioni che definiscono istituti e figure del passato, con cui il lettore del XIX secolo poteva non avere dimestichezza²¹⁹; spiega difatti

/squaraguaita/squaraguaito, prima accezione; *scommessa*; *scudiere*, prima accezione; *secretario/segretario*, sesta accezione; *secretiere*, seconda accezione; *secreto/segreto*, terza e settima accezione; *sedere*, nona accezione, *seggia/seggio*, dodicesima accezione; *segnatura/signatura*, quarta accezione; *signora/signora/signiore*, cinquantatreesima accezione; *signoria/signoria*, cinquantacinquesima accezione; *senatore/sanatore*, seconda e quarta accezione; *sergente/surgente*, seconda accezione; *serraglio*, seconda e terza accezione; *sesterio/sestiere*, seconda e terza accezione; *sgomberare/sgombrare*, seconda accezione; *sgramiato/sgramignato*; *sgravatore*; *sigillo/suggello*, tredicesima accezione; *simigliante*; *sindacato/sindicato*, prima accezione; *sindacatore/sindacatore*, seconda e terza accezione; *sindaco/sindico/sinnico/sintico/sendaco*, sesta, ottava, nona, ventisettesima, ventinovesima, quarantaseiesima e cinquantesima accezione; *smiragliare*; *società*, quarta, nona, dodicesima, ventiquattresima e venticinquesima accezione; *sonare*, quarta accezione; *sopraggrande/sopragrande*; *sopralluogo/sopralloco*; *soprassindaco*, seconda accezione; *sospetto (Sust.)*, decima accezione; *spada*, prima accezione; *specchio*, prima accezione; *specialità/spezialità/spezialità*, terza accezione; *spicciolato*, prima e seconda accezione; *sposalizio*; *squartare*; *squittino*, prima accezione; *stato*, settima, novantaduesima e novantatreesima accezione; *statuto*, terza, decima e ventinovesima accezione; *sterlino*; *sterzare*; *stimatore*, seconda accezione; *strada*, ventunesima e trentatreesima accezione; *studio*, quinta accezione; *suppliziare*.

²¹⁷ Come, ad esempio, in *autorità*, prima accezione («CICERONE, *Senect.*, 11: *Appius et senex et cæcus tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos*»), e *scommessa* («Che fu già in grande usanza, al pari del giuoco del Lotto, e cagione di litigi, di uccisioni e rovine di famiglie; onde venne da' Governi severamente proibita. in Genova già nel 1588, e quivi anche dalla Signoria ecclesiastica sotto pena di peccato mortale riservato»).

²¹⁸ Come, ad esempio, in *ambasciatore/ambasciadore* prima accezione (dove si racconta la nascita e l'evoluzione in diacronia della figura dell'ambasciatore, spiegandone nel dettaglio i compiti nelle varie epoche storiche e nelle diverse regioni italiane), e *squittino*, prima accezione (in cui si spiega la pratica, nata a Firenze, di sorteggiare i magistrati, descrivendone l'evoluzione in diacronia con riferimento anche alle altre parti d'Italia).

²¹⁹ La presenza degli inserti non è invece condizionata dal tipo di definizione impiegata nella voce (o nella singola accezione): si vedano, ad esempio, *auditore*, quarta accezione, e *sgravatore*, in cui la parentesi

l'autore nella dedica introduttiva all'opera che, riguardo ai «temi storici, gli esempi non sempre valgono ad illuminare la definizione» e, pertanto, «ogni volta che essa rimarrebbe incerta, nè determinarla altrimenti sarebbe possibile», ha «appiccato alla definizione, necessariamente generale e sommaria, in forma di glossa, una dichiarazione sufficiente [...] a porgere del tema sicura conoscenza»²²⁰.

All'interno delle parentesi l'autore fornisce principalmente una spiegazione più dettagliata e una contestualizzazione storica del significato del termine (come, ad esempio, in *armeggiare*²²¹ e *sposalizio*²²²)²²³, corredata sovente da un *excursus* sulla sua

storica segue una glossa esplicativa (rispettivamente: «Giudice di Tribunale collegiale di Appello» e «Ufficiale, che liberava da' gravami»); *suppliziare*, in cui la parentesi si trova dopo una definizione sinonimica («Punire»); e *sindaco/sindico/sinnico/sintico/sendaco*, ventisettesima accezione, in cui la parentesi è preceduta da una glossa esplicativa accompagnata da geosinonimi («Sindaco de' malefizj o Sindaco, semplicemente. Ufficiale denunziatore dei malefizj, e con altre faccende di amministrazione, particolarmente nelle Comunità rurali di una parte della Toscana, dove qualche volta prese l'aspetto di Massaro e simili: nel Lucchese e nell'Umbria, Ufficiale e Sindaco del sangue; nel Contado fiorentino anche Rettore»).

²²⁰ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. XI.

²²¹ «Far solenni spettacoli d'arme, giocando colle aste, giannette o coi bagordi, sonando, ballando e cantando per le vie, per festeggiare qualche lieta novella o la venuta di gran personaggio: Bagordare. [Il che si faceva a piè od a cavallo da brigatelle di giovani eletti a ciò dalla Signoria, de' più gentili e destri della città, riccamente addobbati tutti d'un modo, armi, destrieri e guarnimenti; sovra i quali giovani, mentre passavano, gettavansi dalle finestre ghirlandelle di fiori, ed essi rispondevano con melarance]».

²²² «Sposalizio del Mare. Cerimonia civile e religiosa che si faceva il giorno dell'Ascensione in Venezia, ogni anno fino dal 1177, come rafferma e consacrazione di dominio sull'Adriatico. [La quale consisteva nell'andare il Doge con grande sèguito e pompa di vesti, di canti e di suoni, portato dal Bucintoro, sul Golfo, dove, dopo benedette le acque da un Sacerdote, egli vi gettava dentro la *Vera*, o anello d'oro, portogli dal suo Cavaliere, pronunziando le seguenti parole: *Desponsamus te, Mare, in signum veri et perpetui domini*]».

²²³ Si vedano anche *accoppiatore*; *arbitrio*, nona accezione; *arte*, sedicesima accezione; *auditore*, quarta accezione; *San Marco*, terza accezione; *scalzatura*; *scandalo*, seconda accezione; *sedere*, nona accezione; *soprassindaco*, seconda accezione; *sterlino*; *sterzare*. Notevole che, talvolta, oltre alla spiegazione dettagliata del significato storico, ci si riferisca, soprattutto per conferma, all'attualità ottocentesca, come nel caso di *serraglio*, seconda e terza accezione: «In Bologna, Porta da guerra della città, con torre coperta

e merlata, ed ornata di dipinture rappresentanti qualche Santo protettore della città; in Orvieto Palazzetto. [Delle quali porte bolognesi si atterrarono cinque nel 1257, di quelle verso i borghi, e d'allora in poi città e borghi formarono un corpo solo. Alcune tuttora esistono e chiamansi Torresotti, ed oggi pure si dice Serraglio di Galliera il luogo, ove sorgeva la porta del Borgo di Galliera presso all'Orfanotrofio di San Bartolommeo di Reno]»; e «In Mantova, Campo trincerato, incominciato nel 1206 da Sordello e finito nel 1259. [Era difeso da un ampio fosso pieno d'acqua, da una doppia trincea e da torri, e protetto esteriormente da una palude. E così in forma triangolare chiudeva il territorio finitimo alla città, quello che giace fra il Po ed il Mincio e si estende da Castelluccio a Borgoforte. Buono non solo per proteggere la città da quel lato meno degli altri difeso dalle acque dei laghi, ma ancora per assicurare il vitto a' cittadini in tempo d'assedio. Anche oggidì quello spazio di paese si appella Serraglio]».

evoluzione in diacronia (come, ad esempio, in *abate/abate*, prima accezione²²⁴, e *secretario/segretario*, sesta accezione²²⁵)²²⁶ e/o sulla sua variazione in diatopia (come,

²²⁴ «Ufficiale supremo popolare, come a dire Capo, Padrone e Difensore del Popolo, in Genova; in Savona similmente, dove fu spento nel 1557 da Genova soprastante; in Piacenza ed Ancona, due ad un tempo, nel 1507, Governatori per due anni con libera e generale balia; in Parma, Pavia e altrove, Capo o Priore del Collegio degli Anziani e d'altri magistrati; in Polcevera, Bisagno e Voltri, Rettore delle podesterie, uno per ciascuna: in Genova volgarmente Abao. [A gratuirsi il popolo e coprire la falsità dello stato che si dicea popolare, crearono, forse primo esempio, in Genova il reggimento dell'Abate i due niente popolari Capitani del Popolo, l'anno 1270; e fu magistrato non sempre d'un ufficiale, di otto talvolta; conferito ai popolari, e per consueto non dell'arte maggiore; eletto in principio dal Parlamento per due mani d'elezione, ed investito con dargli in pugno la spada; il quale ministrava ragione a' popolari, il conduceva alle esecuzioni della giustizia, unendosi al bisogno con gli ufficiali della Moba, comandava a' Conestabili, interveniva ne' Consigli, lasciando per altro che il reggesse il Podestà, invigoriva del voto e nome suo gli atti del reggimento; benchè magistrato da meno, sedeva in mezzo de' Capitani di Popolo; onorato di residenza o casa pubblica, di sergenti e donzelli, ridotti a cento nel 1303. Ma l'elezione occuparono tosto i Capitani, l'autorità rapirono; e quando il popolo volle risuscitare i suoi diritti e quelli del suo magistrato, come accade spesso nelle rivoluzioni, in luogo d'un Abate riuscì un Doge, che fu Simone Boccanegra e dell'Abate non si parlò più innanzi]».

²²⁵ «Segretarj, assolutamente; e poi Segretarj di Stato. Magistrato lucchese di gran balia, alla guardia della Repubblica; il quale riscontra cogli Ufficiali di Libertà e Pace e di Guardia e Balia di Firenze, coi Segreti di Siena, e cogli Inquisitori di Stato di Venezia e di Genova. [Incominciò nel 1371, e si compose di tre cittadini stanti in ufficio sei mesi. Era il signore supremo delle cose dello stato, benchè non pigliasse provvedimento senza la parola del Gonfaloniere e senza conferirne col Consiglio; ma nelle strettezze poteva fare da sè, e dopo il fatto rendeva ragione. Ricercava la condotta morale e politica de' cittadini e de' forestieri; questi poteva cacciare ed uccidere a sua posta; quelli denunciava alla Signoria, perchè li correggesse lei. Nel 1711 prese ad osservare che i Nobili non facessero matrimoni detti *turpi*, se con fanciulla popolana o contadina; e *indecenti*, se con zitella di nascita più fortunata, pognamo che ignobile; essendochè ne primo caso i contraenti e i discendenti cadevano da ogni onore pubblico, e nel secondo il Consiglio determinava se fosse o no da tollerarsi quella indecenza. Nel succeder de' tempi assunse la nomina assoluta di Magistrato]».

²²⁶ Si vedano anche *araldo*, seconda accezione; *sanità*, terza accezione; *scudiere*, prima accezione; *senatore/sanatore*, seconda e quarta accezione; *simigliante*; *società*, quarta, dodicesima e ventiquattresima accezione.

ad esempio, in *arte*, quinta accezione²²⁷, e *spada*, prima accezione²²⁸)²²⁹: tutto ciò fa chiaramente sì che le voci provviste di inserti abbiano un taglio fortemente enciclopedico²³⁰.

Rezasco, inoltre, sfrutta tali parentesi per fornire al lettore ulteriori attestazioni del significato della voce, riportando spesso passi in latino (come, ad esempio, in

²²⁷ «Arti maggiori, o grosse in Perugia. Le Arti più doviziose e meno meccaniche, costituite in collegio. [Avevano questo titolo in Firenze sette Arti, i giudici e notai, i mercatanti (che facevano commercio di panni forestieri), i cambiatori, i lanajuoli, i medici e speciali, i setajuoli e merciai, e i pellicciai; in Perugia, a quanto pare, i mercanti, i cambiatori e i calzolai; in Siena, i pizzicajuoli, i mercanti e i pellicciai, almeno nel secolo XIII; in Novara, nel secolo XII, i calzolai, i beccai, i mercanti od i pellicciai; in Genova ed altrove, stando al fatto delle preminenze pubbliche, i soli mercanti; in Pisa le tre Mercanzie; in Pesaro, i mercanti, i cambiatori e tutti quelli che non lavorano di loro mano ancorchè vendano a minuto; in Lucca i setajuoli, per altro quivi pure nobilissimi i mercanti, poichè chiunque trafficava seta, lana od altro in grosso, quivi mercante s'intendeva. Alle quali maggiori Arti si contrapponevano le Minori, e fra esse, ove le Arti salirono al reggimento, con diversa proporzione si distribuiva il governo dello Stato]».

²²⁸ «Spada consacrata. Spada consacrata dal Sommo Pontefice nella Pasqua di Natale e da lui donata a Signorie, a Re e a Capitani, spesso insieme col Cappello; la quale aveva il fodero coperto di velluto, ed il manico ornato di gemme. [La Signoria Fiorentina l'ebbe da Eugenio IV e da Leone X; la Signoria Lucchese da Urbano VI; Andrea Doria da Paolo III; la spada consacrata da Sisto IV e donata alla Signoria di Venezia fu portata dinanzi al Doge nelle onoranze fino agli ultimi giorni di quella Repubblica]».

²²⁹ Si vedano anche *abbondanza*, quinta accezione; *albergo*, seconda accezione; *anziano/ansiano/anciano*; *astante*; *sacrestia/sagrestia/sacristia/sagristia*; *scaraguaita/schiraguaita/schiriguaita/schiriguaito/schiviguaito/sguaraguaita/sparaguaito/sparagualto/squaraguaita/squaraguaito*, prima accezione; *signoria/signoria*, cinquantesima accezione; *sindacato/sindacato*, prima accezione; *specchio*, prima accezione; *squittino*, prima accezione; *stimatore*, seconda accezione.

²³⁰ Cfr. MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *Un dizionario specialistico postunitario*, cit., p. 240 («Nell'inserto l'Autore studia il significato intimo delle voci e ne illustra vicende storiche e confini geografici, sovente dedicando agli approfondimenti uno spazio di gran lunga più ampio di quello dedicato agli esempi. Ne derivano vere e proprie monografie, che spostano l'aspetto complessivo della voce da voce di dizionario a trattazione enciclopedica»).

*appasso*²³¹ e *autorità*²³²), talvolta tratti da documenti manoscritti (come in *ammiraglio/ammirante/almiraglio/almirante/armiraglio/armiragio/armirario*, terza accezione)²³³; altre volte si citano fonti storico-letterarie che avvalorano la definizione proposta dall'autore o che rendono più chiaro l'esempio da questi addotto: così in

²³¹ «Estimo in quel di Urbino. [Nella pag. 36 degli *Statuti Ducali di Urbino* stampati in Pesaro nel 1559 si legge: *Statuimus et ordinamus... quod jam diu observatum fuit, quod si quando contigerit in territorio Urbini... de novo fieri Appassum seu Alibratum, debeant per datos ad id in Concilio diligenter ac bona fide mensurari omnes et quaecumque terræ cultæ, sodivæ, etc.*]. L'autore fa riferimento agli *Statuta civitatis Urbini*, impressa Pisauri, per Bartholomeum Caesanum, 1559 (alla cui p. 36 si legge, per l'appunto: «Statuimus, et ordinamus, sequendo, quod jam diu observatum fuit, quòd si quando contigerit in territorio Urbini, et eius Comitatu et Districtu de novo fieri Appassum, seu Alibratum debeant per electos ad id in Concilio diligenter ac bona fide mensurari omnes et quaecumque terræ Cultæ, Sodivæ»). L'opera non è presente nella *Tavola delle abbreviature* anteposta al *Dizionario* (come spesso accade per le opere citate negli inserti storico-descrittivi: v. *infra*).

²³² «Diritto proprio di chicchessia o del suo ufficio, di comandare o fare alcun che ne' maneggi dello stato, non assoluto o libero, ma obbligato alle leggi: inferiore ad Imperio. [CICERONE, *Senect.*, 11: *Appius et senex et cæcus tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos*]. Il passo per esteso (*Cato Maior de senectute*, 11, 37) è: «Quattuor robustos filios, quinque filias, tantam domum, tantas clientelas Appius regebat et caecus et senex, intentum enim animum tamquam arcum habebat nec languescens succumbebat senectuti. Tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos: metuebant servi, verebantur liberi, carum omnes habebant; vigeat in illa domo mos patrius et disciplina».

²³³ «Si disse pure l'Ufficiale posto dai Normanni in ciascuna città marittima a comandare il porto, ed i legni da guerra che vi si trovavano; ufficio esercitato poi dai Comiti e dai Protontini; simile presso i Veneziani ne' porti come quelli del Lido, di Malamocco, d'Istria, di Negroponte, di Candia e simili, e presso gli Anconitani: onde Ammiraglio del porto, come Capitano del porto. [Questo ammiraglio veneziano è nominato anche nel secolo XIII. Una Deliberazione Ms. del Maggior Consiglio del 7 giugno 1285 dice: *Quamvis in commissione bajuli Nigropontis non contineatur aliquid de Armiraleo in Nigroponte habendo, tamen quia consueti sunt bajuli accipere Armiraleum, capta fuit pars quod Armiraleus debeat remanere in voluntate Domini Ducis*]» (si legge nell'edizione a cura di ROBERTO CESSI delle *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, in *Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831*, s. III, *Parlamenti e consigli maggiori dei comuni italiani*, sezione prima, Bologna, Forni, vol. III, 1970 [facsimile dell'edizione Zanichelli, 1934], p. 110: «*Quamvis in commissione Baiuli Nigropontis non contineatur aliquid de Armiraglio in Nigroponte habendo, tamen, quia consueti sunt Baiuli accipere Admiralium, capta fuit pars quod Admiralium debeat remanere in voluntate domini Ducis et Consiliariorum et Maioris Consilii*»).

ammiraglio/ammirante/almiraglio/almirante/armiraglio/armiragio/armirario, quarta accezione («M'attengo all'interpretazione data al passo dell'Alighieri²³⁴ da Benvenuto da Imola²³⁵ e molto bene corroborata da Luciano Scarabelli nelle sue *Note al Commento Laneo*²³⁶»); *secretiere*, seconda accezione («G. Villani [VII, 17], scrive che i Guelfi

²³⁴ Si tratta di *Purgatorio*, XIII, 151-154, passo riportato poco oltre da Rezasco («Tu gli vedrai tra quella gente vana / Che spera in Talamone, e perderagli / Più di speranza ch'a trovar la Diana; / ma più vi perderanno li ammiragli») proprio come unica attestazione di questa quarta accezione («E si disse l'Impresario a scavare o fabbricare il porto, titolo dato da' Senesi o dall'Alighieri agli scavatori del porto di Talamone nel secolo IV; in Pisa, Operajo del Porto»). L'ultimo dei versi citati è riportato come esempio anche nella V Crusca (e nel Tommaseo-Bellini), s.v. *ammiraglio*, ma per attestare il significato di «Titolo di capitano d'armata di mare».

²³⁵ Commenta BENVENUTO DA IMOLA: «Et concludit: *ma più vi perderanno gli ammiragli*. Et hic nota, quod isti, quos vocat hic admirarios, ut audivi a quodam senensi viro magno autorista et Dantista, erant quidam, qui volentes lucrari conducebant a communi tot cannas vel perticas ad cavandum pro certo pretio; quorum aliqui consumti sunt. Aliqui tamen referunt istud dictum ad castellum Thalamonis, non ad fluvium Dianæ; et dicunt, quod poeta loquitur de admiraliis navium, qui applicantes ad portum istum falso laudatum, receperunt aliquando magna damna. Et sic tetigit de vanitate senensium in communi» (*Comentum super Dantis Aldigherij Comædiam*, nunc primum integre in lucem editum, sumptibus GUILIELMI WARREN VERNON, curante JACOBO PHILIPPO LACAITA, Florentiae, Typis G. Barbèra 1887, vol. III, pp. 371-372; cfr. anche l'edizione a cura di PAOLO PROCACCIOLI, in *I commenti danteschi dei secoli XVI, XV e XVI*, Roma, Lexis Progetti Editoriali, 1999, digitalizzata a cura di Roma, Biblioteca Italiana, 2005, consultabile all'indirizzo: <http://www.bibliotecaitaliana.it/indice/visualizza_testo_html/bibit001607>). Il *commento* di Benvenuto da Imola non è citato nella *Tavola delle abbreviature* del *Dizionario*.

²³⁶ Ove si legge: «Quanto agli *Ammiragli* il Laur. XL, 7 dice: "Gli Ammiragli sono una famiglia che molti vi sono stati pronti e spese assai denari". Una chiosa dantesca del Cod. I. VI. 31 della biblioteca di Siena quivi ha: – "Dicitur quod propter malignum aerem Thalamonis multi Amiralii perdiderunt vitam vel diem, quod isti fuerunt confirmatores (*così lesse il sig. Carpellini, il Grottanelli mi dà commerciatores*), qui promiserunt facere utranque dictarum operarum et perdiderunt avere et personas." Quella famiglia o compagnia che fors'era di Catalani bazzicanti colà per imprese pare attendesse alla ricerca dell'acqua Diana, e all'opera di Talamone. Dell'acqua al Libr. XLVIII del Consiglio della Campana (arch. di Siena) al fol. 36 è che l'operaio del Duomo dato avea 70 lire per lo scavo, e che altra volta si era fatta simile ricerca; ma di Talamone l'opera era meno antica poichè i Sanesi non ebbero quel luogo che nel 1303, e l'ordine di costruire un porto è del 1304. Dante si ride adunque di quegli Ammiragli che già avevano speso, e speso avrebbero inutilmente, *innettendo* il lor danaro in opera che non riuscirebbe. Benvenuto da Imola, che asserisce

ordinando in Firenze il Magistrato della Parte, oltre ad altri Ufficiali e Consigli, fecero un *Consiglio segreto* di quattordici, cioè un *Consiglio di Credenza*²³⁷; e questi sono i *Segretieri* di Coppo Stefani nel seguente esempio²³⁸); e *spicciolato*, prima accezione («[...] Il forte è, che Matteo Villani rappresenta gli Spicciolati come *cittadini di novella*

avere avuto da autorevole bene informato dice: “erant quidam qui volentes lucrari conducebant a communi tot cannas vel perticas ad cavandum pro pretio”. Il qual passo non esprime, come il Tamburini traduce: che condussero canne e pertiche necessarie allo scavo di terra; ma che prendessero in impresa il cavare a prezzo tante canne o pertiche di terra: canne o pertiche essendo misura lineare eziandio oggi corrispondente a circa metri 2.92. Erano dunque impresari; e non, come si credette il Buti, capitani di mare che comandavano venti galere. Afferma il sig. Carpellini che dopo molte delusioni l’acqua si trovò, e tuttora è viva e alimenta, con danno del rivo Tressa, molto abbondante la Città e che Sapia fu mala profetessa» (*Comedia di Dante degli Allagherii col commento di Jacopo della Lana bolognese, nuovissima edizione della Regia Commissione per la pubblicazione dei testi di lingua, sopra iterati studi del suo socio Luciano Scarabelli*, Bologna, Tipografia Regia, vol. II, 1866, p. 154).

²³⁷ Il passo della *Cronica* di Giovanni Villani (libro VII, cap. xvii) richiamato da Rezasco spiega infatti: «E feciono per mandato del papa e del re i detti guelfi tre cavalieri rettori di parte e chiamarli prima consoli de’ cavalieri, e poi gli chiamarono capitani di parte; e durava il loro ufficio due mesi a tre sestì a tre sestì, e raunarsi a’ loro consigli nella chiesa nuova di santa Maria sopra porta, per lo più comune luogo della città, e dove ha più case guelfe intorno; e feciono loro consiglio segreto di quattordici, e il maggiore consiglio di sessanta grandi e popolani, per lo cui scrutinio s’eleggessono i capitani di parte e gli altri ufficiali» (si cita dall’edizione consultata dall’autore, come risulta dalla *Tavola delle abbreviature: Cronica di Giovanni Villani a miglior lezione ridotta coll’aiuto de’ testi a penna*, a cura di IGNAZIO MOUTIER, Firenze, per il Magheri, 1823, vol. II, pp. 170-171; si veda anche la più recente edizione a cura di GIUSEPPE PORTA, [Milano] Fondazione Pietro Bembo; Parma, Ugo Guanda Editore, 1990, vol. I, pp. 440-441 [libro VIII, cap. xvii]).

²³⁸ «Fecero XIV loro Segretieri»: *Istoria fiorentina* di MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, *pubblicata, e di annotazioni e di antichi munimenti accresciuta, ed illustrata da Fr. Ildelfonso di San Luigi* in *Delizie degli Eruditi toscani*, vol. IX, in Firenze, per Gaet. Cambiagi stampator granducale, l’anno 1777, libro II, p. 9 (edizione richiamata dall’autore nella *Tavola delle abbreviature*). Si veda anche l’edizione a cura di NICCOLÒ RODOLICO, in *Rerum italicarum scriptores, Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, ordinata da L.A. Muratori, nuova edizione riveduta, ampliata e corretta con la direzione di Giosué Carducci*, s. II, vol. XXX, 1, Città di Castello, Coi tipi dell’editore S. Lapi, 1903, in cui si legge: «feciono quattordici loro segretieri» (p. 52).

*cittadinanza*²³⁹, e *singolari e nuovi*²⁴⁰; e li schiera di contro agli uomini di consorteria e di famiglie numerose. Io penso che li dicesse *singolari*, perchè quasi staccati dal picciuolo, erano senza parentado o con poco; privi del seguito e della compitezza delle consorterie, o delle famiglie grosse, di paraggio, e popolane antiche; quindi non *potenti*; tali fossero perché *nuovi*, quindi *di basso stato*. Di basso stato erano i Cerchi, dice Dino Compagni²⁴¹; e perché? Risponde Giovanni Villani; perché *venuti di piccolo tempo in grande stato e podere*²⁴² [...]»).

Frequente è, infine, l'inserimento nei brani tra parentesi di osservazioni di studiosi e lessicografi, o anche solo di commenti personali dell'autore, circa l'etimologia, la corretta grafia o l'ammissibilità della voce nella lingua italiana: ciò permette a Rezasco

²³⁹ *Cronica di Matteo Villani*, libro II, cap. II: «E così gli altri cittadini di leggiere intendimento e di novella cittadinanza, i quali per grande procaccio, e doni e spesa si fanno a' temporali di tre in tre anni agli squittini del comune insaccare: è questa tanta moltitudine, che i buoni e gli antichi, e' savi e discreti cittadini di rado possono provvedere a' fatti del comune, e in niuno tempo patrocinar quelli, che è cosa molto strana dall'antico governmento de' nostri antecessori, e dalla loro sollecita provvisione» (si cita dall'edizione consultata dall'autore: *Cronica di Matteo Villani a miglior lezione ridotta coll'aiuto de' testi a penna*, a cura di IGNAZIO MOUTIER, Firenze, per il Magheri, vol. I, 1825, p. 171; si veda anche l'edizione a cura di GIUSEPPE PORTA, [Milano] Fondazione Pietro Bembo; Parma, Ugo Guanda Editore, 1995, vol. I, pp. 195-196).

²⁴⁰ *Cronica di Matteo Villani*, libro VIII, cap. XXIV: «La città dentro per l'ordine de' divieti delle famiglie de' popolani, quando alcuno era tratto agli ufici de' collegi, aveva fatto venire il reggimento del comune in molte genti d'ogni ragione, e 'l più in artefici minuti, e in singolari e nuovi cittadini, e a costoro quasi non toccava divieto perché non erano di consorteria, sicchè frequentemente ritornavano agli ufici, e' grandi e potenti cittadini delle gran famiglie vi tornavano di rado» (ed. cit., vol. III, 1826, p. 34; ed. PORTA, vol. II, p. 163).

²⁴¹ «Una famiglia che si chiamavano i Cerchi, uomini di basso stato, ma buoni mercatanti e gran ricchi» (*Cronica di messer Dino Compagni dal MCCLXXX al MCCCXII*, Livorno, Dai torchi di Glauco Masi, 1830, p. 46: si cita dall'edizione consultata dall'autore; si veda anche la recente edizione a cura di DAVIDE CAPPI: *Cronica di Dino Compagni*, Roma, Carocci, 2013, p. 47).

²⁴² «Della casa de' Cerchi era capo messer Vieri de' Cerchi, e egli e quegli di sua casa erano di grande affare, e possenti, e di grandi parentadi, e ricchissimi mercatanti, che la loro compagnia era delle maggiori del mondo; uomini erano morbidi e innocenti, salvatichi e ingrati, siccome genti venuti di piccolo tempo in grande stato e podere» (libro VIII, cap. XXXIX della *Cronica di Giovanni Villani*, cit., vol. III, pp. 56-57; v. anche ed. PORTA, cit., vol. II, p. 63 [libro IX, cap. XXXIX]).

non solo approfondimenti storico-antiquari (ad esempio in *allegato/alligato*, seconda accezione, «Si allude con questa voce, come nota il Gherardini, all'antica usanza di assicurar le lettere e le carte con legature²⁴³; ed anche d'infilzarle, aggiungo io, colla nizza²⁴⁴, pratica viva ancora nel XVI secolo, come si ritrae da una lettera del Busini, dove, raccomandando al Varchi di restituirgli i capitoli della dedizione di Firenze, egli lo avverte: *Quando li rimandate, non li forate con la lettera*»²⁴⁵) o *excursus* storico-etimologici (ad esempio per *sagire*, «Il Fanfani nel suo Vocabolario scrive che questa parola è presa pari pari dal francese *Saisir*²⁴⁶. Non voglio contraddire a tanto valentuomo. Ma perché più tosto i Francesi non la presero da noi? o non l'ebbero Italiani e Francesi ad un tempo? Ogni modo, *Saxire* e *Saximentum* per *Rappresaglia* e *Rappresagliare* si disse in Italia fino da' primi del secolo decimoterzo, e Giovanni Villani

²⁴³ «ALLEGATO o ALLIGATO, aggiunto a *Lettera, Carta, Foglio*, e simili, vale *Incluso, Annesso, Aggiunto, Unito*; alludendosi con questa voce all'antico uso di assicurar le lettere con legature, come si ritrae, p. e., da quel passo di Cornelio Nepote (in Pausania, § IV), *vincula epistolæ laxavit*» (GIOVANNI GHERARDINI, *Supplimento a' vocabolarj italiani*, cit., s.v. *allegàre/alligàre*, § 8; l'opera non è citata nella *Tavola delle abbreviature*, ma è richiamata nell'*Avvertenza*, in cui sono menzionati i vocabolari di riferimento). Di tale significato si dà conto anche nella V Crusca (s.v. *allegato*, quinta accezione).

²⁴⁴ Sull'etimologia e la diffusione del termine *nizza* Rezasco aveva chiesto ragguagli al corrispondente Cesare Guasti, che il 4 agosto 1870 gli aveva risposto: «Avete veduta mai una lettera del cinquecento piegata? Per suggellarla si servivano d'una linguetta di carta, che passando da parte a parte la lettera, restava a cavalcioni sur una delle costole, ed era fermata ne' due capi dal suggello. La forma, da paese a paese, variava un poco; come variò in certi tempi: ma in Toscana la chiamavano *nizza* costantemente; e a Venezia, come pare, *cappelletto*. Di *nizza* non vi saprei coniar l'etimologia, ma forse non sarebbe vano cercarla nello spagnuolo» (*Carteggi di Cesare Guasti*, a cura di FRANCESCO DE FEO, vol. VI, cit., pp. 492-493).

²⁴⁵ «I quali capitoli è anni diciannove che io gli scrissi, e ve li mando acciocchè veggiate, che non son fatti ora, e vi prego di rimandarmeli indietro questi stessi, perchè non ho appreso di me cosa di mia mano più anticamente scritta di questa; e vederete come si sono mantenuti puliti; e quando gli rimandate, non gli forate nella lettera, perchè gli tengo cari, e passeranno a' mia eredi» (*Lettere di Giambattista Busini a Benedetto Varchi sopra l'assedio di Firenze, corrette ed accresciute di alcune altre inedite, per cura di Gaetano Milanesi*, Firenze, Felice Le Monnier, 1861, lettera XVIII, [Roma, 13 aprile 1549], p. 191).

²⁴⁶ «Dare il possesso, Mettere in possesso, Occupare. È presa pari pari dal francese *Saisir*»: v. PIETRO FANFANI, *Vocabolario della lingua italiana per uso delle scuole*, cit., s.v. *sagire* (l'opera è tra i vocaboli richiamati nell'*Avvertenza*).

trovò questa parola già attempata e fatta nostrana se non era²⁴⁷»²⁴⁸; o per *suppliziare* («Marcantonio Parenti sbeffò questa parola come *nuova gemma raccolta dall'alta Italia*²⁴⁹; e questa parola è del buon secolo²⁵⁰. *Ahi quanto cauti gli uomini esser denno a*

²⁴⁷ Rezasco cita due passi della *Cronica di Giovanni Villani* (libro V, cap. xviii [nel *Dizionario* è richiamato il cap. x, ma si tratta di un refuso]: «E quando egli fu al tutto sagito del reame, si seguì l'orme del Padre, d'essere ingrato a Santa Chiesa»; e libro XII, cap. cxii: «Per sagire i Baroni, e paese di Puglia a sua signoria»), prendendoli probabilmente dal *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (gli esempi sono presenti in tutte e quattro le prime edizioni, nonché nel Manuzzi), dato che, nell'ed. MOUTIER, cit., il primo passo è in parte differente («e quand'elli fu al tutto signore del reame, si seguì l'orme del padre d'essere ingrato a santa Chiesa»: vol. I, p. 238; così anche nell'ed. PORTA, cit., vol. I, p. 248 [libro VI, cap. 18]). Il secondo passo, invece coincide: v. ed. MOUTIER, vol. VII, p. 258 (cfr. anche ed. PORTA, vol. III, p. 548: «per sagire i baroni e paese di Puglia alla sua signoria», [libro XIII, cap. cxiii]).

²⁴⁸ Come illustra il *DEI*, *sagire* deriva effettivamente dall'antico francese *saisir*: si tratta di una «voce del diritto feudale di origine germanica entrata nel latino medioevale come *sacīre* che rappresenta probabilmente l'incrocio di due verbi, francone *sakjan* (rinvincicare diritti, cfr. antico alto tedesco *sahhan* contestare) e *satjan* (porre, cfr. gotico *satjan*, antico alto tedesco *sezzen*, tedesco *setzen*)» (cfr. anche ROBERTA CELLA, *I gallicismi nei testi dell'italiano antico [dalle origini alla fine del sec. XIV]*, Firenze, presso l'Accademia, 2003, p. 531; e *FEW*, s.v. *SAZIAN, § 1.a). La prima attestazione di *sagire* si trova in un testo veneziano della fine del XII secolo (i *Proverbia que dicuntur super natura feminarum*): v. TLIO e ROBERTA CELLA, *I gallicismi*, cit.

²⁴⁹ «Nuova gemma che raccogliamo dall'alta Italia. *Fu proferita sentenza di morte e poco appresso i malfattori furono suppliziati*. Crediam tuttavia che il restante del bel paese contenterassi del vecchio *Giustiziare*. L'analogia potrebbe qui soccorrere alla causa de' novatori; ma nelle ragioni della favella bisogna lasciar le cose come le abbiamo da tanti secoli ricevute; altrimenti le imprese della dilatazione e dell'avanzamento, alla guisa di tropp'altre prove, non riesce che a confusione e barbarie»: si cita da MARCANTONIO PARENTI, *Esercitazioni filologiche che fanno seguito ai Cataloghi di spropositi, con note di Emmanuele Rocco*, Napoli, Stab. tip. Vico de' Ss. Filippo e Giacomo, 1857, p. 393 (l'opera di Parenti non è citata né nella Tavola delle abbreviature né nell'*Avvertenza*, ma, come già si è detto, è menzionata nella dedica introduttiva).

²⁵⁰ L'esempio («Sento la voce, sento la minaccia, Sento la furia già che ci supplizia»), che proviene dal *Capitolo di Astorre Manfredi da Faenza delle Rime e prose del buon secolo della lingua, tratte da manoscritti e in parte inedite* (Lucca, dalla Tipografia di Giuseppe Giusti, 1852, p. 52), è ripreso dal Manuzzi, come segnala lo stesso Rezasco (ed è presente pure nel Tommaseo-Bellini).

giudicare pur nelle cose della lingua!»)²⁵¹; ma addirittura interventi correttivi rispetto alle fonti, come in *avetto* («*La stampa scrive travecto, non havecto; ma l'è una svista del chiarissimo editore*²⁵². *Basti avvertire che Abettum, secondo il Du Cange, vale Dolus, Astutia*²⁵³, e che gli Statuti di Parma del 1255 [pag. 45] riportano appunto quella parola nel senso di Contrabbando di sale²⁵⁴»)²⁵⁵.

²⁵¹ Il *DELIN* e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit., (entrambi s.v. *supplizio*) fanno risalire la prima attestazione di *suppliziare* al XIV secolo, confermando, quindi, quanto affermato da Rezasco.

²⁵² L'esempio riportato (e corretto) da Rezasco («Li sbanditi o condannati per havecto di sale, sieno tenuti di pagare soldi due per libra della condannazione»), tratto da un bando del 16 aprile 1341, è preso, come indica l'autore stesso nella *Tavola delle abbreviature*, dai *Bandi lucchesi del secolo decimoquarto tratti dai registri del R. Archivio di Stato in Lucca per cura di Salvatore Bongi* (Bologna, Tipografia del Progresso, 1863, p. 64), dove si legge: «Salvo che li sbanditi o condapnati per travecto di sale siano tenuti di pagare soldi due per libra della condannazione o del bando».

²⁵³ «*Nostris Abet, pro Dolus, astutia, qua quis aliquem ad agendum movet et incitat*» (CHARLES DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis, cum supplementis integris D. P. Carpenterii, adelungi, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel, sequuntur glossarium gallicum, tabulae, indices auctorum et rerum, dissertationes*, Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorium a LÉOPOLD FAVRE, Niort, L. Favre, 1883-1887, s.v. *abettum*, § 2).

²⁵⁴ «*Capitulum quod Potestas teneatur sacramento ita facere quod sal, quod fit in Parmexana, ducatur ad vendendum ad civitatem Parmae in platea Communis, et prohibere quod aliquod habettum fiat de hoc sale; et teneatur prohibere modis omnibus, quibus melius poterit, ne dictum sal extrahatur de episcopatu Parmae*» (*Statuta Communis Parmae digesta anno 1255*, a cura di AMADIO RONCHINI, in *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, vol. I, Parmae, ex officina Petri Fiaccadori, 1855, p. 45). Si veda in particolare la nota 1 (*ibidem*), che spiega: «*Habettum* proviene dal gallico *abet* nel senso di *dolus, astutia*; come ha il Ducange alla voce *Abettum*, § II».

²⁵⁵ Bongi controbatterà alla correzione di Rezasco nella sua recensione al *Dizionario*: «Il Rezasco credette che alla pag. 64 de' *Bandi Lucchesi del sec. XIV*, dove si legge "sbanditi e condannati per *travecto* di sale", fosse errore di stampa invece di *Havecto* o *Avetto*. Il fatto è che, nell'originale autentico di quel bando, scritto per mano del primo cancelliere del Comune, è scritto chiarissimamente *Travecto*, e che questa parola si riscontra anche in altri documenti lucchesi» (*Recensione*, cit., p. 393, nota 1).

3. ANALISI DELLA VOCE: DOCUMENTAZIONE

Alla definizione della voce segue solitamente un'area dedicata alla documentazione, con esempi tratti da spogli diretti o da altri dizionari²⁵⁶. Vi sono tuttavia anche alcune rare entrate del tutto prive di esempi²⁵⁷ (o sprovviste di esempi in alcune delle accezioni)²⁵⁸: ciò avviene per lo più quando Rezasco sceglie di riportare definizioni prese «senza alcun riscontro dal Vocabolario della Crusca per la seconda volta riveduto dall'abate Giuseppe Manuzzi, e dallo stesso Vocabolario della Crusca nella sua

²⁵⁶ Cfr. *infra*.

²⁵⁷ Nelle lettere A ed S: *abbottinamento/abbuttamento, accampionamento, accampionare, accollatario, acconto, accreditare, addecimare, adesione, affrancatura, aggiornamento, amnistiare, amovibilità, anarchico, appodiare, apprendista, aspirante, autorizzazione, salvaggio, sanguigno, scarcerazione, scartamento, scortare, sdaziare, senatoria, sequestramento, serpicella, sigillino/suggellino, soprarrendere, soprassedere, sovrimporre, sovrimposta, spatriamento, spolicare, stagliatore, stagnamento, subappaltare, supplenza, suppletivo e suppletorio, supplitore, supremazia.*

²⁵⁸ Nelle lettere A ed S: *abdicare*, prima accezione; *accoppiatore*, seconda accezione; *affrancare*, terza accezione; *aggiornare*, prima accezione; *aggiustatore*, seconda accezione; *amministrativo*, prima accezione; *applicare*, terza accezione; *arbitro*, quarta accezione; *archiviare*, prima accezione; *arretrato*, seconda accezione; *assegno*, prima accezione; *assise*, sesta accezione; *salajuolo*, seconda accezione; *salimbacca*, seconda accezione; *salina*, quarta accezione; *sbandire*, prima accezione; *scaletta*, seconda accezione; *scrivania*, terza accezione; *scrittojo*, quarta accezione; *sicurezza/sicurezza/sicurezza/sigurtà*, settima accezione; *signora/signora*, prima accezione; *signoria/signoria*, quarantottesima e quarantanovesima accezione; *supplicio/supplizio*, seconda accezione; *supplimento/supplemento*, quarta accezione.

quinta impressione»²⁵⁹. Altre volte, tuttavia, le definizioni prive di esempi provengono dagli altri dizionari citati nell'*Avvertenza*²⁶⁰ o da testi di genere non lessicografico²⁶¹.

3.1 Struttura degli esempi

²⁵⁹ Nelle lettere considerate ciò avviene in *abbottinamento/abbuttamento*; *abdicare*, prima accezione; *accampionamento*; *accampionare*; *accollatario*; *acconto*; *accoppiatore*, seconda accezione; *accreditare*; *addecimare*; *adesione*; *affrancare*, terza accezione; *affrancatura*; *aggiornamento*; *aggiornare*, prima accezione; *aggiustatore*, seconda accezione; *amministrativo*, prima accezione; *amnistiare*; *amovibilità*; *anarchico*; *applicare*, terza accezione; *appodiare*; *apprendista*; *archiviare*, prima accezione; *arretrato*, seconda accezione; *assegno*, prima accezione; *aspirante*; *autorizzazione*; *salimbacca*, seconda accezione; *sbandire*, prima accezione; *scaletta*, seconda accezione; *scarcerazione*; *scartamento*; *scortare*; *sdaziare*; *signoria/signoria*, quarantottesima e quarantanovesima accezione; *serpicella*; *sopressedere*; *stagnamento*; *supplitore*.

²⁶⁰ Nelle lettere esaminate vengono riprese le definizioni del Tommaseo-Bellini per le voci *scrittojo* (quarta accezione), *sequestramento*, *sovrimporre*, *sovrimposta*, *spatriamento*, *suppletivo* e *suppletorio*, *supplicio/supplizio* (seconda accezione), *supplimento/supplemento* (quarta accezione) e *supremazia*. Viene invece richiamato PIETRO FANFANI, *Vocabolario della lingua italiana per uso delle scuole*, cit., per le definizioni di *salajuolo* (seconda accezione), *salina* (quarta accezione), *scrivania* (terza accezione) *senatoria*, *soprarrendere*, *spoliticare* e *subappaltare*. Infine, per la definizione della voce *supplenza*, Rezasco segnala di aver fatto riferimento a entrambi i dizionari citati.

²⁶¹ Prendendo ad esempio sempre le voci delle lettere A ed S, può vedersi come la definizione di *arbitro* (quarta accezione) sia ripresa da un manoscritto dell'archivio fiorentino («Statut. Comit. Vernij, A. 1338, II, 7, Ms. Arch. Fior.»), mentre quella di *sigillino/suggellino* da repertori dell'archivio lucchese («Vedi *Repertorio degli Anziani III*, 228 ed *altri Indici nell'Arch. Lucch.*»). Per la definizione di *sanguigno* Rezasco cita invece *Storia della città e della diocesi di Novara*, in *Storie dei municipj italiani, illustrate illustrate con documenti inediti da Carlo Morbio*, vol. V, In Milano, dalla Società Tipografica de' Classici Italiani, 1841, p. 62; per *salvaggio*, *securità/sicurezza/sicurtà/sigurtà* (settima accezione) e *stagliatore* richiama poi GIOVANNI ROMANELLI, *Repertorio commerciale ragionato*, vol. II, Firenze, Tipografia di Simone Birindelli, 1844, pp. 203, 331-332 e 294 (si segnala che nessuna di tali opere è presente nella *Tavola delle abbreviature*). Infine, sono del tutto prive di riferimenti le definizioni di *assise* (sesta accezione) e *signora/signora* (prima accezione).

Gli esempi, posti dopo la definizione delle voci (e dopo gli inserti storico-descrittivi, ove presenti), sono solitamente in numero esiguo: Rezasco difatti, volendosi discostare dalla tradizione lessicografica italiana, caratterizzata – a suo dire – da un «affastellamento d[i] esempi [...] piuttosto pomposo, che necessario», non ha voluto «aggrandir[ne] il numero, se non in quanto ciò conferisse ad autenticare la struttura diversa della parola, la diversa significazione, da quale gente si usasse, quando e come»²⁶². Di conseguenza, la maggior parte delle definizioni è corredata da uno o due esempi²⁶³, mentre sono rare le accezioni con un numero di esempi pari o superiore a tre²⁶⁴.

Per quanto concerne poi le modalità di citazione, Rezasco fa precedere il passo dall'indicazione della fonte da cui è tratto. I dati relativi all'autore e all'opera²⁶⁵ sono eventualmente seguiti da una data tra parentesi se si tratta di annali o di materiale

²⁶² GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. XI.

²⁶³ All'interno delle lettere A ed S, hanno un solo esempio, tra le altre, *aggiuglio*, *allodiare/alloderio*, *ambizione*, *ammenda*, *ancoraggio*, *appresto*, *apostillatore*, *archivista*, *assunto*, *asta*, *attore*, *avvertenza*, *salvatichezza*, *sanare*, *secolareggiare*, *segatore*, *segunte*, *sopportare*, *sottoponimento*, *spopolazione*, *sportulario*, *stimatura*, *suadere*, e *sveglia*; ne hanno due: *accatastare*, *allibratore/alliratore*, *angariare*, *anticollegio*, *appoggio*, *appuntamento*, *secrezia/segrezia*, *servare*, *spossessare* e *squittinante*.

²⁶⁴ Ne hanno tre, ad esempio, *annullare* (prima accezione), *abbassare*, *aggio* (prima accezione), *arroto/arruoto* (prima accezione), *saggiare*, *soppedano/soppediano/suppidiano*, *soppressione* e *spensaria/spesaria/spenseria/speseria*; quattro: *assunzione*, *approvatore* (prima accezione), *aringare/arringare/arengare/arrengare* (prima accezione), *sale* (ventesima accezione) e *San Giorgio* (diciannovesima accezione); cinque: *aggiunto* (prima accezione), *appresso* (prima accezione), *approvare* (prima accezione), *sale* (dodicesima accezione), e *scontrinare/scotrinare*.

²⁶⁵ Il titolo dell'opera è solitamente in forma abbreviata (es. «DEI, *Cron. San.*, 60» e «NER. DON., *Cron. Sen.*, 181» in *scontio/sconto*, quarta accezione), salvo che per i testi latini, riguardo ai quali «non si fanno abbreviature, riportandosi i titoli delle Opere, donde sono tolte, distesamente» (GIULIO REZASCO, *Avvertenza*, cit.). Il titolo dell'opera può tuttavia anche mancare del tutto: si veda, ad esempio, la *Cronica* di Giovanni Villani, citata sempre solo tramite il nome dell'autore («VILLANI G.»).

d'archivio²⁶⁶, e dall'abbreviazione «Ms» se si tratta di manoscritti²⁶⁷. Inoltre, l'autore precisa che

Se gli esempj hanno due numeri, il primo si riferisce al volume od al libro, oppure al canto od all'atto, se si tratta di poema o di componimento drammatico: il secondo si riferisce al capitolo, alla rubrica, alla pagina, oppure alla stanza od alla scena²⁶⁸.

Per i passi tratti dai dizionari citati nell'*Avvertenza* viene inoltre indicata tra parentesi tonde la fonte lessicografica di riferimento²⁶⁹ (per la Crusca il simbolo usato è una lettera C in tondo maiuscolo)²⁷⁰.

Riguardo infine alla modalità di trascrizione degli esempi, l'autore precisa di aver riportato i passi così come gli sono apparsi «ne' manoscritti, o negli stampati più autorevoli»²⁷¹, aggiungendovi solo la punteggiatura necessaria per renderli comprensibili al lettore moderno²⁷².

²⁶⁶ Inoltre, «Negli esempj levati dalle Deliberazioni, Provvisioni od Atti de' Consigli e de' Magistrati si reca il più delle volte il giorno, il mese e l'anno dell'atto citato» (GIULIO REZASCO, *Avvertenza*, cit.): si veda ad esempio, «Prov. Fior., Bal. Cent., Ms., 23 genn. 1429» nella voce *accatastazione*.

²⁶⁷ Si veda, ad esempio, «*Statut. Perug. (1342)*, Ms., 1, 50» nella definizione di *accatastare*.

²⁶⁸ GIULIO REZASCO, *Avvertenza*, cit.

²⁶⁹ Come spiega l'autore stesso *ibidem*. Si vedano, a titolo esemplificativo, «BARTOLDI D., *Vit. Borg. (TOMMAS., Vocab.)*, 22: Allo spedito de' parecchi negozj di gran rilievo che si proponevano.... gli manifestò d'averlo eletto Maggiordomo maggiore» nella voce *spedito*; e nella voce *arrenda*: «*Doc. Caus. Boissy (Vocab. Fanf.)*, 141: Il signor Jacopo Sesto d'Aragona Appiano ha dato, ceduto, concesso et venduto in arrenda et appalto al serenissimo Granduca.... l'appalto et arrendamento di tutte le vene e cave di ferro».

²⁷⁰ Ad esempio, nella prima accezione di *annullare*, dopo la definizione si legge: «PETRARCA, *Vit. Volg. (C)*, 92: Annullò l'ordine de' Cavalieri del Tempio. ADRIANI M., *Plut. Vit. (C)*, 2, 18: Gli ajutarono ad annullare il Governo popolare. VARCHI, *Stor. (C)*, 2, 172: In loro podestà era annullare i fidecommessi, le costituzioni o volgari o pupillari. PAOLETTI, *Op. Agr. (C)*, 1, 270: Non.... possono avervi luogo le leggi umane, e se ve ne sieno, io penso che debbano tutte revocarsi ed annullarsi».

²⁷¹ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. XII.

²⁷² «Solo, perché il segno ortografico non è parte vitale della scrittura, aggiunti di mio qualche punto, qualche accento e qualche apostrofo, in guisa che con agevolezza la tessitura ed il sentimento del discorso

3.2 Fonti

Nella dedica introduttiva, a proposito delle fonti utilizzate per redigere il suo *Dizionario*, Reasco spiega di essersi avvalso innanzitutto del *Vocabolario* della Crusca, e di aver poi cercato «nelle Provvisioni, ne' Bandi, negli Statuti, ne' Contratti, nelle Relazioni degli Ufficiali, ne' Partiti de' Consigli, nelle Cronache, ne' Ricordi familiari e domestici, nelle Lettere private e pubbliche» e nelle carte degli antichi notai, quanti più «esempi di voci e maniere già registrate o no» provenienti «non da pochi scrittori o di una sola provincia, e molto meno di un sol Municipio», bensì «dal fiume reale di tutta la Nazione». Aggiunge inoltre di aver inserito nella sua opera citazioni da «alcuni scrittori moderni, anco de' viventi, di maggiore stima», onde evitare che «il lavoro, tutto condotto sull'antico, rimane[sse] quasi sospeso in aria senza nessun appicco fra il vecchio ed il nuovo»²⁷³.

Le parole della lettera dedicatoria preannunciano dunque la grande varietà di fonti che si ritrova poi nella *Tavola delle abbreviature degli autori e dei testi, da' quali sono tratti gli esempj*²⁷⁴ posta dopo l'*Avvertenza*²⁷⁵.

3.2.1 Fonti citate nella Tavola delle abbreviature degli autori e dei testi

si presentassero alla intelligenza del lettore; e dove ciò non potei ottenere, diedi la spiegazione del testo tra parentesi» (*ibidem*). L'autore segnala inoltre, tramite i puntini di sospensione, i tagli agli esempi riportati (sui quali cfr. *infra*).

²⁷³ GIULIO REASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., pp. IX-X.

²⁷⁴ Varietà rimarcata anche dal recensore SALVATORE BONGI (*Recensione*, cit., p. 385), come già si è visto nel cap. I.

²⁷⁵ In cui sono invece elencate le principali fonti lessicografiche di cui Reasco si è avvalso per la stesura della sua opera: v. *amplius infra*.

Nella *Tavola delle abbreviature degli autori e dei testi, da' quali sono tratti gli esempj* sono citate 1456 fonti²⁷⁶, più di un quinto delle quali – 318 per la precisione – manoscritte²⁷⁷. Di queste, 257 provengono da archivi, 28 da biblioteche, 22 da soggetti pubblici a vocazione non culturale (comuni, collegi professionali, opere pie, tribunali e il Senato del Regno), 10 da collezioni private (di Emiliano Dini, Giovanni Erolì, Lorenzo Leoni, Achille Neri, Bernardo Pallastrelli e Giulio Porrini), e una²⁷⁸ dall'Accademia delle Belle Arti di Venezia²⁷⁹. Geograficamente, sono 22 i centri indicati come luoghi di conservazione del materiale manoscritto²⁸⁰ e, tra questi, è Venezia la città che conta il

²⁷⁶ La *Tavola* non contiene tuttavia la totalità delle fonti citate nel *Dizionario*: ne sono escluse in particolare le opere menzionate nelle note a piè di pagina (come già rilevava SALVATORE BONGI nella sua *Recensione*, cit., p. 385: «la *Tavola* degli autori e de' testi citati [è] copiosissima, ma incompiuta, perché richiama quelli soli da cui son tratti gli esempi volgari, essendone esclusi gli altri, donde sono derivate le illustrazioni citate a piede di pagina»).

²⁷⁷ Quattro di queste sono citate sia nella versione manoscritta, sia in quella a stampa (si tratta di *Ambasciate e Commissioni di Rinaldo degli Albizzi*; *Croniche di Lucca, di Ser Giovanni Cambi, dall'anno 1400 al 1409*; *Capitolare dei Visdomini del Fontego dei Todeschi di Venezia*; *Statuti della Magnifica Comunità di San Vito, nel Friuli, compilati negli anni 1751 e 1752, approvati e confermati con Decreto dell'Eccellentissimo Senato 27 luglio 1775*). Vi sono inoltre i *Codici dell'Archivio di San Giorgio di Genova*, riguardo ai quali Rezasco non specifica se si tratta di manoscritti o testi a stampa (scrive solo: «Il numero romano è quello del Codice; poi seguono quelli della data o della pagina»).

²⁷⁸ I *Capitoli dello Spettabile Collegio dei Signori Pittori di Venezia*.

²⁷⁹ Nella classificazione si sono usati i criteri proposti da STEFANO GARDINI, *Archivi ed archivisti*, cit., pp. 92-93.

²⁸⁰ Benevento, Bologna, Castelnuovo Garfagnana, Firenze, Genova, Giovagallo, Lucca, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Narni, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Prato, Roma, Sarzana, Siena, Todi, Venezia. Come può vedersi già da quest'elenco, vi è un lieve squilibrio a favore del centro-nord (squilibrio notato già dai contemporanei: v. SALVATORE BONGI, *Recensione*, cit., p. 385). Il reperimento di una tale quantità di fonti manoscritte (per di più conservate in luoghi anche molto distanti tra loro) è stato reso possibile, come già si è detto nel cap. I, da una fitta rete di collaboratori sparsi per la penisola che mandavano a Rezasco i testi di cui aveva bisogno o compivano le ricerche archivistiche in sua vece (v. anche, nel presente capitolo, il paragrafo relativo ai riferimenti diatopici nelle definizioni). Ciò viene sottolineato anche da SALVATORE BONGI nella sua *Recensione*, cit., p. 384: «Naturalmente, essendo i documenti sparsi

maggior numero di unità, seguita da Lucca, Firenze, Roma, Genova, Siena, e Napoli²⁸¹ (la distribuzione è quindi *grosso modo* corrispondente a quella vista per i riferimenti diatopici nelle definizioni)²⁸².

Per le fonti edite, invece, Rezasco segnala i casi in cui i testi citati sono contenuti in altre opere²⁸³: solitamente raccolte storiche o erudite settecentesche, come i *Rerum Italicarum scriptores* di Lodovico Muratori²⁸⁴ o le *Delizie degli eruditi toscani* di Frate Ildelfonso di San Luigi²⁸⁵; ma anche periodici storici o letterari del secolo XIX (si trovano più volte citati, ad esempio, l'«Archivio storico italiano»²⁸⁶, l'«Archivio storico siciliano»²⁸⁷, il «Giornale storico degli archivi toscani»²⁸⁸, gli «Atti della Società Ligure di

nelle diverse città, molte volte debbono essergli stati comunicati da amici abitanti sul luogo, ed anzi può credersi che sarebbe stato quasi impossibile di fare a meno della loro cooperazione».

²⁸¹ Cfr anche STEFANO GARDINI, *Archivi ed archivisti*, cit., p. 92.

²⁸² V. *supra*.

²⁸³ L'indicazione non è tuttavia sistematica, come notava già SALVATORE BONGI: «Per cominciare diremo dunque che la *Tavola delle abbreviature*, che pure è parte del libro cui gli studiosi faranno spesso ricorso, poteva esser fatta con più diligenza e con maggiore precisione bibliografica; non tanto perché vi sono scorsi alcuni errori di nomi e di date, quanto perché vi sono registrati come libri a sé, degli scritti inseriti in altri libri e collezioni; la qual cosa però non è vizio di metodo, ma difetto di uniformità, giacché in molti altri casi queste indicazioni sono fatte correttamente» (*Recensione*, cit., pp. 387-388).

²⁸⁴ LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae quingentesimo ad millesimumquingentesimum, quorum potissima pars nunc primum in lucem prodit ex Ambrosianae, Estensis, aliarumque insignium Bibliothecarum codicibus*, Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1723-1751, 28 voll.

²⁸⁵ Firenze, nella Stamp. di S.A.R. per Gaet. Cambiagi, 1770-1789, 24 voll. Altre opere da cui Rezasco ha tratto i testi elencati nella *Tavola* sono, ad esempio, la *Miscellanea di cose inedite o rare, raccolta e pubblicata per cura di Francesco Corazzini* (Firenze, Tip. di Tommaso Baracchi Successore di T. Piatti, 1853), e le *Storie dei municipj italiani illustrate con documenti inediti da Carlo Morbio*, cit.

²⁸⁶ Fondato da Gian Pietro Vieusseux e Gino Capponi nel 1841.

²⁸⁷ «Archivio storico siciliano: pubblicazione periodica per cura della Scuola di paleografia di Palermo» (e poi dal 1876: «pubblicazione periodica della Società siciliana per la storia patria»), periodico annuale pubblicato dal 1873 al 1934.

²⁸⁸ «Giornale storico degli archivi toscani che si pubblica dalla Soprintendenza generale degli Archivi del Granducato», periodico trimestrale pubblicato a Firenze tra il 1857 e il 1863.

Storia patria»²⁸⁹, la «Miscellanea di storia italiana»²⁹⁰, i «Ricordi filologici e letterari»²⁹¹, «L'Eccitamento»²⁹², «L'Etruria»²⁹³ e «Il Borghini»²⁹⁴).

Per quanto concerne, poi, la classificazione tipologica delle fonti elencate nella *Tavola delle abbreviature*, non stupisce la netta prevalenza di quelle di genere giuridico-burocratico²⁹⁵, rappresentate per la maggior parte da provvedimenti normativi (del sovrano o di comunità organizzate) variamente denominati²⁹⁶ (es. lo *Statuto del Podestà di Firenze, dell'anno 1355*²⁹⁷, i *Decreti dell'Eccellentissimo Senato in materia della*

²⁸⁹ Periodico pubblicato a Genova negli anni 1858-1935 (tra il 1923 e il 1950 la Società ha poi pubblicato una serie speciale dei propri Atti, tematicamente dedicata alla storia del Risorgimento, e dal 1960 ha dato avvio a una nuova serie tuttora in continuazione).

²⁹⁰ «Miscellanea di storia italiana, edita per cura della Regia deputazione di storia patria», periodico pubblicato a Torino tra il 1862 e il 1935.

²⁹¹ Periodico quindicinale diretto da Pietro Fanfani e pubblicato a Pistoia negli anni 1847-1848.

²⁹² «L'eccitamento. Giornale di filologia, letteratura e amenità», diretto dal filologo Francesco Zambrini e pubblicato a Bologna nel 1858.

²⁹³ «L'Etruria: studj di filologia, di letteratura, di pubblica istruzione e di belle arti», mensile pubblicato a Firenze negli anni 1851-1852.

²⁹⁴ «Il Borghini: studi di filologia e di lettere italiane» (e poi dal 1864 «giornale di filologia e di lettere italiane»), bimestrale pubblicato a Firenze dal 1863 al 1866 e dal 1874 al 1880 (compilato da Pietro Fanfani dal 1863 al 1866; da Pietro Fanfani e Costantino Arlia negli anni 1874-1875 e 1878-1879; e da Costantino Arlia e Augusto Alfani negli anni 1879-1880).

²⁹⁵ Più di un terzo del totale.

²⁹⁶ Nella *Tavola* si incontrano statuti, brevi, costituzioni, capitoli e capitolari, consuetudini, carte, editti, ordini e ordinamenti, bandi, decreti, leggi, gride, ecc.: non è però possibile affidarsi al criterio nominale per attuare ulteriori sottoclassificazioni, in quanto, trattandosi di fonti di antico regime, spesso il nome non incide sulla portata normativa del provvedimento. Tuttavia, per un approfondimento sui vari significati che (alcuni di) tali termini hanno assunto nel corso dei secoli è d'obbligo il rinvio a FEDERIGO BAMBI, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, in «Studi di lessicografia italiana», XI (1991), pp. 153-189.

²⁹⁷ «Manoscritto dell'Archivio di Firenze».

*Stadera di Verona*²⁹⁸, le *Costituzioni Siciliane del re Alfonso, dell'anno 1433*²⁹⁹, e le *Leggi e Costituzioni di S. M. Carlo Emanuele, re di Sardegna, del 1770*³⁰⁰). Tali testi coprono i secoli dal XIII al XIX in diacronia (sono menzionati, ad esempio, gli *Statuti del Comune di Montagutolo dell'Ardinghesca, nel Senese, fra gli anni 1280 e 1297*³⁰¹, il *Volumen Statutorum, Legum ac Jurium D. Venetorum*³⁰², gli *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia, raccolti dal senatore Gio. Battista Borelli*³⁰³, gli *Statuti della Magnifica Comunità di San Vito, nel Friuli, compilati negli anni 1751 e 1752, approvati e confermati con Decreto dell'Eccellentissimo Senato 27 luglio 1775*³⁰⁴), e

²⁹⁸ *Decreti, over Decisioni Dell'Eccellentissimo Senato per la Magnifica Comunità della Riuiera, in materia del Datio della Stadera di Verona, in Statvti criminali et civili della magnifica comunità della Riuiera. Tradotti di latino in volgare d'ordine della medesima comunità à commune vtile, & intelligenza. A quali sono state vnite le tasse de' signori curiali, nodari, & altri. Con altri ordini, decreti, & prouisioni, Salò, per gli Heredi Comincioli, 1674, pp. 85-94.*

²⁹⁹ Op. cit.

³⁰⁰ Torino, Stamperia Reale, 2 voll.

³⁰¹ In *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del R. Archivio di Stato in Siena*, vol. I, per cura di Filippo Luigi Polidori, Bologna, presso G. Romagnoli, 1863, pp. 3-53.

³⁰² *Volumen statutorum, legum, ac iurium D. Venetorum cum amplissimo indice omnium materiarum, quae in ipsis statutis continentur, alphabetico ordine accommodato. Additis correctionibus in creatione Serenissimorum Principum Barbadici, Lauredani, Grimani, Gritti, Triuisani, Venerij, ac incliti D. Laurentij Priolo: cum sua pratica iudiciali necessaria, ac multis legibus ad curias pallatij pertinentibus, Venetiis, [al segno della Fontana], 1597. Degno di nota il fatto che Rezasco non citi l'edizione ultima degli *Statuta* che è invece del 1729 (*Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, duabus in partibus divisum, Aloysio Mocenigo Venetiarum principi dicatum, Venetiis, Ex Typographia Ducali Pinelliana*): per la lingua delle varie edizione degli *Statuta* v. LORENZO TOMASIN, *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII)*, Padova, Esedra, 2001, pp. 109-123.*

³⁰³ *Editti antichi e nuovi de' sovrani principi della Real Casa di Savoia, delle loro tutrici, e de' magistrati di quà da'monti, raccolti d'ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista dal senatore Gio. Battista Borelli, Torino, per Bartolomeo Zappata libraro di S. A. R., 1681.*

³⁰⁴ *Statuto regole, e capitoli della magnifica comunita di S. Vito, solennemente compilati negli anni 1751. e 1752., e ridotti al sistema del governo presente nell'anno 1773., ed indi approvati, e confermati con decreto dell'eccellentissimo Senato 27. luglio, 1775, In Udine, per li Gallici alla Fontana stampatori*

camerali, 1775. Come già si è detto, di tale testo è citato anche il manoscritto (conservato presso la Corte d'Appello di Venezia).

grosso modo tutto il territorio italiano in diatopia³⁰⁵ (anche se è ancora una volta il centro-nord a essere maggiormente rappresentato)³⁰⁶.

³⁰⁵ Sono, ad esempio, di area toscana il *Breve del Popolo et delle Compagne del Comune di Pisa, corretto nel 1313 con le aggiunte degli anni 1321 e 1323, volgarizzato nel 1330* (in *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, vol. II, cit., pp. 441-641), la *Legislazione Toscana, raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, cit., i *Bandi Lucchesi dall'anno 1331 al 1356* (in *Bandi Lucchesi del Secolo Decimoquarto*, cit., pp. 1-214). Sono di area veneta, tra gli altri, il *Codice feudale della Serenissima Repubblica di Venezia* (Rezasco cita l'edizione Venezia, Dalla Tip. Calc. Libr. Bonvecchiato, 1842, tuttavia l'edizione originale è del 1780: al riguardo v. *amplius* LORENZO TOMASIN, *Il volgare e la legge*, cit., pp. 252-263), il *Capitolare della Ternaria di Venezia* («Manoscritto dell'Archivio di Venezia»), e la *Raccolta di diuerse parti prese nel Consiglio della Magnifica Citta di Padoua in diuersi tempi, Et confermate nell'Eccellentissimo Senato, pertinenti al Foro di essa citta di Padoua. Con le regole da osseruarsi nell'assicuratione, & pagamenti delle Doti, & non Molestetur, Et intorno alli Requisiti de Nodari ad instrumenta. Con li Ordini, & Tariffe dell'Illustrissimi; & Eccellentissimi Signori Sindici in T.F.*, In Padova, nella stamparia del Criuellari. Al pozzo depento, 1663. Provengono invece dallo Stato pontificio, i *Decreti della Riformanza della città di Macerata, del 27 luglio 1606 confirmati dalla santità di n. s. Papa Paolo V*, Macerata, appresso Carlo Zenobj, 1679 (l'anno di stampa riportato nella *Tavola* è il 1769, ma si tratta probabilmente di un refuso), e il *Ristretto della Bolla di papa Clemente VIII. di S. M., Sopra il buon Governo, ed amministrazione dell'Entrate, e Beni delle Comunità, ed Università dello Stato Ecclesiastico*, in *Statuti decreti ed ordini della città d'Imola concernenti l'Ufficio del Magistrato degl'Illustrissimi Signori Gonfaloniere di giustizia e Conservatori, il Consiglio e gli Ufficiali Pubblici e Salariati della Comunità. Coll'aggiunta di alcune più necessarie notizie delli Jus competenti alla medesima Comunità*, In Faenza, pel Ballanti e comp. Impressori del Santo Ufficio, Successori del Maranti, 1751, pp. 23-36; e dalla Lunigiana gli *Statuti della Comunità di Giovagallo*, in *Lunigiana* («senz'anno, ma probabilmente del Secolo XVIII: Manoscritto del Signor Giulio Porrini di Giovagallo»). Sono invece di area meridionale, tra gli altri, i *Pragmaticae edicta decreta interdicia regiaeque sanctiones Regni Neapolitani quae olim viri consultissimi collegerunt suisque titulis tribuerunt Prosper Caravita in citeriori principatu regius auditor, Fabius De Anna regius conciliarius, Alexander Rovitus, iudex M.C. vicariae, Carolus Cala dux diani regens collateralis, Blasius Altimarius regius consiliarius, Dominicus Alfenus Varius i.c. recensuit. Voluminibus quatuor divisit*, Neapoli, sumptibus Antonii Cervonii, 1772, 4 voll., e i *Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall'anno 1446 fino al 1748. Con le memorie istoriche dell'antico, e moderno uso del Parlamento appresso varie nazioni, ed in particolare della sua origine in Sicilia, e del modo di celebrarsi*, di don Antonino Mongitore, Canonico Decano della Santa Metropolitana Chiesa di Palermo, ristampati colle addizioni, e note del dot. D. Francesco Serio, e Mongitore, Sacerdote Palermitano, Consultore e Qualificatore del Tribunale della Santissima Inquisizione, nel governo dell'Eccell. Signore don Eustachio, Duca del Laviefulle, Vicerè e Capitan generale in questo

Tra le fonti giuridiche non normative figurano invece alcune raccolte di sentenze e altri atti giudiziali e stragiudiziali (es. *Supplica al Camarlengo dell'Eccelso Consiglio de' X, del Secolo XVIII*³⁰⁷ e *Processo di Niccolò di Lorenzo Martelli*³⁰⁸), fonti notarili (il *Testamento di Lemmo di Balduccio*³⁰⁹, nonché i *Testamenti manoscritti che si trovano nell'Archivio dei Procuratori di San Marco, in Venezia*) e testi di dottrina (tra i quali si

Regno di Sicilia, In Palermo, Nella Nuova Stamperia de' SS. Appostoli in Piazza Vigliena, presso Pietro Bentivenga, 1749, 2 voll.; e di area sarda *Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu, Colla Traduzione Letterale dalla Sarda nell'Italiana Favella e con copiose Note del consigliere di Stato, e referendario Cavaliere don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli, patrizio di Cagliari e di Rocca-Contrada, giudice del consolato in Cagliari della Società Georgica di Treja*, In Roma, presso Antonio Fulgoni, 1805.

³⁰⁶ Come già si è visto nel paragrafo relativo ai riferimenti diatopici nelle definizioni (cfr. *supra*).

³⁰⁷ «che trovasi in una Miscellanea manoscritta del Consiglio de' X nell'Archivio di Venezia».

³⁰⁸ *Documenti della congiura fatta contro il cardinale Giulio de' Medici nel 1522*, a cura di CESARE GUASTI, in «Giornale storico degli archivi toscani», III (1859), pp. 121-150 e 185-232.

³⁰⁹ *Pubblicato per intero e illustrato dal dottor Luigi Rigoli*, Firenze, Nella Stamperia Megheri, 1822.

segnala in particolare *Il Dottor volgare* di Giovan Battista De Luca³¹⁰, opera che dà avvio alla trattazione giuridica in lingua italiana³¹¹).

Oltre a quelle giuridiche, nella *Tavola* sono poi citate fonti documentarie di vario genere, con netta prevalenza di quelle di natura amministrativa: si incontrano, tra gli altri, il *Compartimento territoriale della Città Terre, Castelli, Borghi, Ville, Comuni, ed Anagrafi delle Popolazioni Austrovenete, formato l'anno 1802*³¹², il *Catasto Fiorentino dell'anno 1525*³¹³, l'*Inventario dei Registri esistenti nell'Ufficio della Regia Cancelleria di Sicilia*³¹⁴ e i *Documenti dell'Archivio de' Provveditori soprintendenti alla Camera de'*

³¹⁰ *Il dottor volgare, ouero Il compendio di tutta la legge ciuile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più riceute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa prouincia*, in Roma, nella stamperia di Giuseppe Coruo, 1673. Nella *Tavola* sono riportati anche diversi testi che illustrano le procedure da seguirsi in giudizio: si vedano, ad esempio, *Pratica vniuersale del dottor Marc'Antonio Sauelli Avditore della Rota Criminale di Firenze, estratta in compendio per alfabeto dalle principali Leggi, Bandi, Statuti, Ordini e Consuetudini, massime Criminali e miste, che vegliano nelli stati del serenissimo Gran Duca di Toscana con aggiunta di varie conclusioni di ragione commune, toccanti succintamente quasi tutte le Materie Criminali, ed altre più frequenti in Foro giudiciale, e di coscienza incidentemente. Con aggiunta d'alcune Decisioni moderne della Rota Criminale e del Magistrato degli Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze. E di una notabile prefazione del modo di fabbricare e risolvere li processi criminali secondo lo stile di detti Stati*, Firenze, nella stamperia di Vincenzo Vangelisti stampatore arcivescouale, 1681; e *Pratica del Foro Veneto che contiene le materie soggette a ciaschedun Magistrato, il numero de' Giudici, la loro durazione, l'ordine che suole tenersi nel contestare le cause, e le formule degli atti più usitati, raccolta dal dottor Francesco Argelati*, In Venezia, per Agostino Savioli, 1751.

³¹¹ Come scrive PIERO FIORELLI, l'opera di De Luca «comprende la prima trattazione complessiva in volgare di tutto quanto il diritto, o diciamo “di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica”» (*La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte*, in *Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento*, a cura di LIA FORMIGARI, Bologna, 1984, pp. 127-154, ora in PIERO FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, cit., pp. 329-360 [dal quale si cita], a p. 330).

³¹² «Manoscritto dell'Archivio Veneto».

³¹³ «Manoscritto dell'Archivio Fiorentino».

³¹⁴ *Inventario dei Registri esistenti nell'Ufficio della Regia Cancelleria di Sicilia, rimesso dal Contadore Generale Fontana a S. M. con la lettera del 3 luglio 1715*, in *Sulle carte di Sicilia esistenti ne' Regii archivi di corte in Torino. Notizie ed osservazioni di Giuseppe Spata*, Roma, Tipografia delle scienze matematiche

*Confini della Repubblica di Venezia*³¹⁵. A queste si affiancano una cinquantina di relazioni, lettere o istruzioni diplomatiche provenienti da diversi luoghi del Mediterraneo e d'Europa, come l'*Ambasceria della Repubblica di Lucca ad Enrico IV re di Francia*³¹⁶ o le *Lettere di Giovanni Giustinian, Ambasciatore veneto a Londra, dell'anno 1612*³¹⁷.

Come è prevedibile visto il taglio settoriale del *Dizionario*, anche la maggior parte dei discorsi presenti nell'elenco³¹⁸ è di argomento politico, economico e giuridico: si va dall'oratoria classica volgarizzata (come le *Tre Orazioni di M. Tullio Cicerone, volgarizzate da Brunetto Latini*³¹⁹ o *Il Catilinario ed il Giugurtino di C. Crispo Sallustio, volgarizzati da Fra Bartolomeo da San Concordio*³²⁰), a quella politica quattro-cinque-secentesca (come il *Discorso di Luigi Guicciardini intorno alla riforma dello Stato di Firenze*³²¹, i *Discorsi*

e fisiche, 1872, pp. 81-97 (nella *Tavola* vi è un refuso nel titolo: viene difatti indicato come anno il 1575 anziché il corretto 1715).

³¹⁵ «Manoscritto dell'Archivio di detta città».

³¹⁶ *Dalle carte del R. Archivio Di Stato*, a cura di SALVATORE BONGI, Lucca, per Bartolommeo Canovetti, 1863.

³¹⁷ «Filza 44 dei *Dispacci d'Inghilterra*, nella Cancelleria secreta dell'Archivio Veneto».

³¹⁸ Una quarantina in totale.

³¹⁹ *Le tre orazioni di Marco Tullio Cicerone dette dinanzi a Cesare per M. Marcello, Q. Ligario e il re Dejotaro volgarizzate da Brunetto Latini; testo di lingua citato a penna, corretto sopra più mss. e pubblicato di nuovo per le stampe da Luigi Maria Rezzi; giuntovi due volgarizzamenti della prima orazione detta da Tullio contro Catilina fatti nel buon secolo della lingua ed altro volgarizzamento della orazione per Marcello di Leonardo Bruni aretino, non mai stampati, ed una storietta antica attribuita a Brunetto Latini, Milano, dai torchj di R. Fanfani, 1832 (Rezasco cita erroneamente come luogo di edizione Firenze anziché Milano).*

³²⁰ *Il Catilinario ed il Giugurtino, libri due, di C. Crispo Sallustio; volgarizzati per frate Bartolommeo da San Concordio. Seconda edizione napoletana con annotazioni aggiuntivi i frammenti dell'autore tradotti nello studio di Basilio Puoti*, Napoli, Tip. all'insegna del Diogene, 1843.

³²¹ *Discorso di Luigi Guicciardini al Duca Alessandro, anno 1531-32*, in «Archivio storico italiano», I (1842), pp. 459-467.

politici inediti di Francesco Bonciani³²² e i *Discorsi politici* di Fabio Albergati³²³), fino ai discorsi economico-giuridici dell'Età dei Lumi (come il *Discorso economico* di Sallustio Antonio Bandini³²⁴ e i *Discorsi legali sul commercio* di Giuseppe Maria Casaregi³²⁵). Osservazioni analoghe possono farsi a proposito della trattatistica³²⁶, rappresentata nella *Tavola* principalmente da testi di argomento politico ed economico³²⁷, quali, ad

³²² a cura di FILIPPO LUIGI POLIDORI, in *Appendice alle letture di famiglia, raccolta di scritti originali di educazione, istruzione e ricreazione intellettuale*, vol. II, *Istruzione*, Firenze, Dalla Tipografia Galileiana, 1855, pp. 67-78.

³²³ *De i discorsi politici di Fabio Albergati libri cinque. Ne i quali viene riprobata la dottrina politica di Gio. Bodino, e difesa quella d'Aristotele*, In Venetia, appresso Gio. Battista Ciotti, 1603.

³²⁴ *Discorso economico scritto dall'arcidiacono Salustio Antonio Bandini patrizio senese nell'anno 1737. E pubblicato nell'anno corrente 1775 dopo la di lui morte seguita nell'anno 1760*, Firenze, per Gaetano Cambiagi stampator granducale, 1775.

³²⁵ JOSEPHI LAURENTII MARIAE DE CASAREGIS, J. C. *Genuen Colegiati, Rotae Florentinae Auditoris & pro S. Reg. Cels. Consiliarii justitiae, Discursus legales de commercio in duos tomos distributi, in quibus fusissime tractantur materiae concernentes Assecurationes. Naves, naula, & nauizationes. Jactus, avarias, seu contributiones. Praedas, & praedationes. Societates, & decoctiones. Accomendas, & Implicitas. Cambia Nundinaria, & Maritima. Giratas literarum Cambii, & Chirographor. Et alia ad universam mercaturam pertinentia*, Florentiae, typis Regiae Celsitud. Apud Jo. Cajetanum Tartinium, & Sanctem Franchium, 1719-1729, 2 voll. (si segnala che nella *Tavola* è riportato come anno di stampa solo il 1719).

³²⁶ I trattati elencati sono circa una novantina.

³²⁷ Non mancano, però, trattati di altre materie: nell'elenco figurano, ad esempio, le *Opere volgari di Leon Batt. Alberti per la piu parte inedite e tratte dagli autografi, annotate e illustrate da Anicio Bonucci*, Firenze, Tipografia Galileiana 1843-1849, 5 voll. (si segnala che le date di edizione riportate nella *Tavola* sono solo 1843-1847), e le *Opere di monsignor Giovanni Della Casa dopo l'edizione di Fiorenza del 1707 e di Venezia del 1728 molto illustrate e di cose inedite accresciute*, In Napoli, 1733, 6 voll.

esempio, le opere di Nicolò Machiavelli³²⁸, *Della ragione di Stato* di Giovanni Botero³²⁹, *Elementi di economia pubblica* di Cesare Beccaria³³⁰ e, di Vincenzo Gioberti, *Introduzione allo studio della Filosofia*³³¹, *Del Buono*³³², *Del primato morale e civile degli italiani*³³³ e *Teorica del sovrannaturale o sia discorso sulle convenienze della religione rivelata*³³⁴.

L'altro filone di grande rilievo è quello delle opere storiografiche, che costituiscono circa un quinto delle fonti citate nell'elenco: si va dalle cronache medievali (come quelle di Giovanni, Matteo e Filippo Villani³³⁵, o di Dino Compagni³³⁶) alle imponenti opere

³²⁸ Riguardo alle *Opere* di Machiavelli, Rezasco cita sia l'edizione Firenze, 1837 (in merito alla quale non si dispone di informazioni), sia l'edizione per cura di Pietro Fanfani, Luigi Passerini, Gaetano Milanese, Firenze, Tipografia Cenniniana, 1873-1877, 6 voll. (si segnala che come anno di stampa nella *Tavola* è riportato unicamente il 1873). Per gli *Scritti inediti* è citata l'edizione Firenze, Barbera, Bianchi e comp., 1857. Infine, sono citati anche i *Documenti per servire alla storia della Milizia italiana dal XIII secolo al XIV inediti sulla Milizia fiorentina, raccolti negli archivi della Toscana e preceduti da un discorsi di Giuseppe Canestrini*, Firenze, G. P. Vieusseux direttore-editore, 1851.

³²⁹ *Della ragion di stato libri dieci, con Tre libri delle cause della grandezza, e magnificenza delle città di Gioianni Botero benese. All'illustriss. e reverendis. sig. Il sig. Volfango Teodirico, Arciuescono e Prencipe di Salzburg*, In Venetia, appresso i Gioliti, 1589.

³³⁰ *Elementi di economia pubblica di Cesare Beccaria milanese, in Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna*, voll. XI e XII, Milano, nella stamperia e fonderia di G.G. Destefanis a S. Zeno, n.º 534, 1804.

³³¹ Losanna, S. Bonamici e Compagnia, 1846, 3 voll.

³³² Brusselle, dalle stampe Meline, Cans e compagnia, 1843.

³³³ Brusselle, dalle stampe di Meline, Cans e compagnia, 1843, 2 voll.

³³⁴ Torino, Tipografia Ferrero e Franco, 1849.

³³⁵ *Cronica di Giovanni Villani a miglior lezione ridotta coll'aiuto de' testi a penna*, a cura di IGNAZIO MOUTIER, cit.; e *Cronica di Matteo Villani a miglior lezione ridotta coll'aiuto de' testi a penna*, a cura di IGNAZIO MOUTIER, cit.

³³⁶ *Cronica di messer Dino Compagni dal MCCLXXX al MCCCXII*, cit.

sette-ottocentesche di Lodovico Muratori³³⁷ e di Carlo Botta³³⁸ (non manca, ovviamente, la storiografia quattro-cinquecentesca, rappresentata *in primis* dalla *Storia d'Italia* di Francesco Guicciardini)³³⁹. Vista l'attenzione dimostrata da Rezasco per gli usi giuridico-amministrativi municipali, non sorprende l'ingente numero di cronache locali, riguardanti *grosso modo* tutte le aree della penisola (anche in questo caso, analogamente a quanto visto per i riferimenti diatopici contenuti nelle definizioni, le zone maggiormente rappresentate sono Firenze e la Toscana³⁴⁰, seguite dai territori della Repubblica di Venezia e di Genova)³⁴¹.

³³⁷ Oltre al già citato *Rerum Italicarum Scriptores*, di Muratori nell'elenco sono riportati gli *Annali d'Italia dal principio dell'Era Volgare sino all'anno MDCCL. Compilati da L. Antonio Muratori e continuati sino a' giorni nostri. Quinta Edizione Veneta*, Venezia, Dal Premiato Stab. Di G. Antonelli Ed., 1843-1847, 8 voll.; e le *Dissertazioni sopra le antichità italiane già composte e pubblicate in latino dal proposto Lodovico Antonio Muratori e da esso poscia compendiate e trasportate nell'italiana favella. Opera postuma data in luce dal proposto Gian-Francesco Soli Muratori suo nipote. Nuova edizione Accresciuta di Prefazioni, e Note opportune dall'abate Gaetano Cenni*, In Monaco, nella stamperia di Agostino Olzati, 1765-1766, 3 voll. (si segnala che nella *Tavola* è indicato unicamente il 1766 come anno di stampa).

³³⁸ Nella *Tavola* vengono citate la *Storia della guerra d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America di Carlo Botta. Edizione eseguita sopra quella del 1819 di questa stessa tipografia approvata e corretta dall'Autore*, Milano, Per Borroni e Scotti, 1844, 2 voll. (Rezasco cita anche l'edizione Parigi, per D. Colas, stampatore, e libraj, 1809, 4 voll.); la *Storia d'Italia dal 1789 al 1814 scritta da Carlo Botta*, Italia, 1824, 4 voll. (Rezasco cita anche le edizioni Parigi, per Giulio Didot, il maggiore, stampatore del Re, 1824, 4 voll.; Torino, Cugini Pomba e Compagnia, 1852, 4 voll. [nella *Tavola* è erroneamente indicato Parigi, anziché Torino, come luogo di edizione]; e Milano, per Ernesto Oliva libraj-editore, 1854, 6 voll.); e la *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini fino al 1789 di Carlo Botta*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1832-1833, 12 voll. (nella *Tavola* è riportato solo il 1832 come anno di stampa).

³³⁹ *Storia d'Italia di Francesco Guicciardini alla migliore lezione ridotta dal prof. Giovanni Rosini*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1836-1837, 8 voll. (nella *Tavola* è citato unicamente il 1836 come anno di stampa).

³⁴⁰ In particolare Siena, Lucca e Pisa.

³⁴¹ Sono di area toscana, tra gli altri, i *Commentarj de'fatti civili Occorsi dentro la Città di Firenze Dall'Anno MCCXV. al MDXXXVII. Scritti dal Senatore Filippo de' Nerli Gentiluomo Fiorentino*, In Augusta, appresso David Raimondo Mertz, e Gio. Jacopo Majer, 1728 (si segnala che il titolo riportato nella *Tavola* indica erroneamente il 1576, in luogo del corretto 1577, come termine *ad quem* della cronaca); la *Cronica di Firenze dall'anno 1548 al 1652*, pubblicata da Carlo Morbio in Firenze, in *Storie dei municipj italiani*, cit.,

Lato sensu afferenti al filone storico sono inoltre le numerose biografie presenti nella *Tavola*, che spaziano dall'antichità classica alla contemporaneità ottocentesca: si incontrano, ad esempio, le *Vite parallele* di Plutarco volgarizzate da Marcello Adriani il Giovane³⁴², *Le Vite degli uomini illustri* di Francesco Petrarca volgarizzate da Donato

vol. IV, In Milano, coi torchi di Omobono Manini, 1838 (anche in questo caso vi è un refuso nel titolo riportato nella *Tavola*: è indicato come termine *ad quem* il 1632, in luogo del corretto 1652); *Delle Istorie pisane libri XVI. Si aggiungono i diplomi pisani che si riferiscono alle dette istorie; col regesto di tutte le carte pisane che si trovano a stampa; le cronache di Bernardo Marangone e Ranieri Sardo; il poema di Giovanni di ser Piero; il memoriale di Giovanni Portovenieri; la Guerra del millecinquecento di scrittore anonimo; i ricordi di ser Perizolo; la cronaca del convento di Santa Caterina di fra Domenico da Peccioli, continuata da fra Simone da Cascina; i frammenti degli Annali di detto convento; e le famiglie pisane di Raffaello roncioni. Con illustrazioni di Francesco Bonaini*, in «Archivio storico italiano», VI, (1844), 1, pp. 5-1509; *Diario Sanese in cui si veggono alla giornata tutte le cose importanti Sì allo Spirituale, come al Temporale della città, e pero continente Feste, Stazioni, Signorie, Residenze di Maestrati, Fiere dello Stato, Ferie, Giorni della Posta, e Notizie per la partenza delle Lettere. E finalmente cose notabili accadute in Siena in quella giornata, coll'indice in ultimo di tutti i Santi Sanesi, e Famiglie nobili della Città*, In Siena, nella Stamp. dell'A. R. della Sereniss. Gran Principessa Gov. presso Francesco Quinza, 1722 (l'anno di stampa citato nella *Tavola* è il 1732, ma si tratta di un refuso). Sono invece testimonianza della storiografia rispettivamente veneziana e genovese la *Storia della Repubblica Veneziana di Andrea Navagiero patrizio veneto*, in LUDOVICO ANTONIO MURATORI, *Rerum Italicarum scriptores*, cit., vol. XXIII, 1733, coll. 923-1216, e gli *Annali della Repubblica di Genova del secolo decimosesto descritti da Filippo Casoni*, in Genova, Casamara, 1799-1800, 6 voll. (si segnala che nella *Tavola* viene riportato unicamente il 1799 come anno di stampa; si ricorda, inoltre, che degli *Annali* di Casoni Rezasco ha consultato anche il manoscritto, come risulta dal carteggio con il cugino Achille Neri: v. cap. I, nota 55.).

³⁴² *Tratte da un codice autografo inedito della Corsiniana, riscontrate col testo greco ed annotate da Francesco Cerrotti e da Giuseppe Cugnoni*, Firenze, Felice Le Monnier, 1859-1865, 6 voll.

degli Albanzani da Pratovecchio³⁴³, *Vita e fatti di Federigo di Montefeltro*³⁴⁴, e finanche la *Vita di Vittorio Alfieri scritta da esso*³⁴⁵.

Per quanto concerne, invece, le opere di carattere lessicografico, nell'elenco figurano cinque dizionari³⁴⁶, tutti dedicati al lessico storico-politico o dialettale³⁴⁷ (*Dizionario del dialetto veneziano* di Giuseppe Boerio³⁴⁸, *Dizionario storico genovese* di Federico Federici³⁴⁹, *Vocabolario cateriniano* di Girolamo Gigli³⁵⁰, *Dizionario storico politico* di Giovanni Andrea Spinola³⁵¹ e *Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi* di Girolamo Tiraboschi³⁵²), cui si aggiungono due raccolte di proverbi (*Raccolta di*

³⁴³ ora per la prima volta messe in luce secondo un Codice Laurenziano citato dagli accademici della Crusca per cura di Luigi Razzolini, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1874, 2 voll.

³⁴⁴ *Vita e fatti di Federigo di Montefeltro duca di Urbino, Istoria di Bernardino Baldi estratta da ms. inedito della Biblioteca Albani e corredata di osservazioni del sig. avv. Francesco Zuccardi, Dedicata all'Emo e Rmo principe sig. Cardinale Giuseppe Albani, Segretario de' Brevi d Nostro Signore Leone PP. XII*, Roma, per Alessandro Ceracchi ; [poi] presso Perego Salvioni, 1824.

³⁴⁵ Dell'autobiografia di Alfieri (richiamata all'interno del *Dizionario* solo per attestare la forma *sgoverno*), Rezasco cita l'edizione Milano, Serafino Majocchi, 1848 (anche se nella *Tavola* è riportato erroneamente il 1808 come anno di stampa).

³⁴⁶ Altri, come si è già detto, sono elencati nell'*Avvertenza*: v. *infra*.

³⁴⁷ Sull'attenzione di Rezasco per le forme regionali o locali e, in generale, per la variazione linguistica in diatopia cfr. *amplius supra*.

³⁴⁸ Di cui è citata la prima edizione (Venezia, coi tipi di Andrea Santini e figlio, 1829).

³⁴⁹ «Manoscritto della Biblioteca dell'Università Genovese».

³⁵⁰ Firenze, Tipografia e cartoleria di Tito Giuliani, 1866, 2 voll. L'esemplare posseduto da Rezasco è conservato presso l'Archivio storico di Bolano: v. FRANCESCA NEPORI, *I libri di Giulio Rezasco*, cit., p. 146.

³⁵¹ «Manoscritto della Biblioteca Universitaria di Genova». Aggiunge Rezasco: «Venne pure in grande acconcio l'esemplare posseduto dalla Biblioteca Brignole, poiché quello dell'Università è incompleto».

³⁵² *Opera postuma del cavalier abate Girolamo Tiraboschi*, Modena, presso la Tipografia camerale, 1824-1825, 2 voll. (Rezasco indica erroneamente il 1827 come anno di stampa). L'esemplare posseduto da Rezasco è conservato presso l'Archivio storico di Bolano: v. FRANCESCA NEPORI, *I libri di Giulio Rezasco*, cit., p. 151.

proverbi di Giuseppe Giusti³⁵³ e *Raccolta de' proverbii, detti, sentenze, parole e frasi veneziane le più usitate* di Francesco Zorzi Muazzo³⁵⁴).

I testi citati da Rezasco nella *Tavola* non si limitano tuttavia ai generi storico, politico e giuridico imposti dal taglio settoriale del *Dizionario*, ma toccano gli argomenti più vari³⁵⁵: si trovano, ad esempio, alcune agiografie (es. la *Vita della Beata Chiara da Rimini*³⁵⁶ e la *Vita del Beato Giov. Colombini da Siena fondatore de' poveri Gesuati*³⁵⁷) e, in generale un cospicuo numero di opere di carattere religioso (come, ad esempio, *Della città di Dio* di Sant'Aurelio Agostino e il *Volgarizzamento degli Atti Apostolici*³⁵⁸, la *Disciplina degli Spirituali*³⁵⁹ e la *Medicina del Cuore, ovvero Trattato della Penitenza*³⁶⁰ di frate Domenico Cavalca); cui si affiancano resoconti di viaggi (es. *Il Milione* di Marco

³⁵³ Op. cit.

³⁵⁴ «Manoscritto dell'Archivio Veneto» (si veda oggi l'edizione curata da FRANCO CREVATIN, Costabissara, Colla, 2008).

³⁵⁵ Si ricorda, al proposito, che Rezasco possedeva una biblioteca molto ricca e variegata: occupandosi, quale dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, di archivi e biblioteche, riceveva sovente donativi librari (spesso accompagnati da parole di ossequio o richieste: v. ANNA GIULIA CAVAGNA, *Pubblicare parole nell'Ottocento*, cit., pp. 60-61; FRANCESCA NEPORI, *I libri di Giulio Rezasco*, cit., pp. 141-153). Tali testi sono stati poi spesso impiegati per la stesura del *Dizionario*, come dimostra la voce *Segno delle meretrici*, cit., modellata sul già menzionato *Velo giallo di Tullia d'Aragona* di Salvatore Bonghi: v. FRANCESCA NEPORI, *I libri di Giulio Rezasco*, cit., pp. 142-153.

³⁵⁶ *Memorie ecclesiastiche appartenenti all'istoria e al culto della B. Chiara di Rimini raccolte dal conte Giuseppe Garampi canonico della Basilica Vaticana e prefetto dell'Archivio Segreto Apostolico, consecrate alla Santità di Nostro Signore Benedetto XIV*, In Roma, appresso Niccolò e Marco Pagliarini, 1755.

³⁵⁷ *Composta per Feo Belcari*, Parma, per Pietro Fiaccadori, 1839.

³⁵⁸ *Testo di lingua del buon secolo*, Parma, per Pietro Fiaccadori, 1839.

³⁵⁹ *col Trattato delle trenta stoltizie di Fr. Domenico Cavalca dell'ordine de' Predicatori*, In Roma, nella stamperia di Niccolò, e Marco Pagliarini, 1757.

³⁶⁰ Il titolo corretto è *Medicina del cuore ovvero Trattato della sapienza di Fr. Domenico Cavalca, ridotto alla sua vera lezione*, In Roma, nella stamperia di Niccolò, e Marco Pagliarini, 1756.

Polo³⁶¹ e il *Viaggio intorno al Globo di A. Duhaut-Chilly* con traduzione di Carlo Botta³⁶²), e raccolte epistolari di vari argomento ed epoca (come l'*Epistola di M. T. Cicerone a Quinto suo fratello sul proconsolato d'Asia*³⁶³, le *Lettere di monsignor Goro Gheri pistojese*³⁶⁴ e l'*Epistolario di Giacomo Leopardi*³⁶⁵).

Infine, in linea con la produzione lessicografica storica (ma anche specialistica) del tempo³⁶⁶ è il frequente ricorso a «fonti puramente letterarie»³⁶⁷ per confortare le forme

³⁶¹ *Testo di lingua del secolo decimoterzo ora per la prima volta pubblicato ed illustrato dal conte Gio. Batt. Baldelli Boni*, Firenze, da' torchi di Giuseppe Pagani, 1827, 2 voll.

³⁶² *Viaggio intorno al globo principalmente alla California ed alle Isole Sandwich negli anni 1826, 1827, 1828 e 1829 di A. Duhaut Cilly, Capitano di lungo corso, Cav. della Legion D'onore, ecc., Con l'aggiunta delle osservazioni sugli abitanti di quei paesi di Paolo Emilio Botta. Traduzione dal francese nell'italiano di Carlo Botta*, Torino, Stabilimento Tipografico Fontana, 1841, 2 voll.

³⁶³ *Di Vegezio Flavio dell'arte della guerra volgarizzamento estratto dal codice della libreria riccardiana citato dall'Accademia della Crusca, ed ora supplito nella parte che in esso manca con altro di Bernardo Davanzati della medesima libreria. Si aggiugne il volgarizzamento dell'epistola di M. Tullio Cicerone a Quinto suo fratello sul proconsolato d'Asia*, Firenze, per Giovanni Marenigh, 1815 (l'epistola di Cicerone si trova in calce al volume, pp. 4-31).

³⁶⁴ *Lettere di monsignor Goro Gheri pistoiese, governatore di Piacenza nel 1515, a Giuliano, Giulio e Lorenzo De' Medici e ad altri, scelte ed estratte dal Codice Capponi CCLXXXIV, ed annotate dal conte Bernardo Pallastrelli con Postille di Luciano Scarabelli*, in «Archivio storico italiano», Appendice, VI (1848), pp. 15-135.

³⁶⁵ *Epistolario di Giacomo Leopardi, con le iscrizioni greche triopee da lui tradotte e le lettere di Pietro Giordani e Pietro Colletta all'Autore, raccolto e ordinato da Prospero Viani*, Firenze, Felice Le Monnier, 1864, 2 voll.

³⁶⁶ Si veda LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., p. 76.

³⁶⁷ Come scrive MARCELLO APRILE (*Il Vocabolario della Crusca come unica filiera possibile tra il 1612 e il 1820 per i dizionari italiani: differenze con la Francia*, in *Il Vocabolario degli Accademici della Crusca [1612] e la storia della lessicografia italiana*, cit., pp. 251-265, alle pp. 259-260), a partire dalla I Crusca i vocabolari generalmente «aprono le loro colonne con le referenze d'autore» e ciò discende «dalla tradizione lessicografica precedente, che in molti casi [...] proprio sulle citazioni di un autore o di più autori classici fondava la sua ragion d'essere». L'impiego di tale genere di fonti in un dizionario settoriale quale è quello di Rezasco viene fortemente criticato da CESARE PAOLI, *Recensione*, cit., p. 198 (cfr. cap. I). V. anche PIERO FIORELLI, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, cit., p. 320; FRANCESCA FUSCO, *Giulio Rezasco lessicografo. Il*

a lemma³⁶⁸: ciò trova riscontro nella *Tavola delle abbreviature*, dove difatti figurano, tra le altre, le opere delle tre Corone (di Dante il *Convivio*³⁶⁹ e la *Commedia*³⁷⁰; di Boccaccio il *Decameron*³⁷¹ e il *Comento sopra la Commedia*³⁷²; e di Petrarca – oltre al già menzionato volgarizzamento del *De viris illustribus* di Donato degli Albanzani³⁷³ – i

Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, cit., pp. 101-105, a p. 105.

³⁶⁸ Anche quando si tratta di voci (o accezioni) strettamente settoriali, come sottolinea (sempre in tono critico) CESARE PAOLI: «Può disputarsi se *Accogliere* (una dimanda, una preghiera) sia locuzione da ammettersi in un Dizionario speciale di linguaggio amministrativo, ma per certo non può dare autorità ad ammetterla l'esempio del Tasso, che il sig. R. riferisce dalla Crusca, dove si parla di preghiere di cristiani accolte dal Padre Eterno (*Gerus.* XIII, 72). Nè anche mi paiono autorità proprie: per *Archivista* il Forteguerra; per *Documento*, il troppo moderno Magalotti; per *Modulo*, Galileo; per *Precetto*, Fazio degli Uberti: sono questi vocaboli strettamente tecnici, che giovava esemplificare con passi ricavati da libri ufficiali o dottrinali, o da documenti» (*Recensione*, cit., p. 198).

³⁶⁹ *Il Convito di Dante Alighieri, con note critiche e dichiarative di Fortunato Cavazzoni Pederzini modenese, e d'altri*, Modena, Tipografia camerale, 1831 (è altresì citata l'edizione commentata da Giambattista Giuliani, Firenze, Successori Le Monnier, 1875, 2 voll.).

³⁷⁰ *La Divina Commedia di Dante Alighieri, già ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca; ed ora accresciuta di un doppio rimario, e di tre indici copiosissimi, per opera del signor Gio. Antonio Volpi, Pubblico Professore di filosofia nello Studio di Padova Il tutto distribuito in tre volumi, E dedicato all'Illustriss. ed Eccellentiss. Sig. Pietro Grimani, cav. e procurator. di S. Marco*, in Padova, presso Giuseppe Comino, 1726-1727, 3 voll. La *Commedia* è citata con estrema frequenza nel *Dizionario* (ad esempio nella lettera A ricorre nelle voci *accusare*, *aggiustare*, *ammiraglio/ammirante/almiraglio/almirante/armiraglio/armiragio/armirario*, *antecessore anziano/ansiano/anciano*, *arme/arma*, *arsana/arsena/arzana* [coll'accento o senza] */arsanale/arsenale/arsinale/arsenata/arzanale/arzenale*, *artista*, *assumere*, *atto*, *augusto*), talvolta anche per attestare accezioni schiettamente settoriali, come in *antecessore* (presente nel *Dizionario* con il significato di «Colui che è stato avanti ad altri nel medesimo ufficio»).

³⁷¹ *Decameron di messer Giovanni Boccaccio corretto ed illustrato con note*, Parma, dalla stamperia Blanchon, 1812-1814, 8 voll.

³⁷² *Comento sopra la Comedia di Dante Alighieri di Giovanni Boccaccio nuovamente corretto sopra i testi a penna*, per cura di IGNAZIO MOUTIER, Firenze, impresso con i torchi della Stamperia Magheri, 1831-1832, 3 voll. (si segnala che nella *Tavola* è citato unicamente il 1831 come anno di stampa).

³⁷³ Op. cit.

volgarizzamenti della novella *Griselda*³⁷⁴ e del *De remediis utriusque fortunae*³⁷⁵), cui si aggiungono i poemi cavallereschi di Ariosto³⁷⁶ e Tasso³⁷⁷, quelli eroicomici di Tassoni³⁷⁸ e Lippi³⁷⁹, svariate opere teatrali (tra cui *La Tancia*³⁸⁰ e *La Fiera*³⁸¹ di Buonarroti), e alcuni

³⁷⁴ *La Griselda di Francesco Petrarca volgarizzata. Novella inedita tratta da un codice riccardiano del sec. XVI. Con note e tavole di alcune voci mancanti al vocabolario*, Firenze, Tipografia di Niccola Fabbrini, 1851.

³⁷⁵ *De' rimedii dell'una e dell'altra fortuna di messer Francesco Petrarca, volgarizzati nel buon secolo della lingua per d. Giovanni Dassaminiato monaco degli Angeli, pubblicati da Don Casimiro Stolfi*, in Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1867, 2 voll.

³⁷⁶ *Orlando Furioso di messer Ludovico Ariosto secondo l'edizione del 1532 per cura di Ottavio Morali*, Milano, per Giovanni Pirotta, 1818. Nella *Tavola* sono citate anche le *Lettere di Lodovico Ariosto, tratte dall'Archivio di Stato di Modena, con prefazione, documenti e note per cura di Antonio Cappelli*, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1866.

³⁷⁷ *Delle opere di Torquato Tasso, con le controversie sopra la Gerusalemme liberata, e con le annotazioni intere di varj Autori, notabilmente in questa impressione accresciute*, In Venezia, appresso Stefano Monti, e N.N. compagno, 1735-1742, 12 voll. Nella *Tavola* sono altresì presenti *I dialoghi di Torquato Tasso*, a cura di CESARE GUASTI, Firenze, Felice Le Monnier, 1858-1859, 2 voll. (Rezasco cita solo il 1858 come anno di edizione dell'opera); e *Le lettere di Torquato Tasso, disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti*, Firenze, Felice Le Monnier, 1852-1855, 5 voll. (anche in questo caso l'unica data di stampa riportata nella *Tavola* è quella del primo volume, ossia il 1852).

³⁷⁸ *La secchia rapita poema eroicomico di Alessandro Tassoni patrizio modenese, colle dichiarazioni di Gaspare Salviani romano, s'aggiungono la prefazione, e le annotazioni di Giannandrea Barotti ferrarese, le varie lezioni de' testi a penna, e di molte edizioni; e la vita del poeta composta da Lodovico Antonio Muratori, bibliotecario del signor Duca di Modena*, In Modena, per Bartolomeo Soliani stamp. ducale, 1744.

³⁷⁹ *Il Malmantile racquistato poema di Perlone Zipoli*, In Finaro [i.e. Firenze], nella stamperia di Gio. Tommaso Rossi, 1676.

³⁸⁰ *La Tancia commedia rusticale*, In Firenze, appresso Cosimo Giunti, 1612.

³⁸¹ *La fiera commedia di Michelagnolo Buonarroti il giovane e La tancia commedia rusticale del medesimo coll'annotazioni dell'abate Anton Maria Salvini, Gentiluomo fiorentino e Lettor delle lettere greche nello Studio di Firenze*, In Firenze, nella Stamperia di S.A.R. per li Tartini e Franchi, 1726.

commenti alla *Commedia* (oltre al già citato *Comento* di Boccaccio³⁸², quelli di Francesco da Buti³⁸³, di Jacopo Della Lana³⁸⁴ e l'*Ottimo commento*³⁸⁵).

3.2.2 Fonti lessicografiche

Nell'*Avvertenza* – come già si è anticipato – Rezasco indica le principali fonti lessicografiche di cui si è avvalso per la stesura della suo *Dizionario*, spiegando, inoltre, di aver segnalato, con specifiche abbreviature all'interno delle voci, le definizioni e gli esempi tratti pedissequamente da tali opere³⁸⁶ (specificamente il *Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente corretto e accresciuto dall'abate Giuseppe Manuzzi*³⁸⁷, il *Vocabolario degli Accademici della Crusca* nella sua quinta impressione³⁸⁸, il *Dizionario della lingua italiana* di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini³⁸⁹, il *Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società Tipografica Tramater e C.*³⁹⁰, il *Vocabolario della lingua italiana* di Pietro Fanfani³⁹¹, il *Dizionario di pretesi francesismi* di Prospero Viani³⁹², il *Dizionario militare italiano* di

³⁸² Op. cit.

³⁸³ *Comento di Francesco da Buti sopra la Divina Comedia di Dante Allighieri, pubblicato per cura di Crescentino Giannini*, in Pisa, pei Fratelli Nistri, 1858-1862, 3 voll.

³⁸⁴ *Comedia di Dante degli Allagherii col commento di Jacopo della Lana bolognese*, cit.

³⁸⁵ *L'Ottimo Comento della Divina Commedia, testo inedito d'un contemporaneo di Dante citato dagli Accademici della Crusca*, Pisa, presso Niccolò Capurro, 1827-1829, 3 voll.

³⁸⁶ V. GIULIO REZASCO, *Avvertenza*, cit.

³⁸⁷ Op. cit.

³⁸⁸ Op. cit.

³⁸⁹ Op. cit.

³⁹⁰ Op. cit.

³⁹¹ Op. cit.

³⁹² Op. cit.

Giuseppe Grassi³⁹³, il *Supplimento a' vocabolarj italiani* di Giovanni Gherardini³⁹⁴ e le «Giunte» di Alfonso Cerquetti³⁹⁵).

3.2.2.1 // Vocabolario degli Accademici della Crusca³⁹⁶

È Rezasco stesso a rimarcare, nella dedica introduttiva, la cruciale importanza che il *Vocabolario degli Accademici della Crusca* riveste per la documentazione della «favella [che] si rivolge agli atti civili senza distinzione di ordini o di luoghi e partecipa del parlar familiare»³⁹⁷; pertanto non stupisce che proprio tale opera³⁹⁸ sia, tra le fonti lessicografiche elencate nell'*Avvertenza*, la più citata all'interno del *Dizionario*³⁹⁹.

Tuttavia, per quanto concerne in particolare le definizioni, Rezasco – diversamente dalla maggior parte dei lessicografi del suo tempo⁴⁰⁰ – solo di rado si rifà alla Crusca⁴⁰¹. Ciò è chiaramente dovuto alla diversa impostazione dei due vocabolari (schiettamente settoriale il primo e a vocazione universalistica il secondo), che fa sì che nelle edizioni della Crusca manchi (o sia trattato solo genericamente) il lessico tecnico-

³⁹³ Torino, Dai torchi della vedova Pomba e figli, 1817.

³⁹⁴ Op. cit.

³⁹⁵ Nelle lettere del *Dizionario* considerate, di ALFONSO CERQUETTI sono richiamati *Saggio di esercitazioni filologiche* (Bologna, presso Marsigli e Rocchi, 1865) e *Studj lessicografici e filologici* (Forlì, Filippo Marinelli editore, 1868).

³⁹⁶ L'analisi contenuta nel presente paragrafo si basa sull'esame di un campione di 40 pagine per la lettera A e altrettante per la S (si fa riferimento al medesimo campione impiegato *supra* per i riferimenti diatopici nelle definizioni).

³⁹⁷ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX.

³⁹⁸ Si considerano qui congiuntamente il Manuzzi e la V Crusca.

³⁹⁹ Sono difatti contrassegnate dal simbolo (C) le definizioni e gli esempi di circa il 34% delle voci della lettera A e il 40% di quelle della S (la percentuale è stata calcolata sulle voci trattate estesamente).

⁴⁰⁰ V. CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole*, cit., p. 237.

⁴⁰¹ Già nella lettera dedicatoria anticipa, d'altronde, che all'interno del *Dizionario* sono «poche le rubriche o paragrafi presi dalla Crusca di pianta» (GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. XI).

specialistico oggetto del *Dizionario*⁴⁰² (dove, *a contrario*, non trovano posto – di norma – le voci o le accezioni di uso comune)⁴⁰³.

⁴⁰² Si veda, ad esempio, la voce *accomandigia*, che nel *Dizionario* ha sette accezioni molto particolareggiate e un inserto storico descrittivo di due colonne, mentre nel Manuzzi e nella V Crusca ha rispettivamente cinque e tre accezioni piuttosto scarse e prive di qualsivoglia contestualizzazione storica o diatopica (così anche *statuto*, che nel Manuzzi conta tre accezioni, contro le 29 – più tre inserti storico-descrittivi – del Rezasco). Tuttavia, si rilevano anche alcune eccezioni, come la voce *appalto*, trattata con dovizia di particolari in tutti e tre i dizionari citati; o, ancora, la voce *azione*, che nel *Dizionario* ha tre accezioni tutte relative al campo semantico dell'amministrazione («I. Ciò che deve fare l'Ufficiale nell'adempimento del suo ufficio. Maneggio, Incumbenza, Appartenenza, Attenenza, Cura, Carico, Inspezione, Proprietà, Provvisione, Facoltà. Faccenda, Amministrazione, e simili: oggi Funzione e Attribuzione»; «II. Azioni pubbliche. Si dissero Quelle che si esercitano da' Magistrati e riguardano il Governo dello Stato; le quali sono tutte insieme lo stesso Governo: onde le frasi Riprendere le azioni pubbliche, Impedirle, e simili»; «III. Ciascuna delle quote del Capitale o Corpo del debito pubblico, o d'una Compagnia di traffico o d'altra impresa: Luogo, Parte, Porzione, Messa, Carato»), ma non reca il significato schiettamente giuridico di 'diritto di chiedere processualmente il riconoscimento di un proprio diritto violato' (e, indi, anche 'l'istanza con la quale lo si chiede'), presente invece sia nel Manuzzi, sia nella V Crusca (la mancanza nel *Dizionario* di accezioni tecniche attestate in testi del settore o in fonti lessicografiche consultate da Rezasco è stata già rilevata, a proposito della voce *attore*, da MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *Un dizionario specialistico postunitario*, cit., p. 239).

⁴⁰³ Così, ad esempio, di *abate* Rezasco non fornisce il significato di 'Superiore o capo d'una badia' (che è invece il primo che si incontra sia nel Manuzzi, sia nella V Crusca), ma solo quelli giuridico-burocratici di «Ufficiale supremo popolare, come a dire Capo, Padrone, e Difensione del Popolo, [...] Capo o Priore del Collegio degli Anziani e d'altri magistrati; [...] Rettore delle podesterie [...]» (prima accezione) e «Capo di Collegio d'arte, o meglio de' Consoli, coi quali insieme reggeva l'arte in Milano» (seconda accezione). Analogamente, *acqua* viene definita solo in rapporto alle locuzioni «Come piove l'acqua» (prima accezione), «Esecutori sopra le acque, Savi alle acque, Provveditori sopra le acque» (seconda accezione), «Gastaldo dell'acqua» (terza accezione), «Giudici alle acque» (quarta accezione), e «Officio delle acque» (quinta accezione), ma non viene fornito il significato della parola in sé. Ancora, di *sanare* nel *Dizionario* è riportata solo l'accezione schiettamente settoriale di «Rimediare autorevolmente e legalmente alle irregolarità di un atto», e di *salute* è trattata solo la polirematica politico-amministrativa «Salute pubblica» («Salvezza o Sicurezza dello Stato»).

Come già detto⁴⁰⁴, i due dizionari si differenziano inoltre per la diversa attitudine verso le forme diatopicamente marcate, che sono numerosissime nel *Dizionario*⁴⁰⁵ (vista l'attenzione di Rezasco per gli usi linguistici delle comunità locali delle varie parti d'Italia)⁴⁰⁶, e solitamente assenti – salvo si tratti di voci (o accezioni) toscane⁴⁰⁷ – nel *Vocabolario degli Accademici della Crusca*⁴⁰⁸.

⁴⁰⁴ V. *supra* il paragrafo sull'analisi delle varianti a lemma.

⁴⁰⁵ V. *supra* il paragrafo sui riferimenti diatopici nelle definizioni.

⁴⁰⁶ Conseguenza del taglio storico dell'opera, che impone la trattazione di istituti e usi giuridico-amministrativi antecedenti all'unificazione nazionale e, quindi, inevitabilmente connotati in senso localistico (cfr. *supra*).

⁴⁰⁷ In tali casi le voci (o accezioni) sono sì presenti nella Crusca, ma senza la marca diatopica che ne indica la provenienza toscana (marca sempre riportata, invece, da Rezasco): si confronti, ad esempio, la definizione della voce *aggina* nel *Dizionario*: «In Toscana, Porzione di pascolo pubblico assegnato ad un branco di bestiame; le quali mandrie, affinché usassero il beneficio pubblico convenientemente, i Lucchesi avevano a vegliarle ufficiali particolari, detti i Deputati sulle vicende», con quella fornita dalla V Crusca: «Term. di Pastorizia. Porzione di pascolo assegnata ad un branco di bestiame. Forse dal. lat. barbaro *haja*, *haga*, o *agia*, derivanti dal germanico, e significanti Uno spazio di selva circondato di siepe, per tenervi fiere, o per altri usi» (la voce è invece assente nel Manuzzi). Analoghe considerazioni possono farsi riguardo a *stracciafoglio* (si legge nel *Dizionario*: «I. In Toscana, Quaderno o Libretto degli Uffici amministrativi e de' mercanti, per notarvi di per di le partite prima di passarle ai Libri principali: Giornale, Manuale, Bastardello» e «II. E Minutario»; mentre il Manuzzi riporta: «Quaderno, che i mercanti tengono per semplice ricordo, notandovi le partite prima di passarle a' libri maggiori. *lat. adversaria. gr. πρωτόγραφα*). Si segnala, tuttavia, che quando si tratta di voci designanti istituti o usi non più attuali, la marca diatopica talvolta compare anche nelle definizioni fornite dalla Crusca: ad esempio, il significato di *aggravezzato* riportato da Rezasco («Chi era a Gravezza, Chi era sopportante; più particolarmente, nell'ultima età della Repubblica di Firenze, Chi pagava sì le gravezze, ma non avendo il beneficio della città, nè essendo stato approvato in nessuno squittino, non era nè beneficiato nè statutale, e per conseguenza godeva solo il nome di cittadino, oltre ad alcuni privilegi d'armi e di gabelle») si ritrova (comprensivo di riferimento diatopico) nella terza accezione della voce nella V Crusca: «Aggravezzati si dissero nella repubblica fiorentina quei cittadini che erano sottoposti a gravezza, ma avevan diritto di far parte de' magistrati» (la voce è invece del tutto assente nel Manuzzi).

⁴⁰⁸ Si vedano, ad esempio le voci *accolorito*, *scacchese* e *subestimo*, marcate rispettivamente come genovese, bolognese e veronese da Rezasco e non registrate invece né dal Manuzzi né dalla V Crusca; o ancora le voci *abboccamento* e *straccione*, lemmatizzate sì in tali vocabolari, ma senza i significati

Alla luce di ciò, non stupisce che le definizioni del *Dizionario* dichiaratamente prese dalla V Crusca e dal Manuzzi siano solo 23 all'interno del campione esaminato (20 nella lettera A, distribuite in 19 voci⁴⁰⁹, e 3 nella S⁴¹⁰). Per vedere più compiutamente come in tali casi Rezasco ha scelto di operare rispetto ai modelli di riferimento, si riporta di seguito una tabella in cui le definizioni contrassegnate con (C)⁴¹¹ all'interno del campione sono confrontate con le corrispondenti del Manuzzi e della V Crusca⁴¹².

Voci della lettera A con definizione contrassegnata da (C)	Definizione Rezasco	Definizione Manuzzi	Definizione V Crusca
abbottinamento/ abbuttinamento	L'abbottinare.	Ammutinamento.	Abbottinamento: L'atto e l'effetto dell'abbottinare, Il mettere a bottino.
abdicare (prima accezione)	L'Abdicare.	(la voce manca)	L'Abdicare.

diatopicamente marcati i e i geosinonimi riportati nel *Dizionario*. Vi è tuttavia anche qualche eccezione, come la voce *abao*, definita da Rezasco come «Abate, in Genova; voce del dialetto genovese», e registrata (con marca diatopica) anche nel Manuzzi, che riporta: «Nome di dignità popolare (usato anticamente dai Genovesi), e vale Capo, in significazione di Guida, Scorta, Regolatore ec. (*lat.* tribunus)» (la voce manca, invece, nella V Crusca).

⁴⁰⁹ Poco più del 6% delle voci trattate estesamente.

⁴¹⁰ Circa l'1% delle voci trattate estesamente.

⁴¹¹ Come già si è anticipato, nell'*Avvertenza* Rezasco precisa che le definizioni accompagnate dal simbolo (C) sono «definizioni, alle quali la Crusca non fa seguire alcun esempio, e dove essa fa autorità a se stessa» (ciò, tuttavia, non è sempre vero: si veda, ad esempio, all'interno del campione esaminato, la voce *adesione* che, pur recando il simbolo (C), è corredata da esempi sia nel Manuzzi, sia nella V Crusca).

⁴¹² Al proposito si sottolinea che tra le definizioni di Rezasco e quelle della Crusca vi sono anche alcune differenze di tipo strutturale: ad esempio, nel *Dizionario* non si ritrova il vetusto sistema di corrispondenze latine e greche presente nel Manuzzi (e già nelle edizioni precedenti della Crusca), né le indicazioni di natura etimologica introdotte dalla V Crusca (salvo alcune eccezioni, per cui v. *supra* il paragrafo sulle indicazioni etimologiche nelle definizioni).

accampionamento	L'Accampionare.	(la voce manca)	Lo accampionare.
accampionare	<p>1. Registrare uno stabile al libro del Catasto, chiamato Campione, per sottoporlo a gravezza; che anche si disse Porre a campione, Mettere a campione: Accatastare.</p> <p>2. E detto delle strade, vale in Toscana Registrarle al libro del Comune per dover essere mantenute a spese pubbliche.</p>	<p>1. Parlandosi di stabili, vale nell'uso Registrarli, per sottoporli al dazio, nel libro del pubblico censimento, chiamato Campione.</p> <p>2. Parlandosi di strade; vale Registrarle nel libro del Comune per dovere essere mantenute a spese pubbliche.</p>	<p>1. Registrare uno stabile al libro del Catasto, chiamato Campione, per sottoporlo al dazio; che anche dicesi Porre a campione, Mettere a campione.</p> <p>2. Parlandosi di strade; vale Registrarle nel libro del Comune per dovere essere mantenute a spese pubbliche.</p>
accollatario	Colui che s'è accollato un lavoro.	Colui che s'è accollato un lavoro, o anche un debito.	Colui che s'è accollato un lavoro, o anche un debito, nel significato del § II.
acconto	Parte del debito, che si paga per farsela poi far buona nel saldo del conto; dal modo avverbiale <i>A conto</i> .	Quel tanto che si paga al creditore in diminuzione del proprio debito.	Parte del debito, che si paga per farsela poi far buona nel saldo del conto; dal modo avverbiale <i>A conto</i> .
accoppiatore (seconda accezione)	Gli Accoppiatori e le borse a mano hanno difeso le palle e il piano (C). Proverbio fiorentino che insegna come l'ordine degli Accoppiatori e delle borse a mano avesse giovato ai Medici ed ai loro aderenti per dominare lo Stato. <i>Vedi</i>	(l'accezione manca)	E in proverbio, dicevasi a Firenze: Gli accoppiatori e le borse a mano Hanno difeso le palle e 'l piano. Ed avea relazione ai Medici, i quali guadagnandosi gli Accoppiatori, e frodando le borse per l'elezioni, giunsero a dominare lo stato, e a maneggiare a

	SQUITINO, § 1; PIANO, § 1.		voglia loro le cose della Repubblica.
accreditare	Accreditare un Inviato, un Ambasciatore presso un Principe, una Repubblica. Munirlo di lettere credenziali, perchè da quel Principe o da quella Repubblica sia riconosciuto e creduto per tale.	(l'accezione manca)	Accreditare un Inviato, un Ambasciatore presso un Principe, una Repubblica, vale Munirlo di lettere credenziali, perchè da quel Principe o da quella Repubblica sia riconosciuto e creduto per tale.
addecimare	Registrare sui libri del Comune i beni de' cittadini per imporvi la decima.	Metter a decima, Decimare.	Registrare sui libri del Comune i beni de' cittadini per imporvi la decima.
adesione	Lo Aderire: Aderimento.	Lo aderire, Inclinazione.	Lo Aderire, Lo stare accanto.
affrancare (terza accezione)	Detto delle lettere. Pagarne anticipatamente il porto: Francatura.	(l'accezione manca)	Affrancare, ed anco Francare, le Lettere, dicesi quando chi le manda paga il prezzo del loro porto.
affrancatura	Il pagarsi anticipatamente da chi le manda il porto delle lettere: Francatura.	(la voce manca)	L'atto del francare lettere, involti, e cose simili; ed altresì Ciò che si paga da chi manda pel porto di dette cose.
aggiornamento	L'aggiornare.	(la voce manca)	L'assegnare, lo Stabilire il giorno, in cui alcuno deve comparire in giudizio, o il giudice deve dar la sentenza. E prendesi anche per la Reiterazione del fatto stesso.

aggiornare (prima accezione)	Aggiornare la discussione, la sentenza, e simili. Assegnare, Stabilire il giorno per essa.	Assegnare il giorno [nel quale si dee fare alcuna cosa, e è V. A.]	Aggiornare la discussione, la sentenza, la sessione, vale Assegnare Stabilire il giorno per essa; ed è termine più specialmente forense.
aggiustatore (seconda accezione)	Chi nelle Zecche aggiusta le monete.	E Aggiustatore, è Quegli che nella zecca aggiusta le monete col peso.	Aggiustatore è anco Quegli che nella Zecca aggiusta le monete sia rispetto alla forma, sia rispetto al peso.
aspirante	Colui che presta gratuitamente, o con piccola retribuzione, l'opera sua in qualche pubblico uffizio, per conseguirvi a suo tempo un impiego (C): Giovane; modernamente Apprendista, ed anche Volontario, come se il Provvigionato uficiasse per forza.	(l'accezione manca)	Aspirante, in forza di Sost., dicesi Colui che presta gratuitamente, o con piccola retribuzione, l'opera sua in qualche pubblico uffizio, per conseguirvi a suo tempo un impiego.
assegno (prima accezione)	Assegnamento.	Lo stesso che Assegnamento; ma meno usato.	Lo stesso che Assegnamento; Somma o Quantità di denari, che è o è stata assegnata.
autorizzazione	L'autorizzare.	(la voce manca)	L'atto dell'Autorizzare.
azionista	Colui che possiede azioni, nel senso del § 3 (C): Logatario, Montista, Partecipe, Parzionario, Parzionatevole, Porzionatevole, Porzioniere.	(la voce manca)	Colui che possiede azioni in una società di commercio o d'industria.

Voci della lettera S con definizione contrassegnata da (C)	Definizione Rezasco	Definizione Manuzzi
salimbacca (seconda accezione)	Arnese ritondo a guisa di scatoletta, che si pone pendente da una cordicella a' Privilegi e alle Patenti per conservarvi dentro il suggello scolpito in cera di chi le concede.	Per similit. Salimbacca, si dice Quell'arnese ritondo a guisa di scatoletta, fatto di diverse materie, che si pone pendente da una codicella a' privilegi, e alle patenti, per conservarvi il suggello scopito in cera di chi le concede.
sbandire (prima accezione)	Esiliare.	Dar bando. Mandare in esilio.
supplitore	Supplente.	Chi, e Che supplisce.

Come si evince *ictu oculi*, Rezasco in realtà tende a non riprodurre pedissequamente il modello di riferimento (che è principalmente la V Crusca)⁴¹³, tanto che le definizioni copiate integralmente sono solo quattro⁴¹⁴: *abdicare* (prima accezione), *accampionamento*⁴¹⁵, *acconto* e *addecimare*. In tutti gli altri casi, Rezasco interviene con modifiche più o meno rilevanti: ad esempio, in *aspirante* e *azionista*, a una prima parte della definizione tratta dalla V Crusca⁴¹⁶, l'autore affianca,

⁴¹³ Ovviamente per la lettera A.

⁴¹⁴ Tutte dalla V Crusca. Come emerge dalla tabella, nel campione esaminato non vi è invece alcuna definizione identica a quelle fornite dal Manuzzi.

⁴¹⁵ Si segnala tuttavia che, nella definizione presente nella V Crusca, l'articolo non è apostrofato.

⁴¹⁶ Degno di nota il fatto che, in questi casi, Rezasco è attento a porre la (C) esattamente alla fine della parte copiata.

rispettivamente, un commento personale e alcuni sinonimi; in *accoppiatore* (seconda accezione) attinge alla V Crusca per il testo del proverbio⁴¹⁷, ma poi ne riformula la spiegazione; in *accampionare* (seconda accezione) inserisce, invece, una marca ad attestare la diffusione regionale (nella specie toscana) di tale accezione⁴¹⁸. Più spesso, tuttavia, Rezasco agisce nel senso di una semplificazione delle definizioni prese a modello, snellendo, ad esempio, le glosse esplicative (così in *accollatario*⁴¹⁹; *aggiornare*, prima accezione⁴²⁰; *aggiustatore*, seconda accezione⁴²¹; *assegno*, prima accezione⁴²²; *salimbacca*, seconda accezione⁴²³), o eliminando, come in *aggiornare* (prima accezione), le marche che attestano l'afferenza del termine al linguaggio giuridico-burocratico (marche d'altronde già sottintese nel carattere dichiaratamente settoriale del *Dizionario*).

Si può dunque concludere che, anche nei (rari) casi in cui Rezasco ha dichiarato – apponendo il simbolo (C) accanto alla definizione – di essersi rifatto pedissequamente al *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in realtà è quasi sempre intervenuto con una, seppur lieve, rielaborazione autonoma⁴²⁴.

Riguardo, invece, agli esempi, da un punto di vista quantitativo l'apporto della Crusca al *Dizionario* è sicuramente considerevole: nel campione esaminato, le voci con esempi contrassegnati dal simbolo (C) sono difatti circa il 28% nella lettera A e il 39%

⁴¹⁷ Apportandovi lievissime modifiche di natura formale.

⁴¹⁸ Marca che è, di contro, prevedibilmente assente nelle definizioni del Manuzzi e della V Crusca: v. *supra* nota 407.

⁴¹⁹ Rispetto sia al Manuzzi, sia alla V Crusca.

⁴²⁰ Rispetto alla V Crusca.

⁴²¹ Rispetto a entrambe le edizioni della Crusca citate.

⁴²² Rispetto a entrambe le edizioni della Crusca considerate.

⁴²³ Rispetto al Manuzzi.

⁴²⁴ Come, d'altronde, egli stesso dichiara nella dedica introduttiva: v. GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. xi. In ciò Rezasco si distanzia notevolmente dalla tradizione lessicografica italiana, in cui era frequente la riproposizione delle definizioni della Crusca (spesso senza nemmeno citarla): in merito si veda MARCELLO APRILE, *Il Vocabolario della Crusca come unica filiera possibile*, cit., pp. 260-262.

nella S⁴²⁵. Anche in questo caso il modello principale resta la V Crusca⁴²⁶: si vedano ad esempio, il passo delle *Rime piacevoli* di Giovan Battista Fagioli citato in *abecedario/abecedario*, o quello tratto dalle *Lettere scritte da Annibal Caro a nome del cardinale Alessandro Farnese in abbondanziera*, entrambi presenti nella V Crusca, ma non nel Manuzzi⁴²⁷.

Come è evidente già da questi due esempi, a essere mediate dalla Crusca sono principalmente le fonti storico-letterarie⁴²⁸, mentre solo di rado quelle giuridiche⁴²⁹ o documentarie (soprattutto se di area non toscana)⁴³⁰.

Per quanto concerne poi la fedeltà al modello, anche per gli esempi – come già si è visto per le definizioni – Rezasco tende a intervenire, seppur lievemente, sui testi riportati: le modifiche, che sono generalmente di carattere formale, consistono per lo più in un diverso uso delle maiuscole o della punteggiatura⁴³¹, o, ancora, nell'impiego

⁴²⁵ All'interno della medesima voce (o accezione) può poi esservi anche più di un esempio contrassegnato da (C): si vedano, a titolo esemplificativo, *acquistato*, *aderente*, *assemblea*, *autenticazione*, *satisfacimento/soddisfacimento*, *sbandire*, *stipulare* e *storno*.

⁴²⁶ Ovviamente per la lettera A.

⁴²⁷ Ciò non toglie che vi siano anche casi, sebbene più rari, in cui è il Manuzzi a fungere da modello di riferimento: si veda, ad esempio, il passo della *Cronica* di Giovanni Villani citato per *abao* (voce del tutto assente, come già si è detto, nella V Crusca), o l'esempio tratto dai *Discorsi* di Vincenzo Borghini presente nella terza accezione di *accomandigia*, che trova riscontro nel Manuzzi, ma non nella V Crusca.

⁴²⁸ Trai gli autori citati più di frequente tramite la Crusca vi sono Dante (limitatamente al *Convivio*), Petrarca, Boccaccio, Forteguerra, Borghini, Galileo e Magalotti.

⁴²⁹ Sono, ad esempio, citati tramite la Crusca gli *Ordinamenti, provisioni e riformazioni del comune di Firenze volgarizzati da Andrea Lancia* (1355-1357).

⁴³⁰ Si segnala che più della metà delle fonti citate tramite la Crusca è presente anche nella *Tavola delle abbreviature*, quindi l'autore ha proceduto spesso a uno spoglio parallelo delle medesime opere (ciò trova riscontro anche nelle citazioni all'interno delle voci: si vedano, ad esempio, la *Cronica* di Giovanni Villani o le opere di Varchi e Machiavelli, talvolta richiamate tramite la Crusca, talaltra direttamente).

⁴³¹ Come già si è visto, è l'autore stesso ad anticipare nella dedica che nel testo degli esempi ha aggiunto di suo «qualche punto, qualche accento e qualche apostrofo» (GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. xii).

(più o meno volontario) di allotropi⁴³². Degno di nota è, inoltre, il fatto che Rezasco tenda a riproporre solo la parte più significativa dell'esempio, tagliando tutto il resto: così, il passo della *Cronica* di Dino Compagni riportato nel *Dizionario* sotto *accordo*, prima accezione («Raunò [il Vescovo d'Arezzo] i principali di sua parte, e quelli confortò prendossono accordo co' Fiorentini»), è in realtà ben più esteso nella V Crusca («Pensò [Il Vescovo d'Arezzo] che se consentisse al trattato, sarebbe traditore; e però raunò i principali di sua parte, e quelli confortò prendossono accordo co' Fiorentini»)⁴³³; analogamente, l'esempio tratto dalla *Istoria viniziana* di Pietro Bembo riportato da Manuzzi nella seconda accezione di *suffragio* («Quell'anno stesso i signori Dieci ordinarono che i suffragj apertamente non si dessero; e chi altramente facesse, per ispazio di due anni dar suffragio ed essere eletto in alcun magistrato non potesse») viene, nel *Dizionario*, ridotto a: «Ordinarono che i suffragii apertamente non si dessero» (*suffragio*, prima accezione)⁴³⁴.

⁴³² Si confronti, ad esempio, il passo tratto dalla *Cronica* di Giovanni Villani riportato nel *Dizionario* all'interno della voce *abao* («I capitani di Genova e l'Abao del popolo e la Podestà in pieno parlamento rinunciarono la loro balia») con quello presente, sempre *s.v. abao*, nel Manuzzi («I capitani di Genova, e l'Abao del popolo, e la Podestà, in pieno parlamento rinunciarono la loro balia»); oppure il brano dello *Statuto del Podestà di Firenze, dell'anno 1355* citato nel *Dizionario s.v. assessoria* («Il detto Iudice non debba ricevere assessoria nella cittade o nel contado di Firenze»), con il corrispondente presente nella V Crusca, sempre *s.v. assessoria* («Il detto iudice non debba ricevere assessoria nella cittade o nel contado di Firenze»). Ancora, per la lettera S, si raffronti il passo tratto dalla *Cronica* di Giovanni Villani riportato nel *Dizionario* per attestare il primo significato di *sacchetto* («Quelli dell'una parte e dell'altra ch'eran degni d'esser Priori mettere in sacchetti a sesto a sesto, e trarli di due mesi in due mesi»), con il medesimo passo presente nel Manuzzi, sempre *s.v. sacchetto* («Que' dell'una parte, e dell'altra, ch'eran degni d'esser prioro, mettere in sacchetti a sesto a sesto, e trarli di due mesi in due mesi»).

⁴³³ *Accordo*, seconda accezione. Nel Manuzzi tale esempio invece manca.

⁴³⁴ Si confronti ancora, sempre a titolo esemplificativo, gli esempi tratti dal *Comento sopra la Comedia* di Giovanni Boccaccio e da quello di *Francesco da Buti* riportati da Rezasco, rispettivamente, sotto *ascrivere* («Fu ascritto all'Ordine equestre») e sotto *stimo*, terza accezione («Fece ancora lo Stimo in Roma»), con i corrispondenti presenti nelle fonti lessicografiche di riferimento: «Per sua opera fu ascritto all'ordine equestre» (quarta accezione di *ascrivere* nel Manuzzi e terza accezione nella V Crusca); e «Fece

Alcune difformità nei testi riportati sono poi chiaramente dovute a sviste dell'autore o dell'editore (come la parola «Ruota» anziché «Roma» nell'esempio della prima accezione di *avocare*, tratto dalla *Storia d'Italia* di Guicciardini: «Avocò in Ruota la causa del divorzio d'Inghilterra»)⁴³⁵; com'è probabilmente dovuto a una disattenzione l'inserimento del simbolo (C) a fianco di esempi che non trovano riscontro in nessuna delle edizioni della Crusca citate (così, ad esempio, il passo dei *Sonetti* di Petrarca riportato nella voce *scacciare*⁴³⁶, o quello tratto dalla *Cronica* di Giovanni Villani nella prima accezione di *stimo*⁴³⁷).

3.2.2.2 Gli altri dizionari citati nell'Avvertenza

Come già si è detto, le fonti lessicografiche menzionate nell'*Avvertenza*, oltre al *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, sono il «Tommaseo, [il] Tramater, [il] Fanfani, [il] Dizionario dei pretesi francesismi del Viani, [il] Dizionario militare del Grassi, e [le] Giunte proposte dal Gherardini e da Alfonso Cerquetti»⁴³⁸. Tuttavia, nelle due lettere considerate si trovano citati – peraltro in un numero molto esiguo di voci: 2 nella A⁴³⁹ e 49 nella S⁴⁴⁰ – solo il *Dizionario della lingua italiana* di Niccolò Tommaseo e Bernardo

ancora lo Stimo in Roma, ed ordinò cinque classe, secondo lo stimo» (Manuzzi, s.v. *stimo*, seconda accezione).

⁴³⁵ Mentre nella V Crusca si legge: «Avocò in Roma la causa del divorzio d'Inghilterra» (s.v. *avocare*, prima accezione).

⁴³⁶ «La scacciata parte, Da se stessa fuggendo, arriva in parte Che fa vendetta e il suo esilio giocondo».

⁴³⁷ «Ammendando...., ogni loro dannaggio, a loro stimo e degli Ambasciatori di Firenze». Si segnala che nel Manuzzi è invece attestato l'esempio successivo (sempre tratto dalla *Cronica* di Giovanni Villani), che, al contrario del primo, nel *Dizionario* non è però contrassegnato da (C).

⁴³⁸ GIULIO REZASCO, *Avvertenza*, cit.

⁴³⁹ In *allegato/alligato* (seconda accezione) e *arrenda*.

⁴⁴⁰ In *sagire*; *salajuolo*, seconda accezione; *salina*, quarta accezione; *salinarolo*; *saccomannesco*; *santo* (Sust.), seconda accezione; *scavezzo*; *schivo/stiavo*, prima accezione; *scioverno/sciverno/siverno*; *scrittojo*, quarta accezione; *scrivania*, terza accezione; *segnatura/signatura*, prima accezione; *signoria/signoria*, sessantaquattresima accezione; *senatoria*; *senatoriale*; *sequestramento*; *servo*, nona

Bellini⁴⁴¹, il *Vocabolario della lingua italiana* di Pietro Fanfani⁴⁴², il *Supplimento a' vocabolarj italiani* di Giovanni Gherardini⁴⁴³, e *Saggio di esercitazioni filologiche*⁴⁴⁴ e *Studj lessicografici e filologici*⁴⁴⁵ di Alfonso Cerquetti⁴⁴⁶.

Per quanto concerne la fedeltà al modello di riferimento, anche per tali dizionari vale quanto si è detto per la Crusca: Rezasco solo rarissime volte copia pedissequamente

accezione; *smembrare*; *smembratore*; *soprarrendere*; *sospendere/suspendere*, seconda e decima accezione; *sottocomito*; *sovrimporre*; *sovrimposta*; *spacciamento*; *spatriamento*; *spedimento*; *spendere*, seconda accezione; *spesa/espesa*, quarantunesima e ottantatreesima accezione; *spia*, terza accezione; *spoliticare*; *stajo/staro*, prima accezione; *stato*, centotrentesima accezione; *stima*, settima e ottava accezione; *stimatore/estimatore*, prima accezione; *stinche*, prima accezione; *strada*, tredicesima accezione; *stralciare*; *subappaltare*; *subappaltatore*; *subappalto*; *subasta*; *subrogazione/subrogazione*; *supplenza*; *suppletivo e suppletorio*; *supplicio/supplizio*, seconda accezione; *supplimento/supplemento*, quarta accezione; *supremazia*; *supremità*.

⁴⁴¹ Op. cit.

⁴⁴² Op. cit.

⁴⁴³ Op. cit.

⁴⁴⁴ Op. cit.

⁴⁴⁵ Op. cit.

⁴⁴⁶ Op. cit. Il più citato è il Tommaseo-Bellini (richiamato in 9 definizioni, 26 esempi e una nota); a seguire il Fanfani (richiamato in 8 definizioni, 7 esempi, e 1 inserto storico-descrittivo), le due opere di Cerquetti (dalle quali sono presi 3 esempi) e il Gherardini (citato solo in un inserto storico-descrittivo).

definizioni⁴⁴⁷ ed esempi⁴⁴⁸, intervenendo invece spesso con tagli⁴⁴⁹ e modifiche (principalmente di carattere formale)⁴⁵⁰.

⁴⁴⁷ L'unica definizione copiata pedissequamente (peraltro solo per la prima parte e con modifiche negli accenti grafici) è quella della terza accezione di *scrivania*, ripresa dal *Vocabolario della lingua italiana* di PIETRO FANFANI, cit.

⁴⁴⁸ Sono ripresi pedissequamente dal Tommaseo-Bellini gli esempi delle voci *schiaivo/stiavo* (prima accezione) e *stima* (settima accezione), e da *Studj lessicografici e filologici* di ALFONSO CERQUETTI, cit., gli esempi di *saccomannesco* e *smembratore*.

⁴⁴⁹ Ad esempio, la definizione di *sequestramento* del Tommaseo-Bellini («Atto del sequestrare e del sequestrarsi, segnatam. di pers. separate o segregate da altri; giacchè delle cose è più com. *Sequestro* e *Sequestrazione*») viene ridotta al solo «Sequestrazione» nel *Dizionario*; analogamente, quella di *spatriamento* («Atto del lasciar la patria spontaneamente o di forza, per sempre o per assai tempo. Meglio che *Espatrio* che taluni dicono. Può esserci *Spatriamento* senza esilio, nè bando. Nè *Spatrio* ben suonerebbe»), nel *Dizionario* diventa: «L'Atto del lasciar la patria spontaneamente o di forza» (da notare il venir meno anche delle indicazioni normative del Tommaseo-Bellini). Ancor più frequenti i tagli negli esempi: si raffrontino, tra gli altri, i passi riportati sotto le voci *senatoriale*, *spendere* (seconda accezione) e *subappalto* (taglia senza puntini) con i corrispondenti del Tommaseo-Bellini; e quelli citati sotto *subappaltare* e *subasta* con i corrispondenti del *Vocabolario della lingua italiana* di PIETRO FANFANI, cit.

⁴⁵⁰ Si confronti, ad esempio, la definizione di *stima*, § 2, nel Tommaseo-Bellini («La cosa stimata. Onde: *Stime vive*; *Stime morte*. – *Stime vive*; il bestiame addetto al podere, e compreso nel valore di quello: *Stime morte*; i concimi, le paglie, gli strumenti rustici che al podere servono di corredo») con quella dell'ottava accezione di *stima* nel *Dizionario* («La cosa stimata. Onde in Toscana si dicono *Stime vive* il bestiame addetto al podere, e compreso nel valore di quello; e *Stime morte*, le *Paglie*, i *Concimi*, e gli strumenti rustici che di corredo al podere servono»): oltre a modificare maiuscole e punteggiatura e a invertire l'ordine dei costituenti, degno di nota è l'inserimento della marca diatopica (marca assente invece nel Tommaseo-Bellini, analogamente a quanto visto per la Crusca: v. *supra* nota 407). Per quanto concerne poi gli esempi, le modifiche sono (come prevedibile) quasi esclusivamente di carattere formale e riguardano principalmente l'uso delle maiuscole (come nel passo, ripreso dal Tommaseo-Bellini, degli *Statuti, Capitoli e Costituzioni dell'Ordine de' Cavalieri di S. Stefano* riportato nella voce *scioverno/sciverno/siverno*, o in quello tratto dai *Bandi del Tabacco* del 1690 raccolti nella *Legislazione toscana, raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, citato alla voce *subappaltare* tramite il *Vocabolario della lingua italiana* di PIETRO FANFANI, cit.), e della punteggiatura (come nell'esempio presente nella voce *smembrare* tratto dal volgarizzamento delle *Vite parallele* di Plutarco di Marcello Adriani per tramite degli *Studj lessicografici e filologici* di ALFONSO CERQUETTI, cit.). Come si è già detto per la Crusca,

Parzialmente diversa è invece la tipologia delle fonti mediate: pur restando cospicua la componente storico-letteraria, rispetto alla Crusca aumenta (in proporzione) il numero dei testi di genere giuridico-amministrativo (soprattutto se si considerano quelli citati tramite il Tommaseo-Bellini⁴⁵¹).

talvolta le discrasie rispetto al modello di riferimento sono dovute a semplici sviste: così, ad esempio, il passo tratto dell'*Eneide ridotta in ottava rima* da Giovanni Andrea dell'Anguillara riportato nel Tommaseo-Bellini, s.v. *supplizio/supplicio*, § 2 («Mi sta bene, S'io son dannato all'ultimo supplicio»), nel *Dizionario* (s.v. *supplicio/supplicio*, seconda accezione) diventa: «Son dannati all'ultimo supplicio» (si confronti anche l'esempio citato da Rezasco nella voce *spacciamento* con il corrispondente presente nel *Saggio di esercitazioni filologiche* di ALFONSO CERQUETTI, cit.).

⁴⁵¹ Lievemente più aperto al lessico tecnico-specialistico, come si è detto *supra* (v. nota 34).

III. UN CASO DI STUDIO: LA VOCE *GIURISDIZIONE*

Come è emerso con chiarezza dall'analisi svolta nel capitolo precedente, l'impostazione del *Dizionario* di Rezasco – coerentemente con il titolo dell'opera e con quanto annunciato dall'autore stesso nella dedica introduttiva¹ – è schiettamente storica. Ciò si riflette in modo manifesto nel lemmario dell'opera, dove sono spesso registrate forme arcaiche o desuete². Tuttavia, ciò che *prima facie* può apparire come una mera raccolta storica di lessico amministrativo, in realtà nasconde numerosi rimandi alla contemporaneità ottocentesca, in quanto spesso nelle definizioni delle voci vengono indicati i sinonimi d'uso coevo o i nuovi significati che queste sono andate assumendo in seguito ai cambiamenti politici della realtà circostante³. Al fine di esaminare più compiutamente come Rezasco tratti i casi di evoluzione semantica, nelle pagine che seguono, si analizzerà la voce *giurisdizione*, parola chiave di tutta la trattatistica giuridica dalle origini ai giorni nostri e presente anche nel *Dizionario* con otto accezioni e una parentesi storica di tipo enciclopedico.

Si è scelta come esempio la voce *giurisdizione*, in quanto il suo significato si è trasformato considerevolmente nel corso del tempo: dall'atto con cui il *praetor* indicava alle parti il rituale da seguire e i formulari da pronunciare nel processo romano *per legis actiones*; al potere con efficacia coercitiva di giudicare, di legiferare e di compiere tutti gli atti necessari per *aequitatem statuere* del principe di epoca medievale e moderna; all'attività giudiziale di applicazione della norma giuridica astratta al caso concreto propria degli ordinamenti post-illuministici in cui hanno trovato attuazione le teorie di divisione dei poteri.

1. IL LATINO *IURISDICTIONE*

¹ V. GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX.

² V. *infra* cap. IV.

³ V. *infra* cap. IV.

Il latino *iurisdictio*, *-ōnis*⁴ (composto di *ius* 'diritto' e *dictio* 'manifestazione', 'pronuncia')⁵ indicava inizialmente un'attività magistratuale molto diversa dall'attuale funzione giurisdizionale (definita dal *GRADIT* come la «funzione fondamentale dello Stato che consiste nella facoltà e nella competenza di applicare il diritto in modo imparziale nei casi concreti»)⁶, in quanto non includeva la repressione penale, e soprattutto non comprendeva il compito di istruire il processo e pronunciare sentenza⁷. È tuttavia molto difficile definirne (in positivo) significato e confini⁸, in quanto numerosi e continui sono stati i mutamenti semantici che hanno interessato il termine già durante l'epoca romana (si legge difatti nel *TLL*: «strictius de officio variorum magistratuum, maxime praetoris, aetate vergente etiam de potestate civili universa»)⁹.

Le prime attestazioni di *iurisdictio* pervenuteci sono in frammenti della *Lex (Baebia?) Agraria* del 111 a.C.: «de ea re iuris [*dictio, iudici iudicis recuperatorum datio*

⁴ Talvolta anche con grafia separata: si vedano *TLL*, s.v. *iūs*, § *iūris dictio*, col. 700, rr. 50-65; *Oxford Latin Dictionary*, edited by P. G. W. GLARE, Second Edition, Oxford, Oxford University press, 2012, s.v. *iurisdiciō*; EGIDIO FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, a IOSEPHO FURLANETTO emendatum et auctum; nunc vero curantibus FRANCISCO CORRADINI et IOSEPHO PERIN emendatus et auctius melioremque in formam redactum, Patavii, typis Seminarii, 1940 [facsimile della quarta edizione, Patavii, typis Seminarii, 1864-1926], s.v. *jūrisdictiō*. Come per tutti i composti di *ius* è parimenti attestata la forma grafica con *j* iniziale: cfr. EGIDIO FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, cit.

⁵ Si veda la voce *giurisdizione* in: *GRADIT*; ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit.; *GDLI*; e *DELIN* (s.v. *giuris-*).

⁶ *GRADIT*, s.v. *giurisdizione*, prima accezione.

⁷ Si veda GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, vol. IX, Torino, UTET, 1993, pp. 120-127, a p. 120; GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, in *Id. et alii*, voce *giurisdizione*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 190-199, alle pp. 190-191; MARIO LAURIA, *Iurisdictio*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, vol. II, Milano, Treves, 1930, pp. 479-538, alle pp. 494 e 497. Per una trattazione esaustiva della giurisdizione nel diritto romano si rinvia a FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, CEDAM, 1937, e già a FRANZ LEIFER, *Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht: Ein Beitrag zur Geschichte des öffentlichen Rechts*, München, Duncker & Humblot, 1914.

⁸ Sulla natura sfuggente e difficilmente delimitabile della *iurisdictio* romanistica si vedano GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 120-121; FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 69; GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., pp. 190-191.

⁹ Si veda *TLL*, s.v. *iūs*, § *iūris dictio*, prima accezione.

esto]» e «co(n)s(ulis) pr(aetoris) cens(or)is queiquom[que tu, erit, de ea re iu]ris dictio, iudici iudicis recuperatorum datio esto»¹⁰, ma il termine era già in uso in epoca più antica, in quanto nato (come si coglie già dalla spiegazione del *TLL*)¹¹ per esplicitare le funzioni giurisdicenti del pretore¹². In origine, infatti, la *iurisdictio* non era altro che la pronuncia di rigide formule imperniata sui *tria verba do, dico e addico*¹³, con cui il

¹⁰ *Lex agraria a. 643/111*, CIL I², 585, 33 e 35. Cfr. anche *TLL*, s.v. *iūs*, § *iūris dictio*, col. 700, rr. 71-73, e FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 55.

¹¹ Così come dalle definizioni di: FERRUCCIO CALONGHI, *Dizionario latino italiano, 3ª edizione interamente rivista ed aggiornata del dizionario Georges-Calonghi*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1950 [si cita dalla ristampa del 1993, identica a quella del 1990], s.v. *iūris-dictio*, prima accezione («amministrazione della giustizia nelle cause civili, giurisdizione civile, che in Roma era affidata al pretore urbano e al pretore peregrino, le cui attribuzioni erano: *do, dico, addico*»); LUIGI CASTIGLIONI e SCEVOLA MARIOTTI, *Vocabolario della lingua latina II: latino-italiano, italiano-latino; redatto con la collaborazione di Arturo Brambilla e Gaspare Campagna*, terza edizione, Torino, Loescher, 1996, s.v. *iūrisdictiō*, prima accezione («amministrazione della giustizia [in cause civili], giurisdizione civile [affidata in Roma al *praetor urbanus* e al *praetor peregrinus*]»); FÉLIX GAFFIOT, *Dictionnaire latin-français, nouvelle édition revue et augmentée*, dite *Gaffiot 2016*, version V. M. Komarov, établie sous la direction de Gérard Gréco, 2016, s.v. *jūrisdictiō*, prima accezione («jurisdiction, action et droit de rendre la justice [attribution des préteurs urbain et pérégrin]»).

¹² In specie del *praetor urbanus* creato con le *Leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C. per sottoporre l'agere dei privati al controllo di un organo dotato di pubblici poteri. In precedenza la risoluzione dei conflitti tra privati era imperniata sui formalizzati meccanismi processuali del *lege agere* che non prevedevano alcun intervento da parte di organi giurisdicenti: si veda GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 121.

¹³ Si veda VARRONE, *de lingua latina*, 6, 30: «Contrarii horum vocantur dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem 'do, dico, addico'; itaque non potest agi: necesse est aliquo eorum uti verbo, cum lege quid peragitur». Tali *verba certa legitima* potevano, quindi, essere pronunciati solo nei giorni fasti: cfr. *ivi*, 6, 53: «Hinc fasti dies, quibus verba certa legitima sine piaculo praetoribus licet fari». Sarcastico proprio sul rigido asservimento del pretore al rituale CICERONE, *pro Lucio Murena oratio*, 26: «Praetor interea ne pulchrum se ac beatum putaret atque aliquid ipse sua sponte loqueretur, ei quoque carmen compositum est cum ceteris rebus absurdum tum vero in illo: 'SVIS VTRISQVE SVPERSTITIBVS PRAESSENTIBVS ISTAM VIAM DICO; ITE VIAM.' Praesto aderat sapiens ille qui inire viam doceret. 'REDITE VIAM.' Eodem duce redibant. Haec iam tum apud illos barbato ridicula, credo, videbantur, homines, cum recte atque in loco constitissent, iuberi abire ut, unde abissent, eodem statim redirent». Cfr. anche FRANCESCO DE MARTINO, *La*

pretore, nella fase iniziale del giudizio, indicava alle parti il rituale da seguire e i formulari da pronunciare¹⁴ per agire sulla base del *ius civile*¹⁵.

Una prima modifica del significato del termine si ebbe quando, con l'esigenza di tutelare le pretese nascenti da rapporti non riconosciuti dal *ius civile*, intorno alla prima metà del III secolo a.C. si impose *praeter ius* un nuovo processo detto *per formulas*¹⁶ (fondato sul potere di *imperium* di cui godevano naturalmente i magistrati)¹⁷, in cui il

giurisdizione nel diritto romano, cit., p. 59; GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 121.

¹⁴ Si veda GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., p. 192.

¹⁵ Cfr. FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 122-127. Tuttavia, l'attività del *praetor*, inizialmente priva di qualsivoglia discrezionalità, col tempo andò acquistando maggiore autonomia (pur restando ancora legata ai *tria verba*): si vedano GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 122; FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 120.

¹⁶ Così detto in quanto la formula pronunciata dal pretore veniva poi redatta per iscritto: cfr. GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 123. Il processo *per formulas* era inizialmente applicato quando una delle parti era di nazionalità peregrina, in quanto il *ius civile* e il *lege agere* erano riservati ai *cives romani*. Delle controversie in cui erano implicati peregrini si occupava difatti il secondo pretore, istituito nel 242 a.C. e chiamato, proprio in virtù di questa funzione, *praetor peregrinus*: si vedano GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 123-124; MARIO TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 299. Per un'attestazione della bipartizione della *iurisdictio* in *urbana* e *peregrina* si veda TITO LIVIO, *ab Urbe condita*, 32, 28, 2: «Prius de praetoribus transacta res quae transigi sorte poterat: urbana Sergio, peregrina iurisdictio Minucio obtigit» (per ulteriori esempi si rimanda al *TLL*, s.v. *iūs*, § *iūris dictio*, col. 700, rr. 75-76). Si sottolinea inoltre che, con il moltiplicarsi delle giurisdizioni, *iurisdictio* cominciò a essere impiegata per indicare anche solo una parte di tale potere: «a sphere of jurisdiction», come riporta appunto l'*Oxford Latin Dictionary*, cit., s.v. *iūrisdictiō*, accezione 2.b. (tale uso è giunto fino a noi: cfr. *GRADIT*, s.v. *giurisdizione*, seconda accezione: «dir. estens., sfera di competenza, d'azione di un organo»).

¹⁷ Da qui il nome di *iudicia quae imperio continentur* per i giudizi cui si arrivava per tale via: si veda GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 125. Cfr. anche FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 127-128; MARIO TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 304.

pretore non era più vincolato alla pronuncia dei *verba certa legitima*, ma poteva enucleare la formula di volta in volta adatta al caso di specie, sulla base dell'*aequitas*¹⁸.

Si sottolinea tuttavia che, in entrambi i sistemi processuali, la *iurisdictio* denotava solo la parte introduttiva del processo in cui il pretore indicava alle parti contendenti la norma applicabile al caso concreto: «Proprie est ipse actus iuris dicundi», come si legge nel Forcellini¹⁹. La pronuncia della sentenza (ad opera di un *iudex*) faceva difatti parte di una diversa e successiva fase processuale, distinguendo i Romani tra l'attività puramente logica di dichiarazione del diritto (la *iurisdictio*, per l'appunto, che avveniva nella fase *in iure*), e l'attività volitiva di imposizione del risultato dell'attività logica (propria della fase *apud iudicem*)²⁰.

Ciò nondimeno, il termine *iurisdictio* col tempo venne impiegato sempre più di frequente per indicare anche «gli altri atti del magistrato nel processo *in iure*: *iudicium*

¹⁸ Sicché, nel processo *per formulas* (legittimato da una *lex Aebutia* databile tra il 149 e il 123 a.C., e poi reso l'unico applicabile ai *iudicia privata* con la *lex Iulia* del 17 a.C.), *iurisdictio* veniva impiegato anche per indicare l'attività pretoria volta a identificare i giudizi meritevoli di tutela e a costruire la formula *ad hoc* per il caso di specie: si vedano GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., pp. 193-194; GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 123-125; M. VAN DE KERCKHOVE, *De notione jurisdictionis in iure romano*, in «Ius Pontificium», XVI (1936), pp. 49-65, alle pp. 53-54.

¹⁹ EGIDIO FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, cit., s.v. *jūrisdictiō*, prima accezione. Cfr. anche HENRICO EDUARDO DIRKSEN, *Manuale Latinitatis fontium iuris civilis Romanorum. Thesauri latinitatis epitome. In usum tironum*, Berolini, Impensis Dunckeri et Humblotii, 1837, s.v. *iurisdictio*, § 1: «Actus iuris dicundi».

²⁰ Si vedano FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 62-63 e 148-149; MARIO TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 284; GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., p. 191; GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 126; MARIO LAURIA, *Iurisdictio*, cit., p. 502. La percezione della *iurisdictio* e del *iudicium* come momenti separati è chiara in CICERONE, *pro Publio Sestio oratio*, 98: «huius autem otiosae dignitatis haec fundamenta sunt, haec membra, quae tuenda principibus et vel capitis periculo defendenda sunt: religiones, auspicia, potestates magistratuum, senatus auctoritas, leges, mos maiorum, iudicia, iuris dictio, fides, provinciae, socii, imperi laus, res militaris, aerarium»; e in Id., *de haruspicum responso oratio*, 55: «Quae sunt occultiora quam eius qui in contione ausus est dicere iustitium edici oportere, iuris dictionem intermitti, claudi aerarium, iudicia tolli?».

(*actionem*) dare, *iudicem dare, iudicare iubere*»²¹, e poi, con la nascita e la progressiva espansione della *cognitio extra ordinem* a scapito dell'*ordo iudiciorum privatorum*²², l'intero complesso degli atti magistratuali²³ (senza più distinzione tra la fase *in iure* e

²¹ FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 133. Per un'attestazione di tale uso generico (ma pur sempre limitato alla fase *in iure*) si veda CICERONE, in *Gaium Verrem orationes*, 2, 5, 31: «Ac per eos dies, cum iste cum pallio purpureo talarique tunica versaretur in conviviis muliebribus, non offendebantur homines neque moleste ferebant abesse a foro magistratum, non ius dici, non iudicia fieri». Per altri esempi si rinvia a FRANCESCO DE MARTINO (*La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 166-171), il quale insiste inoltre (pp. 152-164) sull'inclusione nella nozione di *iurisdictio* anche dell'*edictum* stesso del magistrato, o più precisamente, delle norme in esso contenute (cfr. anche HENRICO EDUARDO DIRKSEN, *Manuale Latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, cit., s.v. *iurisdictio*, § 3: «Regula experiundi iudicio. Edictum de iure dicendum»). Non concorda invece sul valore giurisdizionale degli *edicta* MARIO LAURIA, *iurisdictio*, cit., pp. 508-513. Sul tema cfr. anche GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., p. 194.

²² In età imperiale, difatti, alcuni tipi di controversie vennero sottratte al tradizionale processo *per formulas*, per essere invece affidate alla *cognitio* di un organo pubblico (magistrato o funzionario imperiale) avente la funzione di sovrintendere allo svolgimento del processo nella sua interezza. Con il tempo, la *cognitio extra ordinem* – modello processuale rispondente alle esigenze imperiali di controllo e statalizzazione dell'amministrazione della giustizia – venne estesa a un numero sempre maggiore di controversie e il previgente sistema di natura privatistica (*ordo iudiciorum privatorum*) fu definitivamente abolito nel 342 d.C.: si vedano GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 127; GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., pp. 194-195; FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 293-355.

²³ Inclusi gli atti di volontaria giurisdizione (si veda GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., p. 195, il quale sottolinea al riguardo come solo nella tarda giurisprudenza classica compaia la categoria della *iurisdictio voluntaria* in contrapposizione alla *contentiosa*). Il primo significato riportato dall'*Oxford Latin Dictionary* è per l'appunto il generico «The administration of justice». Tra le numerose attestazioni di tale nuovo uso si riporta, a titolo esemplificativo, SVETONIO, *de vita Caesarum, divus Vespasianus*, 10: «Litium series ubique maiorem in modum excreverant, manentibus antiquis intercapedine iuris dictionis, accedentibus novis ex condicione tumultuque temporum; sorte elegit per quos rapta bello restituerentur quique iudicia centumvitalia, quibus peragendis vix suffectura litigatorum videbatur aetas, extra ordinem diiudicarent redigerentque ad brevissimum numerum». Come sottolinea FRANCESCO DE MARTINO, «a qualunque studioso delle fonti non sfugge che la *iurisdictio praetoria* dell'epoca repubblicana e classica, e la *cognitio* del magistrato o funzionario dell'impero erano in realtà funzioni diverse. Basterebbe

quella *apud iudicem*)²⁴. Dopo il I secolo d.C., in tale significato fu ricompresa anche la tutela penale²⁵ (fino ad allora estranea al concetto di *iurisdictio*, in quanto rispondente a più alti interessi di natura pubblica e, dunque, sottratta alle regole dell'*agere* dei privati)²⁶.

Infine, si ricorda che, già da tempo, *iurisdictio* veniva impiegato in via traslata per indicare, come riporta il Forcellini, anche la «*facultas seu potestas jurisdictionis*

osservare che mentre la prima era necessariamente legata alla istituzione del processo ed all'obbligo del rinvio della decisione ad un iudex, la seconda era interamente libera da questi vincoli. Ed inoltre vi era differenza dal punto di vista dello spirito che animava le funzioni. Per quanto la *iurisdictio* pretoria era l'organo stupendamente creativo dell'*aequitas*, tuttavia il pretore era sempre più o meno costretto entro i limiti dell'antico diritto. Invece la *cognitio* poteva, sempre che fosse necessario, attuare l'*aequitas*, senza essere vincolata alle risalenti regole del *ius civile*» (*La giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 295).

²⁴ Nel *Corpus Iuris Civilis* (anche in testi riferiti a classici) si incontra spesso il termine *iurisdictio* riferito al *iudex*. Si veda, ad esempio, *Dig. V.1.1* (Ulpiano): «*Si se subiciant aliqui iurisdictioni et consentiant: inter consentientes cuiusvis iudicis qui tribunali praeest vel aliam iurisdictionem habet, est iurisdictio*». Per altre attestazioni cfr. FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 177-178.

²⁵ Si veda *Dig. I.2.2.23* (Pomponio): «*Et quia, ut diximus, de capite civis romani, iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent*». Sul tema cfr. MARIO LAURIA, *Iurisdictio*, cit., pp. 494-501; GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., p. 195; GIOVANNI NICOSIA, voce *giurisdizione nel diritto romano*, cit., p. 127; FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 185-187. Invece, sull'inesistenza, in epoca romana, di una giurisdizione amministrativa cfr. GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO, § I.a) *Diritto romano*, cit., pp. 195-196, e MARIO LAURIA, *Iurisdictio*, cit., pp. 501-508.

²⁶ Scrive MARIO LAURIA sulla differenza che vi era in origine tra il processo penale e civile: «Questo è esclusivamente diretto a limitare la difesa privata dei diritti, mentre quello invece si ispira ad una necessità più alta, a riparare il torto arrecato col delitto alla divinità o allo stato; una conseguenza di questo atteggiamento è l'originaria esclusione di ogni attività privata nel processo penale e la messa a disposizione di tutti i mezzi coercitivi dello stato per punire il delinquente» (*Iurisdictio*, cit., p. 497). L'autore prosegue spiegando che: «il delitto non è in origine l'infrazione ad una norma giuridica, è piuttosto un'azione che urta profondamente il sentimento comune – di religiosità, di moralità, di patriottismo ecc. – onde la sua repressione non può trovare il suo fondamento in una norma giuridica inesistente ed è affidata all'arbitrio del magistrato, al suo *imperium*» (ivi, p. 499).

exercendae»²⁷, nonché, metonimicamente, «Item ipse locus, ubi iurisdictione exercetur»²⁸ e «Item ipse magistratus, qui iurisdictionem exercet, ut *potestas*»²⁹ (tali usi traslati sono

²⁷ EGIDIO FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, cit., s.v. *jūrisdictiō*, accezione II(Translate).1. Si vedano anche anche *Oxford Latin Dictionary*, cit., s.v. *iūrisdictiō*, seconda accezione: «Authority to administer justice, jurisdiction; (transf.) power to decide, discretion»; LUIGI CASTIGLIONI e SCEVOLA MARIOTTI, *Vocabolario della lingua latina IL*, cit., s.v. *iūrisdictiō*, prima accezione: «fig. autorità, facoltà, competenza» (cfr. anche FERRUCCIO CALONGHI, *Dizionario latino italiano*, cit., s.v. *iūris-dictio*, accezione 1.B; FÉLIX GAFFIOT, *Dictionnaire latin-français*, cit., s.v. *jūrisdictiō*, prima accezione fig.; *TLL*, s.v. *iūs*, § *iūris dictio*, accezione 1.a.α *vario usu*, coll. 700-701). Per attestazioni di tale uso si vedano, tra i tanti, SVETONIO, *de vita Caesarum*, *Caligula*, 16, 2: «Magistratibus liberam iurisdictionem et sine sui appellatione concessit»; SENECA, *de clementia*, 1, 1, 2: «quas nationes funditus excidi, quas transportari, quibus libertatem dari, quibus eripi, quos reges mancipia fieri quorumque capiti regium circumdari decus oporteat, quae ruant urbes, quae orientur, mea iuris dictio est» (cfr. anche HENRICO EDUARDO DIRKSEN, *Manuale Latinitatis fontium iuris civilis Romanorum*, cit., s.v. *iurisdictione*, § 2: «Potestas iuris dicundi»).

²⁸ EGIDIO FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, cit., s.v. *jūrisdictiō*, accezione II.2. Si vedano anche *TLL*, s.v. *iūs*, § *iūris dictio*, accezione 1.b (*metonymice*): «α) de finibus, intra quos ius dicitur» (col. 701, r. 68); FERRUCCIO CALONGHI, *Dizionario latino italiano*, cit., s.v. *iūris-dictio*, seconda accezione: «meton., (sede di) giurisdizione»; LUIGI CASTIGLIONI e SCEVOLA MARIOTTI, *Vocabolario della lingua latina IL*, cit., s.v. *iūrisdictiō*, seconda accezione: «giurisdizione (come sede e ufficio nelle provincie imperiali)»; *Oxford Latin Dictionary*, cit., s.v. *iūrisdictiō*, accezione 2.c: «the territory included in one man's jurisdiction»; FÉLIX GAFFIOT, *Dictionnaire latin-français*, cit., s.v. *jūrisdictiō*, seconda accezione: «ressort, juridiction [dans les prov. impériales]». Per attestazioni di tale uso si vedano, tra i tanti, TACITO, *Annales*, 1, 80: «Prorogatur Poppaeo Sabino provincia Moesia, additis Achaia ac Macedonia. Id quoque morum Tiberii fuit, continuare imperia ac plerosque ad finem vitae in isdem exercitibus aut iurisdictionibus habere»; PLINIO IL VECCHIO, *Naturalis historia*, 5, 105: «Sed prius terga et mediterraneas iurisdictiones indicasse conveniat».

²⁹ EGIDIO FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, cit., s.v. *jūrisdictiō*, accezione II.3. Cfr. anche *TLL*, s.v. *iūs*, § *iūris dictio*, accezione 1.b (*metonymice*): «β) de magistratibus iurisdictionem habentibus» (col. 701, r. 77). Come attestazione di tale uso si richiama SICULO FLACCO, *liber gromaticus de condicionibus agrorum*, p. 124, 20: «Agri ex vicinis territoriis alicui urbi assignati praefecturae appellantur ex eo, quod in diversis regionibus magistratus coloniarum iurisdictionem mittere soliti sunt» (citato dal *TLL*, col. 701, r. 78).

giunti pressoché invariati fino a noi, come testimoniano i significati riportati dal *GRADIT*³⁰.

2. *IURISDICTIO* NELLA TRATTATISTICA MEDIEVALE IN LINGUA LATINA

L'ampiezza semantica che il termine aveva acquisito sul finire dell'epoca romana è palesemente riconosciuta dal frammento di Ulpiano che nel *Digesto* apre il titolo *De iurisdictione*: «*lus dicentis officium latissimum est: nam et bonorum possessionem dare potest et in possessionem mittere, pupillis non habentibus tutores constituere, iudices litigantibus dare*»³¹. Non stupisce, dunque, che uno degli obiettivi dei giuristi medievali (civilisti e canonisti) fosse proprio quello di definirne con esattezza il contenuto e delimitarne i confini, ovviamente nell'ottica dei nuovi assetti politici e sociali³².

Come è prevedibile, il termine ricorre frequentemente nelle opere dei glossatori e dei commentatori³³: ai nostri fini è tuttavia sufficiente esaminare le glosse di Irnerio

³⁰ Si veda *GRADIT*, s.v. *giurisdizione*, accezione 3.a: «estens., ambito territoriale su cui si esercita un'attività, sfera d'azione»; e 3.b: «fig. ambito in cui si esercita un'attività, sfera d'azione» (cfr. altresì *Vocabolario Treccani*, s.v. *giurisdizione*).

³¹ *Dig.* II.1.1 (Ulpiano). Il passo, come spiega FRANCESCO DE MARTINO (*La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 146-147), è stato sicuramente oggetto di manipolazione da parte dei compilatori giustiniane. Per una *summa* dei significati e degli usi di *iurisdictione* in epoca giustiniana è d'obbligo il rinvio a HERMANN GOTTLIEB HEUMANN e EMIL SECKEL, *Heumanns Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts. In neunter Auflage neu bearbeitet von E. Seckel. Zweiter, unveränderter Neudruck*, Jena, Fischer, 1926, s.v. *iurisdictione*; *Vocabularium iurisprudentiae romanae, auspiciis Instituti Savignani inchoatum; ex auctoritate Academiae scientiarum Borussicae compositum*, Berolini, Typis et impensis Georgii Reimeri; [poi] Typis et impensis Walter De Gruyter, 1903-1985, s.v. *iurisdictione* (cfr. anche gli esempi riportati da FRANCESCO DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, cit., pp. 140-141, e da M. VAN DE KERCKHOVE, *De notione iurisdictionis in jure romano*, cit., p. 63).

³² Si veda PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, nuova edizione con l'aggiunta di *Dieci anni dopo*, Bari, GLF, 2006, pp. 155-158.

³³ Per una trattazione completa delle glosse e dei commenti al *Corpus Iuris Civilis* in tema di *iurisdictione* è d'obbligo il rinvio a FRANCESCO CALASSO, «*Jurisdictione*» nel diritto comune classico, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, vol. IV, Napoli, Jovene, 1953, pp. 423-443. Cfr.

(«*iurisdictio est potestas cum necessitate iuris s[cilicet] reddendi equitatisque statuende*»)³⁴, Rogerio («*iurisdictio est munus iniunctum publica auctoritate, cum necessitate dicendi, tuendi iuris vel statuende equitatis*»)³⁵ e il commento di Bartolo da Sassoferrato («*iurisdictio est potestas de iure publico introducta, cum necessitate iuris dicendi, et aequitatis, tanquam a persona publica, statuendae*»)³⁶, dai quali si evincono agevolmente le principali novità della *iurisdictio* medievale rispetto a quella romana. Prima fra queste il fatto che, portando a compimento un cambiamento già visibile in epoca imperiale, l'attività giurisdizionale medievale perde del tutto l'originario carattere privatistico e diventa il compito principale del potere pubblico³⁷ (Rogerio parla di «*munus iniunctum publica auctoritate*» e Bartolo afferma che deve essere esercitata «*a persona publica*»), e quindi in primo luogo del sovrano³⁸. Ma rilevante è soprattutto

anche CLAUDIO SCHWARZENBERG, § I.b) *Diritto intermedio*, in GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO *et alii*, voce *giurisdizione*, cit., pp. 200-215, alle pp. 213-215.

³⁴ IRNERIO, *gl. ad Digestum Vetus, de iurisdictione* [Dig. II.1], ad rubr., in ENRICO BESTA, *L'opera d'Irnerio (contributo alla storia del diritto italiano)*, vol. II, *Glosse inedite d'Irnerio al Digestum Vetus*, Torino, Loescher, 1896, p. 20.

³⁵ ROGERIO, *Summa codicis*, liber III, § VII (*de iurisdictione omnium iudicum*), 2 [III, 7, (13)], in *Scripta anecdota glossatorum*, Editio altera emendata curante PALMERIO IOHANNES BAPTISTA, in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, vol. I, Torino, Bottega d'Erasmus, 1962 [facsimile dell'edizione Bononiae, ex aedibus Angeli Gandolphi, typis Societatis Azzoguidiane, 1913], pp. 47-233, a p. 84.

³⁶ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *comm. ad de iurisdictione* [Dig. II.1.1], in *In Primam ff. veteris Partem, cum adnotationibus Alex. Barb Parisij, Claud. á Seissel. And. Poma. Ioan. Franc. Roue. atque aliorum*, Venetiis, apud Iuntas, 1570, fo. 46 v.

³⁷ Sulla natura pubblicistica della *iurisdictio* medievale e sul suo conseguente carattere di *necessitas* si vedano FRANCESCO CALASSO, «*Jurisdictione*» nel diritto comune classico, cit., pp. 430-433; CLAUDIO SCHWARZENBERG, § I.b) *Diritto intermedio*, cit., pp. 214-215; JESÚS VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 45-46; NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 86-87.

³⁸ Scrive ENNIO CORTESE: «*Iudex* era [...] designato [...] il re medesimo. [...] È indubbio che a questi atteggiamenti del linguaggio medievale corrispondesse una congruente immagine delle funzioni del monarca che, sotto il peso delle esigenze legalitarie nutrite nell'età intermedia, appariva come il tutore del diritto, obbligato a garantirne la vita pacifica»; pertanto «la qualifica di giudice gli conveniva particolarmente bene in relazione a un tale genere di compiti» (*La norma giuridica. Spunti teorici nel*

l'ulteriore ampliamento della nozione di *iurisdictio*, in cui non sono più ricomprese solo l'originaria pronuncia del diritto o la più generale amministrazione della giustizia, ma qualsiasi attività necessaria per *aequitatem statuere*³⁹. Difatti, nell'ottica medievale il diritto era qualcosa di preesistente, sovraordinato e immutabile, e l'attività del sovrano – in quanto prolungamento visibile della mano di Dio⁴⁰ – doveva limitarsi a renderlo effettivo in modo da assicurare la giustizia⁴¹ (che coincideva con la salvaguardia dell'ordine costituito)⁴². A tal fine il re si poteva avvalere sia della funzione giurisdizionale, sia delle funzioni legislativa e amministrativa (che nella prima – e più importante – erano ricomprese)⁴³: il concetto illuministico di divisione dei poteri,

diritto comune classico, Milano, Giuffrè, vol. II, 1964, pp. 378-379). Sul «re come giudice, ossia come realizzatore della giustizia» si vedano ANTONIO MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale: il re giudice*, in «Jus», N.S., V (1954), pp. 385-410, a p. 403; PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit. pp. 130-132; PIETRO COSTA, *Iurisdictio, Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 181-182, al quale si rinvia altresì per una trattazione approfondita del concetto di *iurisdictio* nel pensiero giuridico medievale.

³⁹ L'*aequitas* era il principio cardine dell'ordinamento giuridico medievale e consisteva nell'attuazione della giustizia nel caso concreto: si vedano PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 175-181; FRANCESCO CALASSO, «*Jurisdictio*» nel diritto comune classico, cit., pp. 430 e 442; CLAUDIO SCHWARZENBERG, § I.b) *Diritto intermedio*, cit., p. 214; MARIO CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, il Mulino, 1994, p. 525; ENNIO CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, vol. II, *Il basso Medioevo*, pp. 93-102; NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., p. 21; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma, Aracne, 2009, p. 13.

⁴⁰ Si veda PIETRO COSTA, *Iurisdictio*, cit., p. 110 (cfr. anche ENNIO CORTESE, *La norma giuridica*, vol. II, cit., p. 379; MARIO CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 525).

⁴¹ Si vedano ANTONIO MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale*, cit., p. 402; PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 131.

⁴² Cfr. PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 94-95; PIETRO COSTA, *Iurisdictio*, cit., p. 110.

⁴³ Scrive MARIO CARAVALE: «Le due componenti della potestà regia, quella di amministrare la giustizia e l'altra di legiferare erano [...] viste dalla dottrina come intimamente connesse, la seconda essendo diretta conseguenza della prima e da questa sola legittimata. La legislazione era una forma di giustizia» (*Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 527). Cfr. anche ENNIO CORTESE, *La norma giuridica*, vol. II, cit., p. 377; ANTONIO MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale*, cit., pp. 403-404;

proprio degli ordinamenti odierni, era chiaramente estraneo al pensiero medievale che, più che alla distinzione, tendeva alla sintesi⁴⁴. Cosicché *iurisdictio* finiva per identificarsi non solo con la *potestas iuris dicendi*, ma con tutto «il complesso dei poteri necessari al governo di un ordinamento, e, per illazione, [con] l'ordinamento stesso»⁴⁵.

Inevitabile conseguenza di tale progressivo ampliamento semantico era la considerazione di *iurisdictio* come *genus*, al cui interno, in una relazione di iperonimia-iponimia, venivano a formarsi diversi *gradus*, che variavano – in base alla quantità di imposizioni che il soggetto dominante poteva esercitare – dal *merum imperium* alla *iurisdictio* in senso stretto⁴⁶; così, ad esempio, nella *Glossa* accursiana si legge: «Dic ergo

ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, seconda edizione, Bologna, il Mulino, 2007, p. 135; GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976, pp. 53-54.

⁴⁴ Precisa infatti PIETRO COSTA: «il dogma della divisione dei poteri [...] è una troppa manifesta consacrazione di un fatto storicamente determinato per servire come schema di ermeneutica storica del pensiero di un ormai lontano duecento», e ancora: «il giurista del XIII secolo non distingue, innanzitutto, ma sintetizza [...]. Le distinzioni vi sono, ma vengono dopo» (*iurisdictio*, cit., p. 149). Cfr. anche MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 527; PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 131, nota 7.

⁴⁵ FRANCESCO CALASSO, *Medio evo del diritto. I - Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 500 (cfr. anche ID., «*Jurisdictio*» nel diritto comune classico, cit., p. 425; ID., *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, seconda edizione, Milano, Giuffrè, 1951, p. 98). Si vedano altresì MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 524; ENNIO CORTESE, *La norma giuridica*, vol. II, cit., p. 379, nota 29; PIETRO COSTA, *iurisdictio*, cit., il quale precisa che «*iurisdictio* è potere, ogni possibile potere, il culmine del potere» (p. 132), e ancora «'posse', potere indifferenziato» (a p. 133).

⁴⁶ Si veda PIETRO COSTA, *iurisdictio*, cit., pp. 113; NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., p. 23. Per un'analitica classificazione dei gradi della *iurisdictio* medievale si rimanda a JESÚS VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, cit., pp. 71-100 (cfr. anche CLAUDIO SCHWARZENBERG, § I.b) *Diritto intermedio*, cit., p. 212). Come ricorda FEDERIGO BAMBI, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009, p. 747, tale classificazione era già presente *in nuce* nel *Digesto* (cfr. *Dig.* II.1.3 [Ulpiano]: «*Imperium aut merum aut mixtum est. Merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum, facinorosos homines, quod etiam potestas appellatur. Mixtum est imperium, cui etiam iurisdictio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. Iurisdictio est etiam iudicis dandi licentia*»).

quatuor esse gradus iurisdictionis; nam alia merum, alia mixtum, alia cohercio modica, alia remanet in suo nomine et iurisditio appellatur»⁴⁷.

L'articolazione di *iurisdictionio* in *plenissima* e *plena* è invece da ricondursi alla più ampia teoria della *iurisdictionio* elaborata dai giuristi medievali (e in particolar modo da Bartolo da Sassoferrato) per giustificare la *potestas statuendi* comunale (che non trovava altrimenti giustificazione nelle fonti giustinianee)⁴⁸. Secondo Bartolo, l'Impero era suddiviso in una pluralità di *iurisdictioniones*⁴⁹ che andavano dalla *minima* del *dominus* fondiario a quella *maxima* (*plenissima* per l'appunto) dell'imperatore⁵⁰. Ciascuna

⁴⁷ ACCURSIO, *glo. Mistum est, ad l. Imperium ff. de iurisdictione* [Dig. l.2 pr.], in *Glossa in Digestum Vetus*, in *Corpus Glossatorum Juris Civilis*, curante Iuris Italici Historiae Instituto Taurinensis Universitatis, vol. VII, Augustae Taurinorum, ex Officina Erasmiana, 1969 [facsimile dell'edizione Venezia, 1488], fo. 22 r. Per altre attestazioni si rinvia a PIETRO COSTA, *iurisdictionio*, cit., pp. 112-113 (cfr. in particolare nota 29); CLAUDIO SCHWARZENBERG, § I.b) *Diritto intermedio*, cit., p. 215; FRANCESCO CALASSO, «*Jurisdictionio*» nel diritto comune classico, cit., pp. 433-434. Sul criterio distintivo tra le due principali *species* di *iurisdictionio*, ossia *imperium* e *iurisdictionio* in senso stretto, si cita CINO DA PISTOIA, *comm. ad de iurisdictione omnium iudicum* [Dig. II.1.3]: «Imperium est legitima potestas, de iure publico introducta, cum necessitate iuris dicendi et aequitatis statuendae, consistens in iis quae ex potestate iudicis et auctoritate dependent. Iurisdictionio est legitima potestas de iure publico introducta, cum necessitate et ceteris ut supra consistens in iis causis quae ratione obligationis vel pleni iuris, quod ex parte agentis residens consistit, aliquod applicando parti» (in *Super Codice & Digesto veteri lectura characteribus latinè adeò dispositis, suisque accentibus, diphthongis, & diuisionibus tanto labore adornata, vt vix, quid Momus, quod carpat, inuenire possit, feliciter exit*, Lugduni, 1547, fo. 18 r). La *iurisdictionio*, dunque, a differenza dell'*imperium*, implicava un diritto della parte pieno e sufficiente: difatti JAN FREDERIK NIERMEYER e C. VAN DE KIEFT (*Mediae Latinitatis lexicon minus. Lexique latin medieval-français/anglais. A medieval Latin-French/English dictionary*, Leiden, Brill, 1976) definiscono *iurisdictionio* come «un droit subjectif – a particular right».

⁴⁸ Cfr. FRANCESCO CALASSO, *Medio evo del diritto*, cit., pp. 499-501, e MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., pp. 515-517 (i quali illustrano anche la teoria della *permissio*, sempre elaborata a tale scopo).

⁴⁹ Il termine *iurisdictionio* va qui inteso nel già visto significato di 'ordinamento giuridico': cfr. *supra*.

⁵⁰ Come scrive FEDERIGO BAMBI: «se la *iurisdictionio plenissima* spetta solo al principe, una — teoricamente — ben inferiore potrà attribuirsi anche ai magistrati comunali» (*Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia*, cit., p. 748). Per la classificazione bartoliana delle varie *iurisdictioniones* si veda JESÚS VALLEJO, *Ruda equidad, ley consumada*, cit. pp. 136-140.

iurisdictio, nell'ambito e in relazione ai bisogni del proprio ordinamento, era *plena*, ossia poteva dotarsi di proprie norme e stabilire autonomamente forme e modi di evoluzione del proprio diritto⁵¹. In questo modo, a fondamento degli statuti comunali, «non c'era più la concessione di un'autorità superiore, ma la sostanza stessa del sistema giuridico vigente nell'Impero universale, con le sue articolate componenti»⁵².

Iurisdictio non aveva tuttavia solo specificazioni graduabili, ma talvolta anche antinomiche e complementari, come dimostra la tanto fortunata opposizione tra *iurisdictio in spiritualibus* e *iurisdictio in temporalibus*, che riproduce nella semantica del termine la dualità del sistema di potere medievale⁵³. La *iurisdictio* poteva poi essere *alta* o *bassa*, *civile* o *modica*, *ordinaria* o *peculiaris*, come attestano i vocabolari e i glossari

⁵¹ Si vedano FRANCESCO CALASSO, *Medio evo del diritto*, cit., p. 500; MARIO CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 517.

⁵² MARIO CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 517. Scrive BARTOLO DA SASSOFERRATO, *comm. ad de iustitia et iure, l. Omnes populi [Dig. l.1.9]*, in *In Primam ff. veteris Partem*, cit., fo. 9 v: «facere statuta, est iurisdictio in genere sumpta». La teoria di Bartolo fu poi ampliata da Baldo degli Ubaldi: si vedano FRANCESCO CALASSO, *Medio evo del diritto*, cit., pp. 500-501; NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., pp. 87-91; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, cit., p. 13.

⁵³ Come si evince dall'*Introductio* di STEFANO TORNACENSE alla sua *Summa*, le due *iurisditiones* erano poste in una situazione di complementarità: «In eadem civitate sub eodem rege duo populi sunt, et secundum duos populos duae vitae, secundum duas vitas duo principatus, secundum duos principatus duplex iurisditionis ordo procedit. Civitas ecclesia; civitatis rex Christus; duo populi, duo in ecclesia ordines: clericorum et *laicorum*; duae vitae: *spiritualis* et *carnalis*; duo principatus: sacerdotium et regnum; duplex iurisdictio: *divinum ius* et *humanum*» (*Die summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani*, herausgegeben von JOHANN FRIEDRICH VON SCHULTE, Giessen, Roth, 1891, p. 1). Per altre attestazioni cfr. PIETRO COSTA, *Iurisdictio*, cit., pp. 129-130 (e anche ANTONIO MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale*, cit., pp. 404-405). Sul rapporto tra le due *iurisditiones* si rinvia più diffusamente a FRANCESCO CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, cit.

di latino medievale⁵⁴ (nei quali è spesso riportata anche la già nota accezione metonimica di 'luogo dove la giurisdizione viene esercitata')⁵⁵.

3. GIURISDIZIONE NEI PRIMI TESTI IN VOLGARE

Iurisdiction, termine cardine della trattatistica giuridica (che ancora a lungo rimarrà fedele al latino)⁵⁶, gode di pari fortuna anche nel volgare: per i secoli V-XI il *Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon*⁵⁷ rileva le forme mediolatine *iurisdicio* e *iurisditio*⁵⁸; ma, per quanto riguarda i secoli XIII e XIV, dall'analisi congiunta e sistematica dei repertori

⁵⁴ Nel *Glossarium mediae et infimae latinitatis* di CHARLES DU CANGE, cit., si legge, s.v. *iurisdiction*: «JURISDICTION ALTA ET BASSA, Major et inferior justitia, vulgo Haute et basse justice»; «JURISDICTION CIVILIS ET MODICA, Gall. Moyenne et basse justice»; «JURISDICTION PRÆDIALIS, Quæ circa prædia versatur» (la voce si conclude poi con un riferimento alla *iurisdiction ecclesiastica*: «*Jurisdictionis Ecclesiasticæ violatores, imo et judices laici jurisdictionem suam in subditos ecclesiæ exercentes, gravi pœna mulctabantur, ut testatur Charta decani et capituli Paris. ann. 1214*»). Si veda anche il *DMLBS*, che riporta prima il significato più ampio e generale del termine («[authority for] administration of justice, jurisdiction»), e, a seguire, le varie specificazioni (declinate spesso in coppie antinomiche): «Gascon, distinguished as *alta* or *bassa*»; «ecclesiastic, distinguished as *ordinaria* or *peculiaris*»; «monastic, distinguished as *regularis*» (s.v. *iurisdiction*, prima accezione). Cfr. pure LEO F. STELTEN, *Dictionary of Ecclesiastical Latin, with an appendix of Latin expressions defined and clarified*, Peabody, Hendrickson, 1995, s.v. *jurisdiction*, per l'opposizione tra *iurisdiction ordinaria* e *delegata* nelle fonti ecclesiastiche.

⁵⁵ Si vedano JAN FREDERIK NIERMEYER e C. VAN DE KIEFT, *Mediae Latinitatis lexicon minus*, cit., s.v. *iurisdiction*, seconda accezione («une circonscription judiciaire – a judicial district»), e *DMLBS*, s.v. *iurisdiction*, seconda accezione («territory in which jurisdiction is exercised»).

⁵⁶ D'altronde, come spiega PIERO FIORELLI, l'adozione del latino come lingua del diritto permetteva «un dialogo ideale coi maestri indiscussi di mille anni prima e un dialogo effettivo, su basi certe, coi cultori della giustizia sparsi per il mondo» (*La lingua del diritto e dell'amministrazione*, cit., p. 13).

⁵⁷ FRANCESCO ARNALDI e PASQUALE SMIRAGLIA, *Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon (saec. V ex.-saec. XI in.)*, Editio altera aucta addendis quae confecerunt LAURA CELENTANO, ANTONIUS DE PRISCO, ANTONIUS VINCENTIUS NAZZARO, IOHANNES POLARA, PASCHALIS SMIRAGLIA, MARIA TURRIANI, Tavarnuzze, Impruneta, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2001 [facsimile dell'edizione Bruxelles, Secrétariat administratif de l'U.A.I., 1939-1964].

⁵⁸ Mentre il *DMLBS* segnala *jurisdiction* quale forma in uso nel latino medievale inglese.

testuali *Corpus OVI*, *Vocanet-LLI* e *LIZ* emergono ben 70 varianti italoromanze del termine⁵⁹, per 1205 occorrenze totali distribuite in 105 testi⁶⁰.

Come è prevedibile, i testi in cui compaiono le attestazioni sono in massima parte toscani (80⁶¹ su 105, circa il 77,2%⁶²) e in prevalenza di natura giuridica (38 su 105, il

⁵⁹ *Giurdictione, giurditione, giuredictione, giureditione, giuredittione, giuresdictione, giuresdizione, giurictione, giuridicione, giuridictione, giuriditione, giuridizion, giuridizione, giuridizioni, giurisdiçione, giurisdiçioni, giurisdictione, giurisdictioni, giurisditione, giurisditioni, giurisdition, giurisdizione, giurisdizioni, giurisione, giurissione, giuritione, giurizione, giurizioni, iurdictione, iuredictione, iureditione, iuresdictione, iuridicion, iuridicioni, iuridictione, iuriditione, iuridittione, iuridizion, iuridizione, iuridizioni, iurisdectione, iurisdiccioni, iurisdicion, iurisdición, iurisdicione, iurisdicioni, iurisdiciuni, iurisdictione, iurisdictioni, iurisditiom, iurisditione, iurisditioni, iurisdizione, iurissione, iuritione, iusridizione, juredectiione, juridizione, jurisdiccione, jurisdiccioni, jurisdicion, jurisdición, jurisdicione, jurisdictione, jurisdictioni, jurisdiciuni, jurisdictione, jurisdictioni, jurisditione, jurisditioni, jurisdizione* (si considerano qui congiuntamente le varianti dei due esiti *giurisdizione* e *giurizione*, lemmatizzati invece separatamente nel *TLIO*).

⁶⁰ I testi diventerebbero 106 (e le attestazioni 1240) se si considerassero come due testi distinti la *Nuova Cronica* di Giovanni Villani, a cura di GIUSEPPE PORTA, 3 voll. (I. Libri I-VIII; II. Libri IX-XI; III. Libri XII-XIII), Parma, Fondazione Pietro Bembo/Ugo Guanda Editore, 1990-1991, e la *Cronica di Giovanni Villani a miglior lezione ridotta*, a cura di IGNAZIO MOUTIER, voll. I-VII, Firenze, Magheri, 1823.

⁶¹ Nel conteggio sono inclusi anche un testo senese-umbro (lo *Statuto di Chiarentana*), e uno pisano-sardo (*Capitoli della Carta di Luogo di Cagliari*).

⁶² Più della metà dei quali di provenienza fiorentina. Vi sono però anche 13 testi (il 12,4%) di provenienza settentrionale (8 di area veneta, 4 di area emiliana e uno piemontese); 8 testi (il 7,6%) appartenenti all'area centrale non toscana (6 umbri - di cui uno umbro-romagnolo - e due laziali); e 4 testi (poco meno del 4%) di area meridionale estrema (per la precisione siciliana).

36,2% del totale⁶³), anche se non mancano testi di genere storico⁶⁴, didattico-religioso⁶⁵, filosofico⁶⁶, letterario⁶⁷ ed epistolare⁶⁸.

La prima attestazione in volgare è del 1268⁶⁹: in un volgarizzamento compiuto da Andrea da Grosseto dei *Trattati morali* di Albertano da Brescia compare difatti la forma *giuridicione*⁷⁰. Secondo i dati del *Corpus OVI*, è invece del 1292, e sempre di area toscana, e in ispecie fiorentina, la prima attestazione dell'attuale forma *giurisdizione*, che viene impiegata da Bono Giamboni nel volgarizzamento dell'*Arte della guerra di Vegezio Flavio*⁷¹. Tale forma, oltre ad essere una delle più comuni nei testi due-

⁶³ Numerosissimi sono soprattutto gli statuti (34 su 38).

⁶⁴ Sono 16, ossia il 15,2%: tra questi si ricorda in particolare la *Cronica* di Giovanni Villani.

⁶⁵ Si tratta di una decina di testi, il più antico dei quali è la raccolta delle *Prediche inedite* di Giordano da Pisa del 1309.

⁶⁶ Sono 4 testi, dei quali si menziona il *Convivio* dantesco, in cui la parola *giurisdizione* ricorre ben quattro volte.

⁶⁷ Si tratta di una decina di testi, a cui si aggiungono 9 testi di commento alla *Commedia*. Si sottolinea, inoltre, che il termine ricorre più volte nelle opere di Boccaccio: nel *Filocolo*, nell'*Ameto* e nel poema in versi *Teseida* si trova la forma *iurisdizione*; nei più tardi *Corbaccio* e *Decameron* si rinviene la forma già toscana *giurisdizione*; infine nelle *Esposizioni sopra la Comedia di Dante* compare la forma apocopata *giurisdizion*.

⁶⁸ Sono 4 le raccolte di lettere in cui il termine compare.

⁶⁹ È invece del 1209 la prima attestazione dell'antico francese *jurisdiction* (si vedano *TLF*, s.v. *jurisdiction*; *FEW*, s.v. *JUS*, § 2); mentre la forma *jurisdición*, propria dell'antico spagnolo, è attestata a partire dal XIV secolo (cfr. MARTÍN ALONSO, *Diccionario medieval español: desde las Glosas Emilianensis y Silenses [s. X] hasta el siglo XV*, Salamanca, Universidad Pontificia, 1986, s.v. *jurisdición*).

⁷⁰ «Addunque, si tu voli far vendetta, ricorrene al giudicie che n'abbia giuridicione e licenzia; lo quale, mediante e per aiuto de la ragione, debitamente punirà gli aversari tuoi, e non tarderà» (Andrea da Grosseto, *Trattati morali di Albertano da Brescia volgarizzati*, libro II, cap. XL, p. 134, r. 22 [citato dal *Corpus OVI*]).

⁷¹ «Lungo sermone sarebbe s'i' volessi nominare tutte le provincie che sono state combattenti e vittoriose, le quali tutte oggi sono venute sotto la giurisdizione dell'Impero di Roma» (Bono Giamboni, *Arte della guerra di Vegezio Flavio volgarizzata* [a cura di FRANCESCO FONTANI], Firenze, Per Giovanni Marenigh, 1815, libro I, cap. XXVIII, p. 37, r. 2 [citato dal *Corpus OVI*]). La citazione è presente anche nel *GDLI*, s.v.

trecenteschi⁷², è quella adoperata da Dante nel *Convivio* e (soprattutto) da Boccaccio nel *Decameron*.

Venendo poi alla semantica, il termine nei documenti volgari dell'epoca assume significati in linea con quanto detto a proposito dei testi medievali in latino⁷³: il significato più comune resta quello ormai consolidato di 'funzione (e potere) di amministrare la giustizia tramite l'esercizio dell'attività giudiziaria'⁷⁴: «Giurisdictione è et iandio mistiere a giudicare» (*Trattato della Dilezione di Albertano da Brescia volgarizzato* del 1275)⁷⁵; «ciascuno giudice, al quale secondo la forma degli statuti del detto comune pertiene la giurisdictione o cognitione de' piati civili» (*Statuto del podestà di Firenze del 1355*)⁷⁶; «costoro, che sotto la sua giurisdizion son dannati» (Giovanni Boccaccio, *Esposizioni sopra la Comedia di Dante*)⁷⁷.

Tuttavia, come si è visto, a seguito di una progressiva estensione semantica, il termine nel Medioevo ha finito per assumere anche il significato di 'potere sovrano di governo (inclusivo delle potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria) su di un determinato

giurisdizione, § 7; il *DELIN* (s.v. *giuris-*), invece, si limita a segnalare che il termine è attestato nelle opere di Dante e Giordano da Pisa prima del 1311.

⁷² È attestata in ben 20 testi, quasi tutti di area fiorentina. Più frequente (per numero di testi nei quali compare) è solo la forma *giuridizione* (riscontrata in 21 testi).

⁷³ Cfr. FEDERIGO BAMBI, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia*, cit., pp. 747-748. Per i significati che il termine assume nel volgare si veda anche la voce nel *TLIO*.

⁷⁴ E, in senso più stretto, anche 'sfera di competenza e ambito di potere attribuito al singolo organo, soggetto o istituzione giudicante rispetto a un altro': «e ordinòvi rettori cittadini con certa limitata giuridizione, recando il sangue e l'altre cose più gravi alla corte del podestà del Comune di Firenze» (Matteo Villani, *Cronica*, libro I, cap. LXXV, vol. I, p. 144, r. 1 [citato dal *Corpus OVI*]); «Donde la notte Cristo fu preso, e menato a Pilato; e sì lo dimandò di molte cose, ma intendendo che Galileo era, sì lo mandò ad Erode, ch'era di sua iurisdizione» (fra Niccolò da Poggibonsi, *Libro d'oltramare*, cap. xci, vol. I, p. 204, r. 13 [citato dal *Corpus OVI*]). Cfr. anche *GDLI*, s.v. *giurisdizione*, § 1.

⁷⁵ Libro III, cap. XLIII, p. 239, r. 15 (citato dal *Corpus OVI*).

⁷⁶ Libro II, cap. VIII, p. 358, r. 2 (citato dal *Corpus OVI*).

⁷⁷ Cap. VII (ii), § 98, p. 431, r. 27 (citato dal *Corpus OVI*).

territorio'⁷⁸: «che per tanto oltre quanto le nostre operazioni si stendono tanto la maiestade imperiale ha giurisdizione, e fuori di quelli termini non si sciampa» (Dante Alighieri, *Convivio*)⁷⁹; «un poggio simile al nostro, che nostra iurisdizione era, s'hanno preso, e abitanlo oltre a nostro volere, e chiamansi Cireti» (Giovanni Boccaccio, *Filocolo*)⁸⁰.

E, ancora, tipicamente medievale è l'uso del termine nel valore indifferenziato (e talvolta metaforico) di 'potere, influenza, protezione, custodia'⁸¹: «Poi ch'io son tutto a la giu[ri]dizione / d'amore, a cui sog[g]etto son donato» (Pacino di ser Filippo Angiulieri, *Sonetti in tenzone con Chiaro Davanzati*)⁸²; «E però che nella faccia massimamente in due luoghi opera l'anima - però che in quelli due luoghi quasi tutte e tre le nature dell'anima hanno giurisdizione - cioè nelli occhi e nella bocca» (Dante Alighieri, *Convivio*)⁸³; «e benché sotto la sua custodia e giurisdizione lasciate fossero, nondimeno come sue donne e maggiori l'onorava» (Giovanni Boccaccio, *Decameron*)⁸⁴.

Per quanto concerne, poi, gli usi traslati, resta molto diffuso nei primi testi in volgare l'uso metonimico del termine per indicare l'ambito territoriale in cui la

⁷⁸ E, in linea con il particolarismo giuridico medievale, pure quello (collegato) di 'insieme dei diritti, prerogative e privilegi attribuiti a un determinato soggetto': «E mossono di Campagna un franco e ardito cavaliere, che avea nome messer Gian di Celona, potente più che leale, con alcune giuridizioni a lui date dallo imperadore» (Dino Compagni, *Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi*, libro I, cap. XIII, p. 141, r. 26 [citato dal *Corpus OVI*]); «dolendosi del Comune di Siena, come per lo decto Comune di Siena cinque castella et la giurisdictione d'esse, apartinenti legiptimamente al Comune d'Orbivieto, sono state, già è più tempo, loro occupate et tenute» (*Lettere e istruzioni della prima metà del secolo XIV dettate dai Cancellieri [di Firenze] in lingua volgare*, 64 [1349], p. 663, r. 16 [citato dal *Corpus OVI*]); «Pinca mia da seme, ella è una troppo gran donna, e poche case ha per lo mondo nelle quali ella non abbia alcuna giurisdizione» (Giovanni Boccaccio, *Decameron*, VIII, 9, p. 567, r. 31 [citato dal *Corpus OVI*]). Cfr. anche *GDLI*, s.v. *giurisdizione*, §§ 2, 3 e 4.

⁷⁹ Libro III, cap. VIII, p. 197, r. 17 (citato dal *Corpus OVI*).

⁸⁰ Libro V, cap. XLIX, p. 598, r. 11 (citato dal *Corpus OVI*).

⁸¹ Cfr. anche *GDLI*, s.v. *giurisdizione* § 6.

⁸² D. 15a, v. 1, p. 402, r. 1 (citato dal *Corpus OVI*).

⁸³ Libro III, cap. VIII, p. 197, r. 17 (citato dal *Corpus OVI*).

⁸⁴ II, 8, p. 142, r. 6 (citato dal *Corpus OVI*).

giurisdizione può essere esercitata⁸⁵: «E le dette cose abiano luogo ove l'attore e l'adomandatore fosse della giurisdizione del Comune di Firenze» (*Statuto dell'Arte di Calimala del 1334*)⁸⁶; «E quelli, se in la nostra força vuj porè haver avanti che vuj ve partè de la iurisdicion e destreto de li luogi e luogo là che li diti excessi serà stadi cometudi» (*Lettere di Marin Faliero*)⁸⁷.

Riguardo, infine, alle collocazioni o alle sequenze (più o meno fisse) in cui il termine appare, tra le più rilevanti si segnalano: *declinare alla giurisdizione, la giurisdizione, sotto la giurisdizione* («rifiutare le decisioni o l'autorità di un organismo giuridico»)⁸⁸; *giurisdizione di sangue* («piena potestà giudiziaria in materia penale, inclusiva del potere di irrogare la pena di morte»)⁸⁹; *giurisdizione temporale e/o spirituale* («piena potestà nelle questioni relative agli affari terreni e/o ultraterreni»)⁹⁰; *giurisdizione civile e criminale* («potere di giudicare e infliggere pene in tutte le questioni di diritto civile e

⁸⁵ Cfr. *GDLI*, s.v. *giurisdizione*, § 5.

⁸⁶ Libro I, cap. xxxix, p. 223, r. 9 (citato dal *Corpus OVI*).

⁸⁷ Lett. 1, p. 31, r. 31 (citato dal *Corpus OVI*).

⁸⁸ *TLIO*, s.v. *declinare*, § 4.1. Per alcune attestazioni si vedano il *Breve di Villa di Chiesa di Sigerro*: «che alcuna persona de li suprascripti personi fusse in de la suprascripta Villa o in de li suoi confine, lo quale non si volesse declinare socto la loro iurisdiccioni, infra octo die messo lo bando s'è debbia andare a ffare scrivere in su li atti de la Corte, s'è come elli non si vuoli declinare a la loro iurisdiccione» (libro I, cap. lxxvii, p. 74, r. 18 [citato dal *Corpus OVI*]); e il *Breve dell'ordine del mare di Pisa e Ordinamenti aggiunti*: «non si possa declinare la iurisdiccione delli dicti consuli, nè opponere exceptione che alcuna persona a loro sottoposta» (cap. viii, p. 476, r. 19 [citato dal *Corpus OVI*]).

⁸⁹ *GDLI*, s.v. *giurisdizione*, § 1. In merito ai soggetti titolari della *potestas gladii* cfr. ENNIO CORTESE *La norma giuridica*, vol. II, cit., p. 379, nota 29, e già FRANCESCO CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, cit., pp. 102-103. Per attestazioni di *giurisdizione di sangue* si veda, a titolo esemplificativo, la *Cronica* Filippo Villani, cap. lxxix, p. 677, r. 22: «necessario era che nella città e di fuori avesse giurizione di sangue con pieno albitrio»; e cap. xcvi, p. 729, r. 22: «la sua domanda fu messa a secuzione, la quale i sottili veditori non ebbono per meno che domandare giuridizione di sangue» (passi citati dal *Corpus OVI*).

⁹⁰ Tra gli esempi si riportano l'*Ottimo commento alla Commedia, Paradiso*, cap. ix, p. 226, r. 12 (citato dal *Corpus OVI*): «E qui predice, come il Vescovo di Feltro tutta la sua giurisdizione, che avea civile e spirituale»; e lo *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, cit., libro III, cap. cl, § 4, vol. II, p. 218, r. 5: «tucte l'altre persone de la città e contado de Peroscia, le quale sonno suiecte en temporale iurediccione a la podestà e al capetanio del comuno de Peroscia».

penale')⁹¹; (*mero e misto imperio e giurisdizione* ('piena potestà giudiziaria in materia civile e penale con facoltà di comminare ogni tipo di pena, inclusa quella di morte')⁹².

4. IL FRANCESE *JURI(S)DICTION* E L'ITALIANO *GIURISDIZIONE* ALLA PROVA DELLE TEORIE POLITICHE DELL'ETÀ MODERNA

A partire dall'epoca comunale, gradatamente il legiferare prese il posto del giudicare come modello dell'azione politica⁹³ e al "re giudice" si affiancò, e poi si sostituì, la figura del "principe legislatore"⁹⁴. Difatti, tra i due modelli politici proposti dal Medioevo, l'uno rivolto essenzialmente e primariamente alla salvaguardia della giustizia (e costruito quindi attorno all'idea di giurisdizione), e l'altro nato invece dal concetto di *plenitudo potestatis* del principe (e vertente sull'illimitatezza di tale potere), prevalse il secondo⁹⁵, sancendo così il lento ma inesorabile declino del particolarismo giuridico medievale e della commistione tra apparati autoritari e società civile, a favore invece

⁹¹ Si vedano, ad esempio, lo *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, cit., libro II, cap. II, § 39, vol. I, p. 359, r. 6: «se alcuno non suieto a la giuredictione del comuno de Peroscia principalmente en le civile e criminale litigasse overo alcuna cosa adomandasse ad alcuno peruscino»; e il *Breve di Villa di Chiesa di Sigerro*, cit., libro I, cap. IV, p. 27, r. 28: «Item, che la Jurisdictione dello dicto Capitano o Rectore, così la civile chome la criminale, sia et essere debbia in de la dicta terra di Villa di Chiesa».

⁹² Si vedano, a titolo esemplificativo, il *Breve del Popolo e delle Compagne del Comune di Pisa* del 1330, cap. CXXXIII, p. 584, r. 4 (citato dal *Corpus OVI*): «Lo quale sindaco abbia mero et mixto imperio et iurisdictione contra li soprascripti Podestà, Capitano, et di loro et di catuno di loro giudici, chavalieri et notari, et berrovieri et famigliari, et ufficiali forestieri del Comuno di Pisa»; e l'*Ottimo commento alla Commedia, Inferno*, cap. VII, p. 120, r. 7 (citato dal *Corpus OVI*): «Ella provvede, giudica ec. In queste parole pone l'Autore tre atti di fortuna, [con] che nne mostra che quanto a sè, fortuna ella procede da chi ha mero e puro imperio con ogni giurisdizione».

⁹³ Si veda PIETRO COSTA, *Iurisdictionis*, cit., p. 176.

⁹⁴ Già tuttavia presente *in nuce* nella compilazione giustiniana: si veda ENNIO CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. II, cit., p. 407-408, nota 48a.

⁹⁵ Si veda ANTONIO MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale*, cit., pp. 409-410.

dell'affermarsi di monarchie virtualmente assolute, con il quasi-monopolio della potestà di comando sulla comunità⁹⁶.

Il distacco dall'Impero e la formazione dello Stato nazionale avvennero precocemente in Francia⁹⁷, ed è pertanto lì che si vennero a formare, prima che altrove, le condizioni necessarie per la nascita della monarchia assoluta e la maturazione del correlato concetto di *sovranità*, che sostituì quello di *iurisdictio* nello spiegare il potere dell'autorità suprema. Il passaggio tra i due sistemi è evidente in Jean Bodin⁹⁸: nella *Methodus*⁹⁹ l'autore impiega ancora il termine *iurisdictio*¹⁰⁰ per definire il potere sovrano, e pone la funzione giurisdizionale come la prima e più importante tra quelle

⁹⁶ Cfr. GIOVANNI BOGNETTI, *La divisione dei poteri*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 19-20; ANTONIO MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale*, cit., pp. 409-410; MARIO GALIZIA, *La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione francese*, Milano, Giuffrè, 1951, pp. 127-128.

⁹⁷ Si ricorda che già agli albori del XIV secolo Filippo il Bello, con la celebre formula «rex Franciae princeps est in regno suo, utpote qui in illo in temporalibus superiorem non recognoscat», si era posto nel suo territorio al pari dell'imperatore (si veda NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., p. 82).

⁹⁸ Per un approfondimento sul pensiero di Jean Bodin (Angers, 1529 - Laon, 1596), si rinvia a VINCENZO PIANO MORTARI, *Il pensiero politico dei giuristi nel Rinascimento*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da LUIGI FIRPO, vol. III, *Umanesimo e Rinascimento*, a cura di GIUSEPPE ALBERIGO et alii, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1987, pp. 411-509, alle pp. 452-474, nonché ai già menzionati MARIO GALIZIA, *La teoria della sovranità*, cit., pp. 140-149 (in particolare la bibliografia di p. 140, nota 42), e NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., pp. 93-96 (soprattutto la bibliografia di p. 93, nota 48).

⁹⁹ JEAN BODIN, *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, Parisiis, apud Martinum Juvenem, 1566 (per un confronto tra le teorie espresse nella *Methodus* e nei *Six livres de la République* si veda in particolare l'edizione curata e commentata da SARA MIGLIETTI, Pisa, Edizioni della Normale, 2013).

¹⁰⁰ Si vedano VINCENZO PIANO MORTARI, *Il pensiero politico dei giuristi nel Rinascimento*, cit., p. 456; NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., p. 94.

regie¹⁰¹; nei *Six livres de la République*¹⁰² Bodin introduce, invece, il termine *souveraineté* (che sostituisce *iurisdictio*) per indicare il potere assoluto e perpetuo proprio dello Stato¹⁰³, e considera al contrario predominante la funzione legislativa¹⁰⁴. Tale teoria fu poi sviluppata ulteriormente da Samuel Pufendorf, per il quale «la giurisdizione da nozione generale diventa una semplice componente, ancora pressoché indistinta, della sovranità, un potere subordinato in quanto da essa derivato»¹⁰⁵.

Tutto ciò rileva ai nostri fini nella parte in cui, in modo consequenziale, anche il termine francese *juri(s)disction* (che – al pari dell'italiano *giurisdizione* – aveva visto il

¹⁰¹ Scrive VINCENZO PIANO MORTARI: «Nello scritto del 1566 le caratteristiche essenziali dell'autorità sovrana erano espresse con il termine tradizionale di *iurisdictio*. Il termine implicava in primo luogo il potere giurisdizionale implicito nel diritto di nominare le magistrature più alte e di stabilire le loro competenze. Gli altri requisiti della potestà sovrana erano fissati in un ordine successivo di competenze stabilito in questo modo: la funzione legislativa, il potere di dichiarare la guerra e di concludere la pace, la potestà di giudicare in ultima istanza e infine quella di vita o di morte su tutti i cittadini. La *iurisdictio*, dunque, esprimeva la prerogativa prima e più importante della sovranità, *una ac praecipua*, e precedeva per ordine di importanza quel potere di legiferare, che nella *République* doveva rappresentare il suo requisito più caratteristico ed esclusivo» (*Il pensiero politico dei giuristi nel Rinascimento*, cit., p. 456). Cfr. anche NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., p. 94.

¹⁰² JEAN BODIN, *Les six livres de la République*, Aalen, Scientia, 1977 [deuxième réimpression de l'édition Paris, chez Jacques du Puis, Libraire juré, à la Samaritaine, 1583].

¹⁰³ «La souveraineté est la puissance absoluë et perpetuelle d'une République»: JEAN BODIN, *Les six livres de la République*, cit., libro I, cap. VIII, p. 122. Sul carattere paradigmatico dell'opera si veda GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., p. 48 (in particolare la bibliografia citata nella nota 7).

¹⁰⁴ Si vedano NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., pp. 94-95; e VINCENZO PIANO MORTARI, *Il pensiero politico dei giuristi nel Rinascimento*, cit., pp. 461-462, il quale sottolinea che «La visione del sovrano principalmente quale strumento di giustizia, contenuta ancora nella *Methodus*, era sostituita [nei *Six livres de la République*] da quella del re legislatore» (p. 461).

¹⁰⁵ NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., p. 104. Sul pensiero di Samuel Pufendorf (Dorfchemnitz, 1632 - Berlino, 1694), si veda la bibliografia riportata ivi, p. 100, nota 76; ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., pp. 359-361 (e la bibliografia citata a p. 359, nota 248); MARIO GALIZIA, *La teoria della sovranità*, cit., pp. 220-229.

suo significato estendersi notevolmente in epoca medievale)¹⁰⁶ perse, in seguito alla primazia della funzione legislativa su quella giudiziaria, l'accezione iperonimica di 'potestà, potere sovrano di governo su di un determinato territorio', specializzandosi nel designare esclusivamente 'l'esercizio dell'attività giudiziaria e il relativo potere'¹⁰⁷.

Tale restringimento semantico è evidente esaminando la voce *juri(s)diction* nelle principali opere lessicografiche francesi: il *TLF* nella parte dedicata alla storia della parola riporta tra i significati antichi proprio «“pouvoir juridique” (sur une catégorie d'individus, dans une étendue de territoire donnée ou pour une catégorie de procès)» (attestato a partire dal 1209)¹⁰⁸, e pure il *DMF* (che copre il periodo tra il 1330 e il 1500) registra come prima accezione «Pouvoir de rendre la justice, autorité, juridiction»¹⁰⁹; mentre a partire dal *Dictionnaire universel* di Antoine Furetière¹¹⁰ e dalla (di poco successiva) prima edizione del *Dictionnaire de l'Académie française*¹¹¹ tra i significati del termine non si fa più cenno al 'potere sovrano di governo'¹¹².

¹⁰⁶ Per una completa ricognizione dei significati di *juri(s)diction* dal 1330 al 1500 si veda *DMF*, s.v. *juridiction*.

¹⁰⁷ Nonché il 'luogo dove la giurisdizione viene esercitata'.

¹⁰⁸ Cfr. *TLF*, s.v. *juridiction*.

¹⁰⁹ Cfr. *DMF*, s.v. *juridiction*, prima accezione (A). Il generico «autorité» viene impiegato anche nella seconda accezione per indicare l'uso metonimico del termine (B. «Territoire sur lequel s'exerce une autorité»).

¹¹⁰ ANTOINE FURETIÈRE, *Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts*, Genève, Slatkine reprints, 1970, 3 voll. [réimpression de l'édition Le Haye, Arnout & Reinier Leers, 1690].

¹¹¹ *Dictionnaire de l'Académie française*, à Paris, chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, & de l'Académie Française, et chez Jean-Baptiste Coignard, imprimeur & libraire ordinaire du Roy, 1694, 2 voll., consultabile all'indirizzo: <<http://dictionnaires.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/PREMIERE/premiere.fr.html>>.

¹¹² Difatti, i significati registrati da ANTOINE FURETIÈRE, *Dictionnaire universel*, cit., s.v. *jurisdiction*, sono: «Justice, tribunal où l'on plaide»; «[le] ressort [...]»; e «[le] pouvoir des juges [...]». Analogamente nel *Dictionnaire de l'Académie française (1^{ère} édition)*, cit., s.v., *jurisdiction*, si legge: «Pouvoir du Juge, de celui qui a droit de juger»; a cui si aggiunge: «On dit fig. à un homme, qu'Une chose n'est pas de sa jurisdiction, pour dire, qu'il n'a pas la capacité nécessaire pour en bien juger [...]»; e: «Il signifie quelquefois, Le ressort,

Un analogo processo di restringimento e specializzazione semantici interessò anche l'italiano *giurisdizione*, seppur con tempi diversi, in quanto solo molto più tardi si sarebbe potuto parlare in Italia di accentramento statale e di formazione dello Stato nazionale. D'altronde, lo stesso Niccolò Machiavelli¹¹³, considerato il creatore del concetto di Stato¹¹⁴, nello spiegare i poteri del principe resta ancora legato alla teoria medievale della *iurisdictio*¹¹⁵ e relega la *potestas legis condendae* a un ruolo meramente ancillare¹¹⁶.

Sicché in italiano l'impiego del termine *giurisdizione* per designare onnicomprensivamente il 'potere sovrano di governo'¹¹⁷ resistette a lungo. Si legge, ad esempio, proprio nelle *Istorie fiorentine* di Niccolò Machiavelli: «questo [Carlo Magno] creò Pipino suo figliuolo re d'Italia; la iurisdizione del quale si estendeva infino a

l'estenduë du lieu où le Juge a pouvoir». Nel *Dictionnaire de l'Académie* viene infine data anche un'indicazione sulla pronuncia del termine («l'S ne se prononce point»), che preannuncia il successivo e conseguente mutamento grafico che avrebbe portato al moderno *jurisdiction*. Il passaggio grafico da *jurisdiction* a *jurisdiction* avverrà difatti nel XVIII secolo, come segnala FERDINAND BRUNOT, *Histoire de la langue française des origines à nos jours*, t. VI, *Le XVIII^e siècle*, pt. II, *La langue post-classique*, Paris, Colin, 1932 [si cita dall'edizione del 1966], p. 1286.

¹¹³ Sul pensiero di Niccolò Machiavelli (Firenze, 1469-1527), si rimanda a MARIO GALIZIA, *La teoria della sovranità*, cit., pp. 125-132 (si veda in particolare la bibliografia riportata a p. 140, nella nota 3), e NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., pp. 91-93 (si veda soprattutto la bibliografia indicata nella nota 40, alle pp. 91-92).

¹¹⁴ Cfr. MARIO GALIZIA, *La teoria della sovranità*, cit., p. 128; NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., pp. 91 e 104.

¹¹⁵ I compiti del principe si risolvono difatti «nell'ordinare le Repubbliche, nel mantenere gli stati, nel governare i Regni, nell'ordinare la milizia e amministrare la guerra, nel giudicare i sudditi, nell'accrescere lo imperio»: NICCOLÒ MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, libro I, *proemio* [si cita dall'edizione a cura di GIORGIO INGLESE, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011], p. 83.

¹¹⁶ «Perché le legge civili non sono altro che sentenze date dagli antichi iureconsulti, le quali ridotte in ordine, a' nostri presenti iureconsulti, iudicare insegnano» (*ibidem*). Cfr. anche NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., p. 93.

¹¹⁷ E l'insieme dei diritti, prerogative e privilegi attribuiti a un determinato soggetto'.

Benevento»¹¹⁸; e ancora nella *Storia d'Italia* di Francesco Guicciardini: «cominciò Roma, benché tumultuosamente, a governarsi, derogando in tutte le cose quanto potevano alla giurisdizione degli imperadori»¹¹⁹.

L'uso è attestato anche in scritti di natura non politico-giuridica. Scrive, difatti, Pulci nel *Morgante*: «vuol che tu abbi la iuridizione, / cioè che tu comandi, imperi e garra»¹²⁰; Ariosto nell'*Orlando furioso*: «gli donò di non picciola sorte / castella e ville e iuridizioni, / e lo fe' grande al par dei gran baroni»¹²¹; e anche monsignor Della Casa nel suo *Galateo*: «come il dir villania a' famigliari e lo sgridargli [...] e molto più il battergli, conciossiacosaché ciò fare è un imperiare e essercitare sua giurisdizione»¹²².

Le attestazioni di tale significato sono strettamente legate al perdurare del sistema di diritto comune, per cui in Italia se ne trovano ancora lungo tutto il XVIII secolo (e talvolta anche oltre), nonostante la fortuna, anche nella nostra penisola, delle nuove teorie politiche illuministiche provenienti da oltralpe. Nel *Feudatario* di Goldoni si legge difatti: «Questa giurisdizione è mia, questi beni sono miei»¹²³, e, ancor più significativamente, in una lettera di Pietro Verri: «La seconda parte di quel manoscritto dava una idea affatto sconosciuta dello stato fisico della nostra industria, del male che

¹¹⁸ NICCOLÒ MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, libro I, cap. XI (citato dalla LIZ). Si veda anche, nel *Discorso sopra la prima deca di Tito Livio*, «nessuno di loro tiene castella, o ha alcuna iurisdizione sopra gli uomini» (libro I, cap. LV [citato dalla LIZ]).

¹¹⁹ FRANCESCO GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, libro IV, cap. XII (citato dalla LIZ). Si veda parimenti, nelle *Storie fiorentine*, «poi che perderono la loro libertà e vennono sotto la iurisdizione fiorentina» (cap. XX [citato dalla LIZ]). *Giurisdizione* (e varianti) ricorre copiosamente nelle pagine dello storico fiorentino: la LIZ rileva ben 31 attestazioni del termine.

¹²⁰ LUIGI PULCI, *Morgante*, canto XV, ott. XXX, v. 4 (citato dalla LIZ).

¹²¹ LUDOVICO ARIOSTO, *Orlando furioso*, canto V, ott. XVII, vv. 6-7 (citato dalla LIZ).

¹²² GIOVANNI DELLA CASA, *Galateo ovvero de' costumi*, cap. VIII (citato dalla LIZ).

¹²³ CARLO GOLDONI, *Il feudatario*, atto I, scena 6, r. 27 (citato dalla LIZ). Per attestazioni del significato metonimico di 'territorio sul quale si esercita il dominio': si veda, ivi, r. 16: «Qualunque stato che dar mi possano, non varrà mai tanto quanto il titolo di Marchesa, quanto il dominio di questa benché piccola giurisdizione». Si veda, invece, ID., *La villeggiatura*, atto III, scena 5, per l'uso di *giurisdizione* nel senso di 'diritto, potestà, potere': «PAOL.: Avete alcuna giurisdizione sopra di lei? RIM. È maritata. PAOL. Non parlo io della giurisdizion di marito, ma di quella di buon amico» (citato dalla LIZ).

ne proveniva dalle diverse giurisdizioni, che s'impedivano reciprocamente di far bene»¹²⁴.

Riscontri dell'uso di *giurisdizione* per designare il 'potere sovrano su di un determinato territorio' – senza distinzioni tra competenze legislative, esecutive e giudiziarie – si hanno anche esaminando le principali opere lessicografiche riferibili a quei secoli. Difatti, il termine viene registrato nella I Crusca come: «Podestà introdotta per pubblica autorità, con necessità di rendere altrui ragione, e stabilire quello, che è conforme all'equità, imperio, podestà, padronaggio. Lat. *Iurisdiction*»¹²⁵, definizione riproposta pressoché invariata nelle successive tre edizioni del *Vocabolario*¹²⁶ e ripresa pedissequamente anche dall'abate Alberti di Villanuova nel suo *Dizionario universale*¹²⁷.

¹²⁴ PIETRO VERRI, *Lettera riservata che spedii al Cavaliere Alessandro a Roma l'anno 1771 verso Dicembre. Contiene i fatti del nuovo sistema fatto alla venuta del R. Arciduca Ferdinando*, in *Scritti di argomento familiare e autobiografico*, a cura di GENNARO BARBARISI, in *Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri*, vol. V, Roma, Edizioni nazionali di storia e letteratura, 2003, p. 194.

¹²⁵ s.v. *giurisdizione*.

¹²⁶ A cambiare nel tempo è solo il numero degli esempi riportati. Difatti nella I Crusca gli esempi sono due (tratti dal *Decameron* di Boccaccio e dalla *Cronica* di Giovanni Villani), nella II Crusca tre (si aggiunge una citazione dal *Convivio* dantesco), mentre nella III e IV Crusca otto (vengono aggiunte una citazione dalla *Somma Pisanella, detta ancora Bartolina e Maestruzza* di Bartolomeo da San Concordio, una dallo *Specchio di vera penitenza* di Jacopo Passavanti, due dal *Volgarizzamento dei Tre trattati* di Albertano da Brescia e una dall'*Orlando Innamorato* di Francesco Berni). Nella definizione riportata nella IV edizione del *Vocabolario*, inoltre, a fianco all'equivalente latino viene aggiunta la forma greca «δικαιολογία». Cfr. inoltre la voce *iuridizione/iurisdizione* che, nelle edizioni III e IV del *Vocabolario*, viene definita proprio come «Giurisdizione, Dominio».

¹²⁷ FRANCESCO ALBERTI DI VILLANUOVA, *Dizionario universale critico, enciclopedico della lingua italiana*, in Lucca, dalla stamperia di Domenico Marescandoli, 1797-1805, s.v. *giurisdizione*. La voce prosegue poi con l'elenco delle varie declinazioni della giurisdizione («Giurisdizione ecclesiastica, laica, generale, speciale, ordinaria, sovrana, dependente, delegata, straordinaria, somma, pienissima, amplissima»), e con una seconda accezione dedicata al significato metonimico del termine («Territorio, città, e luoghi in cui un giudice esercita la sua autorità»).

5. GIURISDIZIONE NEGLI ORDINAMENTI LIBERALI MODERNI

Come si è visto, nella Francia del XVII secolo veniva ormai indicato con *souveraineté* e non più con *juri(s)diction* il «potere diretto, immediato e tendenzialmente illimitato»¹²⁸ che il monarca esercitava sui sudditi, mentre il termine *juri(s)diction* aveva già intrapreso il processo di specializzazione che lo avrebbe portato all'odierno significato di 'applicazione del diritto nel caso concreto'. Decisive a tal fine furono le teorie di separazione dei poteri che circolarono, a partire dalla fine del XVII secolo, in risposta all'esigenza di costruire un ordinamento che tutelasse i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dalle nuove idee liberali¹²⁹. Una prima embrionale teoria di divisione dei poteri può rinvenirsi già negli scritti di Locke¹³⁰, ma fu Montesquieu¹³¹, nell'XI capitolo dell'*Espris des Loix*¹³², ad affermare chiaramente la necessità di separare i tre poteri dello Stato (identificati come *la puissance législative, la puissance exécutive des choses qui dépendent du droit des gens* e *la puissance exécutive des celles qui dépendent du droit civil*)¹³³, onde garantire e far crescere la

¹²⁸ GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., p. 50.

¹²⁹ Cfr. GIOVANNI BOGNETTI, *La divisione dei poteri*, cit., pp. 21-22.

¹³⁰ Si veda ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., p. 358; GAETANO SILVESTRI, § III *Poteri dello Stato (Divisione dei)*, in ANTONIO ZANFARINO *et alii*, voce *potere e podestà*, in *Enciclopedia del Diritto*, cit., vol. XXIV, 1985, pp. 670-720, a p. 670.

¹³¹ Numerosissimi gli studi riguardo alle teorie politiche sulla sovranità di CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BRÈDE E DE MONTESQUIEU (La Brède, 18 gennaio 1689 - Parigi, 10 febbraio 1755): qui ci si limita a citare MARIO GALIZIA, *La teoria della sovranità*, cit., pp. 336-364, GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., pp. 262-298, e a rinviare alla bibliografia ivi riportata.

¹³² CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BRÈDE ET DE MONTESQUIEU, *De l'Espris des Loix, ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c.*, à Genève, chez Barillot et fils, 1748, 2 voll.

¹³³ Ivi, vol. I, libro XI, cap. VI, p. 245. Sui nomi attribuiti ai tre poteri dello Stato nella Francia del XIX secolo cfr. FERDINAND BRUNOT, *Histoire de la langue française des origines à nos jours*, cit., t. IX, *La Révolution et l'Empire*, pt. II, *Les événements, les institutions et la langue*, 1937 [si cita dall'edizione del 1967], pp. 740-759 e 1026-1045.

libertà dei singoli¹³⁴. Leggiamo in particolare riguardo alla *puissance de juger* (che maggiormente rileva ai nostri fini):

«il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens seroit arbitraire: car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force d'un oppresseur»¹³⁵.

Con l'adozione di tale principio negli ordinamenti liberali moderni (i primi a riconoscerlo espressamente furono gli Stati Uniti con la *Costituzione* del 1788 e la Francia con la *Dichiarazione dei Diritti* del 1789, la legge sull'ordinamento giudiziario del 1790 e la Costituzione del 1791)¹³⁶, giunge a compimento il processo di specializzazione semantica di *giurisdizione*, che, da sinonimo di 'potere generale di governo', finisce per designare il potere di giudicare «sulla base di una formulazione direttiva precostituita, sia dalla legislazione sia dall'attività di governo e di amministrazione»¹³⁷.

¹³⁴ «Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir» (CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BRÈDE ET DE MONTESQUIEU, *De l'Espris des Loix*, cit., vol. I, libro XI, cap. VI, p. 242). Cfr. anche ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, cit., p. 418.

¹³⁵ CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BRÈDE ET DE MONTESQUIEU, *De l'Espris des Loix*, cit., vol. I, libro XI, cap. VI, p. 245.

¹³⁶ Si vedano GIOVANNI BOGNETTI, *La divisione dei poteri*, cit., p. 24; JEAN-LOUIS MESTRE, *Séparation des pouvoirs et contrôle de l'administration au début de la Révolution française (1789 - 10 août 1792)*, in *Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776/1815)*, sous la direction de ROBERTO MARTUCCI, Macerata, Laboratorio di storia costituzionale, 1995, pp. 457-482, alle pp. 457-459; PAOLO ALVAZZI DEL FRATE, *Les principes généraux sur la juridiction dans la constitution de 1791*, in *Constitution & Révolution*, cit., pp. 475-482, alle pp. 475-476; NICOLA PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, cit., pp. 144-147.

¹³⁷ GIOVANNI TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit., p. 288. Difatti, come scrive ANTONIO SEGNI: «Il concetto di funzione giurisdizionale, come concetto giuridico, sorge solo negli stati moderni, nei quali è attuato il principio della divisione dei poteri; coll'applicazione di tale principio la funzione giurisdizionale si distingue e si contrappone alle altre funzioni statali (legislazione ed amministrazione), acquista caratteri propri, e diviene una funzione indipendente ed autonoma dello Stato» (voce *giurisdizione civile*, in *Nuovo*

Mentre per il francese *juri(s)diction* il processo è stato rapido e quasi senza esitazioni (tanto che già le opere lessicografiche del XVIII secolo proponevano definizioni non così lontane da quelle attuali)¹³⁸, in italiano è stato più lento, e a lungo sono rimaste incertezze e oscillazioni. La commistione tra l'antico e il moderno è evidente nel *Dizionario del diritto comune e veneto* di Marco Ferro¹³⁹ (dove per *giurisdizione* si intende principalmente l'attività del giudice, ma si impiegano ancora le categorizzazioni del diritto comune), e ancor di più nel *Tramater*, dove la voce *giurisdizione* è definita riprendendo pedissequamente le parole della IV Crusca (che richiamano il generalissimo significato medievale)¹⁴⁰, ma poi, poco dopo, nella spiegazione della differenza tra *giurisdizione* e *dominio*¹⁴¹, viene accolto il significato più moderno del termine diffusosi con le teorie di divisione dei poteri.

Giurisdizione e *dominio* sono presentati come (quasi) sinonimi ancora nel Tommaseo-Bellini, dove proprio nella prima delle quattordici accezioni della voce *giurisdizione* si legge: «Potestà legittima di giudicare, e far eseguire i giudicati. – Lat. aureo *Jurisdiction*, da *Jus dicere*. *Giurisdizione civile, criminale, ordinaria, straordinaria, contenziosa*. E perchè *Giudicare* comprende non solo gli atti forensi, ma (anco nel senso soc. e escluso il meram. intell.) ogni atto d'autorità, al qual debba o soglia seguire, dalla

Digesto italiano, a cura di MARIANO D'AMELIO, con la collaborazione di ANTONIO AZARA, vol. VI, Torino, UTET, 1938, pp. 387-393, a p. 387).

¹³⁸ Cfr. *supra*.

¹³⁹ *Dizionario del Diritto Comune e Veneto, che contiene le Leggi Civili, Canoniche e Criminali, i principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana e Veneta*, In Venezia, presso Modesto Fenzo, 1778-1781, 10 voll.

¹⁴⁰ Cfr. *supra*. Dalla IV edizione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* sono ripresi anche due dei tre esempi riportati in questa prima accezione. A differenza della IV Crusca, tuttavia, nel *Tramater* vi sono due ulteriori accezioni, rispettivamente: «Territorio, Città e Luoghi in cui un giudice esercita la sua autorità», e «Fu detto *Giurisdizione di sangue* per Podestà di condannare a morte».

¹⁴¹ «*Giurisdizione* differisce da *Dominio*. La *Giurisdizione* si è uno de' diritti che dà il dominio, quello cioè di giudicare; oggi si adopera questa voce ad esprimere i limiti del potere giudiziario, ed è di più specie essendo che riguarda la materia, il luogo ecc. Il *Dominio* si appartiene al sommo imperante. Ciascun re ha *giurisdizione* ne' suoi *dominii*, e per lo più la delega a' giudici, i quali fuori dalla *giurisdizione* delegata non sono competenti».

parte degli altri, un effetto; *Giurisdizione* diventa affine a *Potestà*, e ne comprende i gradi varii per infino al *Dominio*; e denota il limite del potere, secondo la materia, il luogo, le persone, o altre relazioni»¹⁴².

Le definizioni restano spesso vaghe anche nei vocabolari settoriali, come testimonia il fatto che, nel suo *Dizionario tecnico-commerciale* (1862), Gioacchino Mazzara si rifaccia ancora alla definizione della IV Crusca, seppur eliminando (abilmente) la parte in cui *giurisdizione* è esplicitamente assimilata a «imperio, podestà, padronaggio»¹⁴³.

Per vedere - in un'opera lessicografica non settoriale - delineato con maggior precisione il nuovo e più specifico significato di *giurisdizione* bisognerà aspettare la V Crusca, più aperta al lessico tecnico-specialistico rispetto alle edizioni precedenti¹⁴⁴. Si legge difatti nella prima accezione della voce: «Potestà conferita dalla legge a un pubblico magistrato, in virtù della quale egli esercita il proprio ufficio dentro a certi limiti di luogo; ed in più stretto senso Legittima autorità di giudicare, di amministrare la giustizia. Dal lat. *Iurisdictio*»¹⁴⁵. Il significato storico è ancora presente, ma viene

¹⁴² È nella seconda accezione che si fa invece riferimento più specificamente al 'potere di giudicare' («Segnatamente giudiciale»), anche se gli esempi riportati sono molto antichi (oltre al passo tratto dal volgarizzamento dei *Trattati* di Albertano da Brescia ripreso dalla IV Crusca, viene citato un volgarizzamento di Svetonio). Degno di nota inoltre il richiamo (sia nel Tramater sia nel Tommaseo-Bellini) all'uso, già attestato in epoca latina e medievale e tuttora frequente, di *giurisdizione* per indicare 'la sfera di competenza attribuita a un organo, o a un ordine di organi giudicanti' (cfr. *GRADIT*, s.v. *giurisdizione*, seconda accezione; *Vocabolario Treccani*, s.v. *giurisdizione*, accezione 1.b).

¹⁴³ Si legge difatti, s.v. *giurisdizione*, prima accezione: «Podestà introdotta per pubblica autorità, con necessità di rendere altrui ragione, e stabilire quello, che è conforme alla giustizia» (citato da *Vocanet-LLI*).

¹⁴⁴ Per un confronto tra le edizioni proprio riguardo alla trattazione del lessico giuridico v. il sondaggio di MARIA VITTORIA DELL'ANNA (*Diritto e istituzioni nel Vocabolario degli Accademici della Crusca*, cit.).

¹⁴⁵ Come attestazioni di tale significato, oltre ai passi di Albertano da Brescia e Bartolomeo da San Concordio ripresi dalle precedenti edizioni, sono riportati esempi tratti dalla *Storia del Concilio Tridentino* di Pietro Sforza Pallavicino, dal *Dottor Volgare* di Giovanni Battista De Luca e dalla *Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*.

spostato nella terza accezione («Ed altresì per Potestà suprema, Dominio politico, esteso a una città, a un popolo, a una nazione»)¹⁴⁶.

Prevedibilmente più pronta nel recepire la specializzazione semantica del termine avvenuta oltralpe è stata invece la dottrina, come testimonia il seguente passo del trattato *Della procedura penale* (1830) di Nicola Nicolini: «HENRION DE PANSEY ne' suoi egregi trattati *dell'autorità giudiziaria in Francia, e delle giustizie di pace*, diffinisce la giurisdizione *ordinaria* quella che *universaliter*, o sia *a titolo universale e pro modo territorii* è data per giudicare di tutte le materie indistintamente, e con tutta l'ampiezza del potere giudiziario, tranne i casi attribuiti ad altri giudici per eccezion speciale»¹⁴⁷.

E oramai vicine a quelle attuali sono le definizioni fornite dai giuristi negli ultimi decenni del XIX secolo: «Essendo ufficio dell'Autorità giudiziaria dichiarare ed applicare il diritto (*jus dicere, declarare*), la di lei potestà fu detta *jurisdictio*, giurisdizione: della quale tante sono le specie, in quante specie si divide il diritto e il relativo contenzioso giuridico» (Matteo Pescatore, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale*, 1864)¹⁴⁸; «Il complesso sistematico

¹⁴⁶ Nella voce, oltre ai summenzionati significati e ai relativi usi figurati, vi sono tre ulteriori accezioni, rispettivamente: «E semplicemente per Diritto, Potestà, Ragione»; «E nel linguaggio dei Canonisti, vale Potestà che ha il Vescovo, o il Parroco, di esercitare, entro ai limiti della propria diocesi, o della propria parrocchia i diritti della sua dignità e compierne gli atti»; «E per Il territorio a cui si estende qualsivoglia giurisdizione».

¹⁴⁷ Pt. III, vol. I, § 17, p. 18 (citato da *Vocanet-LLI*). Per altri riscontri risalenti alla prima metà del XIX secolo, si vedano ANTONIO LORENZONI, *Istituzioni di diritto pubblico* (1835), vol. I, p. 295: «Compete perciò ai Giudici la facoltà di far cognizione, e di giudicare nell'uno e nell'altro dei due indicati rapporti, dentro i limiti dell'autorità del Sovrano loro conferita: in ciò consiste la *giurisdizione*» (citato da *Vocanet-LLI*); FRANCESCO FORAMITI, *Enciclopedia legale* (1838), s.v. *giurisdizione* (vol. II, p. 694): «È il diritto di far giustizia a qualcheduno: *jurisdictio quasi potestas ius dicendi*. Qualche volta questa parola giurisdizione si prende pel tribunale ove si rende la giustizia; qualche volta significa il territorio del tribunale od anche l'estensione della sua competenza. Noi la prenderemo qui nel senso di una pubblica autorità destinata dal sommo imperante a provvedere alla conservazione ed al libero esercizio dei diritti dei cittadini, ossia a rendere giustizia. Il complesso dei diritti e dei doveri pubblici che il sommo imperante affida alle persone investite di questa autorità, costituisce la giurisdizione» (citato da *Vocanet-LLI*).

¹⁴⁸ Torino, Unione Tipografico-Editrice, vol. I, pt. I, p. 143.

delle autorità cui è affidato l'esercizio del potere giudiziario chiamasi *ordine* giudiziario. La podestà che ciascuna autorità giudiziaria spiega nell'esercizio delle sue funzioni, dicesi giurisdizione» (Luigi Mattioli, *Elementi di diritto giudiziario civile italiano*, 1875)¹⁴⁹; e ancora «Per giurisdizione intendiamo la podestà di applicare la legge e di dichiarare il diritto a persone o fra persone che invocano all'uopo l'autorità del giudice» (Ercole Vidari, *Corso di diritto commerciale*, 1887)¹⁵⁰.

Ecco quindi emergere da questi passi, oramai con chiarezza, i tratti della *giurisdizione* del nostro tempo, definita magistralmente da Chiovenda all'inizio del XX secolo come «l'attuazione della legge mediante la sostituzione dell'attività di organi pubblici all'attività altrui, sia nell'affermare l'esistenza di una volontà di legge sia nel mandarla ulteriormente ad effetto»¹⁵¹; mentre dell'antico significato di 'potere assoluto e indifferenziato' del "re giudice" medievale non restano oggi che relitti, come le evocative accezioni «autorità o potere locale»¹⁵² e «potere in genere»¹⁵³ riportate dai dizionari dell'uso.

6. GIURISDIZIONE NEL DIZIONARIO DI REZASCO

¹⁴⁹ Vol. I, p. 27 (citato da *Vocanet-LLI*).

¹⁵⁰ Vol. IX, p. 291 (citato da *Vocanet-LLI*).

¹⁵¹ GIUSEPPE CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni, il processo di cognizione*, Napoli, Jovene, 1928, p. 301. E per una distinzione, elaborata sempre a inizio Novecento, tra la giurisdizione e le altre funzioni della sovranità, si rinvia a LODOVICO MORTARA, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, vol. I, *Teoria e sistema della giurisdizione*, Milano, Vallardi, 1923.

¹⁵² GRADIT, s.v. *giurisdizione*, accezione 3.a (la definizione prosegue con il significato metonimico: «estens., ambito territoriale su cui si esercita tale potere»).

¹⁵³ *Vocabolario Treccani*, s.v. *giurisdizione*, terza accezione (anche qui si fa poi riferimento all'uso metonimico: «e anche l'ambito o il territorio su cui l'autorità o il potere si esercita»).

Vista la centralità e l'importanza della parola *giurisdizione* nel lessico giuridico dei vari secoli¹⁵⁴, non stupisce che Rezasco nel suo *Dizionario* vi dedichi otto accezioni e un inserto storico-descrittivo di taglio enciclopedico¹⁵⁵.

A lemma, oltre alla variante tosco-italiana *giurisdizione*, si trova l'allotropo latineggiante *jurisdizione* (il quale ha anche un'entrata propria di rinvio)¹⁵⁶ e, a seguire, l'indicazione della categoria grammaticale. La voce prosegue, poi, con le otto accezioni.

La prima di queste è di amplissima latitudine semantica («Dominio, § 1, o Podestà di rendere ragione, di far leggi, riscuotere imposte, ed esercitare altre simili preminenze da Principe; la quale giurisdizione, così intera e comprensiva, soleva chiamarsi piena o pienissima»)¹⁵⁷ e propone un significato sicuramente non contemporaneo all'autore¹⁵⁸: nella definizione si riconoscono difatti i tratti della *iurisdictio* medievale, che comprende non solo il potere giudiziario («Podestà di rendere ragione»), ma anche il legislativo («di far leggi») e l'esecutivo («riscuotere imposte, ed esercitare altre simili preminenze da Principe»)¹⁵⁹. Ciò è confermato altresì dal richiamo (e rinvio) alla parola *dominio* in guisa

¹⁵⁴ Cfr. *supra*.

¹⁵⁵ Per la riproduzione integrale della voce v. appendice.

¹⁵⁶ *Iurisdizione* ha un'entrata propria anche nelle prime quattro edizioni del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*: per la precisione, nella I e nella II Crusca si tratta di un rinvio (più o meno esplicito) alla più comune forma *giurisdizione*, nella III e IV Crusca, invece, l'entrata è *iuridizione/iurisdizione* e nella definizione si legge: «Giurisdizione, Dominio». Cfr. anche il Tommaseo-Bellini che a lemma riporta *giurisdizione e † giuridizione e † jurisdizione e † giurizione*. Per quanto concerne la presenza di ulteriori varianti all'interno della voce nel *Dizionario* di Rezasco, si segnalano le forme mediolatine *juriditione* e *jurisdictione*, presenti rispettivamente all'interno degli esempi delle accezioni sesta e settima.

¹⁵⁷ Altrettanto ampia, come si è visto, è anche la definizione fornita dalla Crusca I-IV e da FRANCESCO ALBERTI DI VILLANUOVA, *Dizionario universale critico*, cit., s.v. *giurisdizione* (cfr. pure la prima accezione riportata nel Tommaseo-Bellini e la terza accezione della V Crusca).

¹⁵⁸ Come si deduce già dall'uso, nella definizione, dell'imperfetto indicativo.

¹⁵⁹ V. *supra* (e cfr. in particolare ANTONIO MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale*, cit., pp. 403-404; ENNIO CORTESE, *La norma giuridica*, vol. II, cit., pp. 377-380; PIETRO COSTA, *Iurisdictio*, cit., pp. 181-182; MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., pp. 524-527; PAOLO GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., pp. 130-131).

di definizione sinonimica¹⁶⁰; nonché dalla qualificazione della giurisdizione come *piena* o *pienissima*, categorie introdotte, come si è visto, proprio dai giuristi medievali per dare un fondamento giuridico alla pluralità di ordinamenti dell'epoca¹⁶¹. Non a caso, anche gli esempi citati da Rezasco a sostegno di tale significato sono molto risalenti nel tempo¹⁶²: il primo è tratto da un volgarizzamento dei *Trattati* di Albertano da Brescia¹⁶³, il secondo dal commento di Jacopo della Lana al *Paradiso* dantesco¹⁶⁴ e l'ultimo dal discorso *Della Origine della città di Firenze* di Vincenzo Borghini¹⁶⁵.

I significati della voce sono disposti secondo un criterio che va *grosso modo* dal generale al particolare: all'interno di questa prima, latissima, definizione possono difatti sussumersi le cinque accezioni che seguono. La prima di esse è dedicata all'unità polirematica *giurisdizione civile e criminale* («Giurisdizione civile e criminale. Podestà di decidere le cause civili e le criminali; Giudiciaria»): il 'potere di giudicare' rappresenta

¹⁶⁰ Si legge nella prima accezione di *dominio*: «La Facoltà di possedere e governare come Signore: Signoria, Giurisdizione, Demanio, Stato, Podestà, Forza, Virtù, Tenere, Potere, Balia». Come si è visto *supra*, il Tramater dedica invece un paragrafo proprio alla distinzione tra *giurisdizione* e *dominio*.

¹⁶¹ V. *supra*.

¹⁶² Ciò è in linea con la tradizionale tendenza della lessicografia italiana a citare testi prevalentemente dei secoli XIV e XVI, a scapito di usi e significati moderni.

¹⁶³ *Tre trattati d'Albertano giudice da Brescia: il primo della dilezion d'iddio, e del prossimo, e della forma dell'onesta vita: il secondo della consolazione, e de' Consigli: il terzo delle sei maniere del parlare, scritti da lui in lingua latina, dall'anno 1235. in fino all'anno 1246. e traslatati ne' medesimi tempi, in volgar Fiorentino, riveduti con piu testi a penna, e riscontri con lo stesso testo latino, dallo'nferigno accademico della Crusca*, in Firenze, appresso i Giunti, 1610; e Bologna, 1865 (si segnala che nella *Tavola delle abbreviature* è citata anche l'edizione a cura di FRANCESCO SELMI, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1873, anche se Rezasco riporta erroneamente il 1865 come anno di edizione). Il medesimo esempio si ritrova anche nelle edizioni III e IV del *Vocabolario degli Accademici della Crusca*.

¹⁶⁴ *Comedia di Dante degli Allagherii col commento di Jacopo della Lana bolognese*, cit. Da notare che, per un refuso, nella voce il passo citato viene erroneamente attribuito ad Anton Francesco Grazzini detto il Lasca.

¹⁶⁵ VINCENZO BORGHINI, *Dell'origine della città di Firenze*, in *Discorsi di Vincenzo Borghini con le annotazioni di Domenico Maria Manni*, Milano, Dalla Società Tipografica de' Classici Italiani, vol. I, 1808 (si cita l'edizione consultata dall'autore).

senza dubbio la principale e più importante componente del concetto medievale di *iurisdictio*¹⁶⁶, ma è allo stesso tempo (nel più preciso senso di ‘applicazione della norma astratta al caso concreto’) il significato che *giurisdizione* ha acquisito in seguito all’affermarsi, a partire dalla fine del XVII secolo, delle teorie di divisione dei poteri¹⁶⁷, e che conserva tuttora¹⁶⁸. Perciò, in questa seconda accezione è registrata sì un’espressione di antica origine¹⁶⁹, ma che è rimasta ben salda nell’uso fino ai tempi di Rezasco¹⁷⁰: non a caso l’esempio citato, tratto dalla *Legislazione Toscana, raccolta e illustrata dal Dottor Lorenzo Cantini*¹⁷¹, è del 1772 ed è il più recente tra quelli presenti nella voce.

Le accezioni terza, quarta e quinta sono poi ulteriori specificazioni della seconda.

¹⁶⁶ V. *supra* (e cfr. in particolare ANTONIO MARONGIU, *Un momento tipico della monarchia medievale*, cit., pp. 403-404, MARIO CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, cit., p. 527).

¹⁶⁷ V. *supra*.

¹⁶⁸ V. *GRADIT*, prima accezione.

¹⁶⁹ Già nello *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, cit., si trovano più volte indicati come «civile e criminale» i due rami della giurisdizione (si veda ad esempio: «la giuredictione del comuno de Peroscia principalmente en le civile e criminale» [libro II, cap. II, § 39]).

¹⁷⁰ Lo testimoniano le numerose attestazioni nei testi legislativi o di dottrina del XIX secolo: si veda, a titolo esemplificativo, VALENTINO GUAZZO, *Il Funzionario pubblico ossia manuale pratico-disciplinare peggli impiegati regi, peggli addetti ai corpi tutelati e pei disciplinati dallo Stato, in cui sono e saranno raccolte tutte le prescrizioni delle leggi civili, giudiziarie, amministrative (politico-camerale), ecclesiastiche, militari, e penali di ogni genere che si riferiscono al personale di tutti i pubblici funzionarii*, Venezia, Coi tipi della vedova Gattei, 1846, p. 50 («quei Giudizii misti ch’esercitano compiutamente la giurisdizione civile e criminale»). Anche i dati di *Google Books Ngram Viewer* confermano la presenza della polirematica lungo tutto l’Ottocento (e oltre), con il numero maggiore di occorrenze proprio intorno alla metà del XIX secolo.

¹⁷¹ «La Giurisdizione civile e criminale era esercitata dai Vicari» (si cita dal *Dizionario*, ma cfr. LORENZO CANTINI, *Legislazione Toscana*, cit., vol. XXX, 1807, p. 312). Il medesimo esempio (leggermente più lungo) è presente anche nella prima accezione della V Crusca (da notare che nel *Dizionario* viene usato il tempo imperfetto, mentre nella Crusca, come d’altronde nel testo originale di Cantini, vi è il futuro semplice).

In particolare, la terza («Giurisdizione di Coltello. *Vedi* Coltello¹⁷²») e la quarta («Giurisdizione di Sangue. *Vedi* Sangue¹⁷³») riportano due unità polirematiche tra loro sinonimiche (non trattate esplicitamente nella voce, ma tramite un rinvio all'elemento di specificazione del sintagma)¹⁷⁴ che fanno riferimento alla *giurisdizione criminale*: la *giurisdizione di sangue o di coltello*, espressione arcaica e non più in uso ai tempi della compilazione del *Dizionario*, era difatti, come si è visto, la «piena potestà giudiziaria in materia penale, inclusiva del potere di irrogare la pena di morte»¹⁷⁵.

La quinta accezione, invece, in modo complementare alle due che la precedono, definisce la *giurisdizione civile* («Particolarmente podestà di conoscere delle cause civili soltanto; dove quella delle criminali si chiamava Imperio»). Anche in questo caso l'autore descrive un uso storico del termine: ciò si deduce non solo dall'impiego dell'imperfetto indicativo nella definizione, ma anche e soprattutto dal richiamo all'*imperio* e alla *giurisdizione*, i due principali *gradus* della *iurisdictio* medievale¹⁷⁶. Difatti, nel diritto comune, *giurisdizione*, indicava, oltre all'insieme di facoltà necessarie per l'*aequitate[m] statuere*, anche la giurisdizione in materia civile, in accordo, del resto, con il suo originario significato latino, dal quale la tutela penale era esclusa¹⁷⁷. Sono d'altronde antichi anche gli esempi riportati nell'accezione, il primo tratto da un

¹⁷² *Coltello*, prima accezione: «Giurisdizione, o Podestà di coltello. La Balia di sangue».

¹⁷³ *Sangue*, decima accezione: «Giurisdizione di sangue. Potere di conoscere e decidere le cause criminali fino a poter condannare al sangue. Giurisdizione criminale; Giustizia, Signoria o Balia di sangue; Podestà, Giurisdizione o Signoria di coltello o di gladio; Podestà o Giudicio della vita e della morte; Forza, Virtù, e nel Friuli, Garito».

¹⁷⁴ Si ricorda che Rezasco non tratta le unità polirematiche necessariamente sotto la voce che ne costituisce la testa, ma sotto l'elemento che di volta in volta ritiene semanticamente preponderante (v. *amplius supra*).

¹⁷⁵ *GDLI*, s.v. *giurisdizione*, § 1.

¹⁷⁶ V. *supra* (e in particolare PIETRO COSTA, *iurisdictio*, cit., pp. 112-114).

¹⁷⁷ V. *supra*.

manoscritto del 1355 dello *Statuto del Podestà di Firenze*¹⁷⁸ e il secondo dalle *Lettere di monsignor Goro (Gregorio) Gheri*¹⁷⁹ (morto nel 1528).

La sesta accezione («Ancora la Facoltà od Autorità di fare qualunque altra cosa per ufficio, benché questa non fosse giudiziaria: Podestà»), definendo *giurisdizione* come qualsiasi atto d'autorità che non sia di natura giudiziale, può essere letta poi come un completamento della seconda definizione, insieme alla quale va a comporre il primo, onnicomprensivo, significato fornito dal *Dizionario*. Anche in questo caso, com'è subito evidente (anche dall'uso del tempo verbale al passato), si fa riferimento al significato di *giurisdizione* precedente alla specializzazione semantica avvenuta con la diffusione delle teorie illuministiche di divisione dei poteri¹⁸⁰. E, coerentemente, pure l'esempio citato, sempre tratto, come quello della seconda accezione, dalla *Legislazione Toscana, raccolta e illustrata dal dottore Lorenzo Cantini*, è precedente al XVIII secolo (precisamente del 1588)¹⁸¹.

Dopo gli usi propri, Rezasco nella settima accezione affronta quelli traslati, e in particolare l'uso metonimico del termine per designare il «Luogo o Territorio, ove si esercita la giurisdizione (Vedi DISTRETTO)¹⁸²». Tuttavia, benché tale significato, già proprio

¹⁷⁸ Op. cit.

¹⁷⁹ *Lettere di monsignor Goro Gheri pistojese*, cit.

¹⁸⁰ Come si è visto, nell'accezione preilluministica *giurisdizione* è difatti «il complesso dei poteri necessari al governo di un ordinamento, e, per illazione, l'ordinamento stesso» (FRANCESCO CALASSO, *Medio evo del diritto*, cit., p. 500). Tale significato è registrato anche dal Tommaseo-Bellini (§ 4) e dalla V Crusca (terza accezione).

¹⁸¹ Si legge nell'esempio riportato da Rezasco: «Trovandosi adunque il Magistrato degli Esecutori (*di gabella*) deviato dalli suoi buoni ordini..., si è venuto all'infrascritta Riforma... con dichiarare la Jurisdictione e carica di esso» (cfr. anche LORENZO CANTINI, *Legislazione Toscana*, cit., vol. XII, 1804, p. 157).

¹⁸² Ove si legge: «I. Distruzione» e «II. Paese dove si può esercitare la distruzione dove si distringe, quindi Tutto il paese che compone lo Stato: Stato, Imperio, Dominio, Signoria, Forza, Virtù, Possa, Podere, Costretto, Terra, Terreno, Territorio, Tenimento, Tenitorio. Marca, Fine, Giurisdizione, Giura, Corte».

del latino *iurisdictionis*¹⁸³, si sia conservato durante i secoli¹⁸⁴ (tanto che è tuttora attestato)¹⁸⁵, Reasco anche in questo caso sceglie esempi molto risalenti nel tempo: il primo è tratto dai *Capitoli del Re Martino di Sicilia* dell'anno 1403¹⁸⁶ e il secondo dalle *Storie fiorentine* di Benedetto Varchi¹⁸⁷.

L'ottava e ultima accezione («Ufficio o Magistrato di Giurisdizione, o sopra la Giurisdizione. Ufficio di Magistrato fiorentino e lucchese per mantenere incolumi dinanzi alla Podestà ecclesiastica, ne' giudizj e nelle disposizioni delle cose civili, i diritti del Principato; nel Granducato di Toscana chiamato ultimamente del Regio Diritto») è, infine, dedicata alla descrizione di un'unità polirematica designante una particolare istituzione del passato propria della Toscana. A fianco della definizione, e racchiuso tra parentesi quadre, è posto un inserto di carattere storico-descrittivo corredato da note bibliografiche¹⁸⁸, in cui l'autore spiega le principali caratteristiche dell'*Ufficio o Magistrato di Giurisdizione*, le sue evoluzioni in diacronia e le varianti in diatopia. Tuttavia, ciò che rileva particolarmente ai nostri fini è la presenza, all'interno della definizione vera e propria, di un richiamo alla contemporaneità ottocentesca: si tratta della figura del Segretario del regio diritto, magistrato che opera proprio nel XIX secolo

¹⁸³ V. *TLL*, s.v. *iūs*, § *iūris dictio*, accezione 1.b (*metonymice*) α. (col. 701, r. 68); Forcellini, accezione II.2.

¹⁸⁴ Si vedano, tra gli altri, JAN FREDERIK NIERMEYER e C. VAN DE KIEFT, *Mediae Latinitatis lexicon minus*, cit., seconda accezione; FRANCESCO ALBERTI DI VILLANUOVA, *Dizionario universale*, cit., § 2; Tramater, § 2; V Crusca, settima accezione. Si noti, al riguardo, anche l'impiego del presente indicativo nella definizione di Reasco.

¹⁸⁵ V. *GRADIT*, accezione 3.a.

¹⁸⁶ In *Capitula Regni Siciliae*, cit.

¹⁸⁷ *Storia fiorentina di Benedetto Varchi, con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note per cura e opera di Lelio Arbib*, Firenze, a spese della Società Editrice delle storie del Nardi e del Varchi, 1838-1841, 3 voll. (si cita l'edizione consultata dall'autore).

¹⁸⁸ Sono citati, come fonti, la *Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCCXLVIII* di ANTONIO ZOBBI, Firenze, presso Luigi Molini, 1850-1852, 13 voll.; *Sommario della storia di Lucca dall'anno MIV all'anno MDCC compilato su documenti contemporanei da Girolamo Tommasi, archivista degli Atti del Governo, continuato sino all'anno 1799 e seguito da una scelta degli indicati documenti per cura di Carlo Minutoli*, in «Archivio Storico Italiano», X (1847), pp. 162-179; e due *Deliberazioni del Consiglio Generale Lucchese* (manoscritte) del 1562 e del 1718.

(per la precisione dal 1737 al 1848, con un'interruzione dal 1808 al 1814)¹⁸⁹, svolgendo le funzioni che prima erano state dell'Auditore dei benefici ecclesiastici (o della Giurisdizione, usando la dicitura preferita da Rezasco)¹⁹⁰. Ciò mostra chiaramente come i riferimenti al XIX secolo siano tutt'altro che sporadici all'interno del *Dizionario*, e che, anzi, vengano spesso in aiuto per illustrare le parole del passato.

L'esame della voce *giurisdizione* permette di concludere che, nei casi di evoluzione semantica, il *focus* di Rezasco resta coerentemente e programmaticamente incentrato sui significati storici, come testimoniano non solo le definizioni, ma anche l'antichità dei testi da cui sono tratti gli esempi. Tuttavia, come si evince in special modo dalle accezioni seconda e ottava (ma anche dall'alternanza tra passato e presente nei tempi verbali), tra antico e moderno non vi è mai una cesura netta, ed elementi della contemporaneità ottocentesca entrano spesso nell'opera per mostrare la continuità o la trasformazione degli istituti e dei concetti trattati.

¹⁸⁹ Sul Segretario del regio diritto si veda la pagina dedicata nel sito dell'Archivio di Stato di Firenze (consultabile all'indirizzo: <http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-bin/RSOLSearchSiasfi.pl?_op=getsprod&id=IFDB3261XX&_language=eng&curwin=thirdwindow>) e la bibliografia ivi riportata.

¹⁹⁰ Per un approfondimento sull'Auditore dei benefici ecclesiastici (anche Auditore dei benefici e cose ecclesiastiche; Auditore della giurisdizione; Auditore delle giurisdizionali; Auditore delle benefici) si rimanda alla pagina dedicata nel sito dell'Archivio di Stato di Firenze (consultabile all'indirizzo: <http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-bin/RSOLSearchSiasfi.pl?_op=printsprod&id=IFDB123XXX&_cobj=yes&_language=ita&_selectbycompilationdate>) e alla bibliografia ivi citata. E proprio relativi al Magistrato della Giurisdizione (lucchese) sono gli esempi citati a sostegno della definizione, entrambi tratti dalle *Deliberazioni del Consiglio Generale Lucchese* (manoscritte) dell'anno 1628.

IV. IL “NUOVO” LESSICO DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’INTERNO DEL DIZIONARIO

Scrive Rezasco nella dedica a Mamiani:

Finalmente, poiché il lavoro, tutto condotto sull'antico, rimaneva quasi sospeso in aria senza nessun appiccio fra il vecchio ed il nuovo, non mi sono rattenuto dal produrre in mezzo alcuni scrittori moderni, anco de' viventi, di maggiore stima; le cui citazioni, scriveva il Salvini¹, *sono tante testimonianze dell'uso corrente, rappresentano lo stato ultimo della lingua e possono dar lume come si faccia buon uso di essa e degli antichi*².

Il *Dizionario*, difatti, nonostante l'impostazione dichiaratamente storica, come si è visto non è scevro di riferimenti alla contemporaneità ottocentesca.

Pertanto, tramite il censimento delle occorrenze di “oggi” e “modern-” (“moderno/a”, “modernamente”, “de’ moderni”, ecc.)³ all’interno delle lettere A, C, M e S del *Dizionario*, in questa sede ci si propone di valutare quanto della nuova terminologia che si era diffusa nell’Ottocento negli ambienti giuridico-burocratici (ed era stata oggetto, lungo tutto il corso del secolo, di numerosi vocabolari normativi e lessici puristici)⁴ sia entrato nell’opera di Rezasco.

¹ Si veda *Della perfetta poesia italiana, spiegata e dimostrata con varie osservazioni da Lodovico Antonio Muratori con le annotazioni critiche di Anton Maria Salvini*, Milano, Dalla Società tipografica dei classici italiani, 1821, vol. III, p. 324.

² GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. x.

³ Censimento attuato prevalentemente interrogando la versione elettronica del *Dizionario* di Rezasco disponibile sul sito *Internet Archive*.

⁴ Sull’argomento si vedano PAOLO ZOLLI, *Note storiche e bibliografiche sui dizionari di neologismi e barbarismi del XIX secolo*, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti, vol. CXXX (1971-1972), pp. 161-208 (ora in Id., *Saggi sulla lingua italiana dell’Ottocento*, Pisa, Pacini, 1974, pp. 7-66, con il titolo *I dizionari di neologismi e barbarismi del XIX secolo*); VALERIA DELLA VALLE, *La lessicografia*, cit., pp. 70-74; SILVIA MORGANA, *Letterati, burocrati e lingua della burocrazia nel primo Ottocento*, in «Studi linguistici italiani», X, 1984, pp. 44-75 (ora in in EAD., *Capitoli di storia linguistica italiana*, Milano, LED, 2003, pp. 231-270, con il titolo *Lingua della burocrazia nel primo Ottocento*); PIERO FIORELLI, *La lingua del diritto e dell’amministrazione*, cit., p. 65; CLAUDIO MARAZZINI, *L’ordine delle parole*,

Ciò che ne è emerso è innanzitutto una diffusa attenzione dell'autore per l'evoluzione del lessico in diacronia: nelle definizioni delle voci è infatti frequente ritrovare riferimenti alle modificazioni di significato e – più sovente – di forma che hanno interessato, nel corso dei secoli, le parole del diritto e dell'amministrazione. Inoltre, i sinonimi d'uso moderno segnalati da Rezasco sono spesso proprio quelli che all'epoca erano tanto in voga nella lingua degli uffici e che destavano le ire dei puristi. Rispetto a questi ultimi, Rezasco tende ad avere un approccio meno normativo, come spiega sempre nella dedica introduttiva:

Alle equivalenti [parole] antiche aggiungo le moderne, specialmente de' pubblici ufficj, dove la mercanzia delle nuove parole ha maggiore spaccio e non paga mai dazio, più fortunata di quella de' pensieri. Ma non insorgo a giudicarle, se non poche che mi forzarono la penna⁵; e molto meno ad aprire spettacolo di litigi personali. Basta dimostrare che oggi si dica così, e così si dicesse ieri; ed il lettore, che abbia occhi in fronte, farà meglio da sé che non a spianargli puntualmente tutto⁶.

1. PAROLE MODERNE

cit., pp. 306-310; ENRICA ATZORI, *La comunicazione pubblica del Comune di Milano. Analisi linguistica (1859-1890)*, Milano, Angeli, 2009, pp. 15-21; MAURIZIO TRIFONE, *Il linguaggio burocratico*, cit., pp. 269-270; LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., pp. 65-69 e 79-82; SERGIO LUBELLO, *Il linguaggio burocratico*, cit., pp. 34-41; Id., *Cancelleria e burocrazia*, in *Storia dell'italiano scritto*, cit., vol. III, *Italiano dell'uso*, 2014, pp. 225-259, alle pp. 244-245; Id., *Un precursore ottocentesco del Codice di stile*, introduzione a GIUSEPPE DEMBSHER, *Manuale, o sia guida per migliorare lo stile di cancelleria*, a cura di SERGIO LUBELLO, Sesto Fiorentino, Apice, 2016, pp. 7-43, alle pp. 15-24 e 39-41; Id., *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, cit., pp. 57-61 e 114-115; RITA LIBRANDI, *Ancora su Giuseppe Bernardoni, corrispondente di Monti, librettista e purista per caso*, in «Lingua e Stile», XLIX (2014), 2, pp. 237-265, alle pp. 237-265; CECILIA DEMURU e COSTANZA PARLAGRECO, «Della lingua burocratica, ossia babelica»: il dibattito su «La unità della lingua», in *L'italiano alla prova. Lingua e cultura linguistica dopo l'Unità*, a cura di FRANCO PIERNO e GIUSEPPE POLIMENI, Firenze, Cesati, 2016, pp. 39-64; FRANCESCA FUSCO, *Il linguaggio del diritto e della burocrazia nel XIX secolo tra aperture e istanze puristiche*, in «Italiano LinguaDue», VIII (2016), 1, pp. 246-268.

⁵ Cfr. il paragrafo relativo ai commenti autoriali nelle definizioni (cap. II).

⁶ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. XI.

Tra le parole “moderne” registrate nel *Dizionario*, numerosi sono innanzitutto i gallicismi: ad esempio, la definizione della prima accezione di *ammenda* riporta, oltre a una glossa esplicativa e alla forma aferetica *menda*, il diffusissimo sinonimo di origine francese *indennizzazione*⁷, entrato dapprima nell’italiano del Settecento con il significato di «salario, stipendio, paga, emolumento, onorario, provvisione, soldo»⁸, e poi con quello di «esenzione, risarcimento»⁹. Tale termine, a lungo osteggiato dalle frange più intransigenti del purismo ottocentesco – tanto che ancora nel 1863 Fanfani

⁷ Nella definizione si legge: «Risarcimento di danno o spesa: Menda; l’Indennizzazione moderna». Il termine *Indennizzazione* (che non gode di un’entrata propria nel *Dizionario*) deriva da *indennizzare*, adattamento del francese *indemniser* (v. *DELIN*, s.v. *indenno*; *GRADIT*). LUIGI PARENTI precisa al riguardo: «concordemente annoverato fra i francesismi dai dizionari storici e etimologici (da *indemnisation*) e come tale condannato nel Fanfani-Arlià [...], esso sarebbe attestato prima del corrispondente francese: secondo il Bergantini [...] si trova già nelle lettere inedite dello scrittore d’arte e economista Lione Pascoli, morto nel 1744 [...], mentre il francese *indemnisation* è del 1754; comunque sia, è utilizzato per due volte nel Codice delle leggi e costituzioni S. A. Serenissima il duca di Modena del 1771 [...]. Il termine, diffuso nella prima metà dell’Ottocento, comincia via via a perdere di vigore a favore di *indennizzo* col senso di ‘risarcimento’» (*Sulla terminologia giuridica nelle costituzioni lucchesi*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, a cura di PIERO FIORELLI, Firenze, Accademia della Crusca, 1985, pp. 15-26, a p. 22). V. già PAOLO ZOLLI, *Il Bollettino delle leggi della Repubblica italiana e l’Elenco del Bernardoni*, in *Miscellanea II. Università di Trieste. Pubblicazioni della Facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine*, Udine, Università di Trieste, 1973, pp. 451-516, ora in *Id.*, *Saggi sulla lingua italiana dell’Ottocento*, cit., pp. 67-139 (dal quale si cita), alle pp. 94-95 (e cfr. anche ANDREA DARDI, *Dalla provincia all’Europa. L’influsso del francese sull’italiano tra il 1650 e il 1715*, Firenze, Le Lettere, 1992, p. 536, nota 101). Sul francese *indemnisation* («action d’indemniser»), attestato dal 1754, v. *TLF* e *FEW*, s.v. *INDEMNIS*, § 1.

⁸ GIUSEPPE BERNARDONI, *Elenco*, cit.

⁹ Si veda *DELIN* s.v. *indenno*. Il termine ricorre 18 volte nel *Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia*, come traduzione di *indemnité*, *dédommagement*, *récompense* e *dommages et intérêts*: v. DARIO ZULIANI, *Concordanze lessicali italiane e francesi del Codice Napoleone*, Firenze, [presso l’Accademia], 2018, p. 343. La LIZ registra inoltre un’occorrenza del termine in LORENZO DA PONTE, *Memorie. Seconda edizione corretta, e ampliata con note dell’autore e l’aggiunta di un volume*, Nuova-Jorca (New York), J. F. Bunce, Stampatori, vol. II, parte II, 1829, p. 56: «E s’era impadronito legalmente de’ miei effetti, per indennizzazione di quel carro e di quei cavalli» (per altre attestazioni v. *GDLI*).

ne scriveva «Brutta voce, ma di uso comune»¹⁰ – viene invece riportato senza alcun giudizio di valore da Rezasco.

Non ci sono commenti personali nemmeno riguardo al francesismo *controllo*, presente, all'interno delle parti esaminate, sia nella definizione di *scontro* (quinta accezione: «In Bologna, qualsivoglia altra scrittura od atto fatto simile, per assicurarne meglio la verità, quello che i moderni domandano Controllo»), sia in quella di *contrarolo* (la cui prima accezione è: «Riscontro; oggi Controllo»)¹¹, forma con cui il termine si era diffuso originariamente in italiano¹². La forma contratta *controllo*, invece, ha visto

¹⁰ Si veda PIETRO FANFANI, *Vocabolario dell'uso toscano*, Firenze, G. Barbèra editore, 1863. Il termine continuerà ad essere condannato anche nel successivo *Lessico della corrotta italianità* di PIETRO FANFANI insieme a COSTANTINO ARLIA, cit. Nel Tommaseo-Bellini, s.v. *indennizzazione*, si consiglia piuttosto l'uso dell'allotropo *indennità* (così anche FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit., s.v. *indennizzamento*). La voce è invece difesa da PROSPERO VIANI, *Dizionario di pretesi francesismi*, cit. Per altre attestazioni nei vocabolari ottocenteschi si rimanda a LUCA SERIANNI, *Norma dei puristi e lingua d'uso nell'Ottocento nella testimonianza del lessicografo romano Tommaso Azzocchi*, Firenze, Accademia della Crusca, 1981, p. 173.

¹¹ Al di fuori delle sezioni analizzate in questa sede, *controllo* è presente anche nella prima accezione di *riscontro*, ove si legge: «Raffronto di uguali registri tenuti da ufficiali diversi, che serviva (oggi solo a spender di più) per riprova della esattezza e fedeltà degli Ufficiali nel loro maneggio: Scontro; modernamente Controllo, accorciatura di Contrarolo».

¹² *Contrarolo* è l'adattamento del francese *contre-rôle* (attestato dal 1671), a sua volta dal medio francese *contreroouille* («registre double que l'on tient pour la vérification d'un autre registre»), attestato dal 1367. Del 1419 è poi la prima attestazione della forma *contreule* («action de vérifier»). La forma *contrerolle*, attestata dal 1390, dal 1546 assume anche i significati di «charge, fonction de celui qui tient le contrôle ou registre double servant à vérifier les actes» e di «bureau où il exerce sa fonction»: v. *amplius TLF* e *FEW*, s.v. *ROŤŮLUS*, § II. La forma *Contrarolo*, entrata nell'italiano con il significato di 'controllore' e 'controllo' (v. ANDREA DARDI, *Dalla provincia all'Europa*, cit., p. 155), si ritrova in alcuni documenti del 1506 citati da Rezasco e negli scritti di Machiavelli anteriori al 1527 (v. *DELIN*, s.v. *controllo*). Si segnala che la voce non è invece registrata dal *GDLI*.

crescere la sua popolarità proprio durante la dominazione napoleonica¹³, per quanto ancora a lungo messa all'indice dai repertori puristici¹⁴.

Numerosi nel *Dizionario* sono poi i gallicismi che, già da tempo acclimati nella lingua italiana, proprio nell'Ottocento raggiungono la loro massima fortuna: è così ad esempio per la voce *gabinetto*, attestata (nel significato di 'stanza riservata ai ricevimenti e ai colloqui privati') già a partire dai secoli XVI e XVII¹⁵, ma che trova

¹³ La forma *controllo* (dal francese *contrôle*, forma contratta di *contre-rôle*, attestata a partire dal 1611: v. *TLF* e *FEW*, s.v. *RÖTÜLUS*, § II) entra nell'italiano nel 1666 con il significato di 'controllore': v. ANDREA DARDI, *Dalla provincia all'Europa*, cit., p. 155 (cfr. pure *DELIN* e *GRADIT*). Durante gli anni della Repubblica Cisalpina acquisisce anche il significato di «registro degli effettivi e delle operazioni relative a un corpo militare»: v. *DELIN* e ANDREA DARDI, "La forza delle parole". *In margine a un libro recente su lingua e rivoluzione*, Firenze, Stabilimento grafico commerciale, 1995, pp. 176-177. Il termine non gode di un'entrata propria né nel *Dizionario*, né nelle edizioni del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (e non è registrato neppure dal Tommaseo-Bellini).

¹⁴ Cfr. *DELIN*. Si vedano anche BRUNO MIGLIORINI, *Storia della lingua italiana*, cit., p. 576, e LUCA SERIANNI, *Norma dei puristi e lingua d'uso nell'Ottocento*, cit., p. 134. Si segnala la presenza della voce in GIUSEPPE BERNARDONI, *Elenco*, cit.; ANTONIO LISSONI, *Aiuto allo scrivere purgato*, cit.; LORENZO MOLOSSI, *Nuovo elenco di voci e maniere*, cit.; GAETANO VALERIANI, *Vocabolario di voci e frasi erronee*, cit.; FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit.; GIAMBATTISTA BOLZA, *Prontuario di vocaboli e modi errati*, cit.; TOMMASO AZZOCCHI, *Vocabolario domestico di lingua italiana*, cit.; PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIÀ, *Lessico dell'infima e corrotta italianità. Seconda edizione riveduta e con molte giunte*, Milano, Carrara, Tipografia Cogliati, 1881; GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit. Forti critiche all'uso del termine anche nel Tommaseo-Bellini, s.v. *controllare* e *riscontro*. La voce è invece ritenuta «dell'uso» e quindi da accettarsi per GIUSEPPE DEMBSHER, *Manuale o sia guida per migliorare lo stile di cancelleria con epilogo di brevi regole grammaticali indispensabili a sapersi da chiunque ami scrivere correttamente il volgare italiano*, Milano, coi tipi di C. M. Destefanis, 1830. Oggi la parola *controllo* fa parte del lessico fondamentale dell'italiano (v. *GRADIT*).

¹⁵ Il termine, attestato per la prima volta in italiano (nella variante *cabinetto*) nel 1582, deriva dal francese *cabinet* (attestato a partire dal 1491 con il significato di «petite chambre retirée et intime servant le plus souvent d'accessoire aux grandes pièces d'appartement»: v. *TLF* e *FEW*, s.v. **CABIN*, § I.2.b). Sono del 1614-1617 (negli scritti di Tassoni) le prime attestazioni italiane di *gabinetto* nel senso di 'luogo riservato ai servizi igienici' (v. *DELIN*; *GDLI*, § 3; ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit.). Dal 1718 il termine assume inoltre il significato di 'locale in cui un professionista esplica il suo lavoro', e, a partire dagli anni Venti dell'Ottocento, con *gabinetto (di lettura)* si indica 'il luogo per la lettura di libri e giornali, cui si accede

larghissima diffusione proprio nel linguaggio politico-burocratico del XIX secolo, finendo per indicare in special modo le stanze dove ricevevano i principi e i ministri¹⁶. L'impiego copioso del termine, soprattutto nel linguaggio giornalistico delle gazzette¹⁷, destava forti polemiche nelle frange più intransigenti dei cultori della lingua¹⁸. E anche Rezasco,

mediante una corresponsione mensile': v. *DELIN* (cfr. anche ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit.; *GRADIT*; e *GDLI*, §§ 6 e 7).

¹⁶ È del 1848 la prima attestazione di *gabinetto* nel senso di 'ufficio particolare di un ministro' (v. *DELIN*). Si veda anche GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit., che ripercorre (con una vena a tratti polemica) i significati del termine: «La voce fr. *cabinet* ha dato all'italiano molti *Gabinetti*. E primieramente per Stanza appartata e intima nelle case signorili, riserbata a segreti colloqui, a studiarvi, a tenervi raccolti oggetti d'arte e simili, e nelle corti dei principi a trattarvi affari di Stato: nel quale senso fu usata fra noi fino dai tempi del Davila e del Buonarroti il giovine. Più modernamente, e con una facile estensione, *Gabinetto di lettura* o solamente *Gabinetto*, si cominciò a chiamare quel luogo, ove si accede mediante una corresponsione mensile per leggere giornali e libri. A questo uso moderno accenna il Leopardi nei *Paralipomeni* [...]. Ed egualmente *Gabinetto di fisica, di Storia naturale, di anatomia, di menralogia*, ecc. per Quella stanza nelle Università ed Istituti superiori, ove sono raccolte ordinatamente macchine ed oggetti di studio, propri di quella data scienza. I quali sensi è impossibile oramai non accettare. Ma nel senso di Consiglio dei Ministri di Stato, mi pare da doversi lasciare ai Francesi. Peggio poi è l'usare, come fanno alcuni delicati fra noi, *Gabinetto* in senso di Luogo comodo o Comodo o Cesso, che potrebbe esser cagione di qualche anfibologia non punto delicata».

¹⁷ ANTONIO LISSONI, *Aiuto allo scrivere purgato*, cit., afferma che «Questa voce è usata continuo, principalmente da' gazzettieri, a significare le corti d'Europa, ma ei vuolsi dire *il ministro, la corte, i ministri*, ecc., e non mai *il gabinetto di Russia, di Francia*, ecc.».

¹⁸ Scrivono PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIA, *Lessico dell'infima e corrotta italianità*, cit.: «Se gli Italiani volessero metter da parte *Gabinetto*, usando le voci proprie per ogni cosa che con quella si addimanda, ecco qua una bella sfilata. *Gabinetto* per tutti i Ministri di un governo, v.g. *Il gabinetto francese; il gabinetto russo*, ecc., si può dire *Il Ministero Russo* o *i Ministri Francesi*». Si vedano anche Tommaseo-Bellini; TOMMASO AZZOCCHI, *Vocabolario domestico di lingua italiana*, cit.; FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit.; e il già menzionato GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit. Il termine è di contro difeso da GIOVANNI GHERARDINI, *Appendice alle grammatiche italiane, dedicata agli studiosi giovinetti. Seconda edizione ripassata dall'autore*, Milano, dalla stamperia di Paolo Andrea Molina, 1847, pp. 434-437, e da PROSPERO VIANI, *Dizionario di pretesi francesismi*, cit. Al riguardo v. pure PAOLO ZOLLI, *Appunti sulla lingua dei «Dialoghetti» di Monaldo Leopardi*, in *Id.*, *Saggi sulla lingua italiana*

dopo averlo registrato senza commenti nella quarantacinquesima accezione di *camera/camara/camora*¹⁹ come sinonimo più attuale, non resiste alla tentazione di manifestare le sue perplessità proprio nella prima accezione di *gabinetto*, scrivendo: «Stanza, ove si trattano le segrete cose della politica; parola francese, e non necessaria, per la quale gli antichi nostri, e meglio parlanti, dicevano Camera».

L'autore è altresì molto attento a precisare quando le forme riportate come moderne non sono arrivate a sostituire del tutto quelle proprie della tradizione: così avviene, ad esempio, per l'ispanismo *finca*²⁰ (diffusosi probabilmente dapprima a Milano durante la dominazione spagnola e indi nel linguaggio burocratico di tutto il Lombardo-Veneto, per poi passare in quello dell'Italia unita)²¹, citato nella definizione

dell'Ottocento, cit., pp. 191-192, e LUCA SERIANNI, *Norma dei puristi e lingua d'uso nell'Ottocento*, cit., p. 161.

¹⁹ «Stanza ove il Principe ed i maggiori Ufficiali attendevano privatamente al loro ufficio, ed ove trattavano le cose di più confidenza; forse perché da prima i Principi, o più disagiati di abitazione o più modesti, travagliavano cotali cose nella stanza ove dormivano: modernamente Gabinetto».

²⁰ Definito da GIUSEPPE BERNARDONI come «Colonna d'una tabella o d'un registro» (*Elenco*, cit.). Lo spagnolo *finca*, come si legge nel *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico* di JOAN COROMINAS (con la colaboración de JOSÈ A. PASCUAL, Madrid, Gredas, 1980-1991), s.v. *hincar*, è un arcaismo giuridico derivato da *fincar*, anticamente «permanecer, quedar» (a sua volta dal latino volgare *figicare*, per il classico *figere*). Il significato spagnolo originario era difatti proprio quello di «saldo que queda por pagar de una deuda o lo que queda después de pagarla» (da lì si svilupperà poi quello di «suma de dinero», «capital del que se saca una renta», «heredad que produce rentas» e, infine, dal 1817 «propiedad inmueble»). La prima attestazione italiana di *finca* è del 1812 (proprio nell'*Elenco* di Bernardoni) per DELIN, GRADIT e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit. La voce è messa all'indice, oltre che da Bernardoni, anche da GIUSEPPE DEMBSHER, *Manuale o sia guida per migliorare lo stile di cancelleria*, cit.; FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit.; PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIÀ, *Lessico della corrotta italianità*, cit.; e GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit. (dove si legge: «Non occorre dire che questa vociaccia per ciascuna delle Colonne o Colonnini in cui è diviso un libro di conti, un prospetto, un registro, ecc., è solo dell'uso di alcune provincie dell'alta Italia, e che, pronunziata in tutto il resto della Penisola, desta le risa»).

²¹ V. DELIN. Sulla provenienza del termine e sulle rimostranze che il suo diffuso impiego ha provocato sulle colonne di «La Unità della lingua» si vedano anche CECILIA DEMURU e COSTANZA PARLAGRECO, «*Della lingua burocratica, ossia babelica*», cit., pp. 53 e 60-61. Per quanto concerne la lessicografia dialettale, il termine è già registrato nella prima edizione del *Dizionario del dialetto veneziano* di GIUSEPPE BOERIO, cit.

della prima accezione di *colonnello*: «Scompartimento di specchietto, tabella e simili, fatto per lo lungo della pagina, portante nel sommo, per ordinario entro una casella, il suo titolo: Colonna, Colonnello; oggi alcuni dicono Finca»²².

2. INNOVAZIONI NELLA SUFFISSAZIONE

Talvolta, poi, le forme contrassegnate come moderne da Rezasco sono allotropi delle voci a lemma, dalle quali si differenziano per un diverso suffisso²³: la voce *cottimatore/cottomatore*²⁴, ad esempio, nella definizione fa presente che «oggi» si preferisce la forma «Cottimista»²⁵, confermando la grande fortuna di cui i suffissati in *-ista* (e in *-ismo*) hanno goduto a partire dal secolo XIX, in ispecie nel lessico politico e

²² Si noti la precisazione «alcuni dicono».

²³ A partire dal triennio giacobino si assiste difatti a un forte rinnovamento nei meccanismi di formazione delle parole per influsso d'oltralpe: per i principali procedimenti derivativi (derivazione immediata, prefissazione e suffissazione) e compositivi attualizzati nel triennio si veda ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione: ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1991, pp. 327-350.

²⁴ Si segnala che le forme *cottimatore* e *cottomatore* non sono registrate né dalla Crusca, né dal Tommaseo-Bellini. V. però *TLIO*, s.v. *cottimatore*, dove si riportano attestazioni della forma *cottomatore* (e delle varianti *coctomatore* e *coptomatore*) in testi umbri del XIV secolo: si tratta in particolare dello *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342* (da cui è preso anche l'esempio riportato da Rezasco) e di un documento perugino del 1346 (*Cedula colla quale i maestri Vestro di Cinzio e Paolo di Ambrogio Maitani prendono a rifare gli archi di un acquidotto per il Comune di Perugia*).

²⁵ «Chi aveva preso a fare un lavoro a cottimo: Cottimatario; oggi Cottimista». La forma *cottimista*, che non ha un'entrata autonoma né nel *Dizionario*, né nella V Crusca, è invece lemmatizzata dal Tommaseo-Bellini: «Chi ha preso a cottimo qualche lavoro. Lat. *Redemptor*. Se si accetta *Cottimo*, bisogna accettare anche *Cottimista* (coi vantaggi pigliarsi in pace i difetti della pers.). Miglior forma ha *Cottimante*; ma questo può concernere un solo contratto; *Cottimista*, denotare l'abito d'impresе tali». La prima attestazione di *cottimista* è anteriore al 1829 sia per il *GRADIT*, sia per ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit. (s.v. *cottimo*). Il DELIN (sempre s.v. *cottimo*) riporta, invece, come data di prima attestazione il 1865 e cita come fonte proprio il Tommaseo-Bellini.

burocratico²⁶. Anche il suffisso *-izzare*, diffuso già dal Settecento (sempre per influsso francese)²⁷ viene spesso impiegato nell'Ottocento per coniare verbi appartenenti all'ambito burocratico²⁸. La tendenza è registrata pure da Rezasco quando segnala, ad esempio, che la variante *secolarizzare* è preferita «oggi» al più antico *secolareggiare*²⁹.

Infine, anche il suffisso aggettivale *-ale*, già di antica tradizione, diventa particolarmente produttivo nell'Ottocento grazie all'influsso del francese (tanto da renderlo presto invisibile ai puristi)³⁰; e così, ad esempio, Rezasco segnala *coloniale* quale

²⁶ Si vedano DELIN, s.v. *-ismo*; ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., pp. 336-338; GIANFRANCO FOLENA, *L'italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento*, Torino, Einaudi, 1983, p. 34; LUCA SERIANNI, *Norma dei puristi e lingua d'uso nell'Ottocento*, cit., p. 71; SILVIA MORGANA, *L'influsso francese*, in *Storia della lingua italiana*, cit., vol. III, *Le altre lingue*, 1994, pp. 671-719, a p. 707; e già BRUNO MIGLIORINI, *Storia della lingua italiana*, cit., p. 595. Per *-ismo*, cfr. anche FRANZ RAINER, § *Suffissazione. Derivazione nominale. Derivazione nominale denominale. Altre categorie*, in *La formazione delle parole in italiano*, a cura di MARIA GROSSMANN e FRANZ RAINER, Tübingen, Niemeyer, 2004, pp. 253-264, alle pp. 256-260, e MAURIZIO DARDANO, *Costruire parole. La morfologia derivativa dell'italiano*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 94-95; per *-ista*, CHRISTIAN SEIDL, § *Suffissazione. Derivazione aggettivale. Deantroponimici*, in *La formazione delle parole in italiano*, cit., pp. 409-419, alle pp. 414-416, e MAURIZIO DARDANO, *Costruire parole*, cit., pp. 120-121.

²⁷ Si veda GIANFRANCO FOLENA, *L'italiano in Europa*, cit., p. 34; ANDREA DARDI, *Dalla provincia all'Europa*, cit., p. 81.

²⁸ Si vedano DELIN, s.v. *-izzare*; ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., p. 343, e già BRUNO MIGLIORINI, *Storia della lingua italiana*, cit., pp. 578-579. Cfr. altresì MARIA GROSSMANN, § *Derivazione verbale. Verbi denominali*, in *La formazione delle parole in italiano*, cit., pp. 450-459, alle pp. 450-452.

²⁹ Lo annota nella prima accezione di *secolareggiare*: «Dare a' secolari i maneggi e gl'instituti che prima erano de' soli cherici, come uffizj, scuole e simili; quindi Secolareggiare lo Stato: oggi più comunemente Secolarizzare» (la forma con affricata alveolare non ha tuttavia un'entrata propria nel *Dizionario*). Le prime attestazioni di *secolarizzare*, calco strutturale sul francese *séculariser* (attestato dal 1586: v. *TLF*; cfr. anche FEW, s.v. *SAECULUM*, § 2.b), risalgono al XVII secolo per ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit. (s.v. *secolo*), e precisamente al 1667 per il GRADIT e ANDREA DARDI, *Dalla provincia all'Europa*, cit., p. 389; e al 1680 per il DELIN.

³⁰ Si vedano ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., pp. 340-341, e SILVIA MORGANA, *L'influsso francese*, cit., p. 707.

forma più attuale di *colonario*³¹, e *costituzionale* come variante moderna di *costituzionario/costituzionario*³² (anche se, in entrambi i casi, a lemma appare sempre la variante più antica)³³.

³¹ Nella cui definizione si legge difatti: «Attinente a colonia, e a colono, lavoratore de' campi; oggi Coloniale». La prima attestazione di *coloniale* (nel significato però di 'relativo alle colonie') è del 1796 per ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., p. 459; del 1798 per il *DELIN* (s.v. *colono*); e del 1830 per *GRADIT* e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit. (s.v. *colonia*). Il *GDLI* ne sottolinea il legame con il francese *colonial* (attestato dal 1776 secondo il *TLF*; dal 1787 secondo il *FEW*, s.v. *COLONIA*, § II.2). La forma *coloniale* è ammissibile, seppur *oborto collo*, per FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit., per evitare equivoci con *colonico*. La voce è presente anche nel Tommaseo-Bellini e nella V Crusca con una specializzazione semantica rispetto all'allotropo *colonario*, in quanto va a designare specificamente (spesso in forma di sostantivo) l'«Aggiunto di alcuni generi o prodotti naturali, come caffè, zucchero, cacao, che vengono dai paesi oltremarini, che sono o furono colonie degli Europei».

³² La cui definizione reca: «Appartenente o Soggetto alla Costituzione: Constitutivo; oggi Costituzionale». La prima attestazione di *costituzionale* nel significato di 'relativo alla costituzione di uno Stato' è del 1768 (è invece del 1830 la prima attestazione nel senso di 'relativo alla costituzione fisica di un individuo'): v. *DELIN*, s.v. *constituire*, e *GRADIT* (cfr. anche ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit., s.v. *constituire*). Il *GDLI* richiama il legame dell'italiano *costituzionale* con il francese *constitutionnel* (attestato nel senso di «relatif à la constitution de l'État» a partire dal 1769 per il *TLF*, e dal 1787 per il *FEW*, s.v. *CONSTITUËRE*, § IV). *DELIN* e *GRADIT* fanno invece riferimento all'inglese *constitutional*, attestato dal 1682 (ma dal 1765 nel senso politico di «in harmony with, or authorized by, the political constitution»: v. *OED*, § 4.a). Per le attestazioni del termine nel triennio giacobino si rimanda a ERASMO LESO (*Lingua e rivoluzione*, cit., p. 488), e per quelle nella traduzione italiana del 1806 del *Code Napoléon* si rinvia a DARIO ZULIANI (*Concordanze lessicali*, cit., p. 187). Si biasima l'uso smodato di *costituzionale* nel Tommaseo-Bellini: «Ma a questa troppo lunga e pesante e troppo leggermente adoprata parola, può porsi invece *Di Statuto, Da Statuto, Legale, Legittimo*, e sim.», e la voce compare con una trattazione articolata (benché non normativa) anche nella V Crusca. La LIZ rileva inoltre ventidue testi che riportano *costituzionale/costituzionali* (ottantaquattro occorrenze totali): la voce è già di largo uso nei primi anni dell'Ottocento negli scritti di natura politica, come testimoniano le sei occorrenze del termine in VINCENZO CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, 1801* (a cura di FAUSTO NICOLINI, reprint a cura di PASQUALE VILLANI, Roma-Bari, Laterza, 1976 [consultato dalla LIZ]), e le dodici occorrenze nel periodico «Il Conciliatore», 1818-1819 (a cura di VITTORE BRANCA, Firenze, Le Monnier, 1953-1965 [consultato dalla LIZ]). La voce non è però estranea neanche agli ambienti letterari, come si desume dalle quattro occorrenze di *costituzionale* (nel suo significato politico) rilevate negli scritti di GIACOMO LEOPARDI. Di queste, due si trovano nei *Paralipomeni della*

3. FORME SINTETICHE

Sempre di matrice francese e caratteristica del linguaggio intellettuale illuminista e post-illuminista è la predilezione, che si rileva anche nel *Dizionario*, per le voci singole (spesso formate come parasintentici o con altri meccanismi di derivazione morfolessicale) in luogo delle corrispondenti locuzioni perifrastiche³⁴. Sicché, ad esempio, accanto a *mettere i frutti a capitale* si registra la forma sintetica (di recente provenienza francese) *capitalizzare*³⁵. Parimenti, nella definizione della prima accezione

Batracomiomachia, (Parigi, Libreria Europea di Baudry, 1842); e due nello *Zibaldone di pensieri*, 1817-1832 (si cita dall'edizione critica e annotata a cura di GIUSEPPE PACELLA, Milano, Garzanti, 1991), vol. I, p. 395 («Così che lo stato costituzionale non corrisponde alla natura e ragione né della società in genere né della monarchia in specie. Ed è manifesto che la costituzione non è altro che una medicina a un corpo malato»), e p. 910 («Né un Giuseppe II, né un Enrico IV, né un Marco Aurelio, né altri tali non sarebbero stati in un regno come quello di Falaride e come altri antichi, quando il popolo cozzava colla tirannide che soffriva; né in una monarchia costituzionale, alla moderna, quando il principe cozza col popolo che non può vincere»).

³³ Si veda *infra*. Nel caso di specie, *coloniale* non gode di un'entrata propria nel *Dizionario*; e anche *costituzionale*, che a lemma è citato come secondo termine dopo la variante etimologica *costituzionale*, nella definizione reca solo l'allotropo *costituzionario*.

³⁴ In parallelo con la tendenza di questi secoli alla tecnicizzazione del linguaggio politico, giuridico e burocratico (anch'essa segnalata da Rezasco). Scrive al riguardo ERASMO LESO, *Appunti sul lessico politico italiano nell'età giacobina* (in *Studi di filologia romanza e italiana offerti a Gianfranco Folena dagli allievi padovani*, Modena, Mucchi, 1980, pp. 423-436, a p. 428): «La tendenza alla tecnicizzazione si manifesta soprattutto nell'ambito della lingua burocratico-amministrativa o politico-istituzionale. Nasce così nel triennio, o si impone definitivamente, tutta una serie di vocaboli nuovi, sia di forma e di significato che di solo significato, quasi sempre per influenza francese, ora per ragioni evidenti assolutamente predominante rispetto a quella di altre lingue, anche dell'inglese che pure ha prestato non poco all'italiano in quest'ambito di lingua nel corso del secolo».

³⁵ Si veda *capitale*, seconda accezione: «Mettere i frutti a capitale, Computarli in capitale, e simili. Convertire i frutti in capitale e Rendere gl'interessi degl'interessi: oggi Capitalizzare». La prima attestazione di *capitalizzare* è del 1819 per *LEI* (s.v. *CAPITĀLIS*, § 1.c.α.) e *GRADIT*; del 1820 per il *GDLI*; del 1829 per *DELIN* e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit. (in entrambi i dizionari s.v. *capitale*). Il francese

del generico *mettere* nel senso di «Portare le merci in un luogo», si trova il moderno *importare*³⁶, calco semantico sul francese *importer*, a sua volta dall'inglese *to import*³⁷. Ancora, a fianco del più antico *divisare una spesa o la computazione di essa* appare

capitaliser («convertir en capital») da cui deriva è attestato dal 1770 circa per il *TLF*, e dal 1820 per il *FEW*, s.v. *CAPITALIS*, II.1.a.α. Il francesismo *capitalizzare* è d'uso molto frequente nell'Ottocento (come segnala GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit.) e, assente nella IV Crusca, viene invece lemmatizzato dalla V. Il termine è criticato da FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit., e da PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIÀ, *Lessico della corrotta italianità*, cit.; è di contro difeso da PROSPERO VIANI, *Dizionario di pretesi francesismi*, cit.

³⁶ Si veda *mettere*, prima accezione: «Portare le merci in un luogo: Introdurre, Immettere, Ridurre, Portare; oggi Importare». L'impiego di *importare* con il significato di 'introdurre in uno Stato merci provenienti da un paese straniero' risale al 1828 per *DELIN, GRADIT* (s.v. *importare*²) e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit., anche se il *DELIN* precisa che il termine era «già nell'uso degli economisti del Settecento, sia pure raramente» (al proposito v. ALFREDO SCHIAFFINI, *Aspetti della crisi linguistica italiana del Settecento*, in *Momenti di storia della lingua italiana*, Bari, Leonardo da Vinci, 1950, pp. 71-126, ora in *Italiano antico e moderno*, a cura di TULLIO DE MAURO e PAOLO MAZZANTINI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975, pp. 129-165 [dal quale si cita], a p. 157; e SILVIA MORGANA, *L'influsso francese*, cit., p. 702). Per le attestazioni di *importare* (nel senso commerciale) nella stampa periodica milanese della prima metà dell'Ottocento, si veda STEFANIA DE STEFANIS CICCONE, *La componente di origine straniera*, in ILARIA BONOMI, STEFANIA DE STEFANIS CICCONE e ANDREA MASINI, *Il lessico della stampa periodica milanese nella prima metà dell'Ottocento*, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pp. 309-474, a p. 394.

³⁷ Si vedano *DELIN, GRADIT* e *GDLI*. Il francese *importer* – per il quale il *TLF* rileva una prima attestazione del significato di «transporter dans un pays des marchandises provenant d'un autre pays» già nel 1396 – proprio nel XVII secolo gode di una nuova vitalità per influsso dell'inglese *to import* (a sua volta dal medio francese *emporter/importer*), il quale già dal 1508 era attestato nel significato di «to bring in; to introduce from a foreign or external source, or from one use, connexion, or relation into another», e dal 1548 anche in quello più specificamente commerciale di «to bring in or cause to be brought in (goods or merchandise) from a foreign country, in international commerce»: v. *TLF*, s.v. *importer*², e *OED*, s.v. *import*, §§ I.1 e I.2.

*preventivare*³⁸, le cui prime attestazioni in italiano sono degli anni Trenta dell'Ottocento³⁹.

4. UNITÀ POLIREMATICHE

Spesso, poi, i mutamenti attestati non interessano le singole voci ma le locuzioni o le unità polirematiche in cui tali voci ricorrono⁴⁰. Si veda, ad esempio, all'interno della voce *capitano*, l'espressione *Capitano generale, supremo, sovrano* che viene sostituita, con un calco strutturale sul francese, da *generale in capo*⁴¹. Analogamente, nella

³⁸ Si veda *spesa*, cinquantaseiesima accezione: «Divisare una spesa o la computazione di essa. Immaginare per computi regolari a quanto potrà ascendere la spesa d'una compra, d'un lavoro, d'una impresa e simili: oggi Presagire e Preventivare».

³⁹ Sia il *GDLI* che il *DELIN* (s.v. *prevenire*) fanno risalire la prima attestazione di *preventivare* (denominale da *preventivo*) all'*Aiuto allo scrivere purgato* di ANTONIO LISSONI, cit.; e anche il *GRADIT* e ALBERTO NOCENTINI, *L'etimologico*, cit., s.v. *prevenire*, riportano come data di prima attestazione il 1831, anno in cui è stato pubblicato l'*Aiuto* (nel quale per l'appunto si legge, s.v. *preventivare*: «Dio buono, anche questo s'ha da udire oggidì! Oh, saputi facitor di voci che son taluni. Tu però segui pure a giovarti de' tuoi vecchi ma buoni ed espressivi 'anticipare, prevenire, antivenire, fare un calcolo, un conto anticipato'»). Ironico anche GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit., il quale nella definizione della voce scrive: «Il gergo dei nostri burocratici dà tre punti ai Fr. nel coniare vocaboli nuovi, e dice *Preventivare una somma per Stanziarla, Assegnarla, Porla nel bilancio di previsione*» (cfr. anche LORENZO MOLOSSI, *Nuovo elenco di voci e maniere*, cit.; FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit.; PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIÀ, *Lessico della corrotta italianità*, cit.; il Tommaseo-Bellini per *preventivato*; LUCA SERIANNI, *Norma dei puristi e lingua d'uso nell'Ottocento*, cit., p. 211, ed ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., p. 733, per *preventivo*).

⁴⁰ Sull'attenzione del *Dizionario* per locuzioni e unità polirematiche v. *supra* cap. II.

⁴¹ Si veda *capitano*, quattordicesima accezione: «Capitano Generale, Supremo, Sovrano. Il Capo supremo degli eserciti, detto così per differenziarlo da' Capitani inferiori ed a lui sottoposti: Signore generale della guerra, Maggiore Capitano, Duca, Duce, Doge, Governatore, Generalissimo, anche Capitano assolutamente: oggi Generale in capo». Le prime attestazioni di *generale in capo* (e di *comandante in capo*) risalgono al triennio giacobino, come illustrano STEFANIA DE STEFANIS CICCONE, *La componente di origine straniera*, cit., p. 365, ed ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., pp. 322 e 576. L'espressione viene utilizzata spesso con riferimento a Bonaparte: si veda al proposito GIUSEPPE ANDREA GIULIANI, *Lettera al cittadino Bonaparte generale in capo dell'armata francese in Italia, 1797*. Per altre attestazioni dell'uso

seconda accezione di *mostra/monstra*, si spiega che quello che in alcune zone d'Italia veniva chiamato *Campo della mostra* o *Campo o Prato della battaglia* viene «oggi» più comunemente detto *Piazza d'armi* o *Campo di Marte*⁴².

5. MODIFICHE NEI REFERENTI

A fianco di casi, come quelli appena esaminati, in cui le evoluzioni di forma delle unità polirematiche sono meri cambiamenti di significante (dovuti spesso a influenza straniera), altre volte i mutamenti formali corrispondono a vere e proprie modifiche sostanziali negli istituti, conseguenza dei mutamenti storico-politici della società: si veda la nona accezione della voce *mercanzia/mercatanzia*⁴³, con il rilievo che la *Casa o Corte della Mercanzia* «oggi» viene detta *Tribunale di Commercio*. In questo caso il cambiamento investe, oltre alla forma, anche i referenti sottostanti: le antiche corti della mercanzia nascevano come organi interni alle corporazioni ed erano privi di riconoscimento ufficiale; solo in seguito, avendo esteso la loro competenza e accresciuto i loro poteri, esse hanno ottenuto nei vari Stati italiani l'autorizzazione a

del termine si vedano *DELIN*, s.v. *capo* e *GDLI*, sempre s.v. *capo*, § 6. Si vedano anche FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit., s.v. *capo*, e PROSPERO VIANI, *Dizionario di pretesi francesismi*, cit. (sempre s.v. *capo*), il quale ne difende strenuamente l'uso, riconducendone l'origine al latino *in capite* e non al francese *en chef*. Riguardo al francese *commandant en chef* v. invece *TLF*, s.v. *commandant*².

⁴² Si veda *mostra/monstra*, seconda accezione: «Campo della Mostra. In Ancona, Campo Piazza, ove si facevano le mostre, e gli esercizj militari: in Modena e Perugia, Campo o Prato della battaglia; oggi Piazza d'armi e Campo di Marte». La prima attestazione di *campo di Marte* risale al 1789 per il *DELIN*, s.v. *campo*; è invece del 1631 per il *LEI*, s.v. *CAMPUS*, § 2.d. V. anche MARIANO D'AYALA, *Dizionario delle voci guaste o nuove*, cit., s.v. *campo di marte*, e il Tommaseo-Bellini, s.v. *marte*. Cfr. altresì STEFANIA DE STEFANIS CICCONE, *La componente di origine straniera*, cit., p. 365, ed ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., pp. 321 e 414). Per il francese *champ de Mars* v. *TLF* s.v. *champ*¹, § 2.

⁴³ «Casa o Corte della Mercanzia. Tribunale retto da' Consoli de' mercanti o da altri Ufficiali, giudice delle cose de' Commerci e delle Arti secondo verità ed equità: Corte de' mercanti; oggi Tribunale di Commercio».

svolgere funzioni giurisdizionali nelle materie commerciali⁴⁴. Si sono trasformate poi in tribunali di commercio (la cui disciplina nel Regno d'Italia è stata affidata al regio decreto n. 2626 del 1865), e in tal guisa sono rimasti in vigore fino al 1888, con funzioni giudicanti in prima istanza e in appello per le cause di natura commerciale⁴⁵. Pertanto, pur impiegando Rezasco l'espressione *Tribunale di Commercio* come sinonimo più moderno di *Corte della Mercatanzia*, tra le due espressioni il collegamento è sostanzialmente solo di tipo storico.

6. EVOLUZIONI SEMANTICHE

Le marche di attualità talvolta, poi, mettono in luce cambiamenti intervenuti non nella forma, bensì nel significato delle voci. Anche le evoluzioni semantiche sono tuttavia spesso in stretta relazione con i mutamenti socio-politici dell'epoca, come si evince, ad esempio, dall'analisi delle voci emblematiche *suddito* e *cittadino*.

Sul piano storico, la grande fortuna della parola *cittadino* è iniziata nel triennio giacobino, quando il termine ha visto il suo significato rinnovarsi profondamente⁴⁶ e

⁴⁴ Si veda il *Vocabolario Treccani*, s.v. *mercatanzia*. Per le attestazioni d'uso si rinvia al *GDLI*, s.v. *mercatanzia*, § 10.

⁴⁵ Si veda GIORGIO BALLADORE PALLIERI, § *Tribunale di commercio*, in EMILIO MAGALDI *et alii*, voce *tribunale*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1937, vol. XXXIV, pp. 304-315, alle pp. 310-311. Sui tribunali di commercio nell'Italia pre e postunitaria si rimanda più diffusamente a CRISTINA CIANCIO, *Mercanti in toga. I Tribunali di Commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Bologna, Pàtron, 2012.

⁴⁶ A scapito del suo significato originario di 'abitante della città', in contrapposizione a *villano* e *contadino*. Si veda ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., p. 273; e già ID., *Il «cittadino» nel triennio rivoluzionario (1796-1799)*, in «Lingua nostra», XXXI (1970), pp. 111-117. La parola *cittadino* aveva tuttavia iniziato ad arricchirsi di connotazioni civili e sociali già nel corso del Settecento, diventando sinonimo di *patriota*: al riguardo v. ANDREA DARDI, *Dalla provincia all'Europa*, cit., pp. 547-548, nota 137. L'estensione semantica che interessa la voce a partire dalla fine del XVIII secolo emerge anche confrontando le definizioni delle edizioni IV e V del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (nella IV Crusca alla voce *cittadino* si legge: «Quegli, che è capace degli onori, e de' beneficj della città»; nella V Crusca, invece, si tiene conto delle

diventare presto la traduzione verbale dei nuovi miti egualitari⁴⁷: *cittadino* era colui che faceva parte di una *società civile*, ossia politicamente organizzata nel senso della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e fondata sulla sovranità popolare⁴⁸. Nell'Ottocento poi, la parola *cittadino*, spogliata di parte dei suoi significati rivoluzionari, è stata ripresa dai bonapartisti⁴⁹ e impiegata spesso, anche nei decenni successivi, in luogo di *suddito* (che aveva oramai assunto un significato peggiorativo)⁵⁰. Questa tendenza è registrata anche da Rezasco, il quale scrive nella seconda accezione di *suddito*: «Oggi Cittadino, anche sotto assoluta Signoria, ma solo co' diritti civili, come s'intendono questi diritti modernamente, non co' politici». D'altronde, con l'avvento delle monarchie costituzionali, insieme alla scomparsa del sovrano *legibus solutus* si era persa anche la figura del suddito propriamente detto, ossia privo di qualsivoglia diritto civile.

Sempre in merito ai mutamenti semantici registrati nell'opera, si veda la voce *statuto* che, oltre al generico significato di «Legge o Decreto»⁵¹ e a quello storico di «Corpo di disposizioni scritte, generali e perpetue, che contenevano ragione o

mutate circostanze socio-politiche e si definisce il *cittadino* come: «Colui che legittimamente partecipa ai doveri e ai diritti di una città, e oggi anche d'uno stato, ed è sottoposto alla legge civile di quello»).

⁴⁷ Si vedano ERASMO LESO, *Il «cittadino» nel triennio rivoluzionario (1796-1799)*, cit., pp. 115-116; ID., *Lingua e rivoluzione*, cit., p. 276; ID., *Appunti sul lessico politico italiano nell'età giacobina*, cit., pp. 426-427; STEFANIA DE STEFANIS CICCONE, *La componente di origine straniera*, cit., p. 369. Cfr. anche il *Dizionario politico, nuovamente compilato ad uso della gioventù italiana*, Torino, presso G. Pomba e C. Editori, 1849, nonché le attestazioni presenti nel *GDLI*, § 8.

⁴⁸ V. ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., pp. 274-275. Il *TLF* rileva una prima attestazione del francese *citoyen* nel significato di «membre d'un État considéré du point de vue de ses droits politiques» già nel 1751 (mentre il *FEW*, s.v. *CIVITAS*, § I, attesta il significato di «habitant d'un Etat libre» a partire dal 1771).

⁴⁹ Si veda STEFANIA DE STEFANIS CICCONE, *La componente di origine straniera*, cit., pp. 317-318; ERASMO LESO, *Il «cittadino» nel triennio rivoluzionario (1796-1799)*, cit., p. 117. Si legge nel *Codice di Napoleone il Grande per il Regno d'Italia*: «L'esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino» (v. DARIO ZULIANI, *Concordanze lessicali*, cit., p. 124, al quale si rimanda altresì per le altre attestazioni del termine all'interno del *Codice* del 1806).

⁵⁰ Si veda ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., p. 275.

⁵¹ Si veda *statuto*, seconda accezione: «Legge o Decreto che statuiva».

inducevano legge, proprie di un Comune»⁵², presenta anche il nuovo significato di «Legge fondamentale, che circoscrive e ferma i doveri e i diritti de' governanti e de' governati, per la comune libertà»⁵³, acquisito con l'avvento delle monarchie costituzionali. L'impiego di *statuto* con il significato e in luogo di *costituzione* si era difatti diffuso nell'Ottocento dapprima in Piemonte, per non creare equivoci con le *Costituzioni* (che erano gli antichi codici civili e penali piemontesi), e poi da lì in Toscana. La voce è stata in seguito impiegata in tutti gli Stati italiani per indicare proprio le nuove carte costituzionali ispirate ai moderni principi di libertà e di rappresentatività⁵⁴.

7. TRA ANTICO E MODERNO

Come si è visto, i riferimenti alla realtà contemporanea non mancano nelle definizioni; tuttavia, ciò che impedisce al *Dizionario* di essere un valido strumento di consultazione della lingua viva è il taglio volutamente antiquario del lemmario⁵⁵. Di norma, difatti, quando uno stesso referente ha mutato la sua denominazione nel corso del tempo, a essere lemmatizzata è solo la forma più antica, mentre l'equivalente moderno viene segnalato esclusivamente all'interno della definizione⁵⁶: così, ad

⁵² Si veda *statuto*, terza accezione: «Corpo di disposizioni scritte, generali e perpetue, che contenevano ragione o inducevano legge, proprie di un Comune: Statuto o Constituto di legge, Statuta, Costituzione, Stituzioni, Constituto, Breve, Ordini, Ordinamenti, Capitoli, Pandette, Modo, Assise».

⁵³ Si veda *statuto*, diciassettesima accezione.

⁵⁴ Si vedano DELIN, *Dizionario politico, nuovamente compilato ad uso della gioventù italiana*, cit., e GDLI, § 5. Si vedano anche BRUNO MIGLIORINI, *Storia della lingua italiana*, cit., p. 580, e FEDERIGO BAMBI, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, cit., p. 179, al quale si rimanda altresì per una trattazione completa ed esaustiva della storia dei termini *costituzione* e *statuto*.

⁵⁵ Si vedano PIERO FIORELLI, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, cit., p. 320; BICE MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, cit., p. 39; LUCA SERIANNI, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, cit., p. 77; CLAUDIO MARAZZINI, *L'ordine delle parole*, cit., p. 280.

⁵⁶ Sono rarissimi i casi in cui le marche di attualità sono invece impiegate per segnalare che a essere d'uso contemporaneo è la forma a lemma. Uno di questi è la voce *messione/missione*, nella cui prima accezione si legge: «Preso questa voce al linguaggio ecclesiastico, si usò talvolta, ed oggi più che mai, per Spedizione

esempio, *fusione*, nel significato di ‘unione di popoli’ (acquisito a partire dal triennio giacobino)⁵⁷, si ritrova nella definizione di *mescolanza*⁵⁸, ma non possiede un’entrata propria; analogamente, *adottare* (impiegata a partire dagli ultimi anni del XVIII secolo con riferimento a leggi o provvedimenti)⁵⁹ è indicato come sinonimo d’uso più attuale

di Ambasciatore, od Incumbenza data ad uno di andare a fare una cosa per lo Stato; più anticamente, Messatica, Mandata, Ambasciata» (i principali significati di *missione* riportati dal *DELIN* sono: «effetto del mandare o dell’essere mandato presso qualcuno con mansioni particolari» [secolo XIV]; «attività che impone spirito di sacrificio e dedizione assoluta a chi la pone in essere» [anteriore al 1498]; «mandato apostolico di predicazione del Vangelo specificamente fra popolazioni non cristiane» [anteriore al 1603]; «incarico particolare e delicato» [dal 1600]; e «gruppo di persone inviate a svolgere compiti determinati» [dal 1699]). Scrive GIUSEPPE RIGUTINI sull’uso smodato del termine nella lingua dell’Ottocento: «Diceva il Giusti che oggi si sente così spesso la parola *Missione* da credere che gl’Italiani sian divenuti tanti missionarj. Ora questa voce nel senso di Mandato, Ufficio e sim. ha veramente origine in quelle parole del Vangelo *Ego mitto vos*, ecc. dette da Gesù Cristo a’ suoi discepoli. Onde bene si dirà *La missione o l’apostolato della Chiesa, del sacerdozio* e sim., tenendosi sempre dentro ai confini religiosi. Ma i Fr. prima di noi l’estesero a qualsivoglia altro mandato e ufficio, per piccolo o umile o inconcludente che sia: tantoché noi, ripetendo quest’uso, l’applichiamo indifferentemente tanto all’ufficio degli Apostoli, quanto a quello dei pubblici spazzini. Ed in fatti in uno dei numeri della *Vedetta*, giornale fiorentino, e per solito scritto bene, si faceva premura al capo delle Guardie di città onde vigilasse che gli spazzini adempissero meglio alla *loro missione*. – Nel linguaggio diplomatico lo dicono in luogo di *Ambasceria*» (*I neologismi buoni e cattivi*, cit.). Sull’esteso uso di *missione* erano già stati critici FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit., nonché PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIA, *Lessico della corrotta italianità*, cit. Per le attestazioni d’uso del termine durante il triennio giacobino si veda ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., pp.151-152 e 648-649.

⁵⁷ La prima attestazione di *fusione* nel senso politico di ‘unione di due o più Stati per formare uno Stato solo’ è difatti del 1797 per *DELIN*, s.v. *fuso*¹ (cfr. anche ANDREA DARDI, “*La forza delle parole*”, cit., p. 192). A proposito dell’uso metaforico di *fusione* scrivono PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIA, *Lessico della corrotta italianità*, cit.: «Vocabolo che poté tornar comodo per ragion politica, la quale si sarebbe anche contentata di *unione*, perché i popoli si *uniscono*, non si *fondono* come metalli o siroppi. Basta; la voce ebbe estensione impropria di significato per *necessità* e la *necessità* rompe la *legge*». L’impiego del termine in senso metaforico è criticato anche da FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit.

⁵⁸ «Mescolare un popolo coll’altro: Unione, Incorporazione; oggi Fusione».

⁵⁹ Precisamente dal 1798: v. *DELIN* e *GDLI*, § 3. Le prime attestazioni si trovano negli atti delle assemblee della Repubblica Cisalpina, come mostra ERASMO LESO (*Lingua e rivoluzione*, cit., pp. 295 e 360), il quale

nelle definizioni di *accettare*⁶⁰ e di *approvare*⁶¹, ma non è presente nel lemmario del *Dizionario*. Quanto appena visto vale anche per le unità polirematiche: ad esempio, l'espressione *progetto di legge*⁶², tanto cara ai legislatori otto-novecenteschi, viene citata come variante più attuale nella seconda accezione della voce *minuta*⁶³, ma non è menzionata espressamente né sotto *progetto* né sotto *legge*⁶⁴.

La predilezione di Rezasco per la lingua del passato emerge altresì dall'analisi dei casi di evoluzione semantica⁶⁵. Difatti, quando il significato di un termine o di un'unità

precisa, però, che il termine aveva assunto il valore di 'approvare, accettare per buono' già nel Cinquecento. Il *LEI*, s.v. *adoptāre*, § II.1, fa invece risalire la prima attestazione del significato giuridico-parlamentare al 1872. L'impiego di *adottare* in luogo di *accogliere* e di *approvare* è criticato severamente da FILIPPO UGOLINI, *Vocabolario di parole e modi errati*, cit., PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIÀ, *Lessico della corrotta italianità*, cit., e GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit. Viene di contro difeso da PROSPERO VIANI, *Dizionario di pretesi francesismi*, cit. (per il francese *adopter*, che pure aveva assunto tali significati nel secolo XVIII, si rinvia a *TLF* e *FEW*, s.v. *ADOPTARE*).

⁶⁰ Si veda *accettare*, seconda accezione: «Approvare, detto delle proposte fatte a' Consigli; oggi Adottare».

⁶¹ Si veda la prima accezione di *approvare*: «Tener per buono, detto di proposta fatta a' Consigli: Accettare, Lodare, Passare; quello che oggi dicono Adottare».

⁶² Il *DELIN* (s.v. *progetto*) riporta come data di prima attestazione del francesismo *progetto di legge* il 1793 (è invece del 1792 la prima attestazione del francese *projet de loi*, secondo quanto riporta il *TLF*, s.v. *projet*). Si vedano anche *GDLI*, s.v. *progetto*, § 2; PAOLO ZOLLI, *Il Bollettino delle leggi della Repubblica italiana e l'Elenco del Bernardoni*, cit., p. 139; ERASMO LESO, *Lingua e rivoluzione*, cit., pp. 296 e 738; CECILIA DEMURU e COSTANZA PARLAGRECO, «*Della lingua burocratica, ossia babelica*», cit., pp. 49-50 e 63-64. Dai dati di *Google Books Ngram Viewer* emerge che le occorrenze di *progetto di legge*, sporadiche nei testi di inizio Ottocento, diventano invece numerose nella seconda metà del secolo, registrando un picco proprio negli anni Sessanta, in concomitanza con l'unificazione nazionale. Si legge nel Tommaseo-Bellini, s.v. *legge*: «*Disegno di legge*, meglio che *Progetto*». Del medesimo avviso sono anche GIUSEPPE RIGUTINI, *I neologismi buoni e cattivi*, cit., e PIETRO FANFANI e COSTANTINO ARLIÀ, *Lessico della corrotta italianità*, cit.

⁶³ «In Lucca, Proposta, o, come si dice oggi, Progetto o Disegno di legge, da approvarsi da' Consigli o altro Magistrato superiore».

⁶⁴ Lo stesso trattamento spetta a *disegno di legge* (la cui prima attestazione è del 1858 per il *DELIN*, s.v. *disegno*), di cui si fa menzione nel *Dizionario* sempre solo nella definizione della seconda accezione di *minuta*.

⁶⁵ V. *amplius* l'analisi della voce *giurisdizione* nel cap. III.

polirematica è mutato nel tempo, nella definizione della voce viene quasi sempre riportato in primo luogo il significato antico e solo dopo quello acquisito in tempi moderni. Tra i vari esempi, si veda *carta bollata*, di cui si scrive alla sesta accezione della voce *carta*: «Diploma, Privilegio, e simili, segnato del bollo pubblico»; e solo nell'accezione successiva si specifica: «E più modernamente Foglio col bollo pubblico, venduto dallo Stato a certo prezzo, nel quale debbonsi distendersi gli atti pubblici, ed altri determinati dalla legge»⁶⁶.

In conclusione, anche se all'interno delle definizioni non mancano riferimenti alla contemporaneità, l'opera risulta programmaticamente incentrata sull'antico, scelta motivata dall'autore *in primis* con la necessità di conoscere il significato originario dei termini per poter comprendere appieno quello che essi hanno assunto in tempi più recenti⁶⁷. A ciò si aggiunge poi anche la personale predilezione di Rezasco per il lessico sancito dalla tradizione, che trapela dai (rari) commenti personali presenti nelle definizioni⁶⁸ e dalla lingua impiegata nella dedica introduttiva, nelle definizioni e negli inserti storico-descrittivi posti a illustrazione delle voci più antiquate⁶⁹, nei quali l'autore ha adoperato un «linguaggio congenere coll'argomento» in quanto «più spontaneo» e

⁶⁶ La prima attestazione di *carta bollata* o *da bollo* è del 1790 per il *DELIN* (s.v. *carta*). Per ulteriori attestazioni si rimanda al *GDLI*, sempre s.v. *carta*, § 10 (per gli usi di *carta da bollo* o *bollata* da parte dell'amministrazione del Comune di Milano nella seconda metà del XIX secolo si veda ENRICA ATZORI, *La comunicazione pubblica del Comune di Milano*, cit., p. 161). *Carta bollata* è attestata, a partire dall'Ottocento, anche nella letteratura: la LIZ registra cinquantatré occorrenze dell'unità polirematica, la prima delle quali è in una lettera del 1832 di Giacomo Leopardi a Paolina L. (*Lettere in Epistolario*, a cura di FRANCESCO MORONCINI e GIOVANNI FERRETTI, Firenze, Le Monnier, 1934-1941 [citato dalla LIZ]): «Stesi e sottoscritti il manifesto: fu steso il contratto in carta bollata». Secondo i dati dalla LIZ, l'autore che più ha fatto uso dell'espressione *carta bollata* è Giovanni Verga (nelle sue opere si contano ben diciotto occorrenze).

⁶⁷ Si legge difatti al proposito nella dedica introduttiva: «pareva ragione che l'accorto studioso, per potervi adoperare giudizio e scelta, dovesse prima informarsi a quale concetto esse rispondessero nella loro origine; senza la quale cautela in molti errori, peggio che filologici, si può cadere» (GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. VIII).

⁶⁸ V. *supra*.

⁶⁹ V. *supra* cap. II.

«documento storico per sè stesso»⁷⁰. Resta d'altronde fedele alla tradizione anche la lingua impiegata da Reasco nelle definizioni enciclopediche delle voci pubblicate dal 1881 al 1890 sul «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura»⁷¹, in cui ben di rado trovano spazio le nuove parole che all'epoca andavano diffondendosi negli uffici⁷²: ad esempio, nella spiegazione di *Senato*⁷³, oltre al termine *statuto*, si incontra anche *costituzione*, ma non certo col valore moderno⁷⁴; e, nella seconda parte di *Il segno degli*

⁷⁰ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. xi. Si veda, ad esempio, la parentesi storica presente nella prima accezione della voce *accomandigia*, di cui si riporta la parte iniziale: «Dirò de' modi più sostanziali dell'Accomandigia, cavati in gran parte dalle capitolazioni. Dovea l'accomandato tener sicure le strade e salvar gli uomini e le robe del protettore con tutta sua possa, dar loro l'esenzione o non aggravazzarli più del patteggiato; ogni anno fargli tributo e presentar di palj il suo Duomo; cedergli tante case; non raccettare ribelli suoi ne sbanditi; eleggere un suo cittadino a Podestà; aprire a' suoi rappresentanti le castella, aprire le terre, e dargliele in guardia o per tutto il tempo dell'Accomandigia [...].E il principale promettea dal suo lato difendere e guardare il minore da chicchessia e lasciarlo reggere per sè, concetto della frase usatissima allora *Pigliare a sua guardia*, e meglio *Pigliare a sua guardia, libertà e difensione*; ma della difesa ci si riserbava alcuna fiata, molto più in repubblica, il parere della Signoria per i tempi esistente, ed anche non vi era tenuto se il raccomandato si metteva in guerra senza la sua licenza». Si veda anche la parentesi storica presente nella seconda accezione della voce *senato*.

⁷¹ V. cap. I, nota 93.

⁷² Tra queste rarissime occorrenze si segnala l'uso del termine *missione* col valore moderno all'interno della definizione di *Scampanata* (pubblicata sul «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», nel 1884:v. *supra* cap. I, nota 93), p. 328, in cui si legge, a proposito della Compagnia degli stolti o degli asini fondata a Torino: «ne' suoi Statuti pose apertamente per propria incombenza o missione, per dirla modernamente, il penitenziare, secondo i suoi riti, i vedovi sposi».

⁷³ Voce apparsa sul «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura» nel 1884 (v. *supra* cap. I, nota 93).

⁷⁴ Si legge, difatti, nella definizione di *Senato*, cit., pp. 48-49: «Quei Senatori nei capitoli 60 e 61 del libro III, ripetono e spiegano il bando, dato il 18 agosto 1254 dal Consiglio Maggiore, contro i ribelli Signori di Versilia e d'altri luoghi vicini e ne riferiscono i nomi, ma con qualche variazione da quelli del predetto Consiglio, variazione che secondo due noterelle del secolo XVI apposte al testo dello Statuto, appare essere state fatte nel 1267. Pertanto è indubitato che questi capitoli ed altri simili non furono compilati a posta per quello Statuto, benché si potesse prevedere che in uno Statuto dovessero entrare quando che sia, ma bensì appartengono alle Costituzioni più antiche che gli Statutari furono avvertiti dalla Signoria di dover tramettere nel loro lavoro. Tra le quali Costituzioni annoverandosi nominatamente dalla Signoria

*Ebrei*⁷⁵ si incontrano sia *missione*⁷⁶, sia *cittadino*⁷⁷, ma sempre nei rispettivi significati antichi. In questo senso, il taglio storico del *Dizionario* (focalizzato, come si è visto, soprattutto sulla lingua del diritto comune anteriore all'avvento delle codificazioni)⁷⁸ rende poco agevole la ricerca al suo interno del moderno lessico giuridico-burocratico ottocentesco (che pure affiora nelle definizioni e nelle citazioni)⁷⁹.

Tuttavia, a ogni buon conto, e per così dire a un livello più profondo di motivazione, la decisione di Rezasco di concentrarsi sul linguaggio antico è dettata prima di tutto da intenti di natura storico-politica: l'autore, difatti, fin dalla dedica rende chiaro che il fine della sua opera non è quello di scrivere l'ennesimo repertorio puristico contro i barbarismi penetrati nella lingua degli uffici, come tanti ve ne erano stati lungo tutto il corso del XIX secolo⁸⁰, bensì di realizzare un dizionario che dimostri l'esistenza di un

quelle de' XXXIII uomini, non potrebbe egli essere, e senza troppa noia de' criticanti, che le disposizioni senatorie prementovate fossero quelle medesime de' XXXIII? Donde questi diventerebbero l'antico Senato Lucchese, poco diverso pel numero dal Pisano, composto prima di ventiquattro e poi di quaranta Consiglieri».

⁷⁵ Voce pubblicata sul «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura» nel 1889 (v. *supra* cap. I, nota 93).

⁷⁶ «E nondimeno il Frate per questa prova sanguinosa di coscienza cattolica data dal Duca, non si placò; perchè vedeva fuggirgli di mano o non affrettarglisi il trionfo della missione del Ghetto impostagli da Roma»: si veda GIULIO REZASCO, *Il Segno degli Ebrei* [2], cit., pp. 42-43.

⁷⁷ Termine che ricorre numerose volte in *Il Segno degli Ebrei* [2], cit. (precisamente alle pp. 36, 37, 38, 52, 53, 57, 58 e 59): ad esempio: «In Lucca, simile ad altri luoghi, prima erano cittadini quelli che facevano l'arte del prestare ad usura, standosi a' loro banchi pubblici o *casane* quali si dicevano; dove costumavano emolumenti, che il terminarli nello Statuto della Gabella maggiore del 1372 in quaranta per cento l'anno, parve alla Repubblica grande moderazione. Ma al tempo di Paolo Guinigi tale esercizio si diede per monopolio ad alcuni Ebrei chiamati a posta da Forlì, dacchè i cittadini, meglio avvisati o già bene ingrassati, s'erano ritratti da quella industria» (alle pp. 36-37).

⁷⁸ V. *supra*. Si veda altresì GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX. (e cfr. anche PAOLO ZOLLI, *Il linguaggio giuridico e amministrativo nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, cit., pp. 7-13, a p. 9).

⁷⁹ V. *supra*.

⁸⁰ V. GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. VII (e cfr. anche il paragrafo sui commenti autoriali nelle definizioni nel cap. II)

nucleo lessicale comune nel linguaggio amministrativo italiano in tempi ben anteriori all'Unità⁸¹. Ed ecco che a tale scopo reputa necessario censire proprio la terminologia amministrativa antica (invece della moderna) proveniente dalle diverse aree d'Italia, onde far risaltare il più possibile le affinità di significante e di significato⁸².

Sebbene il *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* non sia moderno per il lessico ivi lemmatizzato, è pure da considerarsi attualissimo per il fine per cui è stato compilato, ossia dimostrare che l'Italia, unificata solo di recente da un punto di vista istituzionale, possedeva invece già da tempo tutti i presupposti (in questo caso una base linguistico-culturale comune) per la costituzione dello Stato nazionale, come dichiara l'autore stesso nella dedica introduttiva:

Il mio Dizionario [...] col linguaggio comune e col particolare delle Comunità principali e di molte minori che insieme vi si accoglie, dimostrerà l'essere della Nazione nell'unità della sua lingua⁸³.

⁸¹ V. *supra* il paragrafo sui riferimenti diatopici nelle definizioni nel cap. II (e già il cap. I).

⁸² Come si è visto, alcuni esempi si trovano già nella dedica introduttiva: v. GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., pp. XIV-XV. Cfr. anche il paragrafo relativo alle indicazioni diatopiche nelle definizioni (cap. II).

⁸³ GIULIO REZASCO, *Al conte Terenzio Mamiani senatore del Regno*, cit., p. IX.

APPENDICE: TESTI E DOCUMENTI

Frontespizio del *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco, Firenze, Successori Le Monnier, 1881.



GIURISDIZIONARIO. Add.

Giurisdizionale; ed anche Soggetto all'altrui giurisdizione. — *Band. Urb.* (1593), 291: Che non trattino (*gli Ufficiali*), mentre sono in ufficio, parentado tra essi o alcuni dei loro con i suoi giurisdizionarj.

GIURISDIZIONE, JURISDICTIONE. Sust.

I. *Dominio*, § 1, o *Podestà di rendere ragione, di far leggi, riscuotere imposte, ed esercitare altre simili preminenze da Principe; la quale giurisdizione, così intera e comprensiva, soleva chiamarsi piena o pienissima.* — ALBERTANO, *Tratt.*, 44: Non dee lo Giudice che ha giurisdizione dubitare di far vendetta. LASCIA, *Comment. Parad.*, 6: Quelli che avesse la vittoria avrebbe la jurisdizione della regale sodia. BORGHINI V., *Orig. Fir.*, 393: Esercitavano ogni atto di piena giurisdizione in civile ed in criminale, e di levar passaggio e cotali altre preminenze de' Principi.

II. *Giurisdizione civile e criminale. Podestà di decidere le cause civili e le criminali: Giudiciaria.* — *Band. Tosc.* (1772), 30, 312: La Giurisdizione civile e criminale era esercitata dai Vicarij.

III. *Giurisdizione di Coltello.* Vedi COLTELLO.

IV. *Giurisdizione di Sangue.* Vedi SANGUE.

V. *Particolarmente Podestà di conoscere delle cause civili soltanto; dove quella delle criminali si chiamava Imperio.* — *Statut. Pod. Fior.* (1355), Ms., 14: Ciascuno de' detti Giudici... possa conoscere e diffinire... sopra tutte le cose che appartengono a jurisdizione e misto imperio. GHERI, *Lett.*, 63: Per questo vengono ad avere giurisdizione ed imperio nel contado.

VI. *Ancora la Facoltà od Autorità di fare qualunque altra cosa per ufficio, benché questa non fosse giudiciaria: Podestà.* — *Band. Tosc.* (1588), 12, 157: Trovandosi adunque il Magistrato degli Esecutori (*di gabella*) deviato dalli suoi buoni ordini..., si è venuto all' infrascritta riforma... con dichiarare la Jurisdizione e carica di esso.

VII. *Luogo o Territorio, ove si esercita la giurisdizione* (Vedi DISTRETTO). — *Capit. Mart. Sic.* (1403), 161: Li quali Justidieri canuxiranno in tutta loro jurisdictioni et valli, in li quali su costituiti, di li causi capitali. VARCHI, *Stor.*, 1, 258: Nessuno della Jurisdizione fiorentina... potesse da altri pigliar danari, che dai Capitani del Dominio.

VIII. *Ufficio o Magistrato di Giurisdizione, o sopra la Giurisdizione. Ufficio di Magistrato fiorentino e lucchese per mantenere incolumi dinanzi alla Podestà ecclesiastica, ne' giudizj e nelle disposizioni delle cose civili, i diritti del Principato; nel Granducato di Toscana chiamato ultimamente del Regio Diritto.* [In Firenze sembra che incominciasse intorno al 1546;¹ ma incominciò senza decreto d'istituzione e senza decreto che gli desse le norme, e non ne ebbe mai in tutto il corso della sua vita,

se male non mi appongo. Onde operò sempre per risoluzioni occasionate di per di da fatti parziali. Solo dagli Atti che di tal Magistrato si conservano nell'Archivio fiorentino si può argomentare quando egli sia nato, quantunque allora i suoi affari fossero di natura assai promiscua; essendochè Lelio Torelli, prima Auditore e poi Segretario del duca Cosimo, spedisse insieme con quelle della Giurisdizione le altre faccende più importanti del governo interno. Di Auditore in Auditore si andò fino al 1693, nel quale anno si sostituì all'Auditore unico una Congregazione composta di tre Auditori di Rota e d'un Ecclesiastico, e quello che prima era Auditore della Giurisdizione si nominò allora Segretario. Ma, come che sia, quella Congregazione sotto Giangastone non pare che si radunasse più, e finì che il solo Segretario trattava gli affari e portava al Principe le risoluzioni; il quale Segretario è quello che ai tempi nostri si disse del Regio Diritto. Nell'Archivio fiorentino si conserva pure una breve Storia manoscritta della Giurisdizione; ma nè anche in essa, per quello che mi si afferma, poichè io non l'ho veduta, s'incontra mai la citazione d'una legge, bando o decreto qualunque concernente i maneggi e l'autorità di quel Magistrato. Non è così del Magistrato di Lucca. La Repubblica lucchese, di mente cattolica quale era, fino dal 1525 aveva fatto una provvisione contro la diffusione de' libri luterani, sotto la pena di cinquanta ducati a chi avendone non gli consegnava alla Signoria, che li faceva bruciare. Ma ciò non parve assai alla Corte di Roma, la quale per persona autorevolissima fece sentire alla Repubblica di pensar bene agli obblighi suoi; e che, se non provvedesse più gagliardamente a soffocare il fuoco dell'eresia che si dilatava, essa Corte ci avrebbe messo le mani. La Repubblica rispose accrescendo le cautele e le pene, le estese anche a' Lucchesi dimoranti in paese straniero, e creò il Magistrato particolare, detto della Religione, a fare eseguire quelle leggi; per le quali si minacciò la pena di morte a chi tenesse commercio con qualche eretico primario. Sicchè finalmente il 2 gennaio 1562 papa Pio IV si dichiarò pienamente soddisfatto di quella Repubblica.¹ Ma nel novembre dello stesso anno la stessa Repubblica molto saviamente contrappose a quelle altre leggi, a rispetto di guarentire le ragioni della Podestà civile pericolanti. Ed istituì l'Ufficio della Giurisdizione, di tre cittadini, il quale ebbe allora la sola cura di badare che i Clerici non tirassero alle loro corti i giudizj propri de' Laici, e di dare notizia alla Signoria delle frodi che essi facessero alla Giurisdizione temporale.² Ma in processo di tempo, sempre per assicurare le ragioni dello Stato e ritenero ne' loro termini

¹ *Cons. Gen. Lucch. Delib.*, 40 novembre 1562. Ms. Arch. Lucch.

² *Arch. Stor. Ital.*, X, 162-179. Vedi UFFICIO DELLA RELIGIONE.

³ *Zubi, Stor. Civ. Tosc.*, 1, 129.

quelle del Clero, quell'Ufficio ebbe le incumbenze di concedere il beneplacito agli ordini e brevi di Roma; di rivedere le assegnazioni de' patrimoni de' Religiosi; di sovrintendere alle Opere delle Chiese: di vigilare sulle collazioni, vacanze e spogli de' Benefizj; di osservare gli andamenti de' Sacerdoti, de' Predicatori, del Vescovo e della sua Curia, tenendo sotto la sua dipendenza i Cancellieri o gli Attuarj di quella; di concedere o negare il braccio regio per l'esecuzione degli ordini degli Ecclesiastici; e ad ultimo di licenziare le stampe, anche quelle delle pastorali e degli editti del Vescovo.]¹ — *Cons. Gen. Lucch. Delib.*, Ms., 1^o dicembre 1628: L'Ufficio di Giurisdizione è tenuto vigilare, se ne trillunali ecclesiastici... si trattino altri casi che non appartenghino al Foro dell'Inquisizione. E 20 novembre 1629: Nessuna persona ardisca stampare cosa benchè minima senza espressa licenza in iscritto dell'Offitio sopra la Giurisdizione.

GIURISPRUDENZA. Sust.

Scienza delle leggi: Ragione, Giure. — SALVINI, *Disc. (C)*, 1, 183: Poeli sono quelli che attingano dal fonte della romana Giurisprudenza l'acqua più limpida.

GIURISTICO. Add.

Che appartiene al giure. — BARTOLI D., *It.*, 3, 18: Andarono in terra e in fascio tutte le scritture e allegazioni giuristiche.

GIURO. Sust.

Giuramento. — FIRENZUOLA, *As. (C)*, 313: Ma poco profitavano le sue parole e i suoi giuri.

GIUSTIFICATO. Add.

Aggiunto di carta, come attestato, passaporto, e simili, Che non ponga dubbio di sua autenticità, ed abbia tutti i termini per ottenere il suo pieno effetto: Specchiato. — RONINELLI F., *Contag. Fior.*, 22: Eravi cavalli che giorno e notte correvano, acciocchè niuno passasse per i tragetti, nè senza le sue bullette giustificate.

GIUSTIZIA, JUSTITIA. Sust.

I. *Virtù morale di rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto: Ragione, Dirittura.* — ALBERTANO, *Tratt. Volg. (C)*, 15: La Giustizia è ferma e perpetuale volontà, che dà la ragione sua a ciascuno. PASSAVANTI, *Specch. Penit.*, 13: E Justitia una virtù che tiene la bilancia iguale e diritta e rende a ciascuno suo diritto.

II. *Giustizia civile. Giustizia che riguarda ogni controversia, ancor non vada cognizion di delitto.* — *Band. Tosc. (1772)*, 30, 312: Amministrerà la Giustizia civile nel proprio territorio.

III. *Giustizia commutativa. Specie della Giustizia particolare, che obbliga nelle contrattazioni a rendere l'equivalente di quello che si riceve.* — GELLI, *Circ.*, 9, 214: Tu debbi avvertire, che la Giustizia si divide primie-

ramente in due parti, l'una delle quali si chiama distributiva e l'altra commutativa.

IV. *Giustizia correttiva. Parte della Giustizia criminale, il cui solo e principale fine è propriamente la correzione morale de' rei.* — *Pros. Fior.*, 2, 1, 66: La Giustizia correttiva è un abito elettivo, secondo la retta ragione e con la retta ragione, di ridurre ad egualità l'ingiuriante e l'ingiuriato secondo l'aritmética proporzionalità. TASSO, *Op.*, 7, 459: Dove fa tante distinzioni della Giustizia..., naturale e legittima, distributiva e correttiva.

V. *Giustizia criminale. Quella che generalmente riguarda i delitti e la punizione de' malfattori: Giustizia punitiva.* — *Band. Tosc.*, 30, 312: Amministrerà la Giustizia... criminale in tutte le Potestà componenti il Vicariato.

VI. *Giustizia di Sangue. Giustizia criminale fino alla pena di morte.* Vedi SANGUE.

VII. *Giustizia distributiva. Altra specie, oltre alla commutativa, della giustizia particolare, che sta nella distribuzione degli onori, degli utili e de' carichi, secondo i meriti e le facoltà di ciascuno: Equità.* — *Pros. Fior.*, 2, 1, 61: La Giustizia distributiva è quella, mediante la quale si distribuiscono nelle città gli onori, i danari, o da riceversi o da pagarsi secondo l'occasione, o qualsivoglia altra cosa.

VIII. *Giustizia eguale od uguale. Giustizia che non fa eccezione di persone, che è la medesima per tutti.* — *Band. Tosc. (1560)*, 1, 116: A ciascheduno indifferentemente venisse amministrata buona e uguale giustizia. ADRIANI M., *Plat.*, 1, 117: Convien fare la giustizia eguale e non la egualità giusta.

IX. *Giustizia legale. Giustizia risultante o regolata dalle leggi scritte.* — FR. PAOL., *Min. Rel.*, 9: Justitia legal... se conten en leve et en Statuti. TASSO, *Op.*, 7, 320: La Giustizia naturale è sempre... giusta, ove la Giustizia legale alcuna volta è ingiusta.

X. *Giustizia naturale. Quella che appresso tutte le Nazioni è una medesima; come osservare i patti, rispettare gli Ambasciatori, non proibire l'acque correnti, concedere di pigliare il fuoco dal fuoco, e simili.* — TASSO, *Op.*, 7, 320: La Giustizia naturale... è sempre l'istessa e sempre è giusta.

XI. *Giustizia osservativa delle leggi.* — PICCOLOMINI A., *Um. Nob.*, 153: Questa Giustizia, che osservativa delle leggi si chiama, è una virtù perfettissima, non particolare, ma tal che tutte le altre raccoglie in se stessa; il cui contrario è quel vizio che dispregiativo delle leggi chiamar possiamo.


XII. *Giustizia particolare.* — *Pros. Fior.*, 2, 1, 66: Giustizia particolare è un abito elettivo, secondo la retta ragione, che istà intorno alle qualità delle distribuzioni delle cose pubbliche e intorno all'eguale correzione delle contrattazioni.

XIII. *Giustizia personale. Giustizia che porta la pena personale.* — *Diar. Fior. Anon.*, 101: Messer Cante de' Gabriegli d'Agobbio fece detto di giustizia personale. A tutti e tre fu mozzo il capo.

¹ *Cons. Gen. Lucch. Delib.*, 4 marzo 1718, Ms. Arch. Lucch. *Insuntur. Arch. Lucch.*, 1, 358: Lucca, 1872.

Genova, 27 gennaio 1850, Terenzio Mamiani a Giulio Rezasco, Torino.

(Bolano, Comune, Archivio storico, Archivio Famiglia Grossi. Fondo Giulio Rezasco, b. 7, fasc. 2, n. 64).



ne miei suffij.
Venendo a' suoi sudj e alla fatica
che Ella ripiglia nel Dizionario politico, io
debbo ringraziarcela per me e per la
patria comune; ma qualche sua parola
m' hauro rianovato il dolore della per-
dita che ho fatta del suo M.S. d'una
voce preziosa e del quale mi farei tan-
to glorioso. In molte cose la natura
mi fa difetto, ma nella memoria più
particolarmente, il perchè con un po' di
aiuto che tutto ciò che io era
occupato dettando e compilando circa
il Dizionario politico quasi mill'anni
fa a mente e scrivente la carta
ho scrivuto ogni cosa. Ella non può
supplire al mio lavoro il quale non
oso pensare che avessi gran pregio,

non la superava oltre modo d'ingie-
ra di diligenza e d'ogni altra qualifi-
tà. Si affretti caro signor, in questa
lavoro difficile quanto proficua conpi-
tazione, a vedere se la fortuna d'
Italia concede all'industria dei buoni
di porre qualche argine alle usse
e barbarie che invade e sforma
le nostre lettere. Mi comandi e mi
cuida pienissimo
di stima e riccio
penza, deoskiffi,
meo suo
Toscani
Mammari

P. S. Conviene pregarla
di mille cordiali saluti all'
ottimo Vespatini.

Genova, 16 luglio 1850, Terenzio Mamiani a Giulio Rezsco, Sarzana.

(Bolano, Comune, Archivio storico, Archivio Famiglia Grossi. Fondo Giulio Rezasco, b. 7, fasc. 2, n. 67).

ACCADEMIA DI FILOSOFIA
ITALICA

Genova li 16 Luglio 1850

n.º 2' Uff. 3
67

Signore,

Proposito dell'Accademia nostra si è, richia-
mando la mente dei giovani alle razionali discipline, avvez-
zarli a bere non agli scarsi e torbidi rivi d'una volgare Fila-
sofia, ma sì bene alle fonti chiare e profonde dell'antica
e nuova sapienza. Per tal fine ha concepito di pubblicare
interno alle dottrine morali e civili una serie di Opere
classiche la qual sia il fiore del miglior senso comparso
tra le Nazioni culte in qualunque lunghezza di tempo.
Quindi non ai soli Dizionarij, nè alle sole Riviste, nè
alle Encicliche e povere enciclopedie moderne attinge-
ranno i giovani nostri la scienza, ma con molto mag-
gior profitto (sebbene non così facilmente e all'infretta)
la piglieranno dalle mani medesime dei veri suoi fon-
datori e discopritori, nei libri de' quali trovano gl'intel-
letti severi un cibo non pure sempre lauto e sostanzioso,
ma che sempre par nuovo e di non mai sazievole dol-
cezza condito.

Oltre a ciò tal raccolta di capolavori porgerà
all'Accademia (conforme viene significato nel suo Statuto)
un mezzo acuenis e spedito a dichiarare di mano in ma-
no i suoi supremi principj (e direttivi), in ciascuna mate-
ria speculativa, e a delineare di queste la sintesi dottri-

1830
ACCADEMIA DI FILOSOFIA
ITALICA

nale più vasta e meglio coordinata che Domandar possono i tempi.

Con tali considerazioni l'Accademia nell'ultima sua radunanza ha deliberato di scegliere nel novero dei Soj effettivi cinque Commessarj deputati a investigare e definire le norme, l'ordine e i modi più convenienti di condurre a bene la detta raccolta, e ad instruire l'Accademia dei cometti e delle risoluzioni loro; la quale poi, costituita in condizione pienamente legale, avrà arbitrio di confermare l'ufficio e approvare l'opera dei Commessarj, o modificare e mutare l'uno e l'altro secondo le parrà migliore. Intanto a noi sottoscritti è da Lei stato imposto di subito avvertire V. S. della fatta deliberazione, e che la nomina dei Commessarj avrà luogo ad assoluta pluralità di suffragio il di 21 del corrente. Perciò la S. O. è instantemente pregata a mandare per lettera la schedola sua con entro cinque nomi scelti nella lista che le si manda degli Accademici effettivi insino qui iscritti. La schedola chiusa e sigillata da V. S. stessa non verrà dall'Ufficio dell'Accademia aperta se non nel giorno e nell'ora appunto dell'elezione, e in presenza dei Soj a tale atto adunati.

Il Presidente temporaneo

Terenzio Mamiani

Il Segretario temporaneo

Gerolamo Doceardi,

ACCADEMIA DI FILOSOFIA
ITALICA

Genova li 16 luglio 1850

Abignenti Filippo
Amani Cav. Emerico
Troja Vincenzo Prof.
Sauli march. Francesco
Capone Filippo avv.
Crocco Antonio avv.
Garelli Vincenzo Prof.
Gherardi Silvestro Prof.
Nancini Cav. Pasquale avv.
D'Andef. Reggio Bar.^o Vito
Ghiringhella Giuseppe Fedolo
Rezasco Giulio
Barberis Prof.^o
Ferrara Prof.
Capponi march. Gino
Napoli Federico Prof.
Rocca ab. Jacopo Prof.^o

Torre Arsa march. Vincenzo
Principe di Butera - Scordia
Bergamino ab. Pasquale
Boccardo Gerolamo avv. Prof.
Cereseto ab. Gio. Batta
Conforti Raffaele avv.
Giuliani ab. Gio. Batta
Gilioli Dott. Giuseppe
Betti Domenico Prof.
Buoncompagni Carlo Cav.^o
Bonghi Ruggiero
Imbriani Paolo - Emilio
Mamiani Terenzio
Lambroschini ab. Raffaele
Centofanti Prof. Silvestro
Pareti march. Lorenzo
Torre Pietro Prof. avv.^o



Genova, 16 febbraio 1874, Achille Neri e Luigi Tommaso Belgrano a Giulio Rezasco.
(Bolano, Comune, Archivio storico, Archivio Famiglia Grossi. Fondo Giulio Rezasco, b. 7,
fasc. 2, n. 50).

Genova, 16 febbraio 1874.

Sp
Glorio Sig. Comendatore

I sottoscritti pubblicheranno quest'oggi il primo fasci-
colo del Giornale Ligustico da essi fondato e diretto;
e compiono anzitutto ad un sentito dovere trasmet-
tendone alla S. N. Vostra un esemplare, cui si saran-
no premura di far seguire i numeri successivi di
mano in mano che usciranno a stampa.

Sperano i sottoscritti che Elle vorrà compiacersi
di accogliere il tenue omaggio con quella benevolenza
onde riguarda sempre alle opere che si propongono
l'incremento degli studi storici ed archeologici nel
nostro paese; incremento che Elle promuove costante-
mente ed in ogni guisa nell'alto ufficio cui preside.

Voglia in pari tempo gradire gli atti di profondo
ossequio e rispetto con cui hanno l'onore di raffermarsi

Della S. N. Vostra

Dei suoi ottimi servitori
Achille Neri
Luigi Tommaso Belgrano

BIBLIOGRAFIA

Abbreviazioni bibliografiche:

I Crusca = *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in Venezia, appresso Giovanni Alberti, 1612, consultabile all'indirizzo: <<http://www.lessicografia.it>>.

II Crusca = *Vocabolario degli Accademici della Crusca, in questa seconda impressione di nuovo riveduto, e ampliato, con aggiunta di molte voci degli autori del buon secolo, e buona quantità di quelle dell'uso*, in Venezia, appresso Iacopo Sarzina, 1623, consultabile all'indirizzo: <<http://www.lessicografia.it>>.

III Crusca = *Vocabolario degli Accademici della Crusca, in questa terza impressione nuovamente corretto, e copiosamente accresciuto, al serenissimo Cosimo Terzo Granduca di Toscana lor Signore*, in Firenze, nella Stamperia dell'Accademia della Crusca, 1691, 3 voll., consultabile all'indirizzo: <<http://www.lessicografia.it>>.

IV Crusca = *Vocabolario degli Accademici della Crusca, quarta impressione, all'Altezza Reale del Serenissimo Gio. Gastone Granduca di Toscana loro Signore*, in Firenze, appresso Domenico Maria Manni, 1729-1738, 6 voll., consultabile all'indirizzo: <<http://www.lessicografia.it>>.

V Crusca = *Vocabolario degli Accademici della Crusca, quinta impressione*, Firenze, Tipografia Galileiana; [poi] Successori Le Monnier, 1863-1923, 11 voll. (A-Ozono), consultabile all'indirizzo: <<http://www.lessicografia.it>>.

Corpus OVI = *Corpus OVI dell'italiano antico*, a cura dell'Opera del vocabolario italiano (istituto del CNR), consultabile all'indirizzo: <<http://gattoweb.ovi.cnr.it>>.

DEI = CARLO BATTISTI - GIOVANNI ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, Firenze, Barbera, 1950-1957, 5 voll.

DELIN = MANLIO CORTELAZZO - PAOLO ZOLLI, *Il nuovo etimologico. DELI-Dizionario etimologico della lingua italiana*, seconda edizione, Bologna, Zanichelli, 1999.

DMF = *Dictionnaire du Moyen Français*, version 2015 (DMF 2015), ATILF - CNRS & Université de Lorraine, consultabile all'indirizzo: <<http://www.atilf.fr/dmf>>.

- DMLBS* = RONALD EDWARD LATHAM - DAVID ROBERT HOWLETT (prepared by), *Dictionary of Medieval Latin from British Sources*, Oxford, Oxford University Press for the British Academy, 1975-2013, 17 voll.
- FEW* = WALTHER VON WARTBURG - HANS-ERICH KELLER, *Französisches etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes (FEW)*, Bonn, Klopp; Heidelberg, C. Winter; Leipzig-Berlin, Teubner; Basel, R. G. Zbinden, 1922-2002, 25 voll., consultabile all'indirizzo: <<https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/>>.
- GDLI* = SALVATORE BATTAGLIA - GIORGIO BARBERI SQUAROTTI (a cura di), *Grande Dizionario della Lingua Italiana*, Torino, UTET, 1961-2002, 21 voll. (*Supplemento 2004*, a cura di EDOARDO SANGUINETI, Torino, UTET, 2004; *Supplemento 2009*, a cura di Id., Torino, UTET, 2008).
- GRADIT* = DE MAURO TULLIO (diretto da), *Grande dizionario italiano dell'uso*, Torino, UTET, 2000, 6 voll.
- LEI* = *LEI. Lessico etimologico italiano*, edito per incarico della Commissione per la filologia romanza da MAX PFISTER; [poi] edito per incarico della Commissione per la filologia romanza da MAX PFISTER e WOLFGANG SCHWEICKARD; [poi] da ELTON PRIFTI e WOLFGANG SCHWEICKARD, Wiesbaden, L. Reichert, 1979-.
- LIZ* = PASQUALE STOPPELLI - EUGENIO PICCHI (a cura di), *Letteratura Italiana Zanichelli, LIZ 4.0. CD-ROM della letteratura italiana*, Bologna, Zanichelli, 2001.
- Manuzzi* = MANUZZI GIUSEPPE, *Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora novamente corretto e accresciuto. Seconda edizione riveduta e notevolmente ampliata dal compilatore*, In Firenze, Stamperia del vocabolario e dei testi di lingua, 1859-1867, 4 voll.
- OED* = JOHN A. SIMPSON - EDMUND S. C. WEINER (prepared by), *The Oxford English dictionary*, Second edition, Oxford, Clarendon, 1989, 20 voll.
- TLF* = *Trésor de la langue Française. Dictionnaire de la langue du XIX^e et du XX^e siècle (1789-1960)*, publié sous la direction de PAUL IMBS, Paris, CNRS; [poi] Gallimard, 1971-1994, 16 voll., consultabile all'indirizzo: <<http://atilf.atilf.fr/tlf.htm>>.

TLIO = *Tesoro della Lingua Italiana delle Origini*, diretto da PAOLO SQUILLACIOTI, a cura dell'Opera del Vocabolario Italiano (OVI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 1997-, consultabile all'indirizzo: <<http://tlio.ovi.cnr.it>>.

TLL = *Thesaurus Linguae Latinae*, Leipzig ([poi] Stuttgart-Leipzig; [poi] München-Leipzig), Teubner ([poi] Saur), 1900-.

Tommaseo-Bellini = NICOLÒ TOMMASEO - BERNARDO BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1861-1879, 4 voll.

Tramater = *Vocabolario universale italiano compilato a cura della Società Tipografica Tramater e C.*, Napoli, Dai torchi del Tramater, 1829-1840, 7 voll.

Vocabolario Treccani = VALERIA DELLA VALLE (diretto da), *Il vocabolario Treccani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, consultabile all'indirizzo: <<http://www.treccani.it/vocabolario/>>.

Vocanet-LLI = *Archivi unificati Vocanet LGI-Lessico giuridico italiano (1960-1974) e LLI-Lingua legislativa italiana (1539-2007)*, a cura dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica-ITTIG del CNR, consultabili all'indirizzo: <<http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/Vocanet-LLI/Index.html>>.

Riferimenti bibliografici:

ACCURSIO, *Glossa in Digestum Vetus*, in *Corpus Glossatorum Juris Civilis*, curante Iuris Italici Historiae Instituto Taurinensis Universitatis, vol. VII, Augustae Taurinorum, ex Officina Erasmiana, 1969 [facsimile dell'edizione Venezia, 1488].

ALBERTI DI VILLANUOVA FRANCESCO, *Dizionario universale critico, enciclopedico della lingua italiana*, In Lucca, dalla stamperia di Domenico Marescandoli, 1797-1805, 6 voll.

ALONSO MARTÍN, *Diccionario medieval español: desde las Glosas Emilianensis y Silenses (s. X) hasta el siglo XV*, Salamanca, Universidad Pontificia, 1986, 2 voll.

ALVAZZI DEL FRATE PAOLO, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma, Aracne, 2009.

ALVAZZI DEL FRATE PAOLO, *Les principes généraux sur la juridiction dans la constitution de 1791*, in *Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe*

(1776/1815), sous la direction de ROBERTO MARTUCCI, Macerata, Laboratorio di storia costituzionale, 1995, pp. 475-482.

APRILE MARCELLO, *Il Vocabolario della Crusca come unica filiera possibile tra il 1612 e il 1820 per i dizionari italiani: differenze con la Francia*, in *Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana*, Atti del convegno ASLI (Padova, 29-30 novembre 2012 - Venezia, 1 dicembre 2012), a cura di LORENZO TOMASIN, Firenze, Cesati, 2013, pp. 251-265.

ARNALDI FRANCESCO - SMIRAGLIA PASQUALE, *Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon (saec. V ex. - saec. XI in.)*, Editio altera aucta addendis quae confecerunt LAURA CELENTANO - ANTONIUS DE PRISCO - ANTONIUS VINCENTIUS NAZZARO - IOHANNES POLARA - PASCHALIS SMIRAGLIA - MARIA TURRIANI, Tavarnuzze, Impruneta, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2001 [facsimile dell'edizione Bruxelles, Secrétariat administratif de l'U.A.I., 1939-1964].

Atti parlamentari della Camera dei Deputati, XII Legislatura, Discussioni, tornata dell'8 febbraio 1875 consultabili all'indirizzo: <https://storia.camera.it/regno/lavori/leg12/sed040.pdf>.

ATZORI ENRICA, *La comunicazione pubblica del Comune di Milano. Analisi linguistica (1859-1890)*, Milano, Angeli, 2009.

Auditore dei benefici ecclesiastici, pagina dell'Archivio di Stato di Firenze, consultabile all'indirizzo: http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-bin/RSOLSearchSiasfi.pl?_op=getspod&id=IFDB3261XX&_language=eng&curwin=thirdwindow.

AZZOCCHI TOMMASO, *Vocabolario domestico di lingua italiana*, Roma, Stamperia Monaldi, 1846.

BALBI GIOVANNA, voce *Luigi Tommaso Belgrano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. VII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1965, pp. 578-579, consultabile all'indirizzo: [http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-tommaso-belgrano_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-tommaso-belgrano_(Dizionario-Biografico)/>).

- BALLADORE PALLIERI GIORGIO, § *Tribunale di commercio*, in EMILIO MAGALDI *et alii*, voce *tribunale*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1937, vol. XXXIV, pp. 310-311.
- BAMBI FEDERIGO, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, in «Studi di lessicografia italiana», XI (1991), pp. 153-189.
- BAMBI FEDERIGO, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57*, vol. I, Milano, Giuffrè, 2009.
- BARNABEI FELICE, *Memorie inedite di un archeologo (I)*, in «Nuova antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti», s. VII, CCCLXVIII (1933), 1472, pp. 267-286.
- BARSALI MARIO, voce *Salvatore Bongi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1970, pp. 51-54, consultabile all'indirizzo: <[\].](http://www.treccani.it/enciclopedia/salvatore-bongi_(Dizionario-Biografico)/>.</p>
<p>BARSANTI DANILO, <i>Leopoldo Tanfani Centofanti. Patriota, archivista, erudito</i>, Pisa, ETS, 2011.</p>
<p>BARTOLO DA SASSOFERRATO, <i>In Primam ff. veteris Partem, cum adnotationibus Alex. Barb. Parisij, Claud. á Seissel. And. Poma. Ioan. Franc. Roue. atque aliorum, Venetiis, apud Iuntas, 1570.</i></p>
<p>BECCARIA GIAN LUIGI, <i>Spagnolo e Spagnoli in Italia. Riflessi ispanici sulla lingua italiana del Cinque e del Seicento</i>, Torino, Giappichelli, 1968.</p>
<p>BENEVENUTO DA IMOLA, <i>Comentum super Dantis Aldigherij Comædiam</i>, nunc primum integre in lucem editum, sumptibus GUILIELMI WARREN VERNON, curante JACOBO PHILIPPO LACAITA, Florentiae, Typis G. Barbèra 1887, 5 voll.</p>
<p>BENVENUTO DA IMOLA, <i>Comentum super Dantis Aldigherij Comædiam</i>, in <i>I commenti danteschi dei secoli XVI, XV e XVI</i>, a cura di PAOLO PROCACCIOLI, Roma, Lexis Progetti Editoriali, 1999 [digitalizzato a cura di Roma, Biblioteca Italiana, 2005, consultabile all'indirizzo: <<a href=)
- BERNARDONI GIUSEPPE, *Elenco di alcune parole oggidì frequentemente in uso le quali non sono ne' vocabolarj italiani*, Milano, Dai torchi di Giovanni Bernardoni, 1812.

- BESTA ENRICO, *L'opera d'Irnerio (contributo alla storia del diritto italiano)*, Torino, Loescher, 1896, 2 voll.
- BODIN JEAN, *Les six livres de la République*, Aalen, Scientia, 1977 [deuxième réimpression de l'édition Paris, chez Jacques du Puis, Libraire juré, à la Samaritaine, 1583].
- BODIN JEAN, *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, Parisiis, apud Martinum Juvenem, 1566, edizione, traduzione e commento a cura di SARA MIGLIETTI, Pisa, Edizioni della Normale, 2013.
- BOERIO GIUSEPPE, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, coi tipi di Andrea Santini e figlio, 1829.
- BOGNETTI GIOVANNI, *La divisione dei poteri*, Milano, Giuffrè, 1994.
- BOLZA GIAMBATTISTA, *Prontuario di vocaboli e modi errati colle correzioni e delle principali teorie, regole, proprietà e particelle della lingua italiana per parlare e scrivere correttamente*, Palermo, Decio Sandron Editore, 1857.
- BONAINI FRANCESCO - ARIODANTE FABRETTI - FILIPPO-LUIGI POLIDORI (a cura di), *Cronache e storie inedite della città di Perugia dal 1150 al 1563, seguite da inediti documenti tratti dagli archivj di Perugia, di Firenze e di Siena, parte I, Bonifacii veronensis Eulisteia, Annali attribuiti ad uno di casa Oddi, Cronaca detta Diario del Graziani, con supplementi d'altre cronache inedite (1150-1491)*, Firenze, G. P. Viessesux, 1850.
- BONATTI FRANCO, *Giulio Rezasco a Bolano: nuove fonti documentarie e librerie*, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXX (2010), pp. 101-107.
- BONATTI FRANCO, *Giulio Rezasco e il "Comitato per gli affari di Lunigiana"*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017), pp. 23-37.
- BONGI SALVATORE (a cura di) *Bandi lucchesi del secolo decimoquarto tratti dai registri del R. Archivio di Stato in Lucca*, Bologna, Tipografia del Progresso, 1863.
- BONGI SALVATORE, *Recensione a Giulio Rezasco*, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, in «Archivio Storico Italiano», s. IV, IX (1882), 27, III, pp. 383-395.

- BRANCATI ANTONIO, voce *Terenzio Mamiani della Rovere*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2003, pp. 388-396, consultabile all'indirizzo: <http://www.treccani.it/enciclopedia/mamiani-della-rovere-terenzio_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.
- BRESCHI GIANCARLO - VIGNUZZI UGO (a cura di), *Statuti di Ascoli Piceno*, Ascoli Piceno, Comune, 2004, 2 voll.
- BRUNO ANNARITA - NEPORI FRANCESCA, *Bibliografia di Giulio Rezasco*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017), pp. 131-137.
- BRUNOT FERDINAND, *Histoire de la langue française des origines à nos jours*, Paris, Colin, 1905-1943, 13 voll. [si cita dall'edizione 1966-1979].
- BUSINI GIAMBATTISTA, *Lettere di a Benedetto Varchi sopra l'assedio di Firenze, corrette ed accresciute di alcune altre inedite, per cura di Gaetano Milanese*, Firenze, Felice Le Monnier, 1861.
- CALASSO FRANCESCO, «*Jurisdictio*» nel diritto comune classico, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, vol. IV, Napoli, Jovene, 1953, pp. 423-443.
- CALASSO FRANCESCO, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, seconda edizione, Milano, Giuffrè, 1951.
- CALASSO FRANCESCO, *Medio evo del diritto. I - Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954.
- CALONGHI FERRUCCIO, *Dizionario latino italiano*, 3. ed. interamente rifusa ed aggiornata del *Dizionario Georges-Calonghi*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1950 [si cita dalla ristampa del 1993, identica a quella del 1990].
- CANTINI LORENZO, *Legislazione Toscana raccolta e illustrata*, Firenze, nella Stamp. Albizziniana da S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figlio, 1800-1807, 32 voll.
- CAPANNELLI EMILIO - MOSCADELLI STEFANO - ROMANELLI RITA, *Luciano Banchi*, in *Archivi di personalità* del SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche), consultabile all'indirizzo: <<http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=48754&RicProgetto=personalita>>.

- CAPANNELLI EMILIO *et alii*, *Leopoldo Tanfani Centofanti*, in *Archivi di personalità* del SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche), consultabile all'indirizzo: <http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=354&RicProgetto=personalita>
- CARVALE MARIO, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, il Mulino, 1994.
- CASTELLANI ARRIGO, *Saggi di linguistica e filologia italiana e romanza (1946-1976)*, Roma, Salerno, 1980, 3 voll.
- CASTIGLIONI LUIGI - MARIOTTI SCEVOLA, *Vocabolario della lingua latina II: latino-italiano, italiano-latino; redatto con la collaborazione di Arturo Brambilla e Gaspare Campagna*, terza edizione, Torino, Loescher, 1996.
- CAVAGNA ANNA GIULIA, *Pubblicare parole nell'Ottocento: editare un dizionario con Le Monnier*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017), pp. 55-84.
- CECCHETTI BARTOLOMEO, *Saggio di un dizionario del linguaggio archivistico veneto*, Sala bolognese, Forni, 1978 [facsimile dell'edizione Venezia, Prem. Stab. Tip. di P. Naratovich, 1888].
- CELLA ROBERTA, *I gallicismi nei testi dell'italiano antico (dalle origini alla fine del sec. XIV)*, Firenze, presso l'Accademia, 2003.
- CERQUETTI ALFONSO, *Saggio di esercitazioni filologiche*, Bologna, presso Marsigli e Rocchi, 1865.
- CERQUETTI ALFONSO, *Studj lessicografici e filologici*, Forlì, Filippo Marinelli editore, 1868.
- CESSI ROBERTO (a cura di), *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, in *Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831*, s. III, *Parlamenti e consigli maggiori dei comuni italiani*, sezione prima, Bologna, Forni, 1970-1971, 3 voll. [facsimile dell'edizione Zanichelli, 1931-1950].
- CHIOVENDA GIUSEPPE, *Principii di diritto processuale civile. Le azioni, il processo di cognizione*, Napoli, Jovene, 1928.
- CIANCIO CRISTINA, *Mercanti in toga. I Tribunali di Commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Bologna, Pàtron, 2012.

- CINO DA PISTOIA, *Super Codice & Digesto veteri lectura characteribus latinè adeò dispositis, suisqué accentibus, diphthongis, & diuisionibus tanto labore adornata, vt vix, quid Momus, quod carpat, inuenire possit, feliciter exit*, Lugduni, 1547.
- CIUFFOLETTI ZEFFIRO, voce *Cesare Guasti*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2003, pp. 501-504, consultabile all'indirizzo: <[http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-guasti_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-guasti_(Dizionario-Biografico)/>).
- COMPAGNI DINO, *Cronica dal MCCLXXX al MCCCXII*, Livorno, Dai torchi di Glauco Masi, 1830.
- COMPAGNI DINO, *Cronica*, a cura di DAVIDE CAPPI, Roma, Carocci, 2013.
- COROMINAS JOAN, *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*, con la colaboración de JOSÈ A. PASCUAL, Madrid, Gredas, 1980-1991, 6 voll.
- COROMINES JOAN, *Diccionari etimologic i complementari de la llengua catalana; amb la collaboracio de JOSEPH GULSOY i MAX CAHNER; i l'auxili tecnic de CARLES DUARTE i ANGEL SATUE*, Barcelona, Curial - Caixa de Pensions "La Caixa", 1980-2001, 10 voll.
- CORTESE ENNIO, *Il diritto nella storia medievale*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, 2 voll.
- CORTESE ENNIO, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano, Giuffrè, 1962-1964, 2 voll.
- CORTICELLI SALVADORE, *Regole ed osservazioni della Lingua Toscana, Ridotte a metodo ed in tre Libri distribuite. Terza edizione*, in Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1775.
- COSTA EMILIO (a cura di), *Il regno di Sardegna nel 1848-1849 nei carteggi di Domenico Buffa*, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1966-1970, 3 voll.
- COSTA PIETRO, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969.
- D'ANCONA ALESSANDRO, *L'antico linguaggio politico ed amministrativo d'Italia*, in ID., *Varietà storiche e letterarie*, s. II, Milano, Treves, 1885, pp. 165-188.
- D'AYALA MARIANO, *Dizionario delle voci guaste o nuove e più de' francesismi introdotti nelle lingue militari d'Italia*, Torino, Stabilimento tipografico Fontana, 1853.

- DA PONTE LORENZO, *Memorie. Seconda edizione corretta, e ampliata con note dell'autore e l'aggiunta di un volume*, Nuova-Jorca (New York), J. F. Bunce, Stampatori, 1828-1829, 3 voll.
- DARDANO MAURIZIO, *Costruire parole. La morfologia derivativa dell'italiano*, Bologna, il Mulino, 2009.
- DARDI ANDREA, "La forza delle parole". *In margine a un libro recente su lingua e rivoluzione*, Firenze, Stabilimento grafico commerciale, 1995.
- DARDI ANDREA, *Dalla provincia all'Europa. L'influsso del francese sull'italiano tra il 1650 e il 1715*, Firenze, Le Lettere, 1992.
- DE FEO FRANCESCO (a cura di), *Carteggi di Cesare Guasti*, Firenze, Olschki, 1970-1897, 11 voll.
- DE MARTINO FRANCESCO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, CEDAM, 1937.
- DE STEFANIS CICCONE STEFANIA, *La componente di origine straniera*, in ILARIA BONOMI, STEFANIA DE STEFANIS CICCONE e ANDREA MASINI, *Il lessico della stampa periodica milanese nella prima metà dell'Ottocento*, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pp. 309-474.
- DELL'ANNA MARIA VITTORIA - NEPORI FRANCESCA, *Il «Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo» di Giulio Rezasco: fonti documentarie e bibliografiche*, in «Nuova informazione bibliografica», VIII (2011), 4, pp. 855-860.
- DELL'ANNA MARIA VITTORIA, *Diritto e istituzioni nel Vocabolario degli Accademici della Crusca*, in *Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana*, Atti del convegno ASLI (Padova, 29-30 novembre 2012 - Venezia, 1 dicembre 2012), a cura di LORENZO TOMASIN, Firenze, Cesati, 2013, pp. 369-391.
- DELL'ANNA MARIA VITTORIA, *Un dizionario specialistico postunitario: il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo (1881) di Giulio Rezasco*, in *Storia della lingua italiana e storia dell'Italia unita: l'italiano e lo Stato nazionale*, Atti del convegno ASLI (Firenze, 2-4 dicembre 2010), a cura di ANNALISA NESI, SILVIA MORGANA e NICOLETTA MARASCHIO, Firenze, Cesati, 2011, pp. 231-242.
- DELLA VALLE VALERIA, *Dizionari italiani: storia, tipi, struttura*, Roma, Carocci, 2005

- DELLA VALLE VALERIA, *La lessicografia*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di LUCA SERIANNI e PIETRO TRIFONE, vol. I, *I luoghi della codificazione*, Torino, Einaudi, 1993, pp. 29-91.
- DEMBSHER GIUSEPPE, *Manuale o sia guida per migliorare lo stile di cancelleria con epilogo di brevi regole grammaticali indispensabili a sapersi da chiunque ami scrivere correttamente il volgare italiano*, Milano, coi tipi di C. M. Destefanis, 1830.
- DEMURU CECILIA - PARLAGRECO COSTANZA, «*Della lingua burocratica, ossia babelica*»: il dibattito su «*La unità della lingua*», in *L'italiano alla prova. Lingua e cultura linguistica dopo l'Unità*, a cura di FRANCO PIERNO e GIUSEPPE POLIMENI, Firenze, Cesati, 2016, pp. 39-64.
- Dictionnaire de l'Académie françoise*, à Paris, chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard, Imprimeur ordinaire du Roy, & de l'Académie Françoise, et chez Jean-Baptiste Coignard, imprimeur & libraire ordinaire du Roy, 1694, 2 voll., consultabile all'indirizzo:
<<http://dictionnaires.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/PREMIERE/premiere.fr.html>>.
- DIRKSEN HENRICO EDUARDO, *Manuale latinitatis fontium iuris civilis romanorum. Thesauri latinitatis epitome. In usum tironum*, Berolini, Impensis Dunckeri et Humblotii, 1837.
- Dizionario politico, nuovamente compilato ad uso della gioventù italiana*, Torino, presso G. Pomba e C. Editori, 1849.
- DU CANGE CHARLES, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis, cum supplementis integris D. P. Carpenterii, adelungi, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel, sequuntur glossarium gallicum, tabulae, indices auctorum et rerum, dissertationes*, Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorium a LÉOPOLD FAVRE, Niort, L. Favre, 1883-1887, 9 voll.
- FANFANI MASSIMO, *Vocabolari e vocabolaristi. Sulla Crusca nell'Ottocento*, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2012.
- FANFANI PIETRO - ARLIÀ COSTANTINO, *Lessico dell'infima e corrotta italianità. Seconda edizione riveduta e con molte giunte*, Milano, Carrara, Tipografia Cogliati, 1881.

- FANFANI PIETRO - ARLIÀ COSTANTINO, *Lessico della corrotta italianità*, Milano, Carrara, Tipografia Guglielmini, 1877.
- FANFANI PIETRO, *Vocabolario dell'uso toscano*, Firenze, G. Barbèra editore, 1863.
- FANFANI PIETRO, *Vocabolario della lingua italiana per uso delle scuole*, seconda edizione, Firenze, Felice Le Monnier editore, 1865.
- FERRANTE RICCARDO, *Giulio Rezasco "giurista": da legislatore a lessicografo*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017), pp. 39-46.
- FERRO MARCO, *Dizionario del Diritto Comune e Veneto, che contiene le Leggi Civili, Canoniche e Criminali, i principi del Gius Naturale, di Politica, di Commercio, con saggi di Storia Civile Romana e Veneta*, In Venezia, presso Modesto Fenzo, 1778-1781, 10 voll.
- FIGLIOLI PIETRO, *Del marsupio elettorale e d'altro*, in *Per Carlo Ghisalberti: miscellanea di studi*, a cura di ESTER CAPUZZO ed ENNIO MASERATI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pp. 7-17, ora in FIGLIOLI PIETRO, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 281-296.
- FIGLIOLI PIETRO, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008.
- FIGLIOLI PIETRO, *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo*, in *Con felice esattezza: economia e diritto fra lingua e letteratura*, a cura di ILARIO DOMENIGHETTI, Bellinzona, Casagrande, 1998, pp. 139-183, ora in FIGLIOLI PIETRO, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 71-128.
- FIGLIOLI PIETRO, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di LUCA SERIANNI e PIETRO TRIFONE, vol. II, *Scritto e parlato*, Torino, Einaudi, 1994, pp. 553-597, ora in FIGLIOLI PIETRO, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1-70.
- FIGLIOLI PIETRO, *La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte*, in *Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento*, a cura di LIA FORMIGARI, Bologna, 1984, pp. 127-154, ora in FIGLIOLI PIETRO, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 329-360.

- FIORELLI PIERO, *Per un vocabolario giuridico italiano*, in «Lingua nostra», VIII (1947), pp. 96-108.
- FIORELLI PIERO, *Vocabolari giuridici fatti e da fare*, in «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche», N. S., I (1947), pp. 293-327.
- FOLENA GIANFRANCO, *L'italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento*, Torino, Einaudi, 1983.
- FOLENA GIANFRANCO, *Presentazione* a NICOLÒ TOMMASEO e BERNARDO BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Milano, Rizzoli, 1977, vol. I, pp. 1-8.
- FORCELLINI EGIDIO, *Lexicon totius Latinitatis*, a IOSEPHO FURLANETTO emendatum et auctum; nunc vero curantibus FRANCISCO CORRADINI et IOSEPHO PERIN emendatus et auctius melioremque in formam redactum, Patavii, typis Seminarii, 1940, 6 voll. [facsimile della quarta edizione, Patavii, typis Seminarii, 1864-1926].
- FORNARA SIMONE, *Breve storia della grammatica italiana*, Roma, Carocci, 2005.
- FURETIÈRE ANTOINE, *Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots français tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts*, Genève, Slatkine reprints, 1970, 3 voll. [réimpression de l'édition Le Haye, Arnout & Reinier Leers, 1690].
- FUSCO FRANCESCA, *Giulio Rezasco e il moderno linguaggio «de' pubblici ufficj»*, in «Studi di lessicografia italiana», XXXV (2018), pp. 173-192.
- FUSCO FRANCESCA, *Giulio Rezasco lessicografo. Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017), pp. 101-105.
- FUSCO FRANCESCA, *Il linguaggio del diritto e della burocrazia nel XIX secolo tra aperture e istanze puristiche*, in «Italiano LinguaDue», VIII (2016), 1, pp. 246-268.
- FUSCO FRANCESCA, *La voce giurisdizione: stratificazioni semantiche e variazioni diacroniche nel Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco*, in *Linguaggi settoriali e specialistici*, Atti del XV Congresso SILFI (Genova, 28-30 maggio 2018), Firenze, Cesati, pp. 239-246, i.c.s.

- FUSCO FRANCESCA, *Tra antico e moderno, la parola «giurisdizione»*, in «Studi di lessicografia italiana», XXXVI (2019), pp. 5-29.
- GAFFIOT FÉLIX, *Dictionnaire latin-français, nouvelle édition revue et augmentée, dite Gaffiot 2016, version V. M. Komarov*, établie sous la direction de GÉRARD GRÉCO, 2016.
- GALIZIA MARIO, *La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione francese*, Milano, Giuffrè, 1951.
- GARDINI STEFANO, *Archivi ed archivisti nella genesi del Dizionario di Giulio Rezasco*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”», LXXXVII (2017), pp. 89-99.
- GERARDINI GIOVANNI, *Appendice alle grammatiche italiane, dedicata agli studiosi giovinetti. Seconda edizione ripassata dall'autore*, Milano, dalla stamperia di Paolo Andrea Molina, 1847.
- GERARDINI GIOVANNI, *Supplimento a' vocabolarj italiani*, Milano, dalla Stamperia di Gius. Bernardoni di Gio., 1852-1857, 6 voll.
- GERARDINI GIOVANNI, *Voci italiane ammissibili benché proscritte dall'Elenco del sig. Bernardoni*, Milano, Giuseppe Maspero, 1812.
- GIULIANI GIUSEPPE ANDREA, *Lettera al cittadino Bonaparte generale in capo dell'armata francese in Italia*, 1797.
- Giulio Rezasco, in *Portale storico della Camera dei Deputati* (consultabile all'indirizzo: <<https://storia.camera.it/deputato/giulio-rezasco-18131213/leg-sabaudo-II#nav>>)
- GIUSTI GIUSEPPE - CAPPONI GINO, *Raccolta di proverbi toscani nuovamente ampliata*, Firenze, Successori Le Monnier, 1871.
- GIUSTI GIUSEPPE, *Proverbi*, a cura di ELISABETTA BENUCCI, Firenze, Accademia della Crusca - Le Lettere, 2011.
- GIUSTI GIUSEPPE, *Raccolta di proverbi toscani cavata dai manoscritti ed ora ampliata ed ordinata*, Firenze, Le Monnier, 1853.

- GIZZI CHIARA, *Verbo*, in *Storia dell'italiano scritto*, a cura di GIUSEPPE ANTONELLI, MATTEO MOTOLESE e LORENZO TOMASIN, vol. IV, *Grammatiche*, Roma, Carocci, 2018, pp. 293-322.
- GLARE P. G. W. (edited by), *Oxford Latin Dictionary*, Second Edition, Oxford, Oxford University press, 2012, 2 voll.
- GRAMSCI ANTONIO, *Quaderni del carcere*, Edizione critica dell'Istituto Gramsci a cura di VALENTINO GERRATANA, Torino, Einaudi, 1975, 4 voll.
- GRASSI GIUSEPPE, *Dizionario militare italiano*, Torino, Dai torchi della vedova Pomba e figli, 1817.
- GROSSI PAOLO, *L'ordine giuridico medievale*, nuova edizione con l'aggiunta di *Dieci anni dopo*, Bari, GLF, 2006.
- GROSSMANN MARIA, § *Derivazione verbale. Verbi denominali*, in *La formazione delle parole in italiano*, a cura di MARIA GROSSMANN e FRANZ RAINER, Tübingen, Niemeyer, 2004, pp. 450-459.
- GUALDO RICCARDO - TELVE STEFANO, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Roma, Carocci, 2011.
- GUAZZO VALENTINO, *Il Funzionario pubblico ossia manuale pratico-disciplinare pegli'impiegati regi, pegli addetti ai corpi tutelati e pei disciplinati dallo Stato, in cui sono e saranno raccolte tutte le proscrizioni delle leggi civili, giudiziarie, amministrative (politico-camerale), ecclesiastiche, militari, e penali di ogni genere che si riferiscono al personale di tutti i pubblici funzionarii*, Venezia, Coi tipi della vedova Gattei, 1846.
- HEUMANN HERMANN GOTTLIEB - SECKEL EMIL, *Heumanns Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts. In neunter Auflage neu bearbeitet von E. Seckel. Zweiter, unveränderter Neudruck*, Jena, Fischer, 1926.
- I migliori libri italiani consigliati da cento illustri contemporanei*, Milano, Ulrico Hoepli Libraio Editore della Real Casa, 1892.
- KERCKHOVE M. (VAN DE), *De notione jurisdictionis in jure romano*, in «Ius Pontificium», XVI (1936), pp. 49-65.

- LANA JACOPO (DELLA), *Comedia di Dante degli Allagherii col commento di Jacopo della Lana bolognese, nuovissima edizione della Regia Commissione per la pubblicazione dei testi di lingua, sopra iterati studi del suo socio Luciano Scarabelli*, Bologna, Tipografia Regia, 1866-1867, 3 voll.
- LAURIA MARIO, *Iurisdiction*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, vol. II, Milano, Treves, 1930, pp. 479-538.
- LEIFER FRANZ, *Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht: Ein Beitrag zur Geschichte des öffentlichen Rechts*, München, Duncker & Humblot, 1914.
- LEOPARDI GIACOMO, *Paralipomeni della Batracomiomachia*, Parigi, Libreria Europea di Baudry, 1842.
- LEOPARDI GIACOMO, *Zibaldone di pensieri, 1817-1832*, a cura di GIUSEPPE PACELLA, Milano, Garzanti, 1991, 3 voll.
- LESO ERASMO, *Appunti sul lessico politico italiano nell'età giacobina*, in *Studi di filologia romanza e italiana offerti a Gianfranco Folena dagli allievi padovani*, Modena, Mucchi, 1980, pp. 423-436.
- LESO ERASMO, *Il «cittadino» nel triennio rivoluzionario (1796-1799)*, in «Lingua nostra», XXXI (1970), pp. 111-117.
- LESO ERASMO, *Lingua e rivoluzione: ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1991.
- LIBRANDI RITA, *Ancora su Giuseppe Bernardoni, corrispondente di Monti, librettista e purista per caso*, in «Lingua e Stile», XLIX (2014), 2, pp. 237-265.
- LISSE ANTONIO, *Aiuto allo scrivere purgato o meglio correzione di moltissimi errori di lingua di grammatica e di ortografia*, Milano, Tipografia Pogliani, 1831.
- LUBELLO SERGIO, *Cancelleria e burocrazia*, in *Storia dell'italiano scritto*, a cura di GIUSEPPE ANTONELLI, MATTEO MOTOLESE e LORENZO TOMASIN, vol. III, *Italiano dell'uso*, Roma, Carocci, 2014, pp. 225-259.
- LUBELLO SERGIO, *Il linguaggio burocratico*, Roma, Carocci, 2014.
- LUBELLO SERGIO, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, Bologna, il Mulino, 2017.

- LUBELLO SERGIO, *Un precursore ottocentesco del Codice di stile*, introduzione a GIUSEPPE DEMBSHER, *Manuale, o sia guida per migliorare lo stile di cancelleria*, a cura di SERGIO LUBELLO, Sesto Fiorentino, Apice, 2016, pp. 7-43.
- LUZZATTO GIUSEPPE IGNAZIO § I.a) *Diritto romano*, in Id. *et alii*, voce *giurisdizione*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 190-199.
- MACHIAVELLI NICCOLÒ, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, a cura di GIORGIO INGLESE, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011.
- MALATESTA ALBERTO, *Ministri, deputati, senatori dal 1848 al 1922*, in *Enciclopedia biografica e bibliografica "italiana"*, s. XLIII, Roma, Istituto Editoriale Italiano Bernardo Carlo Tosi, 1940-1941, 3 voll.
- MANDALÀ GIUSEPPE, *La Conca d'oro di Palermo. Storia di un toponimo*, in «Medioevo romanzo», XLI (2017), 1, pp. 132-163.
- MARAZZINI CLAUDIO, *L'ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani*, Bologna, il Mulino, 2009.
- MARAZZINI CLAUDIO, *La lingua degli Stati italiani. L'uso pubblico e burocratico prima dell'Unità*, in *La "lingua d'Italia": usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso SLI (Malta 3-5 novembre 1995), a cura di GABRIELLA ALFIERI e ARNOLD CASSOLA, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 1-27.
- MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, *Cronaca fiorentina*, a cura di NICCOLÒ RODOLICO, in *Rerum italicarum scriptores, Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento, ordinata da L. A. Muratori, nuova edizione riveduta, ampliata e corretta con la direzione di Giosué Carducci*, s. II, vol. XXX, 1, Città di Castello, Coi tipi dell'editore S. Lapi, 1903.
- MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, *Istoria fiorentina, pubblicata, e di annotazioni e di antichi munimenti accresciuta, ed illustrata da Fr. Ildefonso di San Luigi*, in *Delizie degli Eruditi toscani*, vol. IX, in Firenze, per Gaet. Cambiagi stampator granducale, 1776-1783, 11 voll.
- MARONGIU ANTONIO, *Un momento tipico della monarchia medievale: il re giudice*, in «Jus», N.S., V (1954), pp. 385- 410.

- MASINI ANDREA, *La lingua di alcuni giornali milanesi dal 1859 al 1865*, Firenze, La Nuova Italia, 1977.
- MELIS GUIDO - TOSATTI GIOVANNA, *I tecnici delle belle arti nell'amministrazione italiana (1861-1915)*, in *Burocrazie non burocratiche. Il lavoro dei tecnici nelle amministrazioni tra Otto e Novecento*, a cura di ANGELO VARNI e GUIDO MELIS, Torino, Rosenberg & Sellier, 1999, pp. 183-205.
- MELIS GUIDO (a cura di), *Servitori dello Stato. 150 biografie di uomini illustri d'Italia*, Roma, Gangemi, 2011.
- MELIS GUIDO, *Su Giulio Rezasco, funzionario delle Belle arti*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017), pp. 47-52.
- MESTRE JEAN-LOUIS, *Séparation des pouvoirs et contrôle de l'administration au début de la Révolution française (1789 - 10 août 1792)*, in *Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776/1815)*, sous la direction de ROBERTO MARTUCCI, Macerata, Laboratorio di storia costituzionale, 1995, pp. 457-482.
- MIGLIORINI BRUNO, *Storia della lingua italiana*, Firenze, Sansoni, 1960 (si cita dall'edizione Milano, Bompiani, 2013).
- MOLOSSI LORENZO, *Nuovo elenco di voci e maniere di dire biasimate e di altre che sembrano di buona ragione e mancano ne' Vocabolarj italiani*, Parma, presso Filippo Carmagnani, 1839-1841.
- MONTESQUIEU, CHARLES-LOUIS DE SECONDAT (BARON DE LA BRÈDE ET DE), *De l'Espris des Loix, ou du rapport que les Loix doivent avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Moeurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c.*, à Genève, chez Barillot et fils, 1748, 2 voll.
- MORBIO CARLO, *Storie dei municipj italiani, illustrate con documenti inediti*, In Milano, Manini; [poi] Società tipografica de classici italiani, 1836-1846, 6 voll.
- MORGANA SILVIA, *Capitoli di storia linguistica italiana*, Milano, LED, 2003.
- MORGANA SILVIA, *L'influsso francese*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di LUCA SERIANNI e PIETRO TRIFONE, vol. III, *Le altre lingue*, Torino, Einaudi, 1994, pp. 671-719.

- MORGANA SILVIA, *Letterati, burocrati e lingua della burocrazia nel primo Ottocento*, in «Studi linguistici italiani», X (1984), pp. 44-75, ora in EAD., *Capitoli di storia linguistica italiana*, Milano, LED, 2003, pp. 231-270 (con il titolo *Lingua della burocrazia nel primo Ottocento*).
- MORTARA GARAVELLI BICE, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001.
- MORTARA LODOVICO, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, Vallardi, 1923, 5 voll.
- MURATORI LUDOVICO ANTONIO, *Della perfetta poesia italiana, spiegata e dimostrata con varie osservazioni, con le annotazioni critiche di Anton Maria Salvini*, Milano, Dalla Società tipografica dei classici italiani, 1821, 4 voll.
- MURATORI LUDOVICO ANTONIO, *Rerum Italicarum scriptores ab anno aerae christianae quingentesimo ad millesimumquingentesimum, quorum potissima pars nunc primum in lucem prodit ex Ambrosianae, Estensis, aliarumque insignium Bibliothecarum codicibus*, Mediolani, Ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1723-1751, 28 voll.
- NENCIONI GIOVANNI, *L'Accademia della Crusca e la lingua italiana*, in «Historiographia Linguistica», IX (1982), 3, pp. 321-332, ora in ID., *Saggi di lingua antica e moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989, pp. 395-406.
- NENCIONI GIOVANNI, *Saggi di lingua antica e moderna*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1989.
- NENCIONI GIOVANNI, *Verso una nuova lessicografia*, in «Studi di lessicografia italiana», VII (1985), pp. 5-19.
- NEPORI FRANCESCA, *Giulio Rezasco a Bolano (1848-1850): fonti documentarie e librerie*, in «Le carte e la Storia», XVIII (2012), 1, pp. 158-166.
- NEPORI FRANCESCA, *Gli archivi di Giulio Rezasco e di Federico Grossi a Bolano*, in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXX (2010), pp. 109-116.
- NEPORI FRANCESCA, *I libri di Giulio Rezasco*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della

- Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017), pp. 139-153.
- NEPORI FRANCESCA, *L'Archivio di Giulio Rezasco a Bolano*, in *Giulio Rezasco politico, burocrate, giurista e lessicografo*, Atti del Convegno (Bolano, 13 maggio 2017), in «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze "Giovanni Capellini"», LXXXVII (2017), pp. 109-130.
- NICOSIA GIOVANNI, voce *giurisdizione nel diritto romano*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, vol. IX, Torino, UTET, 1993, pp. 120-127.
- NIERMEYER JAN FREDERIK (composuit) - VAN DE KIEFT C. (perficiendum curavit), *Mediae Latinitatis lexicon minus. Lexique latin médiéval-français/anglais. A medieval Latin-French/English dictionary*, Leiden, Brill, 1976, 2 voll.
- NOCENTINI ALBERTO, *L'etimologico. Vocabolario della lingua italiana*, con la collaborazione di ALESSANDRO PARENTI, Milano, Le Monnier, 2010.
- ODDO FRANCESCO LUIGI, *Dizionario di antiche istituzioni siciliane*, Palermo, Flaccovio, 1983.
- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, seconda edizione, Bologna, il Mulino, 2007.
- PAOLI CESARE, *Recensione a Giulio Rezasco*, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, in «Giornale di filologia romanza», IV (1882), 9, pp. 196-201.
- PARENTI LUIGI, *Sulla terminologia giuridica nelle costituzioni lucchesi*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, a cura di PIERO FIORELLI, Firenze, Accademia della Crusca, 1985, pp. 15-26.
- PARENTI MARCANTONIO, *Esercitazioni filologiche che fanno seguito ai Cataloghi di spropositi, con note di Emmanuele Rocco*, Napoli, Stab. tip. Vico de' Ss. Filippo e Giacomo, 1857.
- PARODI SEVERINA, *Quattro secoli di Crusca. 1583-1983*, Firenze, [presso l'Accademia], 1983.
- PATOTA GIUSEPPE, *I percorsi grammaticali*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di LUCA SERIANNI e PIETRO TRIFONE, vol. I, *I luoghi della codificazione*, Torino, Einaudi, 1993, pp. 93-137.

- PESCATORE MATTEO, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale nelle somme sue ragioni e nel suo ordine naturale con appendici di aggiornamento sui temi principali di tutto il diritto giudiziario*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1864-1865, 2 voll.
- PETRUCCIANI ALBERTO, voce *Achille Neri*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. LXXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2013, pp. 247-249, consultabile all'indirizzo: [<http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-neri_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-neri_(Dizionario-Biografico)/>).
- PIANO MORTARI VINCENZO, *Il pensiero politico dei giuristi nel Rinascimento*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da LUIGI FIRPO, vol. III, *Umanesimo e Rinascimento*, a cura di GIUSEPPE ALBERIGO *et alii*, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1987, pp. 411-509.
- PICARDI NICOLA, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2007.
- PICCHIORRI EMILIANO, *Nome e aggettivo*, in *Storia dell'italiano scritto*, a cura di GIUSEPPE ANTONELLI, MATTEO MOTOLESE e LORENZO TOMASIN, vol. IV, *Grammatiche*, Roma, Carocci, 2018, pp. 233-259.
- PICCITTO GIORGIO (fondato da) - TROPEA GIOVANNI (diretto da), *Vocabolario siciliano*, Catania-Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 1977-2002, 5 voll.
- PINCHERLE MARCELLA, *Moderatismo politico e riforma religiosa in Terenzio Mamiani*, Milano, Giuffrè, 1973.
- PRADA MASSIMO, *Le avventure di una lingua: il viaggio alla scoperta dell'italiano nella Grammatica di Giannettino*, in «Studi di Grammatica italiana», XXXI-XXXII (2012-2013), pp. 245-263.
- PRETO PAOLO, voce *Bartolomeo Cecchetti*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1979, pp. 227-229, consultabile all'indirizzo: [<http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-cecchetti_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-cecchetti_(Dizionario-Biografico)/>).
- PUOTI BASILIO, *Regole elementari della lingua italiana. Prima edizione lucchese fatta sulla XII di Napoli e nuovamente annotata*, Lucca, Tipografia di Giovanni Baccelli, 1850.

- RAINER FRANZ, § *Suffissazione. Derivazione nominale. Derivazione nominale denominale. Altre categorie*, in *La formazione delle parole in italiano*, a cura di MARIA GROSSMANN e FRANZ RAINER, Tübingen, Niemeyer, 2004, pp. 253-264.
- REZASCO GIULIO, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano. Ambasciatore*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione», VI (1865), 237, pp. 231-233.
- REZASCO GIULIO, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano. Collegio*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione», VI (1865), 223, pp. 420-423.
- REZASCO GIULIO, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano. Consoli delle arti*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione», VI (1865), 250, pp. 434-436.
- REZASCO GIULIO, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano. Podestà del Comune*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della Pubblica Istruzione», VI (1865), 240, pp. 277-280.
- REZASCO GIULIO, *Saggio di un vocabolario storico politico e amministrativo italiano*, [s. e.].
- REZASCO GIULIO, *Armi proibite*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XII (1885), pp. 90-120.
- REZASCO GIULIO, *Dell'antico debito pubblico denominato Monte*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», VII-VIII (1881), pp. 440-471.
- REZASCO GIULIO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, Successori Le Monnier, 1881.
- REZASCO GIULIO, *Il giuoco del lotto*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XI (1884), pp. 196-225.
- REZASCO GIULIO, *Il Segno degli Ebrei [1]*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XV (1888), pp. 241-266.
- REZASCO GIULIO, *Il Segno degli Ebrei [2]*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XVI (1889), pp. 31-61.
- REZASCO GIULIO, *Maggio*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XIII (1886), pp. 81-159.

- REZASCO GIULIO, *Scampanata*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XI (1884), pp. 321-335.
- REZASCO GIULIO, *Segno delle meretrici*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XVII (1890), pp. 161-220.
- REZASCO GIULIO, *Senato*, in «Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Letteratura», XI (1884), pp. 36-50.
- REZASCO GIULIO, *Sull'arsenale marittimo. Ricordi offerti al Parlamento*, Torino, Dall'Officina Tipografica di Giuseppe Fodratti, 1853.
- RIGUTINI GIUSEPPE, *I neologismi buoni e cattivi più frequenti nell'uso odierno*, Roma, Libreria editrice Carlo Verdesi, Tipografia Ospizio di San Michele, 1886.
- Rime e prose del buon secolo della lingua, tratte da manoscritti e in parte inedite*, Lucca, dalla Tipografia di Giuseppe Giusti, 1852.
- ROGERIO, *Summa codicis*, in *Scripta anecdota glossatorum*, Editio altera emendata curante PALMERIO IOHANNE BAPTISTA, in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, vol. I, Torino, Bottega d'Erasmus, 1962 [facsimile dell'edizione Bononiae, ex aedibus Angeli Gandolphi, typis Societatis Azzoguidiane, 1913], pp. 47-233.
- ROMANELLI GIOVANNI, *Repertorio commerciale ragionato*, Firenze, Tipografia di Simone Birindelli, 1841-1844, 2 voll.
- RONCHINI AMADIO (a cura di), *Statuta Communis Parmae digesta anno 1255*, in *Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia*, Parmae, ex officina Petri Fiaccadori, vol. I, 1855.
- SALVATORE EUGENIO, «Non è questa un'impresa da pigliare a gabbo». *Giovanni Gaetano Bottari filologo e lessicografo per la IV Crusca*, Firenze, Accademia della Crusca, 2016.
- SALVATORE EUGENIO, *La «IV Crusca e l'opera di Rosso Antonio Martini*, in in «Studi di lessicografia italiana», XXXIII (2016), pp. 81-121.
- SALVATORE EUGENIO, *La IV edizione del «Vocabolario della Crusca». Questioni lessicografiche e filologiche*, in «Studi di lessicografia italiana», XXIX (2012), pp. 123-160.

- SCHIAFFINI ALFREDO, *Aspetti della crisi linguistica italiana del Settecento*, in *Momenti di storia della lingua italiana*, Bari, Leonardo da Vinci, 1950, pp. 71-126, ora in *Italiano antico e moderno*, a cura di TULLIO DE MAURO e PAOLO MAZZANTINI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975, pp. 129-165.
- SCHIAFFINI ALFREDO, *Italiano antico e moderno*, a cura di TULLIO DE MAURO e PAOLO MAZZANTINI, Milano-Napoli, Ricciardi, 1975.
- SCHWARZENBERG CLAUDIO, § I.b) *Diritto intermedio*, in GIUSEPPE IGNAZIO LUZZATTO *et alii*, voce *giurisdizione*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 200-215.
- SEGNi ANTONIO, voce *giurisdizione civile*, in *Nuovo Digesto italiano*, a cura di MARIANO D'AMELIO, con la collaborazione di ANTONIO AZARA, vol. VI, Torino, UTET, 1938, pp. 387-393.
- Segreteria del regio diritto*, pagina dell'Archivio di Stato di Firenze, consultabile all'indirizzo: http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-bin/RSOLSearchSiasfi.pl?_op=getspod&id=IFDB3261XX&_language=eng&curwin=thirdwindow.
- SEIDL CHRISTIAN, § *Suffissazione. Derivazione aggettivale. Deantroponimici*, in *La formazione delle parole in italiano*, a cura di MARIA GROSSMANN e FRANZ RAINER, Tübingen, Niemeyer, 2004, pp. 409-419.
- SERIANNI LUCA, *Italiani scritti*, Bologna, il Mulino, 2003.
- SERIANNI LUCA, *Le varianti fonomorfologiche dei Promessi Sposi 1840 nel quadro dell'italiano ottocentesco*, in «Studi linguistici italiani», XII (1986), pp. 1-63, ora in *Id., Saggi di storia linguistica italiana*, Napoli, Morano, 1989, pp. 141-213.
- SERIANNI LUCA, *Norma dei puristi e lingua d'uso nell'Ottocento nella testimonianza del lessicografo romano Tommaso Azzocchi*, Firenze, Accademia della Crusca, 1981.
- SERIANNI LUCA, *Saggi di storia linguistica italiana*, Napoli, Morano, 1989.
- SERIANNI LUCA, *Storia dell'italiano nell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2013.
- SESSA MIRELLA, *Fortuna e sfortuna della IV impressione del Vocabolario della Crusca*, in *La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana*, Atti del Congresso

- Internazionale per il IV Centenario dell'Accademia della Crusca (Firenze, 29 settembre - 2 ottobre 1983), Firenze, [presso l'Accademia], 1985, pp. 183-191.
- SESSA MIRELLA, *La Crusca e le Crusche. Il Vocabolario e la lessicografia italiana del Settecento*, Firenze, Accademia della Crusca, 1991.
- SFORZA GIOVANNI, *Necrologio di Giulio Rezasco*, in «Archivio Storico Italiano», s. V, XIII (1894), 1, pp. 222-226.
- SILVESTRI GAETANO, § III *Poteri dello Stato (Divisione dei)*, in ANTONIO ZANFARINO *et alii*, voce *potere e podestà*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXIV, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 670-720.
- SOAVE FRANCESCO, *Grammatica ragionata della lingua italiana*, Venezia, presso Paulo Santini, 1802.
- Statuta civitatis Urbini*, Impresa Pisauri, per Batholomeum Caesanum, 1559.
- STELTEN LEO F., *Dictionary of Ecclesiastical Latin, with an appendix of Latin expressions defined and clarified*, Peabody, Hendrickson, 1995.
- STRAPPINI LUCIA, voce *Isidoro Del Lungo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1990, pp. 96-100, consultabile all'indirizzo: <[http://www.treccani.it/enciclopedia/isidoro-del-lungo_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/isidoro-del-lungo_(Dizionario-Biografico)/>).
- TALAMANCA MARIO, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1990.
- TAMBLÈ DONATO, *Gli archivi e l'archivistica in carteggi inediti di archivisti e di storici dell'Ottocento*, in *Archivi e storia nell'Europa del XIX secolo. Alle radici dell'identità culturale europea*, Atti del convegno internazionale di studi nei 150 anni dall'istituzione dell'Archivio Centrale, poi Archivio di Stato, di Firenze (Firenze, 4-7 dicembre 2002), a cura di IRENE COTTA e ROSALIA MANNO TALU, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2006, pp. 55-94.
- TARELLO GIOVANNI, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976.
- TODERINI TEODORO - CECCHETTI BARTOLOMEO (a cura di), *Il Regio Archivio generale di Venezia*, Venezia, Prem. Stabil. tip. di Pietro Naratovich, 1873.

- TODERINI TEODORO - CECCHETTI BARTOLOMEO (a cura di), *L'Archivio di Stato in Venezia nel decennio 1866-1875*, Venezia, Prem. Stabil. tip. di Pietro Naratovich, 1876.
- TOMASIN LORENZO, *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII)*, Padova, Esedra, 2001.
- TRABALZA CIRO, *Storia della grammatica italiana*, Milano, Hoepli, 1908.
- TRIFONE MAURIZIO, *Il linguaggio burocratico*, in *Lingua e identità: Una storia sociale dell'italiano*, a cura di PIETRO TRIFONE, Roma, Carocci, 2012, pp. 263-291.
- UGOLINI FILIPPO, *Vocabolario di parole e modi errati che sono comunemente in uso specialmente negli uffizi di pubblica amministrazione, con un Saggio di voci nuove o svecchiate del Gioberti, illustrate dal raccoglitore*, Firenze, Barbèra, Bianchi e comp., 1855.
- VALERIANI GAETANO, *Vocabolario di voci e frasi erronee al tutto da fuggirsi nella lingua italiana*, Napoli, presso G. Migliaccio, 1843.
- VALLEJO JESÚS, *Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad normativa (1250-1350)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.
- VERRI PIETRO, *Scritti di argomento familiare e autobiografico*, a cura di GENNARO BARBARISI, in *Edizione nazionale delle opere di Pietro Verri*, vol. V, Roma, Edizioni nazionali di storia e letteratura, 2003.
- VIALE MATTEO, *Studi e ricerche sul linguaggio amministrativo*, Padova, Cleup, 2008.
- VIANI PROSPERO, *Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e forme erronee della lingua italiana, con una tavola di voci e maniere aliene o guaste*, Firenze, Felice Le Monnier, 1858-1860, 2 voll.
- VILLANI GIOVANNI, *Cronica a miglior lezione ridotta coll'aiuto de' testi a penna*, a cura di IGNAZIO MOUTIER, Firenze, per il Magheri, 1823, 7 voll.
- VILLANI GIOVANNI, *Nuova cronica*, a cura di GIUSEPPE PORTA, [Milano] Fondazione Pietro Bembo; Parma, Ugo Guanda Editore, 1990-1991, 3 voll.
- VILLANI MATTEO, *Cronica a miglior lezione ridotta coll'aiuto de' testi a penna*, a cura di IGNAZIO MOUTIER, Firenze, per il Magheri, vol. I, 1825-1826, 6 voll.
- VILLANI MATTEO, *Cronica con la continuazione di Filippo Villani*, a cura di GIUSEPPE PORTA, [Milano] Fondazione Pietro Bembo; Parma, Ugo Guanda Editore, 1995, 2 voll.

- VITALE MAURIZIO, *L'oro nella lingua. Contributi per una storia del tradizionalismo e del purismo italiano*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1986.
- VITALE MAURIZIO, *La IV edizione del Vocabolario della Crusca. Toscanismo, classicismo, filologismo nella cultura linguistica fiorentina del primo Settecento*, in *Studi di filologia romanza offerti a Silvio Pellegrini*, Padova, Liviana, 1971, pp. 675-704, ora in ID., *L'oro nella lingua. Contributi per una storia del tradizionalismo e del purismo italiano*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1986, pp. 350-382.
- Vocabularium iurisprudentiae romanae, auspiciis Instituti Savignani inchoatum; ex auctoritate Academiae scientiarum Borussicae compositum*, Berolini, Typis et impensis Georgii Reimeri; [poi] Typis et impensis Walter De Gruyter, 1903-1985, 5 voll.
- ZOLLI PAOLO, *Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XIX secolo*, Firenze, Olschki, 1973.
- ZOLLI PAOLO, *Il Bollettino delle leggi della Repubblica italiana e l'Elenco del Bernardoni*, in *Miscellanea II. Università di Trieste. Pubblicazioni della Facoltà di lingue e letterature straniere con sede in Udine*, Udine, Università di Trieste, 1973, pp. 451-516.
- ZOLLI PAOLO, *Il linguaggio giuridico e amministrativo nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana napoleonica*, a cura di PIERO FIORELLI, Firenze, Accademia della Crusca, 1985, pp. 7-13.
- ZOLLI PAOLO, *Note storiche e bibliografiche sui dizionari di neologismi e barbarismi del XIX secolo*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti, vol. CXXX (1971-1972), pp. 161-208, ora in ID., *Saggi sulla lingua italiana dell'Ottocento*, Pisa, Pacini, 1974, pp. 7-66 (con il titolo *I dizionari di neologismi e barbarismi del XIX secolo*).
- ZOLLI PAOLO, *Saggi sulla lingua italiana dell'Ottocento*, Pisa, Pacini, 1974.
- ZULIANI DARIO, *Concordanze lessicali italiane e francesi del Codice Napoleone*, Firenze, [presso l'Accademia], 2018.